

GTTADINI IN CRESCITA

Rivista del Centro nazionale di documentazione
e analisi per l'infanzia e l'adolescenza
Anno 2 / n. 3-4

Sestini «Partire dall'interesse
superiore del fanciullo»

Onelli Politiche sociali per l'infanzia:
idee per qualche utile cambiamento

Rossi-Doria L'Assemblea Onu
sull'infanzia: alcune considerazioni

Pazè La devianza nella preadolescenza

La Greca Baby calciatori

Rassegne

Documenti

Contesti e attività

In evidenza

**ANALISI COMPARATA IN MATERIA DI ABUSO
E SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI**

3-4

Istituto degli Innocenti
Firenze

CITTADINI IN CRESCITA

**Rivista del Centro nazionale
di documentazione e analisi
per l'infanzia e l'adolescenza**

**Anno 2
Numero 3-4/2001**

**Istituto degli Innocenti
Firenze**

Questa pubblicazione è realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in attuazione della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali, per la realizzazione delle attività del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Le pubblicazioni del Centro nazionale sono consultabili sul sito web www.minori.it

Coordinamento scientifico

Paolo Onelli

Comitato di redazione

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza

Hanno collaborato a questo numero

Associazione Nats - Bologna, Chiara Barlucchi, Erika Bernacchi, Alessandra Burelli, Roberto Ricciotti, Mauro Valeri, Micol Dal Canto, Alessandro László, Anna Maria Maccelli, Francesco Milanese, Alessandra Poli, Raffaella Pregliasco, Paola Sanchez-Moreno, Antonella Schena, Paola Senesi, Luca Spiniello

Progetto grafico

Rauch Design, Firenze

Realizzazione

Alessandra Catarsi, Maria Cristina Montanari, Babe - Francesco Beringi

Cittadini in crescita n. 3-4/2001

*Rivista trimestrale del Centro nazionale
di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza*

Direttore responsabile

Aldo Fortunati

Istituto degli Innocenti
P.zza SS. Annunziata, 12
50122 Firenze
tel. 055/2037343
fax 055/2037344
e-mail cnada@minori.it
sito web www.minori.it

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze il 15 maggio 2000, n. 4965.

Sommario

Grazia Sestini

7 Editoriale

Paolo Onelli

9 Politiche sociali per l'infanzia: idee per qualche utile cambiamento

Marco Rossi-Doria

13 L'Assemblea Onu sull'infanzia: alcune considerazioni

1. Ambizioni e potenzialità dell'Assemblea generale sull'infanzia - 2. La crisi dell'11 settembre 2001 - 3. Le complessità del processo preparatorio - 4. Un possibile ruolo dell'Italia

Piercarlo Pazè

23 La devianza nella preadolescenza

1. Alcuni dati - 2. La devianza "leggera" - 3. I preadolescenti zingari - 4. Marginalità e disagio - 5. L'età dell'imputabilità penale - 6. Una scuola di convivenza civile - 7. Itinerari sociali

Giuseppe La Greca

32 Baby calciatori

1. Le vicende accertate - 2. Il problema - 3. L'organizzazione del calcio giovanile - 4. Alcuni dati sui minori stranieri - 5. Nuove iniziative della FIGC - 6. Le conclusioni della Commissione d'indagine

RASSEGNE

47 Organizzazioni internazionali

(aprile - settembre 2001)

Assemblea generale delle Nazioni unite; Commissione sui diritti umani delle Nazioni unite; Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni unite per bambini e conflitti armati; Unicef; Unicef IRC - Istituto degli Innocenti; The Second World Congress against the Commercial Sexual Exploitation of Children

61 Unione europea

(aprile - settembre 2001)

Consiglio dell'Unione europea

Parlamento europeo

67 Consiglio d'Europa
(aprile - settembre 2001)

Assemblea parlamentare

69 Legislazione italiana
(giugno - settembre 2001)

72 Parlamento italiano
(giugno - settembre 2001)

Attività delle aule

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Attività ispettiva

Atti di controllo e indirizzo del Parlamento

Risposte del Governo

Commissione parlamentare per l'infanzia

Senato della Repubblica

Commissione affari costituzionali

Commissione bilancio

Commissione giustizia

Commissione istruzione pubblica, beni culturali

Camera dei deputati

Commissione affari sociali

Commissione cultura, scienza e istruzione

Commissione giustizia

Commissione speciale per la conversione dei decreti legge

98 Governo italiano
(giugno - settembre 2001)

Consiglio dei ministri

Ministero per le attività produttive

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

Comitato per i minori stranieri

Ministero della salute

101 Altre istituzioni centrali
(giugno - settembre 2001)

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Garante per la protezione dei dati personali

Inps

106 Regioni
(aprile - settembre 2001)

Attività normativa

113 Giurisprudenza
(aprile - settembre 2001)

116 Stampa quotidiana e periodica
(aprile - settembre 2001)

128 Statistiche
Le famiglie nel 2000: un cambiamento a più facce

132 Ricerche e indagini
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
Comitato per i minori stranieri
I minori stranieri non accompagnati
Ministero della Sanità
Relazione 2001 sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza, articolo 16, legge 22 maggio 1978, n. 194

DOCUMENTI

IN EVIDENZA

147 Analisi comparata delle legislazioni e di altri dati in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali

202 Unione europea
Consiglio dell'Unione europea
Raccomandazione del consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti
Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II)
Parlamento europeo
Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2001, sulla posizione dell'Unione europea alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

216 Consiglio d'Europa
Assemblea parlamentare
Risoluzione 1247 (2001), Mutilazioni genitali femminili
Raccomandazione 1526 (2001), Una campagna contro la tratta di minori per fermare la rotta est-europea: l'esempio della Moldavia

221 Legislazione italiana

Decreto del Presidente della Repubblica, del 3 maggio 2001, Approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (estratto)

229 Governo italiano

Presidenza del consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, del 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328

Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale, del 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente: "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziali, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"

236 Enti e associazioni

Il contributo dei ragazzi italiani per la Sessione speciale delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

CONTESTI E ATTIVITÀ

Bambini e adolescenti nel mondo

241 I movimenti di bambini e adolescenti lavoratori

247 Convegni e seminari

(giugno 2001 – aprile 2002)

Editoriale

Grazia Sestini
sottosegretario di Stato
alle Politiche sociali

Partire dall'interesse superiore del fanciullo significa pensare a un mondo a misura di bambino che gli garantisca il diritto a crescere e a sviluppare la sua personalità in un clima di amore e di comprensione, sotto la cura e la responsabilità dei genitori, in un'atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale, che gli assicuri un'alimentazione, un alloggio, svaghi e medicine adeguati.

Partire dall'interesse superiore del fanciullo significa partire dalla famiglia.

Il cammino che porta un bambino a diventare un uomo è fortemente condizionato dall'ambiente familiare in cui vive, dalla capacità della famiglia di costruire, attraverso l'affetto, l'attenzione e l'ascolto, l'autostima indispensabile al ragazzo per crescere, dall'idoneità del suo nucleo familiare a sorreggerlo nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza e dall'adolescenza all'età adulta.

L'impegno di questo governo è proprio quello di sostenere la famiglia con tutti gli strumenti disponibili al fine di rendere attuale il diritto dei cittadini di minore età al "benessere".

Poiché non si può parlare dei diritti dei minori senza preliminarmente o simultaneamente affrontare il problema della disponibilità di reddito e di abitazione delle famiglie, la politica dei redditi, la politica fiscale e la politica della casa devono procedere congiuntamente e nella stessa direzione.

Una politica a misura delle famiglie passa in primo luogo attraverso il riconoscimento della necessità di garantire lavoro e reddito adeguati al nucleo familiare e la tutela dell'occupazione femminile, che è oggi condizione sine qua non per evitare che molte famiglie scivolino oltre la soglia di povertà.

In secondo luogo, il sistema fiscale deve tener conto delle esigenze delle famiglie con figli, perseguendo un'equa redistribuzione di redditi mediante detrazioni di imposta per carichi familiari e assegni al nucleo familiare.

Condizione di benessere per una famiglia con figli è, inoltre, il poter disporre di una casa adeguata.

Il quadro si arricchisce, poi, dell'azione di potenziamento del sistema dei servizi alla famiglia e, in particolare, dello studio di un Piano nazionale degli asili nido, articolato nella previsione di un servizio modulato per livelli - asili nido aziendali, interaziendali, di quartiere e pubblici - e per fasce d'età.

Un'altra sfida, però, deve essere raccolta: rendere più significativa la relazione tra adulti e adolescenti.

Il mondo degli adulti tende a sottovalutare un momento delicato e significativo del ciclo formativo quale è l'adolescenza: il momento in cui si evolve da una condizione di dipendenza a una condizione di autonomia.

In questa difficile fase l'adolescente cerca un punto di riferimento in adulti responsabili, capaci di segnali precisi e facilmente decodificabili, ai quali aderire o opporsi, ma di cui non può fare a meno.

Nella nostra società, che privilegia individui fragili, manca spesso un "maestro", un adulto che sappia o che possa farsi carico dell'onere dell'"iniziazione", del passaggio di consegne tra generazioni che consenta la presa in carico del soggetto da parte della collettività.

È la partecipazione dell'adolescente il primo passo di quel processo di iniziazione: la partecipazione come diritto a essere inclusi, ad assumere doveri e responsabilità nella vita quotidiana a livello locale, la partecipazione come diritto di influenzare i processi rilevanti della propria vita, la partecipazione come possibilità di verifica di un'ipotesi positiva di approccio con la realtà che il mondo degli adulti ha il dovere di proporre ai giovani.

Garantire ai giovani cittadini il diritto di partecipare alla costruzione del mondo è il nostro dovere di padri ed educatori, sia nella vita familiare, sia nella dimensione più generale dell'intera società.

Politiche sociali per l'infanzia: idee per qualche utile cambiamento

Paolo Onelli
direttore generale
Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

Dopo anni di grandi innovazioni legislative e di grandi investimenti finanziari, le politiche per l'infanzia possono e debbono interrogarsi sul loro futuro. Ci sono elementi certi su cui sviluppare una riflessione pacata e serena su questo importante aspetto della politica sociale italiana.

Innanzitutto l'esperienza di questi anni sta dimostrando che c'è in Italia una grande domanda di interventi orientati ai cittadini più piccoli e alle loro famiglie. Non è un mistero, cioè, che le politiche per l'infanzia e l'adolescenza vengano percepite come quelle maggiormente in grado di innovare la rete di servizi sociali per caratteristiche che le contraddistinguono e le rendono di primaria necessità. Sono i servizi che evidenziano, più di qualunque altro, il livello di attenzione alla "vita" delle famiglie, al loro concreto svolgersi. Sono gli interventi che più misurano, accanto a quelli sull'istruzione, il grado e la qualità della capacità delle istituzioni di avere un progetto sociale di futuro. Sono quelle azioni e quegli interventi che camminano su un'idea tanto semplice quanto storicamente difficile da realizzare nei fatti: determinare le condizioni migliori per la crescita e lo sviluppo di ciascun individuo affinché maggiori siano le sue possibilità di integrazione sociale, culturale ed economica.

Tuttavia a fronte di questa grande domanda, testimoniata dalla vivace vicenda dell'applicazione della legge, 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, vi è un altro elemento di certezza da cui possiamo muovere nella nostra riflessione. Questo elemento è sostanzialmente negativo e consiste nella diffusa mancanza di managerialità nella gestione dei fondi pubblici. Questa mancanza si sostanzia sia nella frequente tendenza all'eccessiva frammentazione nella progettazione degli interventi, sia nella propensione alla rinuncia all'uso integrato delle risorse umane e strumentali di cui sono ricchi tutti i Comuni della Penisola.

Credo che occorra interrogarsi con coraggio di fronte a questi aspetti non virtuosi delle realizzazioni di politica sociale. Un diffuso costume nazionale, infatti, considera le risorse delle leggi sociali come un portafoglio la cui spesa è utile al fine di "gestire" la questua di un variegato (e spesso pittoresco) mondo della solidarietà. Il mondo del terzo settore è d'altra parte in grado di fornire molte idee progettuali *prêt a porter* che non sempre, tuttavia, si fondano su esigenze reali del territorio ovvero sono in grado di essere assecondate con intelligenza dagli amministratori pubblici. In altre parole si finanziano talvolta interventi poco concreti.

Un altro, purtroppo diffuso costume nazionale è rappresentato dall'ossessione campanilistica che determina lo sminuzzamento dei finanziamenti in as-

senza di un quadro chiaro delle esigenze di intervento per aree territoriali omogenee.

Questi circuiti viziosi, che talvolta condizionano negativamente l'applicazione di buone leggi e che hanno certamente condizionato il rinascimento italiano delle politiche per l'infanzia, possono tuttavia essere superati dalla buona politica. Vediamo in che cosa può consistere.

Innanzitutto le politiche per l'infanzia e la famiglia a livello locale debbono fondarsi sul dialogo tra istituzioni, organizzazioni della società civile e cittadini (famiglie e minori). Se manca questo dialogo o se lo si priva di una delle componenti, si fa cattiva politica e quindi cattiva gestione. Bisogna smettere di pensare alle famiglie e ai cittadini come a qualcosa di *minus quam perfectum*. Se le istituzioni pubbliche e quelle private smettessero di vestire i panni della "provvidenza" e assumessero maggiormente quelli - più umili - di chi deve ascoltare e poi contribuire a risolvere alcuni problemi, non sarebbe male.

Nelle politiche sociali infatti le buone leggi da sole non bastano, occorre che vi sia un'attiva partecipazione e un effettivo coinvolgimento dei destinatari degli interventi. Questi elementi sono costitutivi di una cultura manageriale perché consentono un'assai migliore definizione degli obiettivi, perché consentono molte economie utilizzando al meglio ciò di cui dispongono i territori e gli stessi cittadini, perché definiscono i ruoli di ciascuno in modo tale da consentire i controlli e le necessarie verifiche sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi. Possiamo anche spingerci a dire che queste politiche contribuiscono a rendere un poco più forti e attive le nostre comunità locali. La questione non è appannaggio esclusivo di qualche cenacolo sociologico. Anche gli amministratori della cosa pubblica debbono muovere dalla realistica considerazione della debolezza del nostro tessuto comunitario civile. Inoltre, se loro stessi non collegano tale debolezza alla bassissima natalità e alla difficile vicenda delle famiglie (strette nella morsa del familismo e dell'individualismo indifferentista) rischiano di muovere da analisi incomplete e fallaci della realtà. Certo è che considerare l'insieme delle famiglie alla stregua di un soggetto da assistere o a cui somministrare lenimenti non aiuta davvero sulla strada delle buone politiche sociali.

Un buon inizio potrebbe essere quello di chiedere direttamente alle famiglie e agli adolescenti il loro parere sulle cose da fare e magari coinvolgerli anche nella realizzazione degli interventi. Ma attenzione, su questo punto ci vuole qualche elemento di dettaglio ulteriore che deriva dall'osservazione di quanto avviene nelle realtà locali di Paesi con una fortissima tradizione comunitaria. A New York, ad esempio, nessun amministratore si sognerebbe di risolvere la questione dell'ascolto con un sondaggio incentrato su questioni vissute direttamente sulla pelle dei cittadini. Incontri-dibattito di quartiere nei fine settimana, uffici di relazioni pubbliche aperti, sono solo alcuni degli strumenti che si utilizzano quando si tratta di capire (o di far capire) quale decisione assumere.

Ma qui è il punto: il valore che attribuiamo alla cittadinanza, la concretezza e l'effettività con cui ci riferiamo alle famiglie e alla loro soggettività giuridi-

ca, sociale e politica. Qualcuno vive questa prospettiva come una minaccia al proprio ruolo? A me sembra che si tratti di un falso problema. Se le pubbliche amministrazioni da un lato e le organizzazioni del terzo settore dall'altro assumessero come loro compito fondamentale quello di facilitare e sostenere l'autonomia e le reti di famiglie e cittadini, trarrebbero una legittimazione che oggi faticano ad avere e che sarebbe sbagliato pensare di ottenere con la propaganda o con la retorica.

Vi sono in Italia immensi patrimoni di professionalità, di infrastrutture, di esperienza e di capacità organizzativa tanto nella pubblica amministrazione quanto nel terzo settore, occorre tuttavia che essi sappiano raccogliere una sfida che impone, forse, dei grandi cambiamenti ma che sarà una sorta di assicurazione sul loro futuro.

Si sbaglia da una parte e dall'altra a pensare che sia di gran vantaggio la semplice delega alle organizzazioni di terzo settore (mai definizione rischia di essere più nebulosa di questa) della gestione dei servizi. Questa scorciatoia semplificatrice rischia di eludere uno dei cardini su cui si fondano le democrazie occidentali forti: il rapporto tra istituzioni pubbliche, organizzazioni intermedie e cittadini. Non sempre, infatti, le organizzazioni intermedie hanno un mandato di rappresentanza dai cittadini. Bisogna saper distinguere: accanto a molte associazioni di cittadini e di famiglie, vi sono nel terzo settore molte realtà non profit con una chiara e schietta natura imprenditoriale. Non mi pare possa esistere nessun rapporto di rappresentanza tra i cittadini e un'azienda.

Non mi sembra ci possano essere dubbi sul fatto che i servizi debbano essere realizzati da organizzazioni in possesso dei requisiti tecnici e umani necessari. Resta da capire quale sia il ruolo delle istituzioni pubbliche da un lato e della cosiddetta platea di utenti dall'altro. Per le prime (facile a dirsi) ci sono i compiti di coordinamento, indirizzo, controllo. Per la seconda (nemmeno a dirsi è facile) torno sulla sterilità della nozione di utente riferita alle famiglie, la cui immagine sembra così provenire da un italianissimo, recente *demi siècle*.

Non sarei nemmeno così sicuro che nel nostro Paese le famiglie siano state mai davvero considerate "consumatrici" di servizi. L'esistenza di un mercato, infatti, alcuni problemi di *marketing* li avrebbe risolti da tempo. Infatti il mercato decide i suoi orientamenti attraverso la contemporanea azione dei soggetti che lo compongono (incluso il consumatore che ha una posizione tutt'altro che secondaria). Dalle nostre parti, invece, mi pare ancora necessario trovare la strada per uscire dai meccanismi autoreferenziali in cui spesso pubblico e privato gareggiano in materia sociale. Ed esattamente come accade nei meccanismi commerciali, occorre prestare attenzione e rispettare chi acquista i prodotti.

Attenzione però: il parallelismo con il mercato si ferma ad alcuni aspetti di metodo perché sarebbe sbagliato confondere le famiglie, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi con la categoria dei consumatori di servizi. Non è escluso che all'interno del sistema dei servizi vi siano "consumi", ma si tratta di consumi che non possono mai essere fini a se stessi. Altrimenti il sistema sociale non sarebbe orientato a rompere il ciclo della dipendenza e dell'esclusione.

Ad esempio, un minore viene ospitato in una comunità perché possa quanto prima e meglio riprendere un percorso vitale e di crescita: non perché vi resti *ad libitum* o perché passi da una comunità a un'altra.

Una persona disabile viene assistita perché conquisti quote progressivamente maggiori di autonomia e indipendenza: non perché sia condannata all'assistenza domiciliare.

Una persona tossicodipendente viene accolta in comunità perché possa restituirsì a una vita normale nella società.

Ma allo stesso modo una ludoteca serve non perché è una sala giochi, un nido serve se non è un "servizio di custodia". E così via.

È possibile che a molti quest'analisi possa non piacere perché caratterizzata, forse, da una prospettiva eccessivamente critica. Eppure come si potranno nel futuro coniugare politiche sociali e contenimento della spesa pubblica? Come e dove collocheremo i livelli di qualità del funzionamento del nostro sistema sociale? In che modo dimostreremo che – per davvero – sociale non equivale ad assistenziale? Sono sicuro che anche in questa difficile sfida evolutiva l'attività culturale del Centro nazionale sarà protagonista con la stessa magistratura con cui ha contribuito ad assistere e promuovere il rinascimento delle politiche per l'infanzia italiane.

L'Assemblea Onu sull'infanzia: alcune considerazioni

1. Ambizioni e potenzialità dell'Assemblea generale sull'infanzia

*Marco Rossi-Doria
membro della
delegazione italiana per
le sessioni preparatorie
dell'Assemblea generale*

Il 19 settembre si sarebbe dovuta aprire a New York l'Assemblea generale straordinaria delle Nazioni unite sull'infanzia. Una serie di importanti documenti la avrebbe accompagnata. In primo luogo sarebbe stato presentato il Rapporto, lungo e molto dettagliato - titolato *We the Children* - che il Segretario generale aveva predisposto sin dal giugno 2001 sullo stato dell'infanzia nel mondo, sull'effettivo progresso e sulle grandi crisi e sofferenze ancora aperte, nel corso dell'ultimo decennio del millennio, in riferimento all'applicazione della *Convenzione sui diritti del fanciullo* fatta a New York il 20 novembre 1989.

Ma il testo chiave doveva essere costituito da un articolato documento politico - l'*Outcome document* - che avrebbe dovuto sancire, a conclusione dell'Assemblea, i propositi condivisi da tutti i Paesi del mondo verso l'infanzia a oltre 10 anni dalla Convenzione e dal Piano d'azione. A questi due documenti-quadro si sarebbero accompagnati una serie di importanti raccomandazioni specifiche - orientate verso l'azione immediata e coordinata - su questioni oggi decisive per la sopravvivenza e la tutela di milioni di bambine e bambini. Si tratta della lotta alla pandemia di HIV/AIDS, fondata su una più vasta prevenzione, sull'uso dei nuovi farmaci anche nelle zone di grande povertà, sul sostegno agli orfani della pandemia, della battaglia tesa a estendere i progressi nell'immunizzazione dalla polio e dalla difterite, dell'azione tesa a eliminare la pervicace presenza - soprattutto in età 0-5 anni - delle altre malattie *killer* quali il tetano, le dissenterie batteriche e le malattie respiratorie acute, di dare nuova spinta alle campagne di prevenzione anti-malarica e contro la recrudescenza della tubercolosi, di portare a compimento i successi acquisiti nella lotta alle malattie dovute alla deficienza di vitamina A e di iodio.

A queste grandi campagne sanitarie globali, pensate e coordinate dalle Nazioni unite, doveva sommarsi altrettanta attenzione, nel quadro dell'Assemblea, per le misure immediate tese a proteggere i bambini durante i conflitti armati, per riunire fondi e programmi a livello internazionale, regionale, nazionale e locale a protezione almeno dalle forme più odiose di sfruttamento del lavoro minorile e a sostegno degli specifici diritti delle bambine - in particolare della tutela del loro diritto alla scuola - per sviluppare la lotta all'analfabetismo che è concausa dimostrata della povertà. E non si possono non menzionare le più generali misure già avviate - e che avrebbero trovato nuova occasione per estendersi - contro la povertà e in particolare le battaglie per la riduzione e l'annullamento del debito a partire dalle nazioni poverissime e per l'estensione dei programmi

per la diffusione dell'acqua potabile e delle campagne di nutrizione dei bambini, di sostegno alle madri in allattamento e di supporto alla salute neonatale.

I documenti preparatori avrebbero comunque ribadito il legame tra l'insieme di queste azioni, anche molto dettagliate regione per regione, e il sostegno allo sviluppo nel campo agricolo, artigianale e industriale. Ciascuno di questi campi di azione specifici a favore dei bambini e fondati sulla cultura dei diritti – che sono già oggetto di dispositivi di tutela da parte delle Nazioni unite – avrebbero ricevuto certamente nuova lena dall'Assemblea che avrebbe dovuto segnare anche un consolidamento delle più recenti acquisizioni giuridiche internazionalmente condivise, prime tra tutte la Convenzione 182 della Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo), che apre la strada a interventi ampi contro le nuove e vecchie schiavitù minorili e il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1989 a salvaguardia dei bambini nei conflitti armati.

Ai testi ufficiali dell'Assemblea generale si aggiungevano, inoltre, le intese regionali su specifici temi e molte prese di posizione comuni delle agenzie non governative (ONG) che, pur espressione delle più diverse culture e dei diversi approcci politici e metodologici e sebbene non sempre avallate da prese di posizione dell'Onu, comunque stavano già rappresentando una ulteriore spinta a favore della difesa concreta dell'infanzia in molte aree del mondo dove è più drammatica la crisi che investe i bambini, tanto da avviarsi a rappresentare, per la prima volta, un vero e proprio *caucus*, una lobby internazionale per la protezione e promozione dell'infanzia, a partire da quella più povera ed esclusa dalle opportunità e dalle risorse.

Così, già dal 15 settembre le delegazioni nazionali e molte centinaia di organizzazioni mondiali e di ONG di ogni angolo del nostro pianeta avrebbero dovuto iniziare a confrontarsi su testi attentamente predisposti nel corso degli ultimi due anni – ma anche in modo più largo e libero – sulle prospettive delle bambine e dei bambini nel mondo.

Inoltre, l'ascolto dell'infanzia poteva diventare la vera e propria acquisizione dei suggerimenti e delle posizioni espressi dagli stessi ragazzi. Infatti, proprio grazie al lungo processo preparatorio e alla frequentazione, diretta e attraverso la rete informatica planetaria, tra persone che d'infanzia si occupano in ogni parte del mondo, si era riusciti finalmente a far valere il principio della piena dignità della parola dei ragazzi. L'Assemblea straordinaria di settembre, per la prima volta nella storia delle grandi assise internazionali, dopo molte resistenze procedurali ma soprattutto culturali, sarebbe stata finalmente aperta alla partecipazione diretta dei ragazzi stessi, nella forma di sedute parallele di ragazzi di tutto il mondo, della partecipazione alla stesura di documenti ufficiali, della presenza dei ragazzi entro le delegazioni sia delle nazioni che delle organizzazioni non governative, di sessioni che avrebbero dovuto vedere insieme capi di stato e di governo e ragazzi.

Va anche notato che, da un certo punto di vista, tutti e ciascuno dei grandi temi gettati nell'arena politica anche dal movimento *no globale* e che sono al centro delle domande planetarie soprattutto da parte delle nuove generazioni – dal futuro dell'ambiente al controllo democratico delle risorse, delle tecnologie e

delle scienze, allo sviluppo pieno delle libertà individuali, alla lotta alla povertà, all'opportunità del sapere umano per tutti – erano stati codificati, come in nessun altro luogo e con grande cura dell'obiettività, nei documenti preparatori per l'Assemblea sull'infanzia.

Tanto è vero che la montagna di carte prodotte dall'Onu – che spesso viene inopinatamente criticata per il suo presunto carattere di agenzia costruttrice di teoremi astratti – rappresenta invece, nel caso del lavoro intorno ai diritti dell'infanzia, un concreto, poderoso e preziosissimo serbatoio di dati, proposte, procedure realistiche per avviare il pianeta sulla via di uno sviluppo ben più equilibrato di quello che oggi ci sta davanti, a partire dalla salvezza e dalla cura delle nuove generazioni.

Si tratta, inoltre, di materiale preziosissimo anche dal punto di vista dell'educazione delle nuove generazioni, tanto che si può affermare che l'oggetto di cui si parla – i bambini, i ragazzi – possono, al contempo, essere i soggetti che, utilizzando questi materiali, acquisiscono gli indispensabili dati sul mondo in cui vivono e vivranno. Non è un caso che l'apertura dell'Assemblea sia stata preparata da una vastissima campagna avviata dall'Unicef raccogliendo, in ogni singolo Paese, il sostegno di grandi personalità ma soprattutto delle scuole, dei luoghi di incontro giovanile e di quelli che sostengono ovunque l'infanzia.

Si tratta di sostegno all'iniziativa dei bambini e dei ragazzi e, insieme, della battaglia a favore dei saperi atti all'effettiva cittadinanza. Far leggere questi documenti dovrebbe, infatti, essere uno dei compiti prioritari di ogni scuola che si rispetti, perché essi sono, insieme, lezioni di storia e di geografia, di filosofia e di diritto, di matematica e statistica, di economia e antropologia, di fisica e di scienze naturali e perché invitano, in modo fattuale e mai ideologico, alla vera passione politica che è cosa altissima e che crea effettiva cittadinanza presso ogni giovane generazione solo se ha vita entro un'*agorà* in cui si parli, da punti di vista diversi, appunto, di futuro e di come governare le risorse e la vita tutta della nostra *polis* planetaria.

La grande sala del palazzo di vetro, i suoi larghi spazi di riunione, i suoi corridoi si sarebbero dovuti, dunque, colorare dei popoli e, insieme, delle ragazze e dei ragazzi di tutto il mondo per parlare del nostro comune futuro e avrebbero rappresentato una grande occasione per una nuova, decisiva campagna di informazione e formazione globali – innanzitutto tra e per i bambini e i ragazzi – sui grandi temi della vita umana nel nostro pianeta. E – nei mesi successivi e nelle dichiarate intenzioni dei promotori – questa campagna avrebbe avuto come teatro ogni parte del mondo e come attori centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi.

2. La crisi dell'11 settembre 2001

La giornata dell'11 settembre ha violentemente interrotto questo processo e i suoi faticati e ancora incerti progressi acquisiti nel corso della fase preparatoria durata quasi due anni, ha congelato i documenti che già stentavano – come vedremo – a trovare forma definitiva, ha messo in una sorta di limbo i proponimenti e gli stessi dispositivi già precedentemente avviati verso l'attuazione e ha, soprattutto, interrotto quel complesso mondo di relazioni, facilitazioni e mediazioni po-

litiche e culturali che sottendono a ogni utile compromesso internazionale a favore delle parti deboli delle società umane. Anche le ambizioni educative cresciute intorno all'evento-Assemblea straordinaria hanno subito un brusco arresto.

L'Assemblea Onu sull'infanzia è stata rimandata *sine die* e questo stesso fatto rappresenta una novità incresciosa nella storia delle Nazioni unite. E non può sfuggire ad alcun osservatore attento dei diritti dell'infanzia, il fatto che il radicale mutamento di clima politico nelle relazioni internazionali spinga inevitabilmente, da un lato, verso una più faticosa tenuta dei programmi e delle azioni già in via di attuazione e, dall'altro, verso una polarizzazione delle posizioni che non favorisce il consolidamento del quadro giuridico internazionalmente condiviso che è, comunque, la cornice entro cui si gioca la battaglia per l'applicazione dei diritti dei bambini nel mondo.

Già si registra – da parte dell'Unicef e delle altre agenzie Onu e da parte del *caucus* delle ONG che si è costituito durante il processo preparatorio dell'Assemblea sull'infanzia – il diffondersi degli elementi di drammatizzazione nel confronto tra le posizioni, così come le ambivalenze e le vere e proprie confusioni che, di fatto, rappresentano altrettante spinte che oggi hanno come risultante una pericolosa tendenza a esautorare l'autorevolezza dei processi decisionali costruiti entro il *setting* procedurale delle Nazioni unite e a sminuire le proposizioni e la stessa funzione dell'Onu.

Tale tendenza, in verità, si era già bene avvertita – come vedremo – nel corso degli stessi lavori preparatori dell'Assemblea generale sull'infanzia e si era vista chiaramente all'opera nel corso della Conferenza mondiale sul razzismo di Durban. Tuttavia gli eventi dell'11 settembre portano il segno di un'accentuazione di tale tendenza. Questo non può che nuocere alla causa dell'infanzia che, nel passato decennio, aveva invece trovato nella Convenzione del 1989 e nel successivo Piano d'azione, due guide autorevoli per progredire ovunque nella salvezza, nella protezione e nella promozione dei diritti dell'infanzia. Tanto è vero che mai così tanti Paesi hanno voluto ratificare una Convenzione mondiale e che mai vi fu, in ambito Onu e nella storia del confronto internazionale sulla concreta applicazione dei diritti, un altrettanto esteso e attento lavoro di monitoraggio dei risultati, nazione per nazione, su basi sempre condivise: nel corso del passato decennio ben 192 nazioni hanno ratificato la Convenzione, introducendone i principi e i dispositivi entro le proprie giurisprudenze e 130 nazioni hanno risposto con dati verificabili al piano internazionale di monitoraggio dei risultati.

Si è, dunque, trattato di un decennio certamente fatto di molti fattori di acuita e cronica sofferenza per i bambini del mondo; e, tuttavia, non si può dire che non ci sia stato un netto progresso lungo la faticosa strada della effettiva applicazione dei diritti.

Ma oggi questa via aperta appare più difficile da percorrere.

E c'è solo da augurarsi che si possa sviluppare una reazione propositiva alla crisi presente. I dati, che la Fao ha appena reso pubblici, sul drammatico rallentamento delle misure contro la denutrizione soprattutto infantile, gli appelli a ri-

empire la lotta al terrorismo internazionale di contenuti in favore di un diverso utilizzo delle risorse e lo stesso conferimento del Nobel per la pace alle Nazioni unite e a Kofi Annan possono, forse, rappresentare uno sprone a reagire.

3. Le complessità del processo preparatorio

Il processo preparatorio dell'Assemblea, ora interrotto, è stato lungo. Ha avuto inizio quasi due anni fa e si è articolato in conferenze regionali che si sono tenute, con grande tensione partecipativa, in Africa, nelle Americhe, in Europa, in Asia, in Oceania e in ben tre sessioni preparatorie, che hanno visto al lavoro insieme, in tutto il mondo e a New York, migliaia di delegati, esperti e associazioni. Si era annunciato, dunque, come un processo di straordinaria importanza per tutti e che chiamava a una responsabilizzazione comune di fronte ai fatti acquisiti attraverso la puntuale osservazione dell'infanzia nel corso del decennio 1990-2000.

I temi di tale responsabilizzazione – che all'inizio della preparazione dell'Assemblea generale e nel corso delle prime stesure dei documenti finali chiamavano tutti alla ricerca di grandi nuovi passi in avanti nella tutela dell'infanzia – erano stati descritti con grande precisione come un mosaico assai largo che conteneva molte luci e molte ombre. Per descriverlo, il documento del Segretario generale *We the children* scomodava Charles Dickens «Era il migliore dei tempi ed era il peggiore dei tempi» (da *A tale of two cities*).

Nell'entrare nel merito del mosaico, il documento metteva assieme una fulminante descrizione, appunto, delle luci e delle ombre (altrove nel testo puntualmente sostenuto dai dati statistici e dalle descrizioni sintetiche delle diverse realtà) che metteva lo stato presente dell'infanzia entro la cornice della situazione mondiale e che è utile qui riportare.

- Lo sviluppo senza precedenti di fattori di prosperità economica e la globalizzazione delle reti finanziarie e dell'informazione si contrappone al persistere della povertà e all'allargarsi della forbice tra aree vaste di povertà e aree che godono da sole dei benefici dello sviluppo.
- I successi nella lotta a secolari malattie che decimavano l'infanzia si affiancano all'estendersi in Africa e altrove della pandemia dell' HIV/AIDS.
- Alcuni diritti acquisiti dalle donne non eliminano la persistente e vasta discriminazione basata sul genere che colpisce soprattutto le bambine.
- La acquisizione dei principi della Convenzione del 1989 e la crescita della consapevolezza dei diritti dell'infanzia e anche della protezione dei bambini convive con la negazione di tali diritti anche attraverso l'enorme numero di uccisioni, di ferimenti e la sofferenza dei bambini nei conflitti armati, il loro sfruttamento in forme di lavoro, spesso schiavistico, e in moltissime altre violenze che si protraggono ed estendono nel mondo.
- Mai tanti milioni di bambini come ora sono a scuola nel mondo, ma i percorsi di formazione sono spesso brevi e incerti e restano ancora esclusi e analfabeti milioni di bambini, soprattutto bambine.

- Alcuni sollievi in Paesi che hanno ottenuto riduzioni del debito e che hanno intrapreso nuove strade atte allo sviluppo, liberano risorse a favore dell'infanzia, ma il contemporaneo declino di molti progetti internazionali per lo sviluppo rallenta la necessaria costruzione dei servizi sociali fondamentali.
- L'esclusione persistente dai processi decisionali e partecipativi convive con una stagione di importante diffusione delle forme associative entro le società civili e la crescita di forme democratiche di governo e di partecipazione.
- In un mondo di sviluppo tecnologico e crescita senza precedenti delle conoscenze, sul nostro pianeta aumentano i potenti fattori di grave rischio ambientale che tendono a colpire i bambini e le future generazioni.

Ma benché questa precisa declinazione degli elementi descrittivi dello stato dell'infanzia fosse condivisa da tutte e ciascuna delle delegazioni che stavano insieme preparando l'Assemblea generale e chiamasse, appunto, a una grande responsabilità comune e benché tutti avessero partecipato a una mole immensa di lavoro che ha visto centinaia di migliaia di persone di ogni etnia – e di culture antropologiche e politiche diversissime – lavorare insieme entro cornici procedurali condivise, l'ombra delle ideologie e delle posizioni di parte che hanno fatto fallire la Conferenza di Durban – senza, peraltro, riuscire a distinguere tra situazioni diverse e dunque a inchiodare ognuno a responsabilità precise – hanno pesato anche sul processo preparatorio della Sessione speciale dell'Onu sull'infanzia.

In questo si è respirata quasi una marcata differenza con la prima sessione Onu sull'infanzia che si concluse con un successo straordinario nel 1989. Allora si riuscì a scrivere la *Magna Charta* per l'infanzia, un unico codice mondiale sulla sopravvivenza, lo sviluppo e la protezione dell'infanzia.

Ma come si è espressa la differenza tra il clima del 1989 e la fatica nel processo preparatorio ora interrotto?

Il lavoro preparatorio di una grande assise internazionale è fatto, necessariamente, di certissima attenzione alle relazioni complesse che intercorrono tra nazioni e blocchi di nazioni di cultura e di indirizzo politico spesso profondamente diversi, attenzione che si traduce, da un lato, in tensioni procedurali e, dall'altro, nella fatica della stesura dei documenti che saranno sottoposti all'approvazione.

Nel caso dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'infanzia è stato evidente che, pur accolta la grande visione planetaria comune fondata sui diritti dei fanciulli e sancita, non senza lunga fatica, dalla Convenzione del 1989, la nuova fatica di procedere verso un'effettiva e più larga applicazione della Convenzione, sembrava sempre più annidarsi non già in un rifiuto esplicito dei principi sanciti, che nessuno vuole attaccare apertamente, bensì nel dettaglio, appunto, delle procedure e della stesura dei documenti finali.

In particolare, da un lato, si è sin dall'inizio aperto un serrato confronto sul come avvengono i processi decisionali entro l'Assemblea sull'infanzia. Il confronto si è sostanzialmente basato su due domande-chiave.

Le deliberazioni saranno più o meno aperte al contributo propositivo delle forze presenti e attive nel promuovere sul terreno i diritti dei bambini e dei ragazzi – in particolare la vastissima e variegata galassia delle organizzazioni non governative?

I documenti politici finali sapranno o no accogliere la viva partecipazione, non rituale, delle ragazze e dei ragazzi stessi?

Dall'altro lato si è lavorato intorno al tipo di documento finale da proporre, le cui parole tutti sapevano che avrebbero risuonato a lungo ovunque nel mondo in risposta alle grandi questioni che stavano davanti a tutti. Le domande poste, dunque, intorno al documento conclusivo nel corso dell'intero processo preparatorio sono state condivise, con sincera e profonda preoccupazione, quasi da tutti.

Sarà un testo più o meno improntato a chiara leggibilità, più o meno fondata su criteri di efficacia-efficienza nell'azione tesa a promuovere i diritti e dunque più o meno verificabile e più o meno al riparo dalla retorica?

Eppure, nel leggere la bozza di documento finale (più volte riscritta) con l'andare dei mesi si aveva sempre più chiara l'impressione che venivano poste a lato le grandi questioni sopraelencate, se pur riconosciute quasi all'unanimità, e ci si soffermava sul dettaglio delle singole formulazioni. Questo, peraltro, avveniva senza un'esplicita proclamazione di grandi visioni contrapposte. Spesso si è trattato proprio di diatribe nominalistiche che, dunque, coprivano visioni contrapposte, uno slittamento delle priorità verso la logica che soggiace alle appartenenze ai diversi schieramenti.

Tutto questo ha via via affaticato il dibattito, portandolo a punti di rottura così come è poi avvenuto per la Conferenza sul razzismo a Durban. Nessuno osava mettersi contro le acquisizioni della *Magna Charta* del 1989 ma, nei fatti, andava prevalendo la logica dello schieramento rispetto a quella fondata sull'interesse comune a tutela dell'infanzia e, da un certo punto in poi, è risultato difficile concludere la discussione sul documento finale che è rimasto incompiuto e lo è tuttora, in una situazione peggiorata dagli eventi successivi.

Tuttavia la situazione non appare del tutto chiusa e mantiene delle promesse che un allentamento del clima politico internazionale e una rinascita del protagonismo delle Nazioni unite potrebbero forse favorire. Infatti, dall'incompiuto *Draft provisional outcome document* – così viene chiamata la bozza del documento finale – pur con gli emendamenti proposti, a volte in forma contrapposta, dalle diverse delegazioni, risultano chiare le grandi acquisizioni comuni: allargare le misure per arginare la pandemia di HIV/AIDS e ampliare ovunque l'offerta sanitaria, a partire da quella preventiva, nei confronti di tutte le malattie che colpiscono l'infanzia; fornire istruzione di base di buona qualità a tutti i bambini e concentrare tale sforzo sulle bambine; riprendere la lotta alla povertà e alle forme più odiose di lavoro minorile; dare priorità alla lotta contro la tratta dei bambini e, per fermare la partecipazione dei bambini nei conflitti armati, favorire le misure operative per distribuire regolarmente acqua potabile e cibo a tutti i bambini.

Ma sono emersi anche ben evidenti i temi sui quali è complicato trovare denominatori comuni nel mondo, anche se il clima generale migliorasse, e – en-

tro la bozza provvisoria del documento finale – si possono leggere accenti molto diversi su temi pur condivisi.

Un primo esempio lo fornisce la stessa battaglia contro l'HIV/AIDS che, necessariamente, richiama scelte precise in materia d'informazione e libertà sessuali o di contraccezione consapevole, che vedono almeno tre grandi schieramenti: un fronte riluttante molto ampio, che, con motivazioni anche diverse, va da gran parte del mondo islamico alla Cina, allo Stato del Vaticano, agli stessi Stati Uniti; un fronte intermedio, fatto di posizioni di pensosa mediazione, che vede insieme l'Unione europea e i Paesi di rinata democrazia dell'America Latina, il Giappone, il Canada e un fronte più piccolo che è caratterizzato da alcune fughe in avanti fondate su una visione amplissima di diritti, a volte disgiunti da ogni responsabilità e dovere.

Un secondo esempio viene dalla questione – centrale in tutto il dibattito passato e odierno entro le Nazioni unite – del come affrontare la povertà. Il richiamo a dislocare più ampie risorse contro la fame e la povertà pare godere di quasi unanime consenso, ma l'unanimità apparente tende, poi, a differenziarsi fortemente tra i paladini dell'intervento pubblico statale dei Paesi forti, senza condizionamenti sui Paesi poveri, e i paladini dell'intervento anche privato, tradizionalmente legato a negoziazioni in merito al tipo di sviluppo.

Un terzo esempio lo fornisce la cruciale questione della partecipazione delle ONG ai lavori dell'Assemblea. A fronte di un crescente schieramento favorevole, a cui l'Unione europea dà un intelligente sostegno, si tende a formare un altro composito schieramento che frena le istanze di partecipazione delle società civili: si va dalla tradizionale posizione statalista dei Paesi a regime totalitario, alla posizione di chiusura degli Stati Uniti che – con maggior forza con la nuova amministrazione – tendono a negare importanza a gran parte delle azioni positive che sono seguite alla Convenzione perché non ne riconoscono il valore giuridico sovranazionale, fino ai molti Stati che temono di essere progressivamente esautorati dai processi decisionali globali anche a causa della partecipazione di attori nuovi, non statali, quali i rappresentanti, appunto, delle società civili.

Un quarto esempio viene dalla drammatica contrapposizione sulla pena di morte. Per quanto tragico, terribile e assurdo possa apparire nella nostra prospettiva culturale e giuridica, c'è un ampio fronte che si oppone all'abolizione della pena di morte per i bambini: Stati Uniti, molti Paesi a regime totalitario – tra i quali quelli islamici fondamentalisti – e Cina si contrappongono al blocco abolizionista costituito dalla Unione europea, dallo Stato del Vaticano, dal Giappone, da molti Paesi democratici del Terzo mondo, dal Canada ecc., bloccando così ogni progresso in materia.

4. Un possibile ruolo dell'Italia

È opportuno chiedersi quale spazio abbia ricoperto, entro il cammino svolto dalle Nazioni unite, "l'Italia che si occupa di infanzia" durante gli anni che dal 1989 portano alla crisi odierna. Ed è opportuno chiedersi quali siano le pro-

spettive che offre un nostro indubbio credito acquisito nella difficile situazione di *empasse* venutasi a creare durante i lavori preparatori e con la sospensione dell'Assemblea e nella peggiorata congiuntura internazionale.

Va ricordato che è da molti decenni fortemente presente nella nostra tradizione giuridica una grande, competente, fortemente articolata capacità di attingere dalla migliore cultura filosofica ma anche economica europea – e specificamente italiana – per difendere le ragioni dei più deboli di fronte alle ingiustizie e in modo particolare le ragioni dei bambini. La stessa Costituente fu capace di anticipare la declinazione contemporanea di Diritti universali dell'uomo, sanciti dalle Nazioni unite, nominando da subito alcuni fondamentali diritti dell'infanzia. Ed è indubitabile l'apporto attivo e estremamente competente dell'Italia a tutte le Carte riguardanti i diritti dell'infanzia fino alla Convenzione di New York, nonché la prontezza con la quale il Parlamento, spesso con voto unanime e secondo una logica assolutamente non partigiana, abbia saputo ratificare tali Carte dando a esse valore preminente in materia di diritto minorile nazionale. A prova di questa antica e radicata tradizione è forse utile riportare qui, a titolo esemplificativo, un passo tratto dalle *Lezioni di Politica sociale* di Luigi Einaudi (Torino, Edizioni scientifiche Einaudi, 1958), scritte – a proposito “dell'uguaglianza nei punti di partenza” – in Svizzera a cavallo tra il 1943 e il 1944, ben prima che diventasse Presidente di una Repubblica che ancora non c'era:

Quale colpa ha un bambino di essere nato da genitori miserabili, alcolizzati o ignavi e di essere perciò costretto a morte precoce e, in caso di sopravvivenza, a vita dura, in stanze sovraffollate, in ambiente privo di luce spirituale e morale, predestinato alla miseria, alla delinquenza, alla prostituzione? Quale merito ha un altro bambino, se, nato frammezzo ad agi, ha avuto salva la vita anche se di costituzione debole, la ha potuta fortificare con le cure, gli esercizi fisici, nell'aria pura dei monti o del mare, ha avuto larga possibilità di coltivare la mente, di frequentare scuole ed ottenere titoli, che gli hanno aperto la via ad una fruttuosa carriera, del resto facilitata dalle molte relazioni di parentela, di amicizia e di affari dei genitori? Il povero resta dunque povero e il ricco acquista ricchezza non per merito proprio, ma per ragion di nascita; ed ai posti di comando, nelle imprese economiche, nel governo degli stati, nell'amministrazione pubblica, nelle lettere, nelle scienze, nelle arti, nell'esercito giungono non i più meritevoli, ma quelli che meglio furono favoriti dalla sorte dalla nascita. Quante invenzioni utili, quante scoperte scientifiche, quanti capolavori di scultura, di pittura, di poesia, di musica non poterono mai giungere a perfezione perché l'uomo, il quale vi avrebbe potuto dar nascimento, dovette fino dai primi anni addirsi a duro brutale lavoro, che gli vietò di far germogliare e fruttificare le qualità sortite da natura?

Qui è uno dei padri dell'Italia liberale moderna a parlarci del fatto che non basta attenzione residua a chi è rimasto indietro, ma, così come oggi ci dice la faticosa strada tesa a applicare la Convenzione del 1989, ci vogliono politiche vaste per dare a tutte le persone in crescita la possibilità reale di esprimere le proprie potenzialità, che sono le vere grandi risorse del mondo, utili a chi le esprime così come alle *communitas* e *societas* di appartenenza. E come si vede,

quello che i documenti ufficiali dell'Onu definiscono «A child's right to the best possible start in life» era qualcosa di già radicato nel migliore pensiero economico, giuridico, sociale e politico italiano sessanta anni fa e ciò spiega molto della pacata forza con cui abbiamo saputo assumere un ruolo internazionale in questo campo.

Va anche sottolineato il fatto che, negli ultimi anni, questa tradizione ha trovato le vie per una più articolata espressione attraverso attente politiche specificamente rivolte all'infanzia che, dopo il Vertice mondiale del 1990, hanno avuto nuova lena e che hanno altrettanti laboratori attivi nelle decine di migliaia di azioni positive per e con l'infanzia rese operanti da una serie di innovativi dispositivi di legge: dalla 216/91 (minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose), alla 285/97 (promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) con i suoi quasi 3000 progetti in ogni angolo del Paese e nei piani per l'infanzia e l'adolescenza entro cui si iscrive, alla 451/97 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e all'insieme delle istituzioni e dei meccanismi preposti alla regolare e attenta osservazione delle condizioni della nostra infanzia, alla 40/98 (immigrazione e condizione dello straniero), alla 476/98 (adozione internazionale), alla 53/00 (sostegno della maternità e della paternità), alla 148/00 (lavoro minorile), alla 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché al complesso costruito teso a riformare il sistema scolastico e formativo nazionale, ecc.

Il contributo politico che l'Italia deve e può dare sulla scena internazionale – con lo sguardo certamente rivolto ai molti problemi dolorosamente aperti, ma anche al cammino che abbiamo saputo compiere sul piano dei diritti dell'infanzia all'interno del Paese – non può che essere quello di primi promotori di una grande e ormai necessaria *lobby internazionale per l'infanzia*. Il principale compito immediato di questa *lobby* consiste nel coinvolgere subito i nostri *partners* europei nella ripresa del cammino svolto verso l'Assemblea generale delle Nazioni unite per l'infanzia.

La devianza nella preadolescenza

1. Alcuni dati

Piercarlo Paze
procuratore
della Repubblica
per i minorenni
di Torino,
direttore della rivista
Minorigiustizia

Suscita sempre preoccupazione la notizia di comportamenti illegali o asociali (quali aggressioni, furti, estorsioni, danneggiamenti, consumo e spaccio di droghe, fughe, condotte suicide, prostituzione) quando gli attori sono dei bambini che attraversano quel periodo dello sviluppo che chiamiamo preadolescenza, che va dai dieci-undici anni fin oltre i quattordici, caratterizzato dall'uscita dalla passività della condizione infantile e dall'inizio di cambiamenti repentini e scombussolanti, e coincidente all'incirca in Italia con la frequenza della scuola media inferiore.

Ma per intervenire su un fenomeno occorre anzitutto conoscerlo. È perciò necessario interrogarsi su quanto estesa sia l'area della devianza in questo arco di età, quali caratteristiche abbia e quali interventi di recupero siano possibili per aiutare le personalità in formazione a riportarsi su una strada di crescita corretta.

Misurare quantitativamente la devianza nel periodo della preadolescenza è però difficile, anche perché la nozione di devianza può essere dilatata e interpretata in vari modi. Pur tenendo presente che essa non si limita alla commissione di reati, ci si può riferire, come segnale indicatore di tendenza, alle denunce di minori con meno di quattordici anni ritenuti autori di delitti, scegliendo in esse alcuni dati particolarmente espressivi.

- a) I soggetti infraquattordicenni denunciati sono aumentati da 8756 del 1990, raggiungendo un picco di 10.815 nel 1995, per scendere progressivamente negli anni successivi fino a 7865 nel 1998; una dinamica analoga ha avuto il totale dei minorenni denunciati, che da 41.051 nel 1990 sono saliti a 46.051 nel 1995, per ridiscendere fino a 42.107 del 1998; la percentuale degli infraquattordicenni sul totale dei minorenni denunciati è stata sempre superiore di poco al 20%, con un picco alto del 23,76% nel 1996 e il minimo del 18,18% nel 1998.
- b) Le femmine infraquattordicenni denunciate per delitti, che erano 3082 nel 1990, sono salite a ben 4683 nel 1995, per scendere negli anni successivi fino a raggiungere 2779 nel 1998; esse hanno costituito costantemente una percentuale molto alta del totale delle denunce per delitti attribuiti a infraquattordicenni (il massimo nel 1994 con il 45,9%; il minimo nel 1998 con il 33%) e del totale delle denunce per delitti di femmine minorenni (il massimo nel 1996 con il 45,1%, il minimo nel 1998 con il 33%).
- c) Fra il 1990 e il 1998, in nove anni, ci sono stati in totale solo 12 ragazze e ragazzi inferiori ai quattordici anni denunciati per omicidio volontario, una media di poco più di uno l'anno.

- d) Fino al 1996 c'è stata una lieve precocizzazione dell'età della delinquenza minorile, con l'aumento della percentuale di infraquattordicenni sul totale dei minori denunciati per reati e l'abbassamento dell'età alla segnalazione di comportamenti costituenti reato, ma questa tendenza è rientrata negli anni seguenti.
- e) Di 7657 ragazze e ragazzi al di sotto dei quattordici anni denunciati per delitti nel 1998, poco più di un quarto, 2115 (27,6%), avevano agito da soli, mentre 4583 (59,9%) erano correi con altri minorenni, 652 (8,5%) con maggiorenni e 307 (4%) con maggiorenni e minorenni (le proporzioni sono simili per gli anni precedenti).

A commento di questi dati è possibile formulare alcune osservazioni.

Le quantità dei minorenni infraquattordicenni denunciati per delitti, oggettivamente non sono elevate e neppure devono destare un particolare allarme, se si considera che varie denunce si riferiscono anche a fatti, come i reati colposi, che si fa fatica a comprendere nella nozione di devianza, o a condotte che oggettivamente rientrano fra i reati cosiddetti bagatellari, di scarso significato sociale; peraltro va considerato che le cifre delle denunce rappresentano un numero inferiore rispetto alla realtà, essendo il sommerso molto elevato.

Questa valutazione è confermata dal fatto che sono stati pochissimi gli infraquattordicenni denunciati come autori o concorrenti nel commettere il reato di violenza che consideriamo più grave, l'omicidio volontario.

Nel periodo più recente abbiamo una lieve diminuzione della criminalità minorile e di quella degli infraquattordicenni in specie, che può spiegarsi sia con il minore numero di nati in quelle fasce d'età, sia con politiche sociali e giudiziarie più attente ai bisogni.

Ogni anno mediamente più del 40% degli infraquattordicenni denunciati per delitti in Italia sono femmine e queste ultime commettono quasi unicamente, in percentuali superiori al 90% sul totale dei reati per cui sono denunciate, delitti contro il patrimonio, e soprattutto furti in alloggio; emerge dunque un problema specifico di criminalità femminile, che appare più precoce per età rispetto a quella dei maschi e, però, è concentrata in piccoli gruppi di Zingari.

Anche fra gli infraquattordicenni, c'è una notevole incidenza di minori stranieri denunciati, con una devianza giovanile sovrarappresentata rispetto a quella media della popolazione dominante. Per una parte ciò va letto quale conseguenza del rapporto conflittuale e della difficile comunicazione di questi ragazzi con l'altra cultura, dell'emarginazione e delle povertà materiali, dell'affievolimento della consapevolezza delle regole e dei valori del proprio gruppo senza che interiorizzino ancora regole e valori nuovi attraverso una partecipazione sociale. Per gran parte, e in misura crescente, questa delinquenza minorile costituisce, in realtà, delinquenza di adulti, anzi di organizzazioni criminali che importano e sfruttano bambini anche piccoli, utilizzandoli per furti in alloggi, nei grandi magazzini o sui mezzi di trasporto pubblici e per lo spaccio di droghe: fatto sottostimato nel dato statistico grezzo dei reati commessi da in-

fraquattordicenni in concorso con maggiorenni, in quanto, raramente, quando un infraquattordicenne delinque, si riesce a risalire al familiare adulto o all'estraneo che ha cooperato o, addirittura, lo ha costretto.

Come suggeriscono i dati sulla correttezza, per la commissione di reati, come per molte altre espressioni di devianza (l'assunzione di droghe, il bullismo a scuola ecc.), la dimensione del gruppo, e qualche volta del "branco", dei coetanei, è costitutiva e rafforzativa dei comportamenti devianti dei giovanissimi.

Queste considerazioni possono completarsi con l'esame di alcune caratteristiche specifiche della devianza dei preadolescenti, puntando l'attenzione su tre situazioni che toccano in modi diversi questa fascia d'età: la devianza diffusa, la delinquenza in alcuni gruppi etnici stranieri, l'illegalità nei territori ad alta intensità criminale. Interessa principalmente la fase della preadolescenza un quarto problema, il cosiddetto "bullismo" nella scuola e nei suoi dintorni, che ha dimensioni e caratteristiche specifiche, ma che secondo tutti i dati è nettamente meno sviluppato che negli altri Paesi europei.

2. La devianza "leggera"

C'è fra i preadolescenti una larga fascia di devianza che potremmo definire "leggera". Varie indagini e le testimonianze degli operatori e dei magistrati minorili dimostrano che molti ragazzi, anche i migliori, in un periodo critico del loro sviluppo, che comincia a caratterizzarsi con atteggiamenti di tensione verso l'autonomia e di opposizione agli adulti fino a quel momento significativi, tengono condotte dissociali diverse da quelle stabilite dalle regole di conformità sociale o legale: rientrano fra queste, le violenze nell'ambito familiare contro i genitori e i fratelli, le piccole e grandi angherie e sopraffazioni fra coetanei, l'offesa contro il professore e la contestazione rivolta alla scuola, gli agiti distruttivi contro luoghi e segni di partecipazione sociale (gli edifici pubblici, le panchine, i parchi giochi, le insegne stradali), il furto nel grande magazzino come bravata, la guida di veicolo privi di patente o assicurazione o senza casco, il fumo di droga leggera passandola all'amico (come una volta ci si passava la sigaretta), il fracasso con il ciclomotore che è stato truccato per andare più forte, la bugia sulle proprie generalità quando si è fermati dalla polizia per paura della contravvenzione, le molestie con il telefonino, il porto del coltellino ecc. Queste trasgressioni, quasi sempre occasionali o di ridotta durata e che spesso non vengono neppure alla luce, nella maggior parte dei casi esprimono una fase di crisi, quasi fisiologica alla crescita, o corrispondono a momenti di difficoltà nelle relazioni con i familiari o con le figure di autorità. La ragazza o il ragazzo hanno chiaro il senso di protesta della loro condotta (verso la famiglia, la scuola, le istituzioni), ma poco quello della sua gravità e delle sue conseguenze (sanno che non devono farsi sorprendere: è tutto).

3. I preadolescenti zingari

La devianza dalle regole degli infraquattordicenni appare, peraltro, quantitativamente e qualitativamente rilevante in alcuni gruppi socialmente sfavoriti. Essa tocca alcune etnie straniere, come negli ultimi anni i ragazzi maghrebini che vendono droga, i ragazzi rumeni che borseggiano sui mezzi pubblici e, specificamente, i preadolescenti zingari impiegati per la commissione di furti – essenzialmente furti in alloggi – contando sull'impunità che deriva loro dall'età inferiore ai quattordici anni. A queste condizioni di sfruttamento non parrebbe corretto attribuire la qualificazione di delinquenza minorile, perché in realtà si tratta di criminalità degli adulti di cui i minori sono vittime e, anzi, di un esteso uso di minori nel nostro Paese da parte degli adulti (perché perfino le associazioni di tipo mafioso italiane si servono dei minori anche se marginalmente o per obiettivi limitati); peraltro si deve constatare che molti di questi ragazzi tengono stabilmente una condotta oggettivamente deviante, che rappresenta l'inizio precoce di carriere delinquenziali.

Quella dei preadolescenti zingari che rubano (appartenenti a famiglie rom emigrate in Italia a ondate successive, a partire dagli anni Sessanta e ancora negli ultimi anni, dopo la dissoluzione dei Paesi di oltrecortina e la tragedia della Jugoslavia) è di queste situazioni quella più risalente. Essa interessa minori di entrambi i sessi, ma soprattutto di sesso femminile. Quasi tutte le preadolescenti denunciate come autrici di furti in alloggio appartengono a famiglie zingare.

Il fatto che ragazze e ragazzi zingari giovanissimi commettano molti furti, con modalità dolorosamente intrusive attraverso l'ingresso clandestino negli alloggi, sta provocando atteggiamenti di reazione indiscriminata contro questa etnia. Il problema va dunque considerato sotto il duplice profilo della protezione dei minori e della presa a carico dei problemi sociali del gruppo etnico di appartenenza, partendo dal riconoscimento delle sue ragioni.

La popolazione zingara, per fattori politici ed economici, attraversa forse la più grave crisi della sua storia e, per motivi materiali di sopravvivenza, *deve*, per una sua parte almeno, ricorrere alle risorse della popolazione dominante che la ospita attraverso l'elemosina, il piccolo furto o attività marginali (la vendita di fiori, il lavaggio dei vetri ai semafori ecc.), ed è *costretta* per questo a utilizzare i minori e, perciò, spesso a non mandarli a scuola. Uno sviluppo deteriorante di questa crisi ha portato una minoranza a delle scelte criminali, rivolte a un rapido arricchimento, attuate attraverso l'utilizzo sistematico dei minori giovanissimi. Sono addestrati e poi impiegati per compiere furti, generalmente in alloggi, sia bambini delle famiglie zingare che si trovano in Italia, sia bambini acquistati dalla famiglia di origine rimasta in un altro Stato e trasferiti presso una famiglia zingara in Italia, i cosiddetti *argati*. Caratteristiche di questo fenomeno sono: l'abbassamento dell'età degli autori, a volte ragazzi di otto-dieci anni; la presenza di modalità di esecuzione tipiche (il forzare le porte e le finestre con grossi cacciaviti) chiaramente determinate dagli adulti; la sottrazione quasi solo di oro

e gioielli (e cioè di oggetti di valore che interessano gli adulti e non i minori, e destinati comunque agli adulti); e tutto questo in una dimensione organizzativa che oltrepassa la famiglia e il clan allargato, che prevede fabbricazione generalizzata di documenti falsi, ripartizione dei territori, pianificazione del reclutamento dei minori, predeterminazioni precise delle modalità delittuose, apprestamento di sistemi di difesa legale.

Il dato comune è che ragazze e ragazzi sono costretti, qualche volta anche con percosse, a svolgere tali attività, come ogni tanto rivela qualcuno di essi che dopo l'impatto con la giustizia chiede di essere aiutato a sottrarsi alle costrizioni.

4. Marginalità e disagio

Un altro fatto da segnalare è la devianza grave ed endemica di fasce di preadolescenti in taluni quartieri o periferie di grandi città o in zone di subcultura criminale o a forte presenza di associazioni di tipo mafioso.

Le manifestazioni principali vanno tenute distinte fra di loro. Si può parlare di "ragazzi di strada", anche se in un significato molto diverso rispetto alle situazioni conosciute in alcuni Stati del Sud America e dell'Africa, per il *muschillo* inserito in piccoli gruppi criminali di controllo delle attività illegali che vanno dalla vendita di tabacchi esteri al gioco clandestino, per il *baby-killer* che tiene comportamenti di preda contro i coetanei e dà loro "lezioni" a suon di botte e per il bambino lasciato lungo la giornata a girare per il quartiere, che diventa vittima di adulti pedofili o si inserisce in gruppi di altri ragazzi devianti.

C'è poi il figlio del mafioso o del camorrista che respira in famiglia un modello ideologico di dominio del padre forte e prevaricatore, alternativo a quello della società civile, e che ripete questo stile a scuola e nella strada identificandosi già dalla fanciullezza in un ruolo forte. Abbiamo dei preadolescenti che iniziano a esprimere il loro disagio all'interno di gruppi devianti, si uniscono con altri minori che si trovano nello stesso percorso di disadattamento, si isolano in una cultura giovanile a rischio.

Tutti questi ragazzi hanno in comune l'esclusione dai benefici della cittadinanza sociale e la privazione pedagogica, non acquisiscono le regole di vita societaria o sono sollecitati a trasgredirle e disprezzarle, affermano una propria identità marginale proprio attraverso le modalità della trasgressione.

Queste condotte devianti dei preadolescenti sono riconducibili soprattutto a situazioni ed esperienze familiari, amicali, sociali di degradazione urbana e solo in minima parte sono legate a problemi della personalità, così come scarsamente incide la componente della povertà. Anche quando apparentemente la trasgressione appare individuale, essa richiama quasi sempre a condizioni di marginalità sociale, economica, scolastica che – ritardando la maturazione o comunque incidendo sulla capacità di giudizio – possono facilitare le singole condotte o i modi di vita diversi rispetto ai modelli legali o sociali. I percorsi di disadattamento più gravi paiono l'effetto di più fattori cumulativi di disagio e sofferenza.

5. L'età dell'imputabilità penale

I sentimenti di ansia e timore con cui sono vissute le notizie di eventi eclatanti e gravi che coinvolgono come attori devianti dei preadolescenti, hanno portato, come reazione, alla proposta di introdurre per loro nuove misure di sicurezza e di ordine, e strumenti repressivi di natura contenitiva.

In particolare recentemente si è proposto che, per difesa sociale, anche i preadolescenti che oggi non sono penalmente imputabili – l'età da cui si diventa imputabili è quattordici anni – possano essere processati ed eventualmente puniti con la condanna al carcere. Si sostiene che il processo penale educi e che con l'applicazione di una pena si favorisca la responsabilizzazione dei ragazzi sul piano individuale, li si convinca che la delinquenza è un modello poco efficiente da seguire, si ostacoli la loro strumentalizzazione da parte degli adulti.

Questa proposta va in direzione contraria rispetto alle *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*, approvate dall'Onu a New York il 29 novembre 1985, che all'art. 4 prevedono che «in quei sistemi giuridici che riconoscono la nozione di soglia della responsabilità penale, tale inizio non dovrà essere fissato a un limite troppo basso, tenuto conto della maturità affettiva, mentale e intellettuale».

Anche la Raccomandazione n. (87)20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 17 settembre 1987, invita nell'art. 2 a incoraggiare lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema di giustizia penale. Orbene, abbassando l'età dell'imputabilità, si andrebbe in direzione opposta allargando il sistema penale a nuovi soggetti.

In questa stessa prospettiva, la Corte costituzionale italiana ha ripetuto varie volte che per i minori l'intervento penale – con l'applicazione di una pena o di una misura di sicurezza – deve costituire l'ultima estrema risorsa cui ricorrere quando proprio ogni altra possibilità educativa o di protezione risulta inutile. Specificamente essa ha affermato fin dalla sentenza n. 46 dell'11 aprile 1978 che «l'ordinamento italiano (...) ha provveduto a sviluppare istituti e servizi che dovrebbero rendere residuale l'internamento dei minori nei riformatori giudiziali e nelle prigioni scuola» dovendosi sperimentare prima ogni altra possibilità di recupero «di soggetti non ancora del tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico».

Oltre che in forza di questi importanti richiami, per molte ragioni un abbassamento della soglia dell'imputabilità dei minori in Italia sarebbe inutile e controproducente.

Se pensiamo anche solo fisicamente ai ragazzi che frequentano la scuola media inferiore, vediamo che con ben altri strumenti che non quello del processo penale bisogna intervenire per le loro devianze diffuse. Anche i problemi di devianza più gravi, che interessano i ragazzi di strada e appartenenti ad alcuni gruppi stranieri e zingari, hanno bisogno di risposte che incidano sulle rela-

zioni sociali ed educative di riferimento, mentre appare illusoria l'efficacia di applicazione di una pena.

L'ingresso di sette-ottomila nuovi processi penali all'anno per gli infra-quattordicenni, che inflazionerebbe la giustizia minorile, costituirebbe uno spreco per condotte lievissime e occasionali e un diversivo rispetto alla messa in moto di più opportune risorse educative e sociali, indispensabili per le situazioni più gravi.

Inoltre, mantiene pieno valore la presunzione del legislatore che al di sotto dei quattordici anni un ragazzo non deve essere sottoposto a processo penale perché non ha ancora raggiunto una sufficiente maturità; ciò è ancora più vero considerando che, malgrado la maggiore scolarizzazione, oggi i preadolescenti crescono come persone autonome e diventano responsabili addirittura più tardi rispetto ai loro coetanei di ieri, come sa chiunque ha dei figli. Questa fase della vita è caratterizzata da una tensione verso l'autonomia, che implica il passaggio della messa in discussione dei modelli acquisiti nella prima infanzia (che per essere elaborati devono essere contestati): siamo nell'età dell'impulsività, della trasgressione, dell'imitazione di modelli, della facile suggestionabilità, della vulnerabilità biologica e psichica, della protesta. Il preadolescente traduce questo suo disagio, la sua difficoltà di stabilire delle relazioni sulle nuove basi o di introiettare le regole, con delle condotte asociali che gli adulti fanno fatica a comprendere. Proprio per questa ridotta sua capacità di seguire le regole e di adeguarsi, non appare giusto mettere in moto il meccanismo del processo penale e applicare la sanzione quando egli viola tali regole.

Un'ultima decisiva ragione è che per questi preadolescenti la pena, minacciata o realmente inflitta, comunque non serve come strumento di recupero. Pare assurdo pensare che un ragazzo fragile sia curato mettendolo insieme ad altri della sua stessa, quando non peggiore, situazione, inducendolo a identificarsi con una figura deviante.

6. Una scuola di convivenza civile

La percezione degli operatori è che la forma di disagio vissuta nella preadolescenza che si traduce in condotte devianti è trattabile con difficoltà. Un po' bisogna accettarla, nelle sue manifestazioni leggere di devianza diffusa, come inevitabile, salvo il dovere dei soggetti educanti (famiglia e scuola prima di tutti) di intervenire con autorevolezza. Un impegno per correggere e contenere la devianza in questa fase passa piuttosto attraverso la prevenzione. Una possibile frontiera è un progetto permanente di educazione alla legalità e alla cittadinanza, che deve impegnare la scuola media inferiore (ma non solo) e avere come destinatari tutti gli allievi. La scuola deve formare i giovani a una cittadinanza attiva, non solo in alcune ore curricolari di educazione civica, ma in tutta la sua attività.

Proprio perché la scuola è il luogo dove le condotte devianti si manifestano – sotto forma di atteggiamenti prepotenti e arroganti dei più forti sui più de-

boli, di piccoli furti, di danneggiamenti, di violazioni delle regole della disciplina ecc. – è il gruppo classe che può mettere in discussione tali comportamenti, proporre dei modelli di solidarietà verso i più deboli, fare elaborare e introiettare le regole della convivenza civile, sollecitare la formazione di un tessuto di relazioni pacifiche.

In quegli istituti scolastici che hanno un'elevata percentuale di ragazzi "cattivi" si può pensare ad azioni educative e di formazione che comportino la presenza di figure professionali di mediatori dei conflitti.

7. Itinerari sociali

Per quelle fasce di preadolescenti che si trovano in particolari condizioni (ragazzi di strada, coloro che vivendo in un contesto mafioso sono a rischio criminale, minori che vivono in famiglie e situazioni multiproblematiche, Zingari) è necessario proseguire la strada di progetti specifici, utilizzando gli spazi aperti per esempio dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, operando in direzione del cambiamento dei contesti di vita per rimuovere le cause.

Se le descrizioni quantitative della devianza dei preadolescenti mettono alcuni gruppi etnici (maghrebini, rumeni, zingari) ai primi posti per dimensione, occorre per essi un'attenzione specifica che finora è mancata.

La questione zingara, in particolare, rischia oggi di diventare soprattutto una questione giudiziaria, perché molti ragazzi sono coinvolti in procedimenti penali e perché i non zingari li vedono soprattutto come dei devianti da reprimere.

Si tratta allora di tracciare un *itinerario sociale* che, a partire proprio dai ragazzi più giovani, porti questa minoranza etnica a uscire dalla sua condizione di minorità e di fare sì che i bambini zingari vivano la loro fanciullezza come gli altri bambini.

L'intervento migliore e meno dispendioso contro la *devianza* dei preadolescenti zingari è anticiparne il sorgere, attraverso attività di prevenzione generale: ciò significa offerte mirate e generalizzate, opportunità di scuola, tempo libero, socializzazione che riducano l'emarginazione e, nel contempo, valorizzino in positivo la cultura e le tradizioni zingare.

Di fronte poi a comportamenti in concreto devianti di preadolescenti zingari si risponde come nei confronti di tutte le devianze: con un approccio di tipo educativo – che coinvolga la famiglia e il contesto sociale del gruppo di appartenenza – rivolto a produrre una modifica dei modelli di vita e delle condotte, e con un lavoro sociale lento e faticoso per il cambiamento nel suo insieme del gruppo di appartenenza.

I bambini addestrati ad aprire le porte degli appartamenti e muniti di grossi cacciavite, portati in macchina a rubare, percosi e maltrattanti se non lo fanno, ceduti addirittura dai genitori, sono delle vittime e non dei delinquenti. Occorre allora individuare, raggiungere e punire il gruppo di adulti che li utilizza e modificare i sistemi e le regole di vita dell'ambiente sociofamiliare. Si tratta di

far capire in questo modo agli stessi Zingari rom che il modello criminale del rapido arricchimento attuato con l'utilizzo dei minori – con nessun rischio per gli adulti – non è vincente. Se non si agisce presto ed estesamente in questa direzione, tale modello criminale rischia di diventare attraente per chi è più povero e senza prospettive e, soprattutto, per gli Zingari giovani.

Devono inoltre fare realmente problema la miseria e il degrado di molti campi o baracche, i rischi sanitari, l'elusione dell'obbligo scolastico, il lavoro precoce, i bambini utilizzati per mendicare. Situazioni esistenziali che sarebbero giudicate inammissibili per un non zingaro, sono tollerate e accettate per gli Zingari. Anche un miglioramento delle condizioni di vita della famiglia e l'impegno per la scuola e la salute costituiscono un presupposto per portare i preadolescenti zingari a un inserimento sociale positivo.

Al termine della scuola deve saldarsi direttamente un inserimento tendenzialmente paritario nel lavoro che abbia come conseguenza, attraverso una qualche affermazione economica, la riduzione della marginalità sociale. Di qui l'importanza di partire subito con progetti mirati di borse lavoro.

Baby calciatori

1. Le vicende accertate

*Giuseppe La Greca
avvocato,
già componente della
Commissione di indagine
sui baby calciatori*

Il problema della possibile commissione di abusi nei confronti dei minori stranieri, in particolare extracomunitari, destinati a essere utilizzati nel gioco del calcio è emerso con un certo clamore negli ultimi mesi del 1999 e ha condotto ad accertamenti di responsabilità in relazione a quattro distinte vicende, in parte ascrivibili alle stesse persone e alle stesse società calcistiche.

Un quattordicenne della Costa d'Avorio

Nel novembre 1999 la stampa quotidiana diede notizia del caso di un quattordicenne proveniente dalla Costa d'Avorio. L'allenatore di una squadra piemontese, promettendo ai genitori un compenso di 300.000 lire mensili, poi mai corrisposte, aveva condotto in Italia il ragazzo, proponendolo in visione al dirigente di una squadra toscana, al quale prospettò di poter disporre anche di altri due giocatori africani.

Dopo la frequenza di un corso estivo presso una scuola calcistica e l'arrivo nella città toscana, avendo i giornali cominciato a dare risalto alla vicenda, il ragazzo venne restituito all'allenatore che lo aveva condotto in Italia e non se ne seppe più nulla.

Dal Giappone all'Italia

Una società dell'Italia settentrionale tesserò dieci minorenni giapponesi nel 1995 e undici nel 1996/1997 (due confermati e nove per la prima volta).

Una società operante in Giappone stipulava contratti con le famiglie di minorenni aspiranti calciatori, promettendo, contro il pagamento da parte dei genitori di una somma mensile non inferiore a quattro milioni di lire, di gestire la permanenza dei giovani in Italia, al fine di far loro apprendere la lingua italiana e di farli giocare nelle formazioni giovanili di una società calcistica ben conosciuta e importante, in vista del loro inserimento nel calcio professionistico.

In realtà, i giovani svolgevano l'attività calcistica come allievi di una scuola di calcio, per la quale venivano tesserati. Il tesseramento da parte della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) era reso possibile dalle false dichiarazioni di uno degli organizzatori, il quale attestava di esercitare la potestà genitoriale sui minori.

Un solo minore risulta essere rimasto in Italia in accordo con la famiglia ed essersi tesserato per una società delle divisioni inferiori.

Ragazzi australiani

Nel dicembre del 1996, richiamato dalla presenza di parenti in una città del Nord Italia e dalla pubblicità fatta su giornali da una società calcistica, giungeva un giovane australiano di sedici anni, che veniva tesserato a tempo indeterminato per detta società. Successivamente il giovane veniva trasferito a una seconda società dilettantistica e quindi a una professionistica, per la quale venne tesserato.

Egli era stato sistemato presso appartamenti tenuti da un osservatore di quest'ultima società. Per l'ospitalità e per la frequenza della scuola calcio il padre corrispondeva la somma di 1.500.000 lire mensili.

L'osservatore già menzionato, vantandosi di aver procurato il tesseramento al ragazzo, instaurava rapporti col padre di questi e organizzava alcuni corsi di addestramento in Australia.

A seguito di ciò, giunsero in Italia un minorenni nel 1997/1998 e cinque nel 1998, tre dei quali confermati nel 1998/1999 insieme ad altri due nuovi, tutti tesserati per la società che gestiva la scuola di calcio, a seguito dell'impegno da parte dei genitori a pagare 1.500.000 lire mensili per ciascun minore. In questi casi, come negli altri successivamente indicati, si trattava sempre di ragazzi di un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, in relazione ai quali si faceva ricorso alle usuali dichiarazioni false circa l'esercizio della potestà genitoriale.

Con le medesime modalità di trattamento e di tesseramento, giunsero altresì otto giovani australiani tesserati per un'altra società: tutti questi giovani risultavano domiciliati presso l'osservatore cui si è già fatto riferimento, che dichiarava di esercitare nei loro confronti la potestà genitoriale.

Alla fine del 1999 soltanto il primo giovane australiano giunto in Italia era ancora presente e risultava tesserato in qualità di calciatore dilettante, sistemazione trovata da solo dopo le delusioni e le molte spese sopportate dalla famiglia.

Tutti i suoi connazionali erano invece tornati in Australia, dopo aver frequentato per due-tre anni la scuola di calcio.

Da una regione all'altra

Nella stagione 1996/1997 due società del Nord Italia tesseravano ciascuna un minorenni non residente nella regione. Una di queste società tesserava, poi, altri minorenni provenienti da differenti regioni: uno nella stagione 1997/1998, sei nel 1998/1999, due nel 1999/2000.

Presupposto dei tesseramenti era sempre la falsa dichiarazione della residenza locale dei minori con i rispettivi nuclei familiari.

Degli undici minori, tutti al di sotto dei sedici anni, soltanto uno risultava nato a Milano; gli altri avevano, invece, provenienza meridionale.

Questi minori sono stati tutti tesserati senza la previa concessione della deroga prevista dall'articolo n. 40.3 delle *Norme organizzative interne* della FIGC (Noif).

2. Il problema

Su tutte le vicende descritte, l'Ufficio indagini della FIGC ha eseguito accertamenti che hanno portato all'applicazione, nei confronti delle persone e delle società calcistiche coinvolte, di sanzioni disciplinari inflitte dalle commissioni disciplinari della Lega nazionale professionisti e della Lega professionisti di serie C.

I fatti hanno destato, ovviamente, un vivo allarme, anche perché percepiti come possibili punte di emersione di una più vasta realtà. Venivano sollevati sospetti sull'esistenza di un vero e proprio traffico, diretto a conseguire forti guadagni mediante la "cessione" a importanti società calcistiche di giocatori giovanissimi, individuati nei rispettivi Paesi di origine per la loro attitudine allo sport e indotti a venire in Italia grazie alla corresponsione di modeste ricompense ai genitori e alla rappresentazione, ai diretti interessati e alle loro famiglie, di favorevoli prospettive di successo e di guadagno. Alcuni organi di stampa indicavano in oltre 5 mila i minori stranieri introdotti in Italia per svolgere l'attività calcistica. Si aggiungeva che non esistevano controlli su dove e come questi ragazzi fossero ospitati nel nostro Paese e che fine essi potessero fare, specialmente quando alla prova dei fatti fossero risultati non adeguatamente dotati per l'impegno agonistico.

Il Ministro per i beni e le attività culturali invitava il Presidente del Coni a istituire un'apposita commissione di indagine, ravvisando la necessità di accertare l'entità del fenomeno, di individuare le eventuali responsabilità e di raccogliere elementi di valutazione per le iniziative da assumersi.

Veniva così formata una Commissione di cinque componenti, presieduta dal primo presidente onorario della Corte di cassazione, Ferdinando Zucconi Galli Fonseca. La Commissione ha depositato nel mese di dicembre 2000 la relazione conclusiva in cui sono stati affrontati i temi di seguito richiamati.

3. L'organizzazione del calcio giovanile

Nell'ambito della FIGC, all'organizzazione del calcio giovanile è preposto l'apposito Settore giovanile e scolastico, che trova la sua disciplina aggiornata nello specifico Comunicato ufficiale n. 1 per la stagione 2000/2001.

Secondo il disposto dell'art. 9 dello Statuto della Federazione, il Settore organizza l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra gli otto e i sedici anni. Peraltro l'interessamento è esteso anche ai bambini tra i sei e gli otto anni non compiuti (categoria Primi calci), per i quali le iniziative hanno una connotazione adeguata all'età, quindi non agonistica.

Pertanto attualmente il Settore organizza due tipi di attività.

- **L'Attività motoria a indirizzo calcistico** (Primi calci), che riguarda bambini dai sei agli otto anni non compiuti; è caratterizzata in senso «prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi

psicopedagogici con conseguenti metodi tecnico-didattici» e quindi con l'esclusione di vere e proprie partite.

- **L'Attività giovanile calcistica**, che interessa i Giovani, cioè i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno (art. 31 delle Noif). I Giovani sono così suddivisi: Pulcini, di età compresa tra gli otto anni compiuti e i dieci non compiuti; Esordienti, dai dieci anni compiuti ai dodici non compiuti; Giovanissimi, dai dodici anni compiuti ai quattordici non compiuti; Allievi, dai quattordici anni compiuti ai sedici non compiuti.

Per partecipare alle attività delle distinte categorie giovanili, gli interessati devono risultare tesserati rispettivamente per la categoria Primi calci o per la categoria Giovani.

Il tesseramento vincola il calciatore alla società per la sola durata della stagione sportiva. Tuttavia, il calciatore in età dai dodici ai quattordici anni può assumere vincolo biennale con la società per la quale chiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la stessa società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale (art. 31, c. 3, delle Noif).

Esistono però altre due distinte categorie di giocatori minorenni, cui si riferiscono gli artt. 32 e 33 delle Noif.

- I Giovani dilettanti, ovvero i calciatori Giovani che, dopo il compimento del 14° anno, abbiano assunto vincolo di tesseramento a tempo indeterminato con la società della Lega nazionale dilettanti per la quale sono già tesserati.
- I Giovani di serie, ovvero i calciatori Giovani che, appartenendo a società di leghe professionistiche, dopo il compimento del 14° anno assumono con le stesse un vincolo di tesseramento previsto dall'art. 33 delle Noif, caratterizzato in particolare dalle disposizioni di seguito riportate.
 - I Giovani di serie sono vincolati fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva, il Giovane di serie ha diritto a un'indennità determinata annualmente dalla lega cui appartiene la società. Tale società ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di "professionista", della durata massima di tre anni.
 - I Giovani di serie, al compimento del 16° anno e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico per una durata non superiore alle cinque stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto.

Il tesseramento, al quale sono preposti i comitati provinciali della FIGC secondo la rispettiva competenza territoriale, è distinto per annualità, con inizio il 1° luglio di ciascun anno e termine il 30 giugno successivo.

4. Alcuni dati sui minori stranieri

Nella stagione sportiva 1999/2000 – su un totale di 554.394 giovani con “cartellino rosa” annuale – sono stati tesserati 5554 stranieri (5292 extracomunitari e 242 comunitari). Il dato risulta in leggera crescita rispetto a quello del 1998/1999, quando gli stranieri vennero censiti in 5316.

Secondo le conclusioni raggiunte dalla Commissione, per ragioni che risulteranno chiare in seguito, il numero riportato non può essere inteso come corrispondente ad altrettanti minori venuti in Italia per dedicarsi allo sport del calcio. In altri termini, nella loro grandissima parte, i 5554 minorenni tesserati non sono immigrati in Italia per giocare in società calcistiche italiane, ma giocano per società calcistiche italiane perché vivono in Italia con le loro famiglie.

La distribuzione geografica all'interno del territorio nazionale è ampiamente diversificata, secondo una scala che va dai 1330 giovani tesserati nella sola Lombardia, ai 922 nel Veneto, ai 603 in Emilia-Romagna, ai 561 in Piemonte e ai 506 in Toscana, fino alle poche decine presenti in regioni, pur di notevoli dimensioni, come la Campania (57), la Puglia (36) e la Sardegna (22). La Basilicata, la Calabria e la Sicilia, invece, non segnalano affatto la presenza di stranieri.

I dirigenti, sentiti a questo proposito durante le audizioni, hanno concordemente affermato che le diversità si spiegano sulla base di due elementi. Anzitutto, incide la mutevole entità della presenza di famiglie straniere, dato che il flusso immigratorio si orienta in relazione alle caratteristiche dello sviluppo economico delle varie zone. In secondo luogo, la presenza di minori stranieri emerge tanto più, quanto più è articolata e attiva l'organizzazione sportiva localmente operante. Alcune regioni, come in particolare la Lombardia, hanno infatti una grande quantità di società, con squadre ampiamente presenti in tutti i campionati, inclusi quelli professionistici di serie A e B.

Nel corso dei lavori della Commissione d'indagine, il Settore giovanile e scolastico aveva già chiesto ai comitati regionali, che a loro volta si erano rivolti per l'adempimento ai comitati provinciali, informazioni sullo svolgimento del tesseramento di giovani stranieri nell'annualità sportiva 1999/2000.

Il materiale – quantitativamente cospicuo – trasmesso alla FIGC nel febbraio 2000 e quindi inoltrato alla Commissione, consente di valutare l'entità complessiva del fenomeno (al momento, i tesserati stranieri ammontavano già a 5269) e la sua distribuzione geografica. Entrambe le risultanze si caratterizzano in senso conforme alle tabelle complessive sopra richiamate.

In più, dalla documentazione emergeva la provenienza nazionale dei singoli calciatori. Questo dato è stato utilizzato dalla Commissione nel corso delle audizioni per chiedere chiarimenti quando in determinati centri o presso determinate società, anche di piccole dimensioni, risultavano presenti più soggetti provenienti da Paesi extracomunitari. Il fatto è stato costantemente spiegato, dai dirigenti dei comitati locali della FIGC e delle società, come dovuto alla presenza di famiglie straniere stabilmente insediate nel territorio italiano e quindi al-

l'inserimento dei loro figli in attività sportive. Tale inserimento – si è aggiunto – è stato favorito in quanto fattore di integrazione sociale.

I dirigenti ascoltati dalla Commissione hanno affermato che: a parte gli episodi già sanzionati con provvedimenti disciplinari, non sono a conoscenza di fatti che si caratterizzino in senso analogo; ritengono poco probabile che nelle rispettive zone di competenza tali fatti si verifichino; non possono tuttavia escluderlo tassativamente, tenuto conto degli interessi economici in gioco e della difficoltà di eseguire controlli in grado di assicurare piena certezza delle risultanze.

La Commissione non ha individuato elementi atti a porre in dubbio tali affermazioni, rese in modo argomentato e plausibile da persone impegnate volontariamente nell'attività calcistica giovanile – talvolta anche all'interno di note comunità assistenziali – e apparse generalmente attendibili.

Tuttavia è stato rilevato che – nel corrispondere alla richiesta inoltrata dalla FIGC per ottenere informazioni sul tesseramento – i comitati provinciali si sono prevalentemente limitati a inviare elenchi nominativi dei giovani stranieri. Tali elenchi non riportavano le notizie che sono richieste dagli stessi moduli fatti usare dalla FIGC per provvedere al tesseramento: persona esercente la potestà genitoriale; luogo di residenza del minore e del suo nucleo familiare; indicazione della scuola e della classe frequentate.

I dirigenti hanno affermato che tali notizie vengono costantemente richieste e annotate. Per lo più essi hanno tuttavia rappresentato la ricorrente difficoltà di eseguire adeguate verifiche, dato che le notizie vengono fornite – secondo quanto consente la legge – mediante autocertificazioni, la cui veridicità non può essere efficacemente controllata per mancanza non solo di personale e di mezzi, ma anche di poteri.

Una ulteriore complicazione deriva dal fatto che – secondo quanto hanno costantemente riferito le persone ascoltate – il tesseramento è un'attività eseguita ancora manualmente, col supporto di schedari cartacei ordinati alfabeticamente, per giunta a opera di persone che prestano una collaborazione di tipo volontaristico. Diversi dirigenti hanno indicato tale situazione come fonte di serie difficoltà nello svolgimento delle registrazioni e ancor più dei controlli che sarebbero necessari. Gli auspici fatti con riferimento a una migliore organizzazione si riferivano generalmente alla necessità di usare mezzi informatici e di avere una persona addetta professionalmente al tesseramento.

La fondatezza di questi rilievi è parsa alla Commissione evidente, dovendosi considerare che i tesserati del settore giovanile ammontano a oltre 550 mila e che, sebbene i soggetti considerati costituiscano una categoria per grandi linee omogenea, alcune subcategorie devono comunque essere distinte in ragione delle importanti peculiarità che caratterizzano ciascuna di esse.

In sostanza, sebbene la FIGC avesse già avvertito l'esigenza di eseguire in sede di tesseramento verifiche dirette a tutelare i minori e avesse anche individuato e formalmente indicato taluni aspetti che dovevano essere oggetto di sistematica rilevazione, il costante aumento dei tesserati del settore giovanile, l'i-

natteso sviluppo dei flussi migratori verso l'Italia e l'incremento esponenziale del valore economico delle prestazioni calcistiche hanno reso evidente qualche inadeguatezza organizzativa e operativa degli organi periferici della FIGC.

5. Nuove iniziative della FIGC

Contestualmente agli interventi disciplinari, la FIGC ha adottato le altre iniziative, sotto elencate, tendenti ad assicurare un più efficace controllo delle attività svolte in ambito giovanile e scolastico.

La tutela dei giovani extracomunitari

Con il Comunicato ufficiale n. 81/A del 3 febbraio 2000, la FIGC ha diffuso una nuova normativa a tutela dei giovani calciatori extracomunitari.

Il fondamento della innovazione sta nella volontà della Federazione - dichiarata nel Comunicato - di farsi carico «di esigenze di carattere sociale e morale di controllo e tutela più avvertite e condivise nella coscienza sociale all'esito di recenti casi di deviazione da imprescindibili canoni di correttezza e nel richiamo di quella valenza pubblicistica dell'attività sportiva espressamente riconosciuta ed evidenziata dalla normativa statale (art. 15, c. 1, DLgs n. 242/99) e statutaria (art. 20, c. 4; art. 23, c. 1, Statuto Coni)».

Premesso che finora l'attività della FIGC si è limitata alla disciplina del tesseramento dei soggetti avviati all'attività calcistica, il Comunicato annuncia la decisione della Federazione di «estendere la propria considerazione e azione anche a specifici aspetti delle dette fasi di pre e post tesseramento a tutela specifica dei minori».

È stata di conseguenza approvata una nuova regolamentazione, inserita nelle Carte federali all'art. 40 *bis* delle Noif.

Il nucleo di questa disciplina sta:

- nella assimilazione dell'extracomunitario di età inferiore a sedici anni, sottoposto a prova da una società calcistica e per tutto il periodo di prova, al giovane calciatore tesserato;
- nell'obbligo imposto alla società che intende eseguire la prova, di darne preventiva comunicazione alla Federazione, previo riscontro della posizione del giovane rispetto alla normativa statale, e di comunicare altresì la conclusione della prova sia alla Federazione, sia - in caso di esito negativo della prova ovvero in ogni ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento - alla competente autorità di pubblica sicurezza;
- nei compiti di controllo attribuiti agli organi periferici e nella previsione di verifiche da parte della Federazione, anche mediante l'Ufficio indagini, sull'assolvimento dei compiti medesimi.

La Presidenza della FIGC ha ritenuto di attribuire un'evidenza costante alle disposizioni innovatrici, inserendole nel modulo che è stato predisposto per comunicare l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani extracomunitari.

Deroghe al divieto di tesseramento del minorenne

La nuova disciplina qui riferita non è stata concepita in relazione alla problematica dei minori stranieri, ma merita di essere considerata in questa sede perché è di applicazione generale e soprattutto perché è anch'essa espressione di un maggiore impegno nella prevenzione di forme di sfruttamento dei minori nell'ambito delle attività sportive.

L'art. 40 delle Noif dispone che i calciatori di età inferiore a sedici anni possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbiano sede nella regione in cui essi risiedono con la famiglia, o almeno in una provincia – seppure di altra regione – confinante con quella di residenza.

Il comma 3 dello stesso articolo consente, tuttavia, al presidente federale di disporre deroghe per il tesseramento di giovani che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico.

Con il Comunicato ufficiale n. 100/A del 24 febbraio 2000, la FIGC ha reso note nuove disposizioni riguardanti le società sia professionistiche sia dilettantistiche e di settore giovanile.

Quanto a quelle **professionistiche**, il Comunicato ha informato che, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, le società devono dimostrare di poter garantire ai giovani condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la formazione e quant'altro inerisca ogni loro attività.

I presidenti delle società saranno garanti dell'osservanza delle disposizioni.

Il tesseramento in deroga sarà revocato al venir meno delle condizioni previste per la concessione, ovvero quando il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificato motivo.

Quanto alle società **dilettantistiche e di settore giovanile**, la Federazione ha disposto che esse possono chiedere e/o rinnovare, soltanto in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Il tesseramento, valido per una sola stagione, presuppone comunque l'osservanza e la sussistenza delle condizioni indicate per le società professionistiche.

Ulteriore disposizione, diretta a **tutte le categorie di società**, è che, a decorrere dalla stagione sportiva 2000/2001, tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di sedici anni, diverse da quelle indicate dall'art. 40, c. 3, delle Noif, dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore. Di conseguenza non saranno più sufficienti le autocertificazioni che sono state finora adoperate e che erano – a detta di molti dirigenti – tra le maggiori cause delle difficoltà di verifica.

Il protocollo di intesa con il Dipartimento per gli affari sociali

Il 7 settembre 2000 il Dipartimento per gli affari sociali e la FIGC hanno sottoscritto un protocollo di intesa «nel quadro di una opportuna collaborazione

volta alla tutela dei diritti del fanciullo da conseguire nei rispettivi ambiti di attività istituzionale» (allegato M).

L'accordo è diretto a prevenire l'ingresso e il soggiorno illegale di minori stranieri per effettuare provini o per essere tesserati quali calciatori con le società affiliate alla FIGC, allo scopo di evitare «fenomeni di speculazione e/o sfruttamento di giovani calciatori».

In sintesi, si conviene che:

- le società che intendono sottoporre a prova il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea e residente all'estero, devono verificare la regolarità della posizione dell'interessato con riguardo alla legislazione statale vigente e dare preventiva comunicazione della prova alla FIGC (previsione coincidente con quella contenuta nel Comunicato n. 81/A);
- a conclusione dell'esperimento la società deve dare comunicazione dell'esito alla FIGC e, in caso di esito negativo, anche alla competente autorità di pubblica sicurezza (già previsto nella disciplina sopra richiamata) e al Comitato per i minori stranieri (istituito dagli artt. 33, c. 2 e 2 bis del DLgs 286/98);
- identiche comunicazioni devono essere date in ogni caso di cessazione del tesseramento;
- gli organi periferici della FIGC sono tenuti a verificare l'autenticità e la genuinità della documentazione presentata, mentre l'Ufficio indagini della stessa Federazione è incaricato del relativo controllo (anche questa è una previsione già contenuta nella sopra richiamata disciplina);
- la FIGC si impegna a sensibilizzare i propri organi periferici e le società affiliate affinché segnalino al Comitato per i minori stranieri la condizione dei minori calciatori quando emergano lesioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione di New York, ratificata dall'Italia con legge 176/91, e dal DPCM del 9 dicembre 1999, n. 635, recante il regolamento concernente i compiti del medesimo Comitato.

Informazioni sul tesseramento dei giovani extracomunitari

La FIGC, con nota dell'11 ottobre 2000, ha segnalato ai presidenti dei comitati regionali - Settore giovanile e scolastico - l'opportunità di «avere sempre tempestiva conoscenza del numero dei giovani extracomunitari tesserati dalle Società sportive al fine di poter verificare che il tesseramento avvenga nel rispetto delle normative vigenti e soprattutto di poter vigilare affinché vengano adottate tutte le iniziative mirate a una piena tutela di atleti extracomunitari».

A tal fine, la FIGC ha chiesto ai comitati di far conoscere sollecitamente l'elenco nominativo dei giovani calciatori già tesserati per la stagione 2000/2001, con specificazione della nazionalità e della società richiedente il tesseramento. I comitati sono stati invitati altresì a inviare copia della documentazione prodotta per il tesseramento.

6. Le conclusioni della Commissione d'indagine

La Commissione d'indagine ha verificato anche il contenuto della disciplina risultante dalle leggi che regolamentano in termini generali l'ingresso degli stranieri in Italia, anche in relazione al richiamo fatto a queste ultime dal Comunicato n. 81/A, introduttivo dell'art. 40 *bis* nelle Noif, e dal Protocollo d'intesa tra la FIGC e il Dipartimento per gli affari sociali, laddove si impegnano le società – che intendono sottoporre a prova un extracomunitario minorenni – a verificare la regolarità della posizione dell'interessato con riguardo alla legislazione statale vigente.

All'esito delle verifiche e delle valutazioni riportate, la Commissione ha formulato le seguenti conclusioni.

- I fatti verificatisi a Torino e Arezzo, di evidente gravità, devono considerarsi rappresentativi dei pericoli che possono derivare dalla rilevante importanza economica raggiunta dall'attività calcistica e di conseguenza dalla cospicua entità degli interessi che ruotano intorno alla stessa. Tali pericoli richiedono la più grande attenzione, soprattutto per quanto riguarda i minorenni, i quali non sono in grado di tutelarsi adeguatamente da soli e non sempre hanno genitori o comunque persone vicine realmente interessate a proteggerli e sufficientemente capaci di farlo. Di conseguenza, è assolutamente indispensabile che nell'ambito dell'attività calcistica minorile funzioni un sistema di prevenzione degli abusi che sia realmente efficace e riesca a esserlo in modo permanente.
- La FIGC ha reagito prontamente agli illeciti che si sono conosciuti. Entro lo scorso mese di febbraio la Commissione disciplinare della Lega nazionale professionisti e quella della Lega professionisti di serie C avevano già pronunciato le loro decisioni, punendo con sanzioni disciplinari sia le persone fisiche, sia le società implicate nei fatti. La Federazione ha dimostrato al tempo stesso di avere altresì avvertito la necessità di dare una più completa disciplina al settore giovanile e di assicurare maggiori controlli, specialmente per quanto concerne la delicata e determinante attività di tesseramento dei giovani calciatori.
- Gli accertamenti fatti dalla Commissione non hanno portato a rilevare nuovi casi di introduzione illegittima di minori in Italia. In particolare, tutti i dirigenti ascoltati hanno escluso di essere a conoscenza di vicende analoghe a quelle già perseguite e sanzionate dalla FIGC, esprimendo per di più il convincimento che nelle rispettive zone di competenza non si siano verificate e spiegando il tesseramento del cospicuo numero di minori stranieri, specialmente extracomunitari, con la presenza in Italia delle rispettive famiglie immigrate nel nostro Paese in modo tendenzialmente stabile.

- Peraltro la documentazione sui tesseramenti fatta avere dai Comitati provinciali, consistendo essenzialmente in elenchi di nomi e dati anagrafici di giovani stranieri, non è risultata idonea a consentire un'efficace verifica della regolarità della posizione dei tesserati. D'altronde gli stessi dirigenti federali periferici, pur affermando che i controlli prescritti vengono, in quanto possibile, sempre effettuati, hanno tenuto a precisare di non poter escludere, data la limitatezza dei loro mezzi di controllo, che si siano verificati episodi non conformi alle regole.

L'impressione positiva destata dalle qualità personali e dallo spirito di dedizione della generalità dei dirigenti centrali e periferici incontrati, non può tuttavia celare che vi sono alcuni problemi da affrontare.

- Sarebbe opportuno chiarire due punti relativi a situazioni pregresse. Anzitutto, non può lasciarsi senza risposta il rilievo fatto dalla Commissione disciplinare della Lega nazionale professionisti nella Decisione del 25 febbraio 2000, quando ha affermato che nelle situazioni considerate sono emerse gravi negligenze in cui sono incorsi gli organi periferici per quanto concerne gli accertamenti di responsabilità.

In secondo luogo, si dovrebbe più compiutamente verificare l'esito delle vicende relative ai minorenni introdotti in Italia ed eventualmente provvedere alle segnalazioni alle competenti autorità di pubblica sicurezza e al Comitato per i minori stranieri, in armonia con quanto ora disposto dall'art. 40 *bis* delle Noif e convenuto nel protocollo di intesa tra il Dipartimento per gli affari sociali e la FIGC.

- Diversi dirigenti della FIGC hanno rappresentato la difficoltà di tenere sotto controllo le persone senza scrupoli che possono tentare di trarre profitto dalla scoperta di giovani talenti calcistici e dall'inserimento di questi nel mondo professionistico.

Sulla base dell'analisi degli illeciti emersi e tenendo conto degli elementi raccolti durante le audizioni, la Commissione ha ritenuto che possa essere utile agire nella duplice direzione di seguito indicata.

Anzitutto, anche per la prevenzione del fenomeno di cui ci si occupa, sarebbe indispensabile rendere più efficaci i controlli sull'ingresso di minori nel territorio dello Stato. Non risulta, infatti, che i giovani calciatori di cui si è occupato l'Ufficio indagini siano stati introdotti clandestinamente. Orbene, quando si passano le frontiere per i valichi controllati, la puntuale applicazione della normativa vigente in tema di ingresso di minorenni dovrebbe consentire l'individuazione e la tempestiva segnalazione delle situazioni sospette. Per lo sviluppo in queste operazioni di una particolare sensibilità e attenzione da parte delle forze di polizia, è auspicabile l'uso dello strumento del protocollo di intesa, già proficuamente utilizzato per la collaborazione con il Dipartimento degli affari sociali.

In ogni caso, un punto di forzata emersione del fenomeno esiste ed è quello del tesseramento. È in quel momento che una verifica critica di

tutte le posizioni, specialmente se a rischio (minori stranieri, in particolare extracomunitari; minori tesserati in luoghi diversi da quelli di residenza) e il conseguente controllo sulla rispondenza delle situazioni alla disciplina comune e a quella sportiva, possono consentire di cogliere le anomalie.

Non va però trascurato che un efficace esercizio di questa funzione di controllo richiede operatori capaci e specificamente preparati, oltre a una strumentazione adeguata. Essenziale appare – tenuto conto della cospicua entità dei tesseramenti – l’informatizzazione dell’operazione, indicata del resto come necessaria da vari dirigenti nel corso delle audizioni. Deve sottolinearsi che l’uso del mezzo informatico consentirebbe, tra l’altro, di andar oltre il singolo caso e di procedere a rilevazioni e analisi complessive, tali da portare all’individuazione di eventuali flussi anomali e quindi sospetti. Il già richiamato Comunicato ufficiale n. 1 (all. E, pag. 29) fa riferimento all’informatizzazione del tesseramento giovanile, ma soltanto in termini programmatici.

Non si può nascondere che la dotazione dei comitati provinciali di personale e strumenti adeguati comporterà spese di un certo rilievo. Ma lo sviluppo preso dall’attività calcistica, l’importanza economica assunta dai giocatori, lo scarso scrupolo che caratterizza non pochi “operatori” del settore e la gravità dei danni che possono essere causati a soggetti in formazione, spesso indifesi, richiedono che le risorse finanziarie necessarie vengano prontamente reperite con carattere di priorità.

- L’art. 32 delle Noif consente al calciatore di quattordici anni di assumere con la società della Lega nazionale dilettanti per la quale è già tesserato, un «vincolo di tesseramento a tempo indeterminato». In sostanza, la previsione ammette il tesseramento “a vita”. Tale norma appare doppiamente irragionevole.

Prima di tutto essa rende operante anche dopo il raggiungimento della maggiore età e tendenzialmente per l’intero periodo di attività calcistica, un vincolo risalente a una decisione presa dal genitore quando l’interessato era ancora minorenne. La disciplina risulta, per di più, gravemente discriminatoria nei confronti di questi giovani, rispetto ai ragazzi di 12-14 anni, per i quali il vincolo di diritto è soltanto annuale e quello pattuito può essere tutt’al più biennale (art. 31 delle Noif), nonché rispetto ai Giovani di serie, per i quali la durata del rapporto contrattuale non può avere comunque una durata superiore alle cinque stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto (art. 33 delle Noif).

In secondo luogo, il giovane legato dal vincolo cronologicamente indeterminato acquista un valore economico, che può essere anche cospicuo, a vantaggio esclusivo della società di appartenenza, unico soggetto abilitato a consentire il trasferimento del calciatore. Si crea così un forte incentivo in favore di comportamenti diretti ad acquisire, in un mo-

do o nell'altro, il vincolo indeterminato su minorenni: per questa ragione, la disposizione finisce in pratica con lo svolgere una funzione "criminogena". La sua abrogazione - ad avviso della Commissione - potrebbe dare un contributo effettivo alla prevenzione del traffico di baby calciatori.

RASSEGNE

Organizzazioni internazionali (aprile – settembre 2001)

Resoconto sintetico delle attività in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia, svolte da organizzazioni internazionali nel periodo indicato.

Assemblea generale delle Nazioni unite

*Sessione speciale
sull'infanzia*

Dall'11 al 15 giugno si è svolto a New York il terzo incontro del Comitato organizzativo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'infanzia con un livello molto ampio di partecipazione da parte di alti rappresentanti dei governi, organizzazioni governative e non e bambini e adolescenti di tutto il mondo. Purtroppo l'incontro si è concluso senza raggiungere degli accordi sui punti più controversi del documento *A world fit for children* (Un mondo fatto per i bambini). Le questioni che presentano maggiore disaccordo sono lo *status* della Convenzione sui diritti del fanciullo come quadro di riferimento per l'azione e il linguaggio usato dalla Convenzione. Altri punti controversi sono in relazione alla salute riproduttiva delle bambine e all'aiuto finanziario ai Paesi in via di sviluppo. Questa situazione ha portato a convocare degli incontri informali del Comitato al fine di raggiungere degli accordi definitivi prima della Sessione speciale che, nel frattempo, a causa del grave attentato terroristico avvenuto a New York l'11 settembre, è stata spostata a data ancora da definire. A oggi è disponibile il documento *A world fit for children* nella sua ultima versione del 14 settembre 2001 (A/AC. 256/ CRP.6/Rev.4).

Il rapporto presentato dal Segretario generale delle Nazioni unite su richiesta dell'Assemblea generale intitolato *We the children: end-decade review of follow-up to the world summit for children* (Noi i bambini: revisione di fine decade sul seguito del vertice mondiale per l'infanzia) è stato ben accolto da parte dei governi, delle organizzazioni governative e non governative. Il rapporto è stato elaborato sulla base dei rapporti nazionali, regionali e delle organizzazioni internazionali consegnati all'Unicef e sarà presentato alla Sessione speciale delle Nazioni unite.

Hanno partecipato alla Sessione speciale delle Nazioni unite anche gruppi di organizzazioni non governative formati su base regionale e tematica che si battono in favore dei diritti dei bambini. Questi gruppi si chiamano *Caucus*. Tra i *Caucus* a base tematica esiste quello sui diritti del fanciullo, sui bambini coinvolti nei conflitti armati, su bambini e violenza, sull'ambiente e la salute, sullo sfruttamento sessuale, sulle bambine ecc. Su base regionale si sono formati dei *Caucus* per ogni regione del mondo. Nonostante la divisione tematica e regio-

nale dei *Caucus*, questi operano sulla base di una strategia comune riportando il risultato del loro lavoro in alcuni incontri comuni. Il *Caucus* per i diritti del fanciullo (Child Rights Caucus), composto da più di 100 organizzazioni non governative, ha presentato un “documento di priorità” da proporre ai membri dei governi. Il documento si concentra su cinque punti fondamentali:

- l'importanza della Convenzione sui diritti del fanciullo e della sua attuazione per la realizzazione del piano d'azione che sarà adottato nella Sessione speciale;
- il monitoraggio parallelo del piano d'azione e della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- la realizzazione di tutti i principi contenuti nella Convenzione; la mobilitazione delle risorse;
- la rimozione dal documento *A world fit for Children* del punto in cui si parla della punizione corporale.

L'insieme dei *Caucus* hanno preparato un testo alternativo al documento ufficiale *A world fit for Children*, che preme per un approccio a favore dei diritti dei bambini attraverso il rafforzamento della Convenzione sui diritti del fanciullo in contrapposizione invece all'approccio assistenzialista e protezionista adottato da alcuni Stati.

La campagna *Dire sì per i bambini* (*Say yes for children*) lanciata il 26 aprile dall'Unicef e da altre istituzioni ha avuto grande visibilità durante il terzo incontro del Comitato organizzativo della Sessione speciale. I principi promossi da questa campagna sono stati sviluppati dal Movimento globale per i bambini (Global Movement for Children), una coalizione di organizzazioni e di individui che lavorano a favore dei diritti dei bambini.

Tra gli incontri regionali che si sono tenuti per la preparazione dell'Un-gass, è stato di particolare rilievo per l'Europa l'incontro europeo-asiatico svoltosi a Berlino dal 16 a 19 maggio 2001. In quell'occasione si sono incontrati rappresentanti di cinquantun Paesi che hanno adottato il documento *The berlin commitment for children of Europe and Central Asia* (L'impegno berlinese per i bambini dell'Europa e dell'Asia centrale). Il documento sottolinea i problemi incontrati nell'effettiva implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, accoglie l'impegno dei partecipanti a sviluppare delle strategie nazionali per l'attuazione dei diritti dei bambini e a rinforzare le strutture governative e che non si occupano di infanzia. Inoltre, il documento si concentra sull'importanza di adattare la legislazione nazionale alla realizzazione dei diritti dei bambini, di monitorare i progressi fatti e di assegnare i fondi necessari per l'attuazione dei diritti dei minori. *The berlin commitment* contiene un piano d'azione composto da un elenco di venti punti sulla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, la violenza e l'abuso, il forte impatto della transizione politica ed economica in alcuni Paesi, sulle questioni relative alla salute e all'ambiente, sulla giustizia intergenerazionale, sull'educazione e sull'impor-

tanza della continua partecipazione dei bambini e degli adolescenti nelle decisioni che li riguardano.

I documenti menzionati in questa sezione possono essere acquisiti nel sito Internet: www.crin.org/specialsession e www.unicef.org/specialsession.

Per questioni che riguardano i governi

Segretariato per la Sessione speciale sui diritti del fanciullo

Unicef House

3 UN Plaza, New York NY 10017, Stati Uniti

fax 1 (212) 303-7992

Per questioni che riguardano le organizzazioni non governative

The NGO Participation Team

Unicef House H-8A

3 UN Plaza, New York NY 10017, Stati Uniti

fax 1 (212) 303 7990

Per questioni che riguardano i *mass media*

Division of Communication

Special Session on Children focal points

Unicef House

3 UN Plaza, New York NY 10017, Stati Uniti

e-mail: press@unicef.org

*Sessione speciale
sull'AIDS*

Dal 25 al 27 giugno 2001 si è tenuta a New York la ventiseiesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'AIDS. Nell'incontro, previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale 55/13 del 3 novembre 2000, si è affrontato il problema dell'AIDS in tutti i suoi aspetti e è stata adottata una dichiarazione di impegni per la lotta contro quest'epidemia. La dichiarazione dedica una sezione speciale ai bambini orfani e ai bambini vulnerabili a causa della malattia. Tra le diverse azioni previste in questa sezione per combattere l'epidemia, si include quella di sviluppare entro il 2003 e di attuare entro il 2005 delle strategie e delle politiche nazionali volte a provvedere a favore di un ambiente adeguato per gli orfani e per le bambine e i bambini contagiati e malati di AIDS. Queste strategie prevedono, tra l'altro, l'assistenza psicosociale, l'iscrizione alla scuola, l'accesso a un alloggio e a un'alimentazione adeguata, l'assistenza sociale e sanitaria. La dichiarazione prevede, inoltre, la protezione dei bambini più vulnerabili da forme di abuso, violenza, sfruttamento, discriminazione e dalla perdita dell'eredità. Viene garantito il principio di non discriminazione e il godimento dei diritti umani attraverso la promozione di una politica contro l'esclusione dei bambini orfani e di quelli malati di AIDS. Infine, la dichiarazione raccomanda la comunità internazionale di completare i programmi nazionali per sostenere i bambini delle regioni più colpite dalla malattia, come l'Africa subsahariana, e dei Paesi più a rischio.

La dichiarazione di impegni è stata allegata alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite A/RES/S-26/2 del 2 agosto 2001 e può essere acquisita dal sito Internet <http://www.unhchr.ch>.

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix
1211 Ginevra 10, Svizzera
tel. (41-22) 917-9000

*Discriminazione
razziale, xenofobia e
altre forme
d'intolleranza*

Dal 31 agosto al 7 settembre si è tenuta a Durban, in Sud Africa, la Conferenza mondiale contro il razzismo, che aveva come scopo principale l'adozione di una dichiarazione sugli obiettivi raggiunti dall'ultima conferenza mondiale contro il razzismo del 1983 e l'adozione di un piano d'azione per l'eliminazione del razzismo in tutte le sue forme. Per organizzare la conferenza, la Commissione delle Nazioni unite sui diritti umani aveva richiesto a tutti gli organi dell'Onu impegnati nella lotta contro il razzismo di partecipare attivamente nel suo processo di preparazione. A tal fine il Comitato sui diritti del fanciullo ha elaborato dei contributi sia per la prima che per la seconda sessione del Comitato organizzativo della conferenza. Questi contributi si concentrano specificamente sull'effetto nocivo che il razzismo, la xenofobia e la discriminazione razziale hanno sui diritti dei minori. La Convenzione sui diritti del fanciullo ha infatti come uno dei suoi principi fondamentali quello della non discriminazione che è esplicitato nell'articolo 2: "Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione".

Nel secondo contributo alla Conferenza mondiale contro il razzismo, il Comitato sui diritti del fanciullo concentra l'attenzione sul ruolo fondamentale che l'educazione gioca nella lotta contro il razzismo e l'intolleranza. I testi di tali contributi (A/CONF. 189/PC.1/15 e A/CONF. 189/PC.2/15) - nonché la Dichiarazione sugli obiettivi raggiunti dall'ultima Conferenza mondiale contro il razzismo e il piano d'azione per l'eliminazione del razzismo in tutte le sue forme - si possono acquisire dal sito Internet: www.unhchr.ch.

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix
1211 Ginevra 10, Svizzera
tel. (41-22) 917-9000

Commissione sui diritti umani delle Nazioni unite

Durante la cinquantasettesima sessione della Commissione delle Nazioni unite sui diritti umani, che ha avuto luogo a New York nel mese di aprile 2001, sono state adottate tre risoluzioni relative ai minori: la risoluzione 2001/48 del 23 aprile sulla tratta di donne e bambine, la risoluzione 2001/74 del 25 aprile sulla sottrazione di bambini dall'Uganda del Nord e la risoluzione 2001/75 del 25 aprile sui diritti del fanciullo.

Tratta delle donne e delle bambine

Nella risoluzione sul traffico di donne e bambine si rivolge un invito ai governi, alle organizzazioni internazionali governative e non, a tutte le istituzioni pertinenti ad assegnare maggiori risorse economiche per la lotta a questo fenomeno, anche attraverso la costruzione di programmi di riabilitazione, di assistenza legale e sanitaria e di formazione professionale delle vittime. Si richiede ai governi di approfondire le cause che incoraggiano questa pratica e di adottare delle misure volte a rafforzare la legislazione attraverso la penalizzazione di questo fenomeno. Infine, si richiede ai governi di concludere degli accordi bilaterali e multilaterali per combattere il traffico di donne e bambine e di ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo e, in particolare, il suo protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile, nonché la Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro sulle peggiori forme di lavoro minorile.

Condizione dei bambini in Uganda del Nord

La Commissione sui diritti umani fortemente preoccupata per i trattamenti inumani di cui sono vittime i bambini dell'Uganda del Nord, condanna nella sua risoluzione 2001/74 il Lord's Resistance Army per queste azioni e richiede l'immediata liberazione dei bambini sequestrati.

Tutela dei diritti dei bambini

La risoluzione 2001/75 sui diritti del fanciullo si concentra su sette punti che riguardano:

- l'implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali sui minori;
- la protezione e la promozione dei diritti dei bambini;
- il principio di non discriminazione;
- la protezione e la promozione dei diritti dei bambini in difficoltà;
- la prevenzione e l'eliminazione della vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile;
- la protezione dei minori vittime di conflitti armati;
- il recupero e il reinserimento sociale.

Per quanto riguarda i singoli punti e in relazione al primo, viene richiesta la ratifica universale della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei suoi protocolli facoltativi, nonché l'approvazione dell'emendamento all'articolo 43.2 della Convenzione, che prevede l'ampliamento del Comitato sui diritti del fanciullo da dieci a diciotto membri. Per quel che riguarda la protezione e la

promozione dei diritti del bambino, la Commissione si sofferma su quattro punti fondamentali che riguardano l'identità, le relazioni familiari e la registrazione delle nascite, il diritto alla salute, l'accesso all'educazione e la liberazione da ogni tipo di violenza. In relazione al principio di non discriminazione si fa riferimento in modo specifico alla situazione delle bambine, dei bambini disabili e dei minori emigranti. I minori in difficoltà che sono presi in considerazione dalla presente risoluzione sono i minori lavoratori e i bambini di strada, i minori rifugiati e in fuga all'interno del proprio Paese e i minori in conflitto con la legge. Infine, la risoluzione chiede agli Stati di adottare tutte le misure necessarie al fine di eliminare e di prevenire la vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile, nonché di proibire l'uso di bambini soldato e la protezione dei minori vittime dei conflitti armati. Infine, viene richiesto al Segretario generale delle Nazioni unite di presentare, in occasione della cinquantottesima sessione della Commissione, un rapporto sui diritti del fanciullo.

I testi delle risoluzioni possono essere acquisiti dal sito Internet: <http://www.unhchr.ch>.

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix
1211 Ginevra 10, Svizzera
tel. (41-22) 917-9000

Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni unite per bambini e conflitti armati

I conflitti armati producono tragiche conseguenze sulle bambine e sui bambini che, direttamente o indirettamente, ne rimangono coinvolti. Da quando tali effetti sono divenuti evidenti agli occhi di tutti, molte iniziative importanti sono state assunte per affrontare costruttivamente la piaga dei bambini implicati nei conflitti violenti. Tuttavia, tali iniziative, così come il lavoro dei governi e delle organizzazioni volto a proteggere i bambini durante i conflitti e a curare la loro reintegrazione all'interno della società dopo il conflitto, si basano ancora oggi su una conoscenza non completa dei problemi.

L'esigenza di raggiungere una nuova, più accurata e facilmente accessibile conoscenza di tutte le questioni relative ai bambini coinvolti nei conflitti armati è stata la linea guida del seminario internazionale dal titolo *Filling the knowledge gaps. A research agenda on the impact of armed conflict on children*, svoltosi a Firenze dal 2 al 4 luglio 2001 presso l'Istituto degli Innocenti. Il seminario ha riunito professionisti, *policy-makers* e ricercatori provenienti da agenzie governative, agenzie delle Nazioni unite, organizzazioni non governative, fondazioni, università e istituti di ricerca di tutto il mondo. Oltre cento partecipanti hanno condiviso il loro sapere e le loro esperienze, partendo dal presupposto che il seminario fiorentino rappresentasse il primo e consistente passo verso la costituzione di una rete di persone e di istituzioni dedicata sia alla ricerca che alla raccolta e distribuzione delle informazioni su bambini e conflitti armati.

Il seminario è stato organizzato dall'Ufficio del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni unite per bambini e conflitti armati, dal Social Science Research Council di New York e dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, con il patrocinio del Governo italiano. Hanno collaborato all'organizzazione dell'evento l'Unicef, l'United Nations University for Peace, l'United Nations Institute for Social Research and Development, l'International Save the Children Alliance and World Vision.

I lavori sono stati aperti dal sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Grazia Sestini, la quale, parlando dell'impegno profuso dal Governo italiano nella lotta alla riduzione di questa terribile piaga, ha confermato l'attenzione italiana all'assistenza ai bambini coinvolti nei conflitti armati. In rappresentanza del Ministro degli esteri, il ministro Roberto Toscano ha esposto le linee di condotta contemplate dalla politica estera italiana in materia, richiamando l'attenzione su alcuni interventi di tutela dei diritti umani a sostegno dei bambini afflitti dalle conseguenze della guerra. Sono poi intervenuti il consigliere Attilio Massimo Iannucci, della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, e il consigliere Emanuele Pignatelli, dell'Ufficio diritti umani, del Ministero degli affari esteri. Hanno concluso l'introduzione ai lavori la direttrice dell'Unicef Innocenti Research Centre Marta Santos Pais e il vice segretario generale delle Nazioni unite, rappresentante speciale per bambini e conflitti armati, Olara A. Otunnu.

Il seminario è servito a sviluppare un piano d'azione per la ricerca sull'impatto dei conflitti armati sui bambini e a dare avvio all'organizzazione di una rete che garantisca il collegamento tra le differenti istituzioni, affinché i risultati della ricerca rispondano alle esigenze conoscitive e, soprattutto, siano utilizzati come strumenti per l'elaborazione delle politiche opportune.

Con riferimento al piano d'azione per la ricerca, al di là del principale e immediato obiettivo di produrre informazioni affidabili e comparabili che facilitino un intervento più efficace da parte dei *policy-makers*, gli obiettivi generali perseguiti sono i seguenti:

- portare la questione dei bambini e dei conflitti armati in primo piano nell'agenda dei ricercatori, degli accademici, dei politici e degli enti finanziatori;
- facilitare e promuovere la collaborazione tra istituzioni di ricerca, *policy-makers*, accademici e operatori del settore superando i confini disciplinari e geografici;
- contribuire a costruire una capacità di ricerca, di raccolta e analisi delle informazioni nelle aree particolarmente colpite dal problema, formando i ricercatori locali;
- individuare e rafforzare gli indirizzi politici e gli strumenti che a livello locale perseguano la protezione dei bambini da situazioni di conflitto armato e la riabilitazione di coloro che ne sono stati colpiti;
- produrre materiale informativo facilmente consultabile.

Il seminario è giunto inoltre alla conclusione che i temi principali sui quali la ricerca deve concentrarsi sono quattro:

- metodologia della raccolta dei dati attendibili su bambini e conflitti armati;
- tendenze attuali nella conduzione della guerra che hanno conseguenze sui bambini;
- norme culturali e sistemi di valori relativi alla tutela dei bambini durante i conflitti armati;
- conoscenza locale sulla prevenzione degli effetti della guerra e sulla reintegrazione dei bambini colpiti dai conflitti armati. Valutazione dei programmi di intervento.

Con riferimento, invece, alla rete, si è pensato di stabilire una struttura appropriata. A questo fine, le proposte avallate dai seminaristi di Firenze prevedono l'individuazione di un Consiglio (*Advisory Board*) composto da personalità eminenti del settore, di un Comitato scientifico, che comprenderà ricercatori provenienti da diverse aree di attività, e di una Segreteria. Quest'ultima sarà composta da poche persone e avrà sede a New York, presso il Social Science Research Council. La rete funzionerà secondo criteri di decentramento, affidando alla Segreteria il ruolo di coordinare i flussi informativi e i gruppi di lavoro.

Sulla base di quanto affermato durante il seminario di Firenze, si profila l'esigenza di realizzare i seguenti punti.

- Creare un sito web internazionale che fornisca l'accesso alle informazioni provenienti dai soggetti che compongono la rete e crei i collegamenti con i siti esistenti che si occupano del tema.
- Creare un gruppo di lavoro per ciascuno dei temi di ricerca.
- Organizzare tre seminari: il primo sul reclutamento dei bambini soldato, il secondo sulla riabilitazione e reintegrazione postconflittuale e il terzo sulla definizione di una terminologia comune e sugli indicatori.
- Rafforzare le competenze regionali promovendo la costituzione di reti locali e l'organizzazione di seminari nelle aree dove l'impatto dei conflitti armati sui bambini è particolarmente grave. Ci si riferisce, in particolare, all'area dei Grandi laghi nell'Africa occidentale, al Corno d'Africa, ai Balcani e all'America centrale e meridionale.

Alla conclusione del seminario, gli esperti italiani partecipanti hanno presentato a Olara A. Otunnu una dichiarazione di intenti che manifesta la volontà di costituire un gruppo italiano che lavori in collaborazione con l'Unicef Innocenti Research Centre e il Ministero degli affari esteri. Le finalità di questo gruppo consisterebbero nell'elaborare proposte, progetti di ricerca, strategie e interventi relativi al tema del coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Tale gruppo, infine, dovrebbe fare parte della rete internazionale progettata durante il seminario.

**Office of the Special Representative of the Secretary-General
for Children and Armed Conflict
United Nations**

New York, NY 10017

Stati Uniti

sito web: www.un.org./children/conflict

Unicef

La condizione dell'infanzia nel mondo 2002

L'Unicef incentra il suo rapporto annuale, *La condizione dell'infanzia nel mondo 2002*, sui progressi fatti e gli obiettivi raggiunti dal Vertice mondiale per l'infanzia 1990 e sui passi da percorrere nei prossimi dieci anni. Purtroppo le aspettative della comunità internazionale di undici anni fa non sono state interamente soddisfatte.

L'obiettivo primario fissato dal Vertice mondiale era quello della riduzione di un terzo del tasso di mortalità infantile e di mortalità sotto i cinque anni. Su questo punto c'è stato un miglioramento considerevole tenuto conto che la riduzione complessiva è stata del 14% e che comunque sessanta Paesi sono riusciti nell'obiettivo prefissato. È andata peggio per quel che riguarda la vaccinazione universale dei bambini, che non ha raggiunto l'obiettivo prestabilito di coprire il 90% di essi. Nel caso della malnutrizione, si è giunti all'obiettivo solo in alcune regioni del mondo, mentre in altre la riduzione del tasso di malnutrizione è stata minima e, in altre ancora, questo è addirittura aumentato. La situazione complessiva ha visto una diminuzione da 177 milioni di bambini malnutriti a 149 milioni. Un altro punto debole riguarda l'accesso universale all'acqua potabile e agli impianti igienici e fognari dove gli obiettivi prefissati non sono stati neppure sfiorati. L'accesso universale all'istruzione di base è ancora lontano soprattutto per quanto riguarda le bambine, che rappresentano il 60% della popolazione infantile che non frequenta la scuola. Ma i due ostacoli più gravi, che mettono a repentaglio il rispetto dei diritti dei bambini, sono i conflitti armati e l'HIV/AIDS.

In questo contesto generale è fondamentale che i governi, le organizzazioni internazionali, ma anche i singoli individui, dimostrino la loro capacità di *leadership* e la loro volontà di mantenere le promesse fatte a favore della tutela dei diritti dell'infanzia. A tale scopo il rispetto e l'attuazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo è indispensabile. È in questo senso che si è dato vita al Movimento mondiale per l'infanzia, da parte di sei delle principali organizzazioni che si occupano di infanzia nel mondo, con l'obiettivo di coinvolgere tutti coloro che sostengono che i diritti dei minori sono una priorità. Il movimento ha lanciato una campagna a livello mondiale, *Dire sì per i bambini*, di sensibilizzazione nei confronti dell'infanzia che ha avuto un impatto molto positivo.

Nel Rapporto 2002 si sottolineano come aree d'intervento prioritarie per il prossimo decennio l'attenzione alla prima infanzia, all'istruzione elementare e all'adolescenza. I primissimi anni della vita di un bambino sono fondamentali per uno sviluppo equilibrato. In questo senso hanno un ruolo fondamentale i programmi API (Assistenza della prima infanzia) che si pongono come obiettivo la sopravvivenza del bambino attraverso il parto sicuro, le buone condizioni di salute della madre, i controlli periodici dopo la nascita, le vaccina-

zioni, l'allattamento al seno, l'alimentazione integrativa ecc. Un'altra priorità viene identificata nell'istruzione elementare come mezzo per migliorare la qualità della vita e aumentare le occasioni per tutti. L'istruzione si è dimostrata come una sorta di "vaccino" contro lo sfruttamento del lavoro minorile e lo sfruttamento sessuale correlato al rischio di contrarre l'HIV/AIDS. Inoltre, si è dimostrato che l'istruzione femminile riduce il tasso di mortalità infantile, migliora le condizioni di salute e la nutrizione dei bambini, rafforza la salute delle donne e riduce anche la crescita demografica. L'adolescenza, infine, rappresenta un'altra area di investimento importante. Si tratta, infatti, di un periodo delicato della crescita in cui i ragazzi sono più vulnerabili rispetto ad alcune minacce come l'HIV/AIDS, lo sfruttamento sessuale, il lavoro minorile ecc. È fondamentale, pertanto, che i governi si impegnino a fornire delle informazioni affidabili e utili a questo gruppo di età.

Nel ratificare la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo tutti gli Stati si sono impegnati a rispettare i diritti riconosciuti ai bambini "fino al limite massimo consentito dalle risorse a loro disposizione", tuttavia i Paesi più ricchi del mondo hanno l'obbligo, non solo morale ma anche giuridico, di sostenere i Paesi più poveri in questo loro impegno, proprio perché l'ostacolo più importante nel raggiungere il rispetto dei diritti dei bambini è la povertà. Al momento, i flussi di assistenza provenienti dai Paesi industrializzati sono inferiori di circa 100 miliardi di dollari l'anno rispetto a quelli che i Paesi si erano impegnati a stanziare. I Paesi ricchi dunque non possono più disattendere il loro impegno di destinare lo 0,7% del bilancio nazionale all'aiuto allo sviluppo.

Unicef

3 UN Plaza
New York NY 10017
Stati Uniti
sito web: www.unicef.org
e-mail: addresses@unicef.org

Unicef IRC - Istituto degli Innocenti

Biblioteca internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

La Biblioteca Innocenti nasce dalla collaborazione tra l'Istituto degli Innocenti e il Centro di ricerca Innocenti dell'Unicef (Unicef IRC), iniziata oltre dieci anni fa, che ha portato allo sviluppo di progetti di ricerca e di pubblicazioni comuni, contribuendo ad affermare una nuova cultura dell'infanzia e dei suoi diritti, in Italia e nel mondo. Con la nascita della Biblioteca, i due enti mettono a disposizione del pubblico nazionale e internazionale il prezioso materiale documentario raccolto nel corso di questi anni, rivolgendosi a ricercatori, operatori, studenti e a tutti coloro che sono interessati ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il patrimonio documentario della Biblioteca è composto da circa 13 mila documenti, in varie lingue e tipologie, e di circa 200 periodici nazionali e internazionali.

La collezione proveniente dall'Istituto degli Innocenti si è sviluppata negli anni grazie al contributo della Regione Toscana e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dal Dipartimento per gli affari sociali, il cui funzionamento è affidato all'Istituto degli Innocenti.

La raccolta è specializzata sui temi psicologici, pedagogici, sociali, giuridici e statistici relativi all'infanzia e all'adolescenza in Italia e comprende materiale monografico, letteratura grigia, materiale multimediale e periodici. Di quest'ultimi viene effettuato lo spoglio e quindi il catalogo bibliografico è ricco anche di articoli di riviste.

Tra gli argomenti più documentati troviamo: l'affidamento, l'adozione, le relazioni familiari, il maltrattamento, la pedofilia, il lavoro minorile, il disagio giovanile, il diritto minorile, i diritti dei bambini, lo sviluppo psicologico del bambino, l'educazione e i servizi educativi per l'infanzia, le politiche per i minori e per la famiglia e i servizi sociosanitari a loro rivolti.

La collezione comprende anche una sezione filmografia delle più significative produzioni cinematografiche italiane e straniere sulla condizione minorile.

La documentazione è catalogata seguendo gli standard nazionali e internazionali. In particolare, per quanto riguarda l'indicizzazione dei documenti (descrizione semantica), sono stati elaborati da parte del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza specifici strumenti quali lo *Schema di classificazione* per la collocazione fisica dei documenti e il *Thesaurus infanzia e adolescenza*, che costituisce il vocabolario dei termini da utilizzare per la soggettazione della documentazione, effettuata dal 1999 con il metodo elaborato dal Gris (Gruppo di ricerca sull'indicizzazione per soggetto) dell'AIB (Associazione italiana biblioteche).

La collezione del Centro di ricerca Innocenti dell'Unicef raccoglie il materiale monografico, documentaristico e periodico internazionale correlato ai progetti di ricerca sviluppati in oltre dieci anni di attività.

Il nucleo principale della documentazione è relativo alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e alla sua attuazione nel mondo.

Altre sezioni particolarmente sviluppate sono quella giuridica (diritti umani, trattati internazionali, giustizia giovanile) e quella economica (economia dello sviluppo, condizioni socioeconomiche dei Paesi in transizione e condizioni dei bambini nei Paesi industrializzati).

Ampiamente documentati sono, inoltre, temi di particolare attualità come la tutela dell'infanzia, i bambini nei conflitti armati, lo sfruttamento dei minori e la condizione delle donne.

Le lingue ufficiali della documentazione dell'Unicef sono l'inglese, il francese e lo spagnolo.

I documenti sono catalogati secondo gli standard internazionali, sono indicizzati con i termini di *Unicef Thesaurus* e di *International children's rights thesaurus* e collocati sugli scaffali secondo *Unicef Library classification system*.

Nel sito della Biblioteca (www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it) sono consultabili i cataloghi dei due enti, la rassegna stampa italiana quotidiana sui temi dell'infanzia e l'adolescenza e le banche dati sviluppate dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza: giuridica, statistica, filmografia e quella relativa agli interventi della legge 285/97, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*.

Gli altri servizi offerti dalla Biblioteca comprendono: l'informazione bibliografica e il *reference* in sede e a distanza (per telefono, fax o e-mail), la consultazione in sede, comprese la lettura di cd-rom e la visione di videocassette, la navigazione in Internet, la fotocopiatura dei materiali nei limiti posti dalle leggi vigenti sul diritto d'autore, il deposito dei documenti, il prestito limitatamente al personale e ai ricercatori che operano nell'Istituto degli Innocenti e nel Centro di ricerca Innocenti dell'Unicef.

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 17,30.

Biblioteca Innocenti

P.zza della SS. Annunziata, 12

50122 Firenze - Italia

tel. 055 2037363

fax 055 2037344

e-mail: biblioteca@istitutodeglinnocenti.it

sito web: www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it

*Sfruttamento sessuale
dei bambini*

The Second World Congress against the Commercial Sexual Exploitation of Children

Il secondo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei bambini si svolgerà a Yokohama in Giappone, dal 17 al 20 dicembre. Il Congresso sarà ospitato dal Governo giapponese e dalla Prefettura di Yokohama in collaborazione con l'ECPAT International (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking for Sexual Purposes), l'Unicef e le Ngo Group on the Rights of the Child. Il primo Congresso mondiale ebbe luogo nel 1996 a Stoccolma, dove furono adottati una dichiarazione e un programma d'azione. In quell'occasione si misero a fuoco tre elementi chiavi dello sfruttamento sessuale a fini commerciali:

- la prostituzione dei minori;
- il traffico e la vendita di bambini a fini sessuali;
- la pornografia infantile inclusa quella su Internet.

In quest'occasione l'obiettivo principale è quello della revisione dei progressi compiuti dai diversi Paesi rispetto al programma d'azione adottato nel 1996. Il Congresso dovrebbe, inoltre, identificare i problemi principali nell'implementazione del programma d'azione e le nuove questioni relative allo sfruttamento sessuale, oltre a essere un'occasione per lo scambio di informazione e di buone pratiche.

Per informarsi su questa iniziativa si possono consultare i siti web: www.fo-calpointngo.org/yokohama oppure www.ecpat.net.

Unione europea (aprile – settembre 2001)

Resoconto sintetico delle attività in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia, svolte da organi dell'Unione europea nel periodo indicato.

Consiglio dell'Unione europea

Lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet

Il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri adottano una dichiarazione sulla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet¹. A questo scopo, essi sono favorevoli all'iniziativa della Commissione europea di analizzare le possibilità d'azione rivolte alla lotta di questi fenomeni, anche attraverso l'adozione di una comunicazione dal titolo *Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica*. Il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri sottolineano il ruolo fondamentale che devono giocare le scuole, altri istituti pertinenti e le associazioni giovanili nell'incoraggiare i giovani a partecipare nello sviluppo di valori democratici. È, inoltre, necessario che i ragazzi siano a conoscenza della portata delle attuali normative in materia di pubblicazione e divulgazione di materiale razzista e xenofobo su Internet. In questa prospettiva generale, ritengono necessario lo scambio di esperienze e di informazioni tra gli Stati membri soprattutto attraverso programmi, reti e organi già esistenti come l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e il Piano d'azione della Comunità per promuovere l'uso sicuro di Internet. Infine, il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri pongono l'accento sulla funzione fondamentale dei fornitori nell'offrire i mezzi per segnalare il materiale di contenuto razzista e xenofobo, trovato su Internet, e sulla necessità di incoraggiare la cooperazione tra i fornitori d'accesso e i web host e le autorità giuridiche e di polizia negli Stati membri.

Lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini

In considerazione della dimensione internazionale della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini e tenuto conto che la lotta a questi fenomeni richiede un approccio coordinato e multidisciplinare dei diversi attori, il Consiglio decide di rinnovare, per una seconda fase della durata di due anni, il programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di co-

¹ Dichiarazione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 2001, relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet mediante l'intensificazione delle iniziative rivolte ai giovani, pubblicata in GUCE C 196 del 12 luglio 2001.

operazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, denominato Stop II². Questo programma è destinato a «prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, compresa la pornografia infantile e le violenze che vi sono legate, nonché ad assistere le vittime di tali attività criminali». In particolare, il programma si propone di: «sviluppare, attuare e valutare una politica europea in questo settore; promuovere e rafforzare il lavoro in rete e le forme di cooperazione pratica, quali lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e di buone prassi e il miglioramento e l'adeguamento della formazione, nonché della ricerca scientifica e tecnica; prestare particolare attenzione alla partecipazione, alle azioni condotte nell'ambito di questo programma, di organismi pubblici o privati, istituzioni o associazioni interessate dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea; incoraggiare il rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi e con le competenti organizzazioni regionali e internazionali». Il programma cofinanzia i progetti presentati dagli organismi pubblici e privati, istituzioni o associazioni degli Stati membri impegnati nell'assistenza alle vittime, la prevenzione e la lotta contro questo fenomeno. Per essere ammessi al cofinanziamento, i progetti devono coinvolgere almeno tre Stati membri o due Stati membri e un Paese candidato e perseguire uno degli obiettivi del programma. Il programma comprende azioni nell'ambito della formazione, lo scambio e il tirocinio, lo studio e la ricerca, le attività seminariali e la diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma. L'importo per l'attuazione del programma è di 4 milioni di euro per il periodo 2001-2002.

La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma in cooperazione con gli Stati membri ed è assistita da un comitato denominato Comitato Stop II. La Commissione, inoltre, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma.

*Promozione dello
spirito di iniziativa,
dell'intraprendenza
e della creatività
dei giovani*

Tra gli obiettivi della Comunità europea figurano lo sviluppo degli scambi di esperienze tra i giovani e gli animatori sociali, il miglioramento del tenore e della qualità della vita e del lavoro nonché la lotta all'emarginazione. Obiettivi che sono stati affrontati attraverso l'istituzione del programma *Gioventù*, l'adozione di risoluzioni relative all'integrazione sociale e la partecipazione dei giovani nelle istituzioni della vita sociale, politica, culturale ed economica e tutta una lunga serie di altre iniziative. Da ciò consegue che, all'interno della Comunità europea, lo spirito d'iniziativa, l'intraprendenza e la creatività dei giovani siano considerati delle risorse chiave da promuovere in tutti i settori della società. Indice ulteriore di questo interesse è rappresentato dall'adozione, da parte del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, di una risoluzione dedicata speci-

² Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II), pubblicata in GUCE L 186 del 7 luglio 2001. Il testo integrale è riportato nella sezione Documenti di questa rivista.

ficamente al tema della promozione dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani³. Il Consiglio invita, da una parte, la Commissione a sottolineare l'importanza dello spirito d'iniziativa nella cooperazione europea in materia di gioventù e, dall'altra, gli Stati membri a migliorare l'informazione rivolta ai giovani, a sostenerli nello sviluppo di attività, a promuovere la partecipazione degli alunni nelle attività scolastiche e quella degli studenti nell'istruzione superiore e nella formazione professionale, e a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori prassi in questo ambito d'interesse. Infine, il Consiglio e i rappresentanti dei governi invitano la Commissione e gli Stati membri, da una parte, a promuovere lo spirito d'iniziativa nella lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia e all'intolleranza e, dall'altra, a incoraggiare lo spirito d'iniziativa nelle strategie per la creazione di nuovi posti di lavoro, a mettere in rilievo l'importanza dell'istruzione non formale e a educare i giovani al consumo critico.

Consumo di bevande alcoliche

Nel corso degli ultimi anni, la Comunità europea ha intrapreso diverse iniziative, azioni e programmi volti alla tutela della salute umana facendo sempre particolare riferimento al consumo di alcol da parte dei giovani. Si possono citare, per esempio, il Programma d'azione comunitaria in materia di monitoraggio sanitario in cui si definiscono gli indicatori sul consumo di alcol; il Programma d'azione comunitaria delle lesioni in cui vengono presi in considerazione i danni connessi con l'abuso di bevande alcoliche; la comunicazione sulla "Priorità nella sicurezza stradale Ue", dove il problema della guida sotto l'effetto dell'alcol viene identificato come prioritario ecc. Ciononostante, in alcuni Paesi i dati statistici sulle abitudini riguardanti il consumo di alcol tra i giovani sono molto preoccupanti. Questa situazione porta il Consiglio ad adottare una raccomandazione sulle misure da mettere in atto al fine di proteggere i giovani dagli effetti nocivi del consumo di sostanze alcoliche⁴. In questa ottica, dunque, il Consiglio raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri delle seguenti misure avvalendosi del sostegno della Commissione:

- promuovere la ricerca sul consumo di alcol da parte dei giovani e dei bambini al fine di individuare meglio le azioni da intraprendere;
- assicurare che i programmi di promozione della salute rivolti ai bambini, agli adolescenti, ai genitori, agli insegnanti ecc. dedichino uno spazio specifico alla questione del consumo di alcol;
- ricercare i motivi che spingono i giovani a iniziare a bere;
- informare i giovani sulle conseguenze nocive dell'alcol, e in modo particolare per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza;

³ Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 2001, sulla promozione dello spirito di iniziativa, dell'intraprendenza e della creatività dei giovani: dall'esclusione all'autonomia, pubblicata in GUCE C 196 del 12 luglio 2001.

⁴ Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevanda alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti, pubblicata in GUCE L 161 del 16 giugno 2001. Il testo integrale è riportato nella sezione Documenti di questa rivista.

- sostenere misure di sensibilizzazione sugli effetti del consumo di alcol;
- coinvolgere i giovani e i bambini nelle iniziative di promozione della salute;
- adottare misure contro la vendita illegale di alcol ai consumatori minorenni e, in generale, sostenere strategie per evitare che i giovani diventino alcolisti.

Inoltre, dove necessario, gli Stati membri dovrebbero:

- assicurare che i produttori non elaborino prodotti alcolici destinati specificamente a giovani e bambini;
- garantire che le bevande alcoliche non costituiscano un richiamo per bambini e adolescenti;
- formare il personale che si occupa della vendita di alcol sulle restrizioni esistenti nei confronti dei minorenni;
- offrire ai produttori una consulenza prima della commercializzazione di un prodotto;
- garantire l'efficacia delle denunce contro i produttori di alcolici che non rispettino i principi sopramenzionati.

Gli Stati membri, infine, dovranno presentare una relazione alla Commissione sulle misure effettivamente adottate nel rispetto di questa raccomandazione.

Il Consiglio invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'attuazione di queste misure e a valutare e monitorare gli sviluppi, a promuovere la ricerca a livello comunitario e a presentare una relazione sullo stato d'attuazione della raccomandazione entro la fine del quarto anno dalla data di adozione.

Parlamento europeo

Tratta dei bambini

Il Parlamento europeo, considerando che i fenomeni di tratta di minori si sono verificati soprattutto in Africa occidentale e centrale, coinvolgendo circa duecentomila bambini ogni anno, e tenuto conto del recente episodio di tratta di bambini che ha coinvolto una nave battente bandiera nigeriana, adotta una risoluzione su questo preoccupante traffico⁵. Per contrastare il fenomeno, il Parlamento invita gli Stati membri innanzi tutto a ratificare e ad applicare la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e la Convenzione Oit sulle peggiori forme di lavoro infantile. In relazione alla nave Etireno, il Parlamento esorta le autorità del Benin ad avviare delle inchieste efficaci sul suddetto incidente e ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che un simile episodio si possa ripetere. Il Parlamento si congratula con Paesi come il Regno Unito, il Ghana e la Costa d'Avorio per l'iniziativa di creare una *task force* al fine di studiare a fondo il problema del lavoro forzato nella produzione di cacao in Africa occidentale. Il Parlamento chiede al Consiglio di assistere i Paesi coinvolti nella tratta di minori nella lotta contro questo fenomeno e a mettere a punto programmi di

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 maggio 2001, sulla tratta dei bambini in Africa, non ancora pubblicata in GUCE, consultabile sul sito web: www.europarl.eu.int/home/default_it.htm⁶

reinserimento per i bambini che ne siano stati vittime. Si chiede, inoltre, di portare la questione della tratta dei minori alla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite. Il Parlamento chiede, infine, alla Commissione di adottare le misure necessarie al fine di promuovere lo sviluppo rurale dei Paesi dell'Africa occidentale e di perfezionare il sistema di etichettatura dei prodotti a rischio di manodopera infantile.

*Sessione speciale
sull'infanzia
dell'Assemblea
generale delle
Nazioni unite*

In occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'infanzia, il Parlamento europeo invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a collaborare per raggiungere determinati obiettivi, in particolare per rafforzare la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, per sostenere la ratifica e l'attuazione dei nuovi strumenti internazionali volti a tutelare i diritti dell'infanzia e per assicurare l'uso di meccanismi efficaci volti a controllare gli obblighi e gli impegni che i governi si assumeranno durante la Sessione speciale⁶. Il Parlamento insiste affinché il documento finale proponga delle misure volte a proteggere i Paesi in via di sviluppo dagli effetti negativi della globalizzazione. Il Consiglio dovrebbe designare un inviato speciale dell'Unione europea, incaricato di coordinare le attività dell'Unione in materia di diritti dell'infanzia, mentre gli Stati membri dovrebbero istituire un organo indipendente per monitorare l'attuazione del documento finale. Il Parlamento invita gli Stati membri a includere una base giuridica nel trattato dell'Unione europea volta a promuovere i diritti dell'infanzia e ad assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, e invita la Commissione a garantire che le politiche e i programmi dell'Unione prendano in considerazione la tutela dei diritti dei bambini. Infine, il Parlamento invita gli Stati membri e gli altri Paesi a ratificare il Protocollo facoltativo sulla partecipazione dei bambini ai conflitti armati.

*L'istruzione dei
bambini nei Paesi
in via di sviluppo*

Tenuto conto che, da una parte, 130 milioni di bambini non sono mai andati a scuola, che altri 150 milioni di bambini iniziano le scuole elementari ma le abbandonano prima di avere imparato a leggere e a scrivere e che nei Paesi in via di sviluppo vi sono 900 milioni di analfabeti e, dall'altra, che la *Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo* considera l'istruzione un diritto umano fondamentale, il Parlamento europeo adotta una risoluzione al fine di tutelare il diritto all'istruzione di base nei Paesi in via di sviluppo⁷. L'istruzione di base è particolarmente a rischio nel caso delle bambine, che rappresentano i due terzi dei bambini che non frequentano la scuola, dei bambini disabili, che spesso vengono esclusi esplicitamente, e dei bambini sfollati o colpiti da siccità.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2001, sulla posizione dell'Unione europea alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, non ancora pubblicata in GUCE, consultabile sul sito web: www.europarl.eu.int/home/default_it.htm. Il testo integrale è riportato nella sezione Documenti di questa rivista.

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo, del 6 settembre 2001, sull'istruzione di base nei Paesi in via di sviluppo nel contesto della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sui bambini del settembre 2001, non ancora pubblicata in GUCE, consultabile sul sito web: www.europarl.eu.int/home/default_it.htm

tà e fame o coinvolti in conflitti armati. Il Parlamento è particolarmente preoccupato dal fatto che non si riesca a raggiungere l'obiettivo, previsto per il 2005, della parità tra i sessi in materia di istruzione, né l'obiettivo per il 2015 di un'istruzione elementare universale. Il Parlamento chiede con urgenza un'iniziativa globale sull'istruzione, la fornitura di finanziamenti essenziali che ammontino ad almeno quattro milioni di dollari all'anno, e la revisione delle politiche di adeguamento strutturale del Fondo mondiale di investimenti e della Banca mondiale. Il Parlamento ritiene che un'istruzione di qualità libera e obbligatoria dovrebbe essere disponibile a tutti i bambini fino all'età di 15 anni e, a questo proposito, esorta la Commissione a sostenere il piano d'azione tripartito dell'Unesco, che prevede l'elaborazione di piani nazionali d'azione, e invita gli Stati membri a inserire una base giuridica nei trattati dell'Unione europea al fine di promuovere le politiche a favore dell'infanzia. Il Parlamento ritiene necessario che siano adottate tutta una serie di misure per promuovere il diritto all'istruzione quali, per esempio, l'elaborazione di piani d'azione con l'identificazione di obiettivi chiari; l'inserimento di strategie di sviluppo dell'istruzione nel quadro più generale delle strategie nazionali di riduzione della povertà; il decentramento dell'istruzione all'interno di ogni singolo Stato, lasciando comunque al governo centrale la responsabilità per la concessione dei finanziamenti e la formazione dei funzionari. Il Parlamento riserva particolare attenzione all'istruzione delle bambine e propone come possibile strategia per la sua implementazione il reclutamento e la formazione di personale femminile nell'ambito educativo, la prevenzione dell'abbandono scolastico nonché la distribuzione di pranzi gratuiti e la partecipazione dei genitori alla gestione degli istituti di insegnamento. Infine, il Parlamento accoglie con favore la Sessione speciale delle Nazioni unite sull'infanzia e gli impegni della Commissione in favore della tutela del diritto all'istruzione.

Consiglio d'Europa (aprile – settembre 2001)

Resoconto sintetico delle attività in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia, svolte da organi del Consiglio d'Europa nel periodo indicato.

Assemblea parlamentare

Mutilazione genitale femminile

Nonostante l'Organizzazione mondiale della salute, l'Unicef, l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati e la Commissione delle Nazioni unite sui diritti umani abbiano dichiarato la pratica della mutilazione genitale femminile come un atto di tortura, ogni anno due milioni di donne sono a rischio alla fine della gravidanza per aver subito questo tipo di pratica. L'Assemblea parlamentare si unisce a queste organizzazioni nella condanna del fenomeno, che si verifica sempre più frequentemente tra le comunità di emigrati negli Stati membri del Consiglio d'Europa¹. L'Assemblea parlamentare si mostra molto preoccupata per gli effetti nocivi che questa pratica ha sulla salute della donna e chiede agli Stati membri di adottare delle misure legislative, giudiziarie, di sensibilizzazione, d'informazione e di prevenzione su questo fenomeno. Innanzi tutto, l'Assemblea raccomanda gli Stati di introdurre il reato di mutilazione genitale femminile nella legislazione nazionale, di perseguire penalmente gli autori di questo reato e di ratificare quanto prima le convenzioni internazionali sui diritti della donna e, in particolare, le due Convenzioni Onu sui diritti del fanciullo e sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.

Tratta di bambini

La tratta di minori è un fenomeno sempre più frequente e un crimine da combattere. Si tratta di un fenomeno controllato da una rete criminale molto potente che muove grosse somme di denaro. L'obiettivo della tratta non è più soltanto lo sfruttamento sessuale dei minori, ma anche lo sviluppo di reti di pedofili attraverso Internet, il traffico di organi e l'adozione illegale di minori. Il numero delle vittime coinvolte è sconosciuto, ma si stima che la maggioranza provenga dall'Europa centrale e dell'Est. Dal momento che tutti i Paesi coinvolti nella tratta di minori sono membri del Consiglio d'Europa, tale organizzazione internazionale sarebbe la più adatta a combattere il fenomeno². A que-

¹ Risoluzione 1247 (2001), del 22 maggio 2001, sulle mutilazioni genitali femminili, consultabile sul sito <http://stars.coe.fr/>. Il testo integrale è riportato nella sezione Documenti di questa rivista.

² Raccomandazione 1526 (2001), del 27 giugno 2001, su una campagna contro la tratta di minori per fermare la rotta dell'Europa dell'Est: il caso della Moldavia, consultabile sul sito <http://stars.coe.fr/>. Il testo integrale è riportato nella sezione Documenti di questa rivista.

sto riguardo, il caso della Moldavia è molto significativo giacché numerosi giovani a causa della povertà lasciano il Paese alla ricerca di migliori condizioni di vita per ritrovarsi spesso nelle strade e nei bordelli d'Europa. In quest'ottica, l'Assemblea parlamentare invita il Comitato dei ministri e gli Stati membri a impegnarsi per fermare il ciclo della povertà in Moldavia attraverso l'aiuto finanziario, l'introduzione dell'istruzione primaria obbligatoria, la prevenzione dell'abbandono dei minori, l'istituzione di un *ombudsman* (difensore dell'infanzia), l'assistenza medica, l'istituzione di un sistema sanitario ecc. L'Assemblea chiede al Comitato dei ministri di raccomandare agli Stati membri di adottare le seguenti misure:

- fare della tratta di minori un reato imprescrittibile e perseguibile d'ufficio;
- creare un servizio di polizia specializzato nella protezione di minori;
- nominare un avvocato nazionale per le vittime della tratta;
- adottare leggi specifiche per proteggere le vittime;
- creare una lista dei minori e adulti scomparsi.

Infine, l'Assemblea invita il Comitato dei ministri a richiamare gli Stati membri ad accrescere gli sforzi condotti dalla *task force* contro la tratta degli esseri umani e a lanciare delle campagne periodiche di informazione sulla tratta.

I giovani nelle aree rurali

I giovani che vivono nelle aree rurali, in particolare nei Paesi dell'Europa centrale e dell'Est, si trovano ad affrontare delle grosse difficoltà per quanto riguarda la costituzione di attività commerciali, l'assenza di formazione, la disoccupazione, la mancanza di lavori alternativi a quelli rurali e la bassa qualità della vita. In quest'ottica, l'Assemblea parlamentare³ raccomanda al Comitato dei ministri di promuovere delle attività per i giovani nelle aree rurali e invita i governi degli Stati membri a incoraggiare istituzioni di programmi educativi e di formazione, a concedere vantaggi fiscali ai giovani agricoltori, a promuovere l'accesso alle tecnologie più avanzate e a promuovere la nascita di attività commerciali. Si chiede, inoltre, di formare gli insegnanti, di promuovere lo sviluppo di organizzazioni giovanili, di istituire dei programmi per lo sviluppo, di incoraggiare i giovani a partecipare alla vita politica locale, di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, di sviluppare le comunicazioni, il trasporto e le nuove tecnologie e, infine, di promuovere un'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.

³ Raccomandazione 1530 (2001), del 29 giugno 2001, sulla situazione e le prospettive dei giovani nelle aree rurali, consultabile sul sito <http://stars.coe.fr/>

Legislazione italiana (giugno – settembre 2001)

Resoconto degli atti legislativi in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia pubblicati nel periodo indicato.

Assegni familiari

Il decreto 21 dicembre 2000, n. 452¹, emanato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori, viene parzialmente modificato da un nuovo regolamento adottato il 25 maggio 2001. Vengono qui definite le modalità di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'assegno familiare che deve essere presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Ai fini del rilascio dell'assegno familiare, deve essere presentata, da parte del richiedente, una dichiarazione sostitutiva attestante l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione.

Servizi alla persona

Il Presidente del consiglio dei ministri, con decreto del 30 marzo 2001, promulga l'*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328*². Il provvedimento in esame fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge 328/00, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Vengono qui definiti specifici requisiti di qualità, in particolare, vengono favorite forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali e innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali. Vengono altresì promossi adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. Infine, il provvedimento definisce i criteri da adottare per la selezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi alla persona, in particolare, vengono valu-

¹ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2001, n. 193.

² Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2001, n. 188. Il testo integrale è riportato nella sezione Documenti di questa rivista.

tati la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti e l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.

*Piano nazionale
degli interventi
e dei servizi sociali*

Con DPR del 3 maggio 2001, viene approvato il *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003*³. Nella premessa, si sottolineano le motivazioni della tempestività della sua predisposizione, dovute all'esigenza dell'intero sistema di definire in tempi brevi obiettivi strategici e indirizzi generali, indispensabili affinché tutti i soggetti chiamati a concorrere alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali possano impegnarsi nell'attuazione della legge quadro sull'assistenza. Si evidenziano altresì le caratteristiche della programmazione sociale, che va intesa come processo al cui compimento partecipano una pluralità di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilità, competenze e risorse.

Il Piano sociale, partendo dall'analisi delle attuali politiche sociali ed evidenziandone le finalità principali, elabora indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definendo il livello essenziale e le diverse tipologie delle prestazioni. Tra gli obiettivi prioritari vi è la valorizzazione delle responsabilità familiari, il rafforzamento e la tutela dei diritti dei minori, il potenziamento degli interventi a contrasto della povertà e, infine, il supporto attraverso servizi domiciliari alle persone non autosufficienti. Il Piano indica un quinto obiettivo relativo a una serie di interventi che, per la loro rilevanza e attualità, meritano uno specifico rilievo: l'inserimento sociale degli immigrati, la prevenzione del consumo delle droghe e l'attenzione agli adolescenti.

Il Piano delinea, inoltre, le modalità e gli strumenti per il suo monitoraggio e per la verifica dei processi in atto e dei risultati conseguiti, per permettere, di conseguenza, ai diversi organi di governo di effettuare le necessarie valutazioni e di introdurre le eventuali e opportune azioni correttive.

*Strutture
residenziali
e semiresidenziali*

Con il decreto 21 maggio 2001, n. 308, il Ministro per la solidarietà sociale adotta il regolamento concernente *Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziali*, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328⁴. Il regolamento in esame riguarda le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione rivolti a minori, a disabili, a persone affette da AIDS e, infine, a persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultino privi del necessario supporto familiare. In particolare, le strutture debbono essere ubicate in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di

³ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2001, n. 181, suppl. ord. Il testo del decreto e un estratto del *Piano nazionale* sono riportati nella sezione Documenti di questa rivista.

⁴ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 2001, n. 174. Il testo integrale è riportato nella sezione Documenti di questa rivista.

mezzi pubblici, devono altresì essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto; è richiesta, inoltre, la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate e di un coordinatore responsabile della struttura. Per ogni ospite, si prevede, inoltre, la predisposizione di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale. Il ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi, suddivide le strutture in quattro categorie: strutture a carattere comunitario, strutture a prevalente accoglienza alberghiera, strutture protette, strutture a ciclo diurno.

*Rilevazione dati
statistici sulle nascite*

Il Ministero della sanità, con decreto 16 luglio 2001, n. 349, adotta il regolamento recante *Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità e ai nati affetti da malformazioni*⁵. Si definiscono innanzi tutti i contenuti e le finalità del certificato di assistenza al parto, che rappresenta lo strumento utilizzabile a fini statistici e di sanità pubblica, in particolare, esso contiene informazioni sociodemografiche sul genitore, sulla gravidanza, sul parto e sul neonato e, infine, sulla presenza di malformazioni. A tal fine, viene allegato uno schema esemplificativo di tutte le informazioni che il certificato di assistenza al parto deve contenere.

*Avvio dell'anno
scolastico*

Con legge 20 agosto 2001, n. 333, si procede alla *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002*⁶. Con tale provvedimento, si definiscono i criteri di formazione delle graduatorie permanenti del personale docente. Vengono inoltre integrate le procedure relative alle assunzioni a tempo indeterminato e ai provvedimenti di assegnazione provvisoria riguardante il personale di ruolo. Si definiscono, altresì, alcune modalità di formazione delle classi, in particolare, il numero delle classi viene disposto dal competente dirigente scolastico che, entro il 10 luglio di ciascun anno, ne informa il dirigente territorialmente competente per la copertura dei posti che non sia stato possibile occupare con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

⁵ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 2001, n. 218.

⁶ Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2001, n. 193.

Parlamento italiano

(giugno – settembre 2001)

Resoconto sintetico delle attività in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia, svolte da organi parlamentari nel periodo indicato.

Attività delle aule

Senato della Repubblica

Adozioni

Nella seduta del 22 giugno 2001, la discussione in assemblea ha per oggetto la *Conversione in legge del decreto - legge, 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale dei minori* - disegno di legge n. 272, già approvato dalla Camera dei deputati. Si dà inizio ai lavori con la relazione del senatore Andrea Pastore (Forza Italia). Viene innanzi tutto stabilito come il decreto-legge in esame ha il fine di rimediare ad un problema di diritto transitorio posto dalle recenti modifiche della disciplina normativa in materia di adozione, che prevede la presenza del difensore nelle diverse fasi processuali. Poiché la normativa inerente ai difensori d'ufficio è prevista esclusivamente in materia penale, vengono a crearsi numerose difficoltà applicative del nuovo sistema dovute al fatto che il procedimento in esame mantiene sostanzialmente la natura di procedimento civile. Per ovviare a tale situazione, il decreto-legge prevede una sorta di sospensione della vigenza delle nuove disposizioni di legge in materia di difesa d'ufficio e gratuito patrocinio fino all'emanazione di un procedimento che regoli definitivamente la materia. Il rappresentante del Governo, Jole Santelli, specifica quanto espresso nella relazione di Pastore.

Avvio dell'anno scolastico

La seduta del 2 agosto 2001 ha in oggetto la *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge, 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*. La relazione, tenuta da Gian Pietro Favaro (Forza Italia), si apre con la definizione dell'obiettivo della proposta normativa in esame, diretta a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2001/2002 messo a rischio dalla lentezza nella gestione del personale a ruolo e quindi nel ritardo del conferimento delle supplenze annuali. La discussione generale vede rappresentate le perplessità di altre forze politiche che considerano il decreto legge in esame non in grado di fornire risposte adeguate, in quanto affida ai dirigenti scolastici una responsabilità eccessiva, con il rischio di accrescere la confusione. Dopo la lettura del parere espresso dalla 5ª Com-

missione permanente sul testo del disegno di legge proposto, si passa all'esame degli emendamenti. Nella seduta notturna, dopo le consuete dichiarazioni di voto si affronta la votazione finale del provvedimento in oggetto. Il disegno di legge n. 529, composto dal solo articolo 1, viene così approvato.

Camera dei deputati

Conservazione del sangue dei cordoni ombelicali

Oggetto della seduta del 19 giugno 2001, è la presentazione della proposta di legge finalizzata all'istituzione e alla organizzazione di strutture idonee alla raccolta e alla crioconservazione del sangue cordonale, d'iniziativa delle deputate Tiziana Valpiana (Rifondazione comunista), Elettra Deiana (Rifondazione comunista), Alberta De Simone (Democratici di Sinistra - l'Ulivo). Le più recenti acquisizioni scientifiche ci indicano, infatti, sempre più diverse possibilità di utilizzazioni a scopo terapeutico in particolare del sangue cordonale, dal quale si possono estrarre cellule staminali in grado di essere utilizzate senza le implicazioni etiche ed economiche di altre metodologie manipolative. I vantaggi offerti dalla disponibilità di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale sono rappresentati dalla possibilità di ottenerle senza alcun rischio per la madre e per il neonato e dalla considerazione che gli agenti infettivi sono meno frequenti nei neonati rispetto agli adulti. La proposta di legge stabilisce che sia il Ministro della sanità a predisporre, con proprio decreto, un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche e programmi annuali di sviluppo delle relative attività. Si prevede inoltre l'istituzione di un registro nazionale italiano delle donazioni di sangue del cordone ombelicale e la promozione di campagne informative sulla donazione del sangue del cordone ombelicale e degli annessi embrionali.

Adozioni

Nella seduta n. 6 del 21 giugno 2001, si prende in esame la discussione del disegno di legge recante la *Conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*. Viene ascoltato Francesco Bonito (Democratici di sinistra - l'Ulivo) che riferisce in rappresentanza della Commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti legge. Viene così rilevato che l'intervento all'esame della Camera introduce due disposizioni transitorie dirette a consentire l'ultrattività delle disposizioni processuali relative alla dichiarazione di adottabilità contenute nel capo II della legge 184/83, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, nonché dell'articolo 336 cc in materia di potestà genitoriale: tali norme sono state modificate dalla legge 149/01, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*, che ha riformato in maniera consistente la disciplina dell'adozione, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per tutta una serie di procedu-

re e provvedimenti per i quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore. Le nuove previsioni normative rischiano di tradursi in un aggravio delle spese processuali a carico dei genitori coinvolti, spesso appartenenti alle fasce economicamente più deboli. Diviene così necessario un intervento normativo di carattere transitorio che troverà applicazione fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità. Il Governo, qui rappresentato dal sottosegretario di Stato per la Giustizia, Jole Santelli, concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Avvio dell'anno scolastico

Nella seduta del 24 luglio 2001, la Camera prende in esame il disegno di legge *Conversione in legge del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002*. La discussione ha inizio con le osservazioni presentate dall'opposizione. Piera Capitelli (Democratici di sinistra), in particolare, osserva come le misure organizzative prospettate comportino conseguenze negative per il funzionamento della scuola italiana: ad esempio, cambiando, come previsto, il sistema delle graduatorie attualmente esistente, si favoriscono, nelle nomine in ruolo a tempo indeterminato, quei docenti che non hanno mai prestato servizio di insegnamento nella scuola di Stato. Dopo aver ascoltato il parere del relatore Carmelo Briguglio (Alleanza nazionale) e del rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea (Forza Italia), si passa all'esame degli emendamenti, che viene preceduto da ampie dichiarazioni di voto.

Attività ispettiva

I resoconti sintetici degli atti di controllo e d'indirizzo politico del Parlamento sull'attività del Governo (mozioni, interpellanze, interrogazioni, risoluzioni) e delle relative risposte, sono suddivisi per ambito tematico. Sono stati presi in considerazione gli interventi d'interesse generale, omettendo le interpellanze e le interrogazioni relative a casi specifici inerenti all'interesse di singoli soggetti o piccoli gruppi.

Atti di controllo e indirizzo del Parlamento

Adozioni

Interrogazione a risposta scritta presentata in data 6 giugno dall'onorevole Marco Zacchera (Alleanza nazionale) al Ministero della giustizia in merito ai tempi delle adozioni internazionali che sono protratti oltremodo dalle difficoltà dei tribunali per i minorenni; l'interrogante chiede se non si ritenga, da parte

ministeriale, che questo problema rappresenti una priorità di alto contenuto morale e sociale, e come tale debba essere più attentamente seguita dall'esecutivo sia dal punto di vista legislativo che operativo.

Interrogazione a risposta scritta presentata dall'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove (Alleanza nazionale) in data 25 luglio al Ministro della giustizia per sapere se corrisponda a verità la denuncia del Presidente dell'associazione Amici dei bambini Marco Griffini, resa pubblica per mezzo della stampa, secondo la quale l'adozione internazionale si sta trasformando in una specie di supermarket di bambini, per cui è possibile per la coppia adottante operare scelte di bambini come se fossero prodotti da acquistare, e che cosa il Ministro intenda fare per impedire che l'istituto dell'adozione venga in tal modo snaturato.

Alimentazione

Interrogazione a risposta orale presentata in data 4 luglio dall'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove (Alleanza nazionale) al Ministro della sanità in merito all'esposizione dei minori, in particolare degli adolescenti, al fenomeno dell'obesità che secondo il rapporto dell'Istituto auxologico italiano li vede coinvolti e particolarmente soggetti a disturbi alimentari causati anche dalla scarsa informazione dovuta a distorti messaggi pubblicitari, l'interrogante chiede quale politica sanitaria si intenda attivare per affrontare l'emergenza obesità e quali sinergie il Ministero della sanità intenda concertare con il Ministero della pubblica istruzione al fine di fornire agli adolescenti adeguata e corretta informazione circa l'alimentazione.

Interrogazione a risposta scritta presentata in data 4 luglio dalla senatrice Loredana De Petris (Verdi - l'Ulivo) al Ministro della sanità in relazione alla presenza in commercio nelle farmacie di un latte speciale per la primissima infanzia prodotto dalla Nestlé, sulla cui etichetta figura la scritta «proteine isolate di soia geneticamente modificata». Considerando quanto sia pericoloso per la salute somministrare alimenti modificati geneticamente in bambini piccolissimi ancora con difese immunitarie fragili, verificato che, in altri Paesi europei, tale prodotto è già stato ritirato, che il DPR 128 del 1999 espressamente vieta l'utilizzo di alimenti per la prima infanzia che siano geneticamente modificati, l'interrogante chiede se non si intenda disporre in via precauzionale il divieto del prodotto in oggetto e se non si ritenga disporre controlli attraverso le strutture territoriali sulle effettive composizioni degli alimenti per bambini.

Interrogazione a risposta scritta presentata dal senatore Angelo Muzio (Verdi - l'Ulivo) in data 18 settembre ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie, in ordine alla presenza in commercio di latte in polvere denominato "Alsoy", dichiaratamente prodotto con organismi geneticamente modificati. Considerate le esplicite esclusioni di tali pro-

dotti nelle normative italiane per ciò che riguarda l'alimentazione dei bambini, che i Paesi europei hanno già ritirato tali prodotti dal commercio indipendentemente da considerazioni di maniera sulla percentuale di OGM presenti, l'interrogante chiede di sapere: quali iniziative i ministri in indirizzo intendano assumere al fine di tutelare e garantire la salute dei cittadini e in particolare, nel caso specifico, dei neonati e se si ritenga urgente e necessario provvedere al ritiro del latte Alsoy dalla distribuzione sul mercato nazionale; se non si riscontrino violazioni, da parte della multinazionale in questione, del decreto del Presidente della Repubblica 128/99 e, nel caso, come si intenda procedere per il ripristino della legalità.

Allattamento al seno

Interrogazione a risposta orale presentata dall'onorevole Tiziana Valpiana (Rifondazione comunista) il 25 luglio al Ministro della sanità per conoscere la condizione di rispetto e di promozione nelle strutture sanitarie italiane dell'allattamento al seno. L'onorevole Valpiana basa la sua interrogazione sulla circolare del Ministero della sanità del 24 ottobre 2000, n. 16, che mira a contrastare la dissuasione dell'allattamento materno. Secondo la circolare, gli assessorati alla sanità delle Regioni e delle Province autonome devono vigilare, tra l'altro, che i reparti di maternità adottino modelli organizzativi che favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno e che i sostituti del latte materno siano acquistati e prescritti nella misura strettamente necessaria corrispondente ai bisogni dei soli neonati che non possono essere allattati al seno. L'interrogazione intende conoscere lo stato di applicazione della suddetta circolare, quali controlli siano stati messi in atto per verificarlo e i casi d'infrazione eventualmente verificati con i provvedimenti conseguentemente adottati.

Attività sportiva

Interrogazione a risposta scritta presentata in data 6 giugno dall'onorevole Marco Zacchera (Alleanza nazionale) alla Presidenza del consiglio e Ministro per i beni e le attività culturali e sportive in merito ai "cartellini" che gli atleti della Federazione italiana pallacanestro, anche e soprattutto minorenni, debbono obbligatoriamente sottoscrivere e che legano il giocatore a una singola società sportiva la quale potrebbe anche impedirne la cessione ovvero il trasferimento, impedendo così lo sviluppo dei singoli atleti e della loro attività agonistica. L'interrogante chiede se non si ritenga di dover provvedere affinché la Federazione italiana pallacanestro - affiliata al Coni titolare di pubblici finanziamenti - sia obbligata a normare questa situazione concedendo libertà di svincolo ai giovani atleti, almeno al disotto di una certa età, sulla base, per esempio, delle norme in vigore per i tesseramenti della Federazione italiana gioco calcio, con ciò contribuendo a una liberalizzazione ma anche a una maggiore trasparenza in questo specifico settore e se risulti al Governo che analogo problema sussista anche per altre discipline sportive.

*Commissione speciale
in materia d'infanzia*

Mozione presentata in data 19 giugno dal senatore Antonino Caruso (Alleanza nazionale) e altri con la quale si chiede l'istituzione della Commissione speciale per l'infanzia presso il Senato. Nel testo si richiamano gli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 e con i successivi accordi in materia di protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, dal lavoro minorile, e per l'applicazione di norme peculiari di giustizia penale; si fa riferimento poi al fatto che nella scorsa legislatura il Senato aveva posto in cantiere molti interventi legislativi, tra i quali quelli recanti la tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa; norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet; istituzione del servizio di psicologia scolastica; nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e di divorzio e regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni di giudice tutelare; istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione; norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata; norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psichiche. Sulla scorta di tutto ciò si rileva che vi è dunque la piena convinzione della necessità di continuare a perseguire gli obiettivi elencati, al fine di concedere e garantire ai bambini una protezione speciale, in uno spirito di pace, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà. Il senatore Caruso chiede al Senato di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia e di minori, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, avente le medesime caratteristiche di quella stessa che ha svolto la propria opera nel corso della XIII legislatura.

Comunità per minori

Interrogazione a risposta scritta, presentata in data 27 luglio dall'onorevole Giovanni Mario Salvino Burtone (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) al Ministro dell'interno e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere quali interventi i ministri intendano prendere per evitare la distruzione di un centro d'accoglienza per minori a rischio, che opera in convenzione con la Regione Sicilia nella città di Catania. Il Comune ha, infatti, deciso di distruggere la struttura ove ha sede il centro per far posto a una struttura alberghiera e ha inviato le ruspe per avviarne la demolizione, senza che la convenzione con la Regione fosse mai revocata né individuata adeguata alternativa di sede.

*Cooperazione
umanitaria*

Interrogazione a risposta scritta presentata, in data 21 giugno, dall'onorevole Marida Bolognesi (Democratici di sinistra - l'Ulivo) al Ministro della sanità e al Ministro degli affari esteri. Premesso che la Regione Toscana ha sviluppato progetti specifici di assistenza pediatrica umanitaria per bambini che provengono da zone di guerra o di grave carenza sanitaria e che tali piani prevedono spe-

cifiche coperture del sistema sanitario regionale, l'interrogante rileva che in data 14 giugno 2001, in assenza di accordo o informazione con le Regioni interessate, i Ministeri indicati hanno diramato circolari atte a impedire di fatto l'ingresso di bambini malati sul territorio se non previa autorizzazione del Ministro della sanità, rovesciando così le prassi consolidate, e rimandando a casa bambini i cui interventi chirurgici erano già stati programmati per tempo e la cui accoglienza in Italia era pronta; l'interrogante chiede se il Ministro della sanità e il Ministro degli affari esteri siano a conoscenza delle conseguenze della circolare datata 14 giugno 2001, che condanna nei fatti alla morte circa cento bambini affetti da gravi patologie che erano attesi nei prossimi mesi presso le strutture ospedaliere toscane, e se non intendano ritirare immediatamente tale circolare che distorce quanto previsto dalla normativa e quali provvedimenti intendano adottare al fine di consentire il tempestivo ingresso dei bambini che dovevano giungere in Italia.

In data 27 giugno, l'onorevole Carlo Carli (Democratici di sinistra - l'Ulivo) rivolge al Ministro degli affari esteri un'interrogazione con risposta in commissione. L'interrogante, dopo aver ricordato l'opera importante di aiuto umanitario realizzata da Gino Strada in tutto il mondo attraverso l'organizzazione Emergency, e le modalità con cui egli ha operato in Afghanistan prima con la fondazione di un ospedale realizzato a nord, nelle zone controllate dai mujaheddin che combattono il regime dei talebani e successivamente a Kabul in accordo con gli stessi talebani, di come questo regime oppressivo e sanguinario abbia approfittato dell'assenza di Gino Strada per chiudere l'ospedale di Kabul, a motivo della promiscuità tra donne e uomini, e del fatto che in tal modo si sono privati migliaia di donne e uomini e soprattutto bambini - che rappresentano circa il 30% delle vittime di guerra - dell'assistenza sanitaria; dopo aver riferito le condanne delle Nazioni unite contro tale regime, il ruolo che in esso assume lo sceicco Osama Bin Laden, chiede al Governo se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente presso il governo di Kabul per far riprendere quanto prima l'attività dell'ospedale gestito da Emergency nella capitale assicurando a tutti, ma soprattutto alle donne, in quanto oggetto di gravi discriminazioni, il rispetto dei diritti fondamentali della persona; nonché di incaricare il nostro ambasciatore presso le Nazioni unite affinché si adoperi per costruire un ampio schieramento di Paesi che intervenga laddove è palese la violazione dei diritti umani, in particolare dei bambini.

Elettro-inquinamento

Interrogazione a risposta scritta, in data 28 giugno, presentata dall'onorevole Pier Paolo Cento (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto) al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'interno. L'interrogante, premesso che in Roma si sta procedendo all'installazione di una nuova torre per trasmissioni alta circa 60 metri nella zona di Monte Mario, do-

ve da tempo sono in corso proteste e azioni per impedire nuove antenne nelle zone in prossimità delle scuole e, pur constatando che si tratta di un'antenna militare e quindi non sottoposta al regolamento comunale che dispone la distanza di almeno 100 metri tra un'installazione e l'altra, chiede se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni; se non ritengano, ognuno per propria competenza, di doversi adoperare per la sospensione dei lavori di installazione dell'antenna e per la revoca dell'autorizzazione concessa all'esercito per la tutela della salute degli abitanti della zona e dei bambini che frequentano quelle scuole.

Immigrazione

Interrogazione a risposta scritta presentata dall'onorevole Pierluigi Castagnetti (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo), in data 19 luglio, al Ministro dell'interno sulle più recenti disposizioni che regolano il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati presenti nel nostro territorio. Premesso che grazie alle norme in vigore è stato possibile fino a ora garantire ai minori non accompagnati che cercano un lavoro, ovvero che fuggono da situazioni di grave violazione dei diritti della persona, un inserimento scolastico, ovvero la frequenza di corsi professionalizzanti e un conseguente percorso di integrazione nel mondo del lavoro, viste le recenti disposizioni secondo cui le procedure sono maggiormente complicate, l'interrogante vuole sapere se non si ritenga opportuno proseguire nelle disposizioni precedenti per i minori già inseriti, continuando a rilasciare i permessi per motivi familiari, e consentire comunque l'accesso al lavoro dei minori con un permesso di soggiorno, inoltre se sia davvero rispettato il principio per cui il rimpatrio del minore avviene sempre ed esclusivamente nell'interesse superiore dello stesso.

Istituti penali minorili

Interrogazione a risposta scritta presentata in data 20 settembre dall'onorevole Luana Zanella (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto) al Ministro della giustizia. Considerando che le carceri sono sempre di più luoghi in cui la popolazione appartiene a classi sociali e condizioni di forte emarginazione e degrado e che a tale condizione non sfuggono gli istituti di pena minorili, dove è aumentato il numero dei minori detenuti e vi si ritrovano le medesime drammatiche caratteristiche della carcerazione adulta: sovraffollamento, promiscuità, disagio, marginalità e sofferenza psichiatrica; che il personale è insufficiente non solo a far fronte a situazioni di contenimento, ma a rispondere alle stesse esigenze di cura che si presentano, ovvero alle concrete difficoltà di vita, l'interrogante chiede se il Ministro sia a conoscenza delle situazioni esposte e quali siano le sue valutazioni, quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare rapidamente una situazione di normalità, in cui vengano utilizzate tutte le opportunità di misure alternative alla carcerazione per rispettare la dignità umana considerando, inoltre, che in questi casi si tratta di minori.

Istruzione

Interrogazione a risposta scritta presentata, in data 2 agosto, dall'onorevole Tiziana Valpiana (Rifondazione comunista) al Ministro dell'interno e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per sapere se siano stati effettuati i controlli negli istituti scolastici, promessi a seguito dell'incendio che nello scorso anno scolastico ha provocato la morte di una studentessa a Verona. In particolare, l'interrogante vuole sapere quali esiti abbiano dato i controlli se effettuati, se sono stati predisposti piani di fuga e antincendio, se le normative sulla sicurezza e i dispositivi previsti siano stati rispettati e se siano rispondenti al vero le situazioni particolarmente inefficienti denunciate dalla scuola Lorna-Pindemonte di Verona.

Interrogazione a risposta scritta presentata, in data 12 settembre, dall'onorevole Egidio Banti (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, considerato il valore che avrebbe avuto per la popolazione della Val d'Aveto, nell'entroterra ligure, la sperimentazione promossa d'intesa con tutte le amministrazioni locali dell'istituzione di un biennio sperimentale di scuola superiore per l'anno scolastico 2001/2002, che aveva raccolto già le iscrizioni degli allievi, ma che pare non possa aver avvio per difficoltà di ordine puramente burocratico e a causa della mancata assegnazione degli insegnanti, chiede se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover intervenire rassicurando le famiglie e le istituzioni locali sull'effettiva possibilità di istituire il corso così accuratamente progettato.

*Violenza sessuale
e pedofilia*

L'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove (Alleanza nazionale), in data 28 giugno, presenta un'interrogazione a risposta orale, successivamente trasformata in data 25 luglio in interrogazione a risposta scritta, con la quale interPELLA il Ministro della giustizia in ordine alla verifica del rapporto esistente tra tribunale per i minorenni e uffici minori delle questure, soprattutto in relazione a quali siano i benefici più significativi derivati dal lavoro di tali uffici; quale opera di prevenzione sia stata posta in essere dagli uffici minori delle questure in rapporto alla legge 66/96 sulla violenza sessuale e in rapporto alla legge 269/98.

In data 18 settembre, il senatore Riccardo Pedrizzi (Alleanza nazionale) presenta una mozione con cui - constatato che la legge 269/98, contro la pedofilia, la pornografia minorile e il turismo sessuale ha dimostrato la sua inadeguatezza nel contrastare la proliferazione di siti pornopedofili, dedicati alla vendita e allo scambio di questo tipo di materiale, e le organizzazioni criminali che li gestiscono, e che non è attuata in Italia una direttiva del Consiglio d'Europa che richiede il monitoraggio costante (24 ore su 24) di Internet da parte delle polizie nazionali - impegna il Governo ad assumere urgentemente tutte le iniziative volte ad acquisire dati e informazioni sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di con-

trasto programmate o realizzate da altri Stati; a promuovere, in base a quanto stabilito dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di sfruttamento della prostituzione, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei crimini contro i minori; a prevedere un'applicazione più severa delle norme vigenti nel nostro ordinamento, contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori; ad assumere le più opportune iniziative volte a rafforzare l'osservanza delle norme vigenti che impongono ai mezzi di comunicazione il rispetto della dignità umana e la tutela dei minori; infine, a valutare la possibilità di costituire un osservatorio permanente per la prevenzione e la repressione del fenomeno in oggetto.

Interrogazione a risposta orale presentata, in data 18 settembre, dall'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove (Alleanza nazionale) al Ministro della giustizia in merito all'applicazione della legge 269/98 contro la pedofilia. L'interrogante, constatate le gravi difficoltà di applicazione delle norme sia sotto il profilo organizzativo, per ciò che concerne la scarsa disponibilità di mezzi adeguati alle forze dell'ordine, sia per quel che concerne l'inadeguatezza delle pene edittali, sia per la difficoltà di ottenere adeguate collaborazioni da Paesi stranieri privi di normative adeguate, chiede al Ministro se non ritenga del tutto inadeguata la misura delle pene prevista dalla legge sullo sfruttamento sessuale e se conseguentemente non ritenga di assumere adeguate iniziative in materia, anche di carattere normativo; se non ritenga, inoltre, di promuovere l'adozione di adeguati correttivi che consentano di colpire la criminalità pedofila, anche con una normativa concordata a livello internazionale.

Mozione presentata, in data 20 settembre, dall'onorevole Luca Volonté (Centro cristiano democratico - Cristiani democratici uniti: Biancofiore) e altri sull'applicazione della legge 269/98. Considerato che il nostro Paese si è dotato, con questa legge, di uno strumento normativo importante e avanzato, che ha recepito direttive e indicazioni internazionali ed europee sul controllo della pedofilia e della pornografia per via telematica, operando scelte coraggiose sul piano del diritto sostanziale e processuale che hanno da subito prodotto risultati positivi; considerando che vi è la necessità di aggiornare tali strumenti per far fronte alla progressiva e veloce capacità di mascheramento dei siti stessi, cosa oggi impedita dalla lentezza della macchina procedurale e burocratica; impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative per rafforzare i controlli diretti sulla rete Internet finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiali pedopornografici; a verificare l'efficienza delle procedure per l'avvio delle indagini, cercando di renderle più rapide pur salvaguardando tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione; a intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria, al fine di rendere più efficace la lotta contro le orga-

nizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini; a valutare l'ipotesi di introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete Internet o di *hosting* di pagine web, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni.

Risposte del Governo

Cooperazione umanitaria

Interpellanza presentata dall'onorevole Marco Boato (Verdi - l'Ulivo, Gruppo misto) e altri il 21 giugno e trasformata il 3 luglio, come urgente, al Presidente del consiglio, al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alla situazione venutasi a creare a seguito della circolare del 14 giugno 2001 con la quale si impedisce di fatto a molti bambini di venire a curarsi in Italia sulla base di accordi internazionali di soccorso umanitario. L'interpellante chiede che cosa il Governo intenda fare per evitare contrasti e difficoltà di interpretazione tra ministri, al fine di porre rimedio ai danni arrecati ai bambini per la mancanza di cure da tempo programmate.

Risposta del sottosegretario di Stato per la Sanità Antonio Guidi 4 luglio 2001

Il Sottosegretario precisa che l'episodio si è generato a causa di un'interpretazione eccessivamente rigida di disposizioni il cui fine primo era quello di evitare l'improvvisazione di interventi a scopo umanitario così complessi come la cura all'estero di un bambino. Assicura che il blocco esistente è stato rimosso e che il Ministero della sanità intende operare per far crescere di concerto con le Regioni la cooperazione umanitaria con Paesi in difficoltà a causa di guerra o di insufficienze del sistema di cure.

Vaccinazioni obbligatorie

Interrogazione a risposta scritta del 6 luglio presentata dall'onorevole Luigi Giacco (Democratici di sinistra - l'Ulivo) al Ministro della sanità in merito ai problemi di applicazione delle normative che riguardano i danni subiti dai bambini a causa della somministrazione di vaccini, in particolare antipoliomelitici. Si rileva la difficoltà delle famiglie di ottenere in tempi ragionevoli il risarcimento dovuto, ovvero di avere le necessarie informazioni in tale materia; pertanto si chiede al Governo come intenda procedere al riguardo.

Risponde il ministro della Sanità Girolamo Sirchia**2 agosto 2001**

Il Ministro illustra i vari passaggi normativi che determinano, a partire dal primo gennaio 2001, la competenza, anche su questa materia, delle Regioni. Precisa che il ministero ha provveduto a trasmettere a queste i fascicoli relativi agli indenizzi e che contestuali informazioni sono state inviate agli interessati richiedenti; mentre, per le Regioni che hanno manifestato l'esigenza di avvalersi ancora delle strutture centrali del ministero, esse continuano a svolgere tali compiti solo per le pratiche in essere e fino al loro completamento istruttorio, le Regioni saranno poi responsabili del risarcimento. Tale linea è stata concordata in apposita riunione della Conferenza Stato - Regioni.

*Integrazione scolastica***Ordini del giorno del 25 luglio 2001 e del 2 agosto 2001**

Ordine del giorno presentato in assemblea alla Camera in data 25 luglio da parte dell'onorevole Giuseppe Gambale (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) e altri, con cui si impegna il Governo nell'applicazione delle disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002 a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, autorizzando preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto all'integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.

Di identico contenuto l'ordine del giorno presentato in assemblea al Senato in data 2 agosto di cui è prima firmataria la senatrice Albertina Soliani (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) e cofirmatari oltre un centinaio di senatori di tutti i gruppi che, ugualmente a quello presentato alla Camera, è stato accolto dal Governo.

*Arruolamento
minorenni***Ordine del giorno del 2 agosto 2001**

Ordine del giorno, accolto come raccomandazione da parte del Governo, presentato in assemblea alla Camera in data 2 agosto dall'onorevole Piero Ruzzante (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e altri, con il quale si chiede al Governo di dare attuazione alla legge 8 gennaio 2001, n. 2, con cui si abrogano le disposizioni sull'arruolamento di infradiciottenni anche se in peculiari condizioni, e si chiede di ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni unite per i diritti del fanciullo che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati, estendendo tale divieto anche in sede di missioni internazionali di pace.

Lotta alla pedofilia

Interrogazione a risposta orale presentata in data 18 settembre dall'onorevole Luca Volonté (Centro cristiano democratico - Cristiani democratici uniti: Biancofiore) al Ministro delle comunicazioni e al Ministro della giustizia. L'interrogante, riprendendo le denunce operate, anche di recente, da parte di Telefono arcobaleno in relazione a siti a contenuto pedopornografico, che mutano il nome da un famoso prodotto dolciario per bambini, e in cui sono riportate, a pagamento, migliaia di fotografie e decine di filmati a contenuto pedopornografico estremo, chiede quali interventi intendano adottare per contrastare ed eliminare questo aberrante e drammatico fenomeno della pedofilia *on line* che, peraltro, sta alimentando nuove forme di malavita organizzata che traggono da questo commercio infame una nuova forma di finanziamento.

Risposta del ministro della Giustizia Roberto Castelli**19 settembre 2001**

Il Ministro, rispondendo anche per il Ministro delle comunicazioni, precisa che le denunce relative ai siti pornopedofili sono di gran lunga superiori a quelle di cui si ha notizia tramite la stampa e che presso il tribunale di Siracusa, proprio per l'azione di Telefono arcobaleno, è operativo un gruppo specifico di monitoraggio dei siti Internet con la disponibilità di magistrati che intervengono tempestivamente, anche in ore notturne, non appena realizzata un'identificazione. Il Ministro illustra, inoltre, le attività di contrasto che si stanno studiando a livello europeo per imporre filtri specifici a queste pubblicazioni, nonché nuovi codici di comportamento per i gestori dei server.

Criminalità minorile

Interrogazione a risposta orale presentata, in data 28 giugno, dall'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove (Alleanza nazionale) al Ministro della giustizia per sapere le valutazioni dello stesso in ordine al ricovero in comunità di minori delinquenti che, a giudizio del Procuratore generale presso la Suprema corte, si è dimostrato strumento non adatto né al contenimento della pericolosità sociale, né alla rieducazione.

Risposta del sottosegretario di Stato per la Giustizia Jole Santelli**28 giugno 2001**

Il Sottosegretario precisa che le valutazioni espresse dal Procuratore generale sono relative a segnalazioni, che provengono da diverse Procure italiane, sulla difficoltà di applicare ai minori stranieri le norme sul collocamento in comunità anche in relazione alle specificità di reato cui essi sono sottoposti. La linea che il Governo, in relazione al collocamento in comunità, intende seguire è una linea bilanciata: garantire un trattamento di risocializzazione dei minori all'interno della comunità stessa, senza però abbandonare l'effettività della misura punitiva nei confronti degli stessi. In particolare, appaiono interessanti alcuni provvedimenti allo studio del ministero, mirati alla risoluzione di queste problematiche, che prevedono una collaborazione tra lo stesso ministero e gli enti locali.

Commissione parlamentare per l'infanzia

In data 27 settembre la Commissione si riunisce per provvedere alla propria costituzione tramite l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

A seguito della votazione, vengono eletti quale presidente la deputata Maria Burani Procaccini (Forza Italia), quali vicepresidenti i senatori Antonio Montagnino (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) e Giuseppe Valditara (Alleanza nazionale) e quali segretari il deputato Luigi Giacco (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e la senatrice Rossana Lidia Boldi (Lega Nord Padania).

Senato della Repubblica

Commissione affari costituzionali

Mutilazioni genitali femminili

La Sottocommissione per i pareri in data 25 settembre prende in esame il disegno di legge riguardante le modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale. Il relatore Alessandro Battisti (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) illustra il disegno di legge e propone l'espressione di un parere non ostativo sull'articolo 1 osservando che sarebbe opportuno costruire la norma in questione come figura autonoma di reato, attesa la difficoltà di far rientrare i comportamenti descritti nell'ipotesi prevista dall'articolo 583 del codice penale. La formulazione in esame potrebbe, a suo avviso, essere altrimenti interpretata come circostanza aggravante del reato di lesioni. Inoltre, se la giurisprudenza dovesse in futuro andare in questa direzione, l'ipotizzato aggravamento di pena potrebbe teoricamente essere eluso in virtù dell'applicazione di quanto stabilito nell'articolo 69 del codice penale. Il relatore formula invece parere contrario sull'articolo 2 che novella l'articolo 604 del codice penale sostituendo il riferimento ai cittadini con quello ai residenti. Tale sostituzione, infatti, porta all'eliminazione di un istituto conosciuto dal diritto penale (la cittadinanza) e all'introduzione di un altro istituto sostanzialmente sconosciuto al diritto penale (la residenza).

Tutto ciò, secondo il relatore pone evidenti problemi di diritto sostanziale alla luce di quanto stabilito nel titolo primo, libro primo, del codice penale e, in particolare, negli articoli 4 e seguenti. Inoltre, anche nell'ottica della norma in questione, si fanno salve alcune categorie come ad esempio gli italiani residenti all'estero. Sotto tale profilo non si possono quindi non sottolineare i problemi relativi alle disposizioni contenute nei trattati internazionali che possono trovarsi in contrasto con la disciplina in esame. La Sottocommissione **approva la proposta di parere** illustrata dal relatore.

*Riforma
di scuole e istituti
a carattere atipico*

Commissione bilancio

La Commissione il 3 luglio inizia l'esame dello schema di regolamento concernente la riforma delle scuole e istituti a carattere atipico. Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Maria Teresa Armosino. Il presidente Antonio Azzollini (Forza Italia) rileva che il regolamento introduce la possibilità per tali enti di avvalersi del personale già in servizio nelle istituzioni scolastiche, prevedendo che tali posizioni non possano essere riperse mediante assunzioni con rapporto a tempo indeterminato. A suo avviso occorre dunque valutare gli eventuali effetti finanziari sul bilancio delle istituzioni scolastiche connessi con la possibilità di provvedere alla sostituzione di tali posizioni mediante forme contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, anche tenuto conto della previsione di procedure selettive. Il sottosegretario di Stato Armosino dichiara che non vi sono effetti negativi a carico del bilancio rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente, chiarisce inoltre alcune obiezioni sollevate dal senatore Mario Francesco Ferrara (Forza Italia). Il presidente Azzollini, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole suggerendo alcune osservazioni di carattere lessicale. La Commissione accoglie la proposta di **parere favorevole**.

*Mutilazioni
genitali femminili*

Commissione giustizia

Il 1° agosto la Commissione in sede referente inizia l'esame del provvedimento diretto ad apportare modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali al fine di condizionamento sessuale. Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Jole Santelli. La senatrice Marina Magistrelli (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) sottolinea come l'Italia registri purtroppo una posizione preminente in Europa quanto alla presenza di persone di sesso femminile - circa 30 mila - sottoposte a infibulazione. Descrive, quindi, la pratica in questione che consiste nella chiusura parziale delle labbra vulvari e, spesso, anche nella recisione della clitoride. Essa è ancora attuata in alcuni Paesi dell'Africa, in genere senza anestesia, su bambine di età compresa fra i quattro e i sette anni. Le radici di tale pratica, recentemente diffusa in Italia in seguito alla presenza di persone appartenenti a quelle culture che ancora la eseguono, affondano in antichi retaggi che vedono in essa il modo per condizionare in maniera definitiva la normale vita sessuale della donna sul presupposto della titolarità di un potere di preservazione della sua castità e di dominanza sulle sue scelte sessuali. Essa, pertanto, non potrebbe non essere giudicata affine a una vera e propria forma di riduzione in schiavitù. Dopo essersi soffermata sugli effetti che tali pratiche possono avere sulla salute della persona, la relatrice richiama l'attenzione della Commissione sugli aspetti più direttamente sociali a esse collegati. In particolare, i medici devono scegliere se effettuare o meno tale intervento su richie-

sta dei parenti dell'interessata, tenendo conto poi, come rileva la senatrice Magistrelli, che l'eventuale diniego di intervenire non risolve il fenomeno, dal momento che resta la possibilità di condurre la persona all'estero e qui sottoporla alla pratica considerata. A questo punto la relatrice sottolinea il vantaggio apportato dal nuovo articolo 583 *bis* del codice penale, il quale delinea l'ipotesi di violenza sulla persona diretta agli organi genitali come figura delittuosa autonoma ed evita così che tali comportamenti siano configurati come mere circostanze aggravanti di altri reati, aggravanti peraltro soggette al giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 del codice penale. Interviene, poi, il senatore Furio Gubetti (Forza Italia), il quale svolge alcune brevi riflessioni in merito all'articolo 1 del disegno di legge in titolo. Non vorrebbe, infatti, che gli interventi volti alla sterilizzazione consensuale o alla circoncisione potessero, in quanto non connotati da esigenze terapeutiche, ricadere nella nuova fattispecie di reato. Dopo l'intervento del sottosegretario Jole Santelli e del senatore Melchiorre Cirami (Centro cristiano democratico - Cristiani democratici uniti: Biancofiore), il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Commissione istruzione pubblica, beni culturali

Riforma di scuole e istituti a carattere atipico

Il 3 luglio, la Commissione in sede consultiva inizia l'esame dello schema di regolamento concernente la riforma della scuola e degli istituti a carattere atipico. Interviene il sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca scientifica, Valentina Aprea.

La seduta si apre con l'intervento del relatore Guido Brignone (Lega Nord Padania), il quale ricorda che lo schema di regolamento in esame dà attuazione all'articolo 21, comma 10, della legge, 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, il regolamento dà seguito al disposto normativo che prevede la trasformazione di alcuni istituti atipici, che si configuravano come istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o dell'udito e insieme come scuole speciali e convitti per sordomuti o per ciechi ipovedenti, in enti finalizzati al supporto della autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. Il senatore sottolinea come in effetti, i cinque istituti atipici oggetto della riforma avevano progressivamente esaurito la loro funzione scolastica o educativa e si era invece prospettata l'esigenza di prevedere l'integrazione dei soggetti portatori di handicap sensoriali all'interno del nuovo sistema scolastico caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il relatore sottolinea peraltro che la 7^a Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali) si era già occupata, nel corso del 1999, di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap a seguito dell'approvazione di un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare e di un altro proposto dal Governo. Tale testo assicurava una priorità agli interventi finanziari in favore degli alunni con handicap sensoriale e si indirizzava prevalentemente alla realizzazione della riforma delle

scuole e istituti a carattere atipico. Siffatta priorità a favore degli alunni con handicap sensoriali veniva meno nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dal momento che l'altro ramo del Parlamento preferiva rivolgersi al mondo dell'handicap in generale, nonché fissare al 55 per cento delle risorse complessive la quota destinata alla riforma degli istituti atipici riservando all'integrazione scolastica il restante 45 per cento. Per ragioni di opportunità il Senato approvò poi il provvedimento – che divenne la legge n. 69 del 2000 – senza ulteriori modifiche, ma in quella occasione il Governo accolse un ordine del giorno che lo impegnava ad assicurare la presenza, negli organi di gestione degli istituti atipici riformati, di rappresentanti delle associazioni nazionali di settore riconosciute a norma del codice civile. Dopo questo *excursus*, il relatore Brignone passa a illustrare analiticamente il contenuto degli articoli del provvedimento. Da ultimo, pur nella consapevolezza della irritualità della procedura, egli illustra una bozza di parere, sulla quale invita i Commissari a esprimersi in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per rendere il proprio parere al Governo. Prende poi la parola il sottosegretario di Stato Aprea, la quale esprime l'orientamento favorevole del nuovo Governo nei confronti dello schema di regolamento in esame che, ricorda, era stato adottato dal Governo precedente. Il Sottosegretario avanza tuttavia alcune riserve in merito a quanto previsto dallo schema di regolamento e apprezza la proposta di parere del relatore che lascia all'attuale esecutivo la possibilità di alcuni interventi correttivi. In particolare, pur ritenendo opportuno il rispetto di una tradizione che privilegiava gli handicap sensoriali, osserva che occorre superare l'ambito di quelle due sole tipologie di minorazione, cogliendo l'occasione della nuova configurazione giuridica degli istituti interessati – e del relativo finanziamento pubblico – per ampliare il sostegno agli alunni affetti da handicap in generale. A conclusione della seduta, il presidente Franco Asciutti (Forza Italia) invita quindi i rappresentanti dei gruppi a esprimersi sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Ha infine nuovamente la parola il sottosegretario di Stato Aprea, la quale conviene con l'opportunità sottolineata dal relatore Brignone di una fase transitoria nel corso della quale le ultime scuole speciali esistenti (che hanno ancora una loro utenza) esauriscano progressivamente la loro funzione e orientino conseguentemente la propria attività nel settore della ricerca. In tale prospettiva appare, a suo avviso, essenziale che gli istituti parificati operino in collaborazione con i centri di ricerca. Si passa quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere del relatore. La Commissione **approva il regolamento**: alcuni punti all'unanimità, altri a maggioranza.

Camera dei deputati

Commissione affari sociali

La Commissione procede in data 17 luglio all'audizione del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Roberto Maroni, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche sociali. È presente anche il sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, Grazia Sestini. L'intervento del Ministro può essere suddiviso in due parti: una prima, nella quale viene fatto un elenco degli adempimenti previsti dalla legge, 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, di tutte le procedure avviate e di tutti i decreti attuativi adottati; una seconda di natura, invece, prettamente programmatica, nella quale il Ministro elenca le iniziative che il Governo ha intenzione di attuare nei singoli settori di intervento relativi alle politiche sociali.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legge quadro 328/00, il Ministro ricorda come la legge finanziaria per l'anno 1998 abbia istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, ex dipartimento per gli affari sociali (confluito ora nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il fondo nazionale per le politiche sociali. Procede dunque all'illustrazione delle finalità del fondo nazionale. Esse riguardano: la promozione degli interventi su tutto il territorio nazionale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; il sostegno di progetti sperimentali attivati da Regioni ed enti locali; la promozione di azioni concertate promosse da Stato, Regioni ed enti locali per la realizzazione di interventi finanziati dal fondo sociale europeo; la sperimentazione di misure di contrasto della povertà; la promozione di azioni promosse da enti e associazioni operanti nei settori del volontariato e del non profit. Il Ministro ricorda, inoltre, che il fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per interventi disciplinati da numerose disposizioni di legge: si limita a citare le più importanti, quali la legge in materia di interventi urgenti per minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose; la legge quadro sul volontariato; la legge sull'integrazione sociale delle persone con handicap; la legge in materia di promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; la legge contro l'abuso sessuale nei confronti di minori, nonché la legge che stanzia un contributo statale per le associazioni di promozione sociale.

Conclusa la relazione sullo stato di attuazione della legge 328/00 e sull'utilizzo del fondo nazionale per le politiche sociali, il Ministro passa in rassegna le iniziative che il Governo ha in programma di attuare nei singoli settori di intervento relativi alle politiche sociali.

Il discorso prende avvio dal tema della famiglia, ambito naturale di trasmissione dei valori morali e civili fondamentali. Il Ministro osserva come i problemi della denatalità e il progressivo invecchiamento della popolazione determinino scompensi sociali ed economici, soprattutto in relazione alla necessità di garantire le pensioni, l'assistenza e la sanità. Proprio per questo motivo assicura che tutta la politica del Governo, dalla fiscalità ai fondi pensione, dagli asili ni-

do ai contratti di lavoro, sarà mirata a sostenere e sviluppare la famiglia, concepita come fondamento di un nuovo patto sociale, come fattore di solidarietà fra le generazioni, come sorgente di valori positivi e come protagonista dinamica della modernizzazione del Paese.

Riconoscendo nella famiglia un soggetto penalizzato anche dal punto di vista fiscale, il Governo intende, inoltre, realizzare alcune importanti iniziative che in tal sede vengono dal Ministro soltanto elencate: l'esenzione totale dall'irpef per le famiglie con redditi sino a 22 milioni, l'introduzione del buono scuola, quale espressione del diritto a scegliere la scuola in conformità alle proprie convinzioni religiose, morali e culturali; l'istituzione del buono salute, quale espressione concreta e moderna del diritto a utilizzare le strutture della sanità privata; l'erogazione di sussidi economici alle famiglie anche temporaneamente in condizioni difficili, a genitori *single* e alle coppie giovani con figli piccoli; nonché l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare e l'istituzione di sportelli del cittadino per le famiglie che assistono malati cronici, che assistono disabili, anche al fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Il ministro Maroni affronta, poi, il tema dei giovani, riconoscendo come il quadro della condizione giovanile segnali la persistenza dei fenomeni di devianza minorile, droga ed emarginazione sociale, con un'accentuazione di tali sintomi di disagio sociale in alcune aree urbane particolarmente degradate. Le iniziative che il Governo intende realizzare in questo settore mirano in primo luogo a sostenere le politiche attive del lavoro che contrastano la disoccupazione giovanile e favoriscono l'inserimento di giovani con formazione incompleta nel mercato del lavoro, ad esempio nelle professioni artigiane, nell'industria manifatturiera e, previa adeguata qualificazione, nella nuova economia, ossia nei settori dai quali si levano oggi i primi allarmanti segnali di carenza di addetti. In tale prospettiva, meritano di essere valorizzate alcune funzioni svolte dal terzo settore, ad esempio, i percorsi di recupero e di inclusione per disoccupati di lungo periodo e per disabili realizzati dalle cooperative sociali.

In secondo luogo, il Governo si impegna a contrastare la diffusione dell'insicurezza, l'assenza di prospettive, riconoscendo come tali patologie sociali si rivelino devastanti soprattutto quando interessano soggetti appartenenti alle fasce più deboli e meno protette della popolazione, ossia i giovanissimi e gli anziani.

In terzo luogo, è necessario secondo il Ministro, sostenere, sulla base del principio della sussidiarietà, tutte le presenze educative presenti sul territorio. In questo senso, un particolare valore sociale va riconosciuto all'attività sportiva e va garantito a tutti l'accesso a essa, considerato anche il contributo che può dare a una seria educazione alla salute. Il rappresentante del Governo si propone, infine, di realizzare campagne di informazione e di prevenzione, nelle scuole e negli altri ambienti di vita giovanile, sui danni derivanti dall'uso di droghe e dall'abuso di altre sostanze. Interventi mirati la cui realizzazione è auspicabile anche per affrontare il dramma della tossicodipendenza nelle carceri con soluzioni ispirate all'umanità e all'obiettivo della riabilitazione e del reinserimento sociale dei giovani.

L'audizione prosegue con l'illustrazione da parte del Ministro delle iniziative che il Governo intende realizzare negli altri settori sociali quali disabilità, terza età, droga, associazionismo non profit e immigrazione. Da ultimo il Ministro presenta l'assetto del nuovo Ministero, somma del vecchio Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del vecchio Dipartimento delle politiche sociali e della solidarietà presso la Presidenza del consiglio.

Al termine dell'esposizione prendono avvio le domande finalizzate all'apertura del dibattito. Per prima interviene la deputata Carla Mazzuca (Margherita - Democrazia è libertà - l'Ulivo), la quale, sottolineando l'importanza della legge 328/00, esprime qualche perplessità sulla questione degli asili nido. Tenendo conto della ripresa della natalità tra i cittadini italiani e soprattutto tra gli immigrati, la deputata esprime la necessità di tener conto dell'iniziativa, purtroppo non ancora tramutata in legge, dell'ex ministro Turco riguardante gli asili nido. Si tratta, a suo avviso, di un'iniziativa la cui realizzazione è auspicabile dato l'interesse che essa comporta, anche sul piano lavorativo, per le mamme che volessero farsi carico, con i mezzi, nei modi e nei tempi che poi saranno decisi a livello locale, dell'assistenza e della cura dei bambini non propri. Segue l'intervento di Luana Zanella (Gruppo misto - Verdi - l'Ulivo), la quale svolge alcune brevi considerazioni dirette in particolare a sottolineare la necessità di creare strumenti affinché le amministrazioni locali possano operare negli ambiti di loro competenza.

L'intervento di Luigi Giacco (Democratici di sinistra - l'Ulivo), mira, invece, a sottolineare due questioni: quella relativa alla presenza di disabili nel nostro Paese e quella dell'infanzia.

Per quanto riguarda il primo argomento, il deputato sottolinea l'importanza di riconoscere alle persone disabili la possibilità di un'integrazione scolastica, la riabilitazione e il collocamento obbligatorio. In particolare, il deputato, ricordando la prima conferenza nazionale sui disabili, svoltasi nel dicembre 1999, si chiede che utilizzo intende fare l'attuale Governo del programma d'azione sulle politiche della disabilità, scaturito proprio in seno alla citata conferenza.

Per quanto concerne il tema dell'infanzia, l'esponente sottolinea l'importanza di occuparsi di questo tema non soltanto nella sua fase patologica, al momento cioè dell'abuso dei minori, quanto piuttosto di occuparsi di essa come del futuro di una nazione.

Prende poi la parola l'ex ministro Livia Turco (Democratici di sinistra - l'Ulivo), la quale, ringraziando il Ministro per la puntualità con la quale ha voluto riferire sull'applicazione della legge 328/00, chiede chiarimenti su alcuni punti, quali il tema delle professioni sociali e il problema del finanziamento del fondo per le politiche sociali.

Per quanto riguarda la questione della famiglia, l'ex Ministro ritiene assolutamente infondato il giudizio espresso dal ministro Maroni sui Governi di centrosinistra secondo cui avrebbero ignorato o ostacolato la famiglia. Ricorda a tal proposito la varietà dei provvedimenti emanati dai Governi stessi: dall'assegno di maternità, all'assegno per far nascere il terzo figlio, alla legge sui congedi paren-

tali, all'aumento dell'assegno del nucleo familiare. L'ex Ministro insiste, quindi, sull'importanza da attribuire a una seria politica per l'infanzia che dovrebbe tener conto dei numerosi traguardi raggiunti nella precedente legislatura.

Interviene da ultimo la deputata Marida Bolognesi (Democratici di sinistra - l'Ulivo), la quale esprime la sua delusione e il suo sconcerto per alcune affermazioni contenute nel discorso del Ministro, discorso che a suo avviso pone più importanza all'enunciazione di principi di impianto conservatore, piuttosto che alla ricerca di strumenti concreti per attuare il suo programma.

Il dibattito riprende in data 24 luglio e si apre con l'intervento del deputato Mimmo Lucà (Democratici di sinistra - l'Ulivo). Questi interviene sul tema specifico della famiglia esprimendo in modo molto sentito il suo dissenso per il mancato riconoscimento da parte del ministro Maroni dell'impegno profuso dal precedente Governo in tema di politiche familiari ed esprime la disponibilità sua e della propria parte politica all'elaborazione di una legge quadro riguardante il comparto del terzo settore. Segue l'intervento di Katia Zanotti (Democratici di sinistra - l'Ulivo), la quale, concordando con le osservazioni mosse dagli altri colleghi, si sofferma sul problema degli anziani non autosufficienti. A tal proposito, segnala la necessità di individuare le risorse finanziarie necessarie per la compartecipazione alla spesa sostenuta dall'utente non autosufficiente e cita a titolo esemplificativo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, quale forma di condivisione sociale peraltro già applicata in altri Paesi. Intervengono successivamente i deputati Donato Renato Mosella (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo), Augusto Battaglia (Democratici di sinistra - l'Ulivo) e Francesca Martini (Lega Nord Padania), i quali dimostrano di condividere quanto espresso precedentemente dai propri gruppi di appartenenza.

L'intervento del deputato Giuseppe Fioroni (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo) è principalmente diretto a segnalare alcune perplessità sugli strumenti del buono salute e del buono scuola come interventi di sostegno alle famiglie indigenti. A suo avviso tali strumenti rischiano di trasformare il diritto allo studio e alla salute, diritti di cui tutti dovrebbero godere a prescindere dalla situazione economica, in mere elargizioni caritatevoli da dare per qualche tempo e in modo provvisorio.

Prende la parola da ultimo la deputata Maria Burani Procaccini (Forza Italia), che esprime la sua piena condivisione sugli indirizzi elencati nella relazione programmatica esposta dal Ministro. A conclusione del dibattito il ministro Maroni risponde alle domande che gli sono state poste soffermandosi in particolare sul principio di sussidiarietà e sull'introduzione del buono salute, in materia del quale, però, rinvia al Ministero della sanità.

Asili nido

La Commissione il 20 settembre inizia l'esame delle proposte di legge provenienti dall'onorevole Maria Burani Procaccini (Forza Italia) e dall'ex ministro Livia Turco (Democratici di sinistra - l'Ulivo) in tema di asilo nido. La seduta si apre con l'intervento della relatrice Francesca Martini (Lega Nord Padania),

la quale, dopo aver rilevato che sono trascorsi quasi trent'anni dall'approvazione della legge, 6 dicembre 1971, n. 1044, inerente all'istituzione degli asili nido, fa notare come in questo lungo lasso di tempo i grandi mutamenti sociali e culturali e le profonde trasformazioni degli assetti sociali e familiari, rendono questa legge bisognosa di una rivisitazione organica. Ricorda quindi alcune leggi che regolamentano questo settore, sottolineando come la maggior parte degli interventi normativi fino a oggi realizzati siano stati per lo più di natura economica. Tra gli interventi più recenti richiama due provvedimenti. Il primo è costituito dalla legge, 28 agosto 1997, n. 285, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, che prevede finanziamenti per le attività socioeducative in favore della prima infanzia. L'altro provvedimento è la legge, 8 novembre 2000, n. 328, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, che costituisce la cornice istituzionale di riferimento anche per le misure di sostegno e promozione della condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari, da realizzare attraverso servizi, misure economiche e organizzazione dei tempi, tali da favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare. L'onorevole Martini rileva inoltre che in attuazione della stessa legge 328/00 è stato approvato il primo Piano nazionale degli interventi e delle politiche sociali per il triennio 2001/2003, che contiene indirizzi in materia di sostegno ai genitori (e in particolare della donna) nell'educazione dei figli, con particolare riferimento all'esigenza di servizi che consentano lo svolgimento di attività lavorative. È, inoltre, sottolineata la necessità di potenziare ulteriormente tutti i servizi per la prima infanzia: asili nido, servizi integrativi, spazi gioco aperti ai genitori. Infine, richiama gli interventi diretti all'integrazione dei bambini disabili, nonché quelli diretti all'assistenza dei bambini da 0-3 anni di madre detenuta, disciplinato all'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica, 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, secondo il quale viene prevista l'organizzazione di asili nido presso gli istituti di pena ed è assicurato lo svolgimento di attività ricreative all'interno della struttura penitenziaria. I bambini, con il consenso della madre, possono anche essere accompagnati all'esterno per lo svolgimento di tali attività. Dopo aver richiamato analiticamente le leggi che riguardano questo settore, la relatrice osserva che le proposte di legge in discussione, pur essendo simili nell'impianto generale e nella volontà di fornire le migliori garanzie agli utenti, si differenziano tra loro per alcuni aspetti fondamentali. Ricorda, inoltre, che tutte le iniziative parlamentari oggetto dell'attuale discussione corrispondono a proposte già esaminate nella precedente legislatura.

Si passa quindi a esaminare le proposte di legge. Esse evidenziano, anzitutto, il ruolo essenziale dei servizi per l'infanzia nello sviluppo della personalità del bambino e nel sostegno all'attività svolta dalla famiglia per la cura e l'educazione dei figli. Esse prevedono infatti l'accessibilità ai servizi da parte di tutti i bambini senza distinzione di sesso, razza o religione: in particolare, nella proposta di legge n. 690, vi è la estensione specifica ai bambini non residenti stabilmente in Italia e, nella proposta di legge n. 891, ai bambini stranieri non residenti o apolidi.

I provvedimenti in questione prevedono, inoltre, forme di partecipazione delle famiglie interessate disponendo la partecipazione dei genitori alle scelte educative, in sede di programmazione, attuazione e verifica, attraverso l'istituzione di organismi rappresentativi dei genitori e la stretta collaborazione del personale assistenziale con i docenti. È prevista anche la costituzione di mini-nidi (per la proposta di legge n. 172) o micro-nidi (per la proposta di legge n. 690) destinati ad accogliere un numero ridotto di bambini particolarmente adeguati a una diffusione capillare dei servizi. Ovviamente è contemplato che tali strutture si adeguino ai requisiti tecnici, strutturali e di personale validi per tutti gli altri servizi per la prima infanzia.

La relatrice osserva, inoltre, che tutte le proposte in discussione prevedono una ripartizione delle competenze in materia ai diversi livelli istituzionali (Stato, Regioni, Province e Comuni) con diverso grado di valorizzazione del ruolo delle Regioni e delle autonomie locali. L'esposizione della relazione è interrotta dall'intervento dell'onorevole Rosy Bindi (Margherita Democrazia è libertà - l'Ulivo), la quale, preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, chiede la sospensione immediata della seduta che viene perciò rinviata.

Commissione cultura, scienza e istruzione

Riordino dei cicli dell'istruzione

In data 26 luglio la Commissione procede all'interrogazione del sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca scientifica, Stefano Caldoro, al fine di comprendere i rilievi formulati dalla Corte dei conti sui provvedimenti attuativi della legge quadro, 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione. Il Sottosegretario osserva come la legge 30/00 in materia di riordino dei cicli scolastici abbia stabilito che all'attuazione della medesima si provveda mediante regolamenti governativi di delegificazione, mentre per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento sull'autonomia scolastica e cioè la definizione dei *curricula*, si provveda con regolamenti ministeriali. L'esponente precisa, inoltre, che se il precedente Governo non ha adottato e nemmeno predisposto i regolamenti governativi sopra indicati, ha però adottato o predisposto alcuni regolamenti ministeriali tra i quali, in particolare, quello riguardante la ridefinizione dei *curricula* della scuola di base. A questo punto, la Corte dei conti ha osservato che il procedimento attuativo non è conforme alle prescrizioni della legge 30/00 la quale, richiede, come già detto, che l'emanazione dei regolamenti ministeriali concernenti i *curricula* sia preceduta dall'emanazione dei regolamenti governativi che devono delineare il quadro normativo di riferimento sulla base delle norme generali contenute nella stessa legge 30/00. In considerazione della complessità e della delicatezza della materia, il Governo ha ritenuto necessario procedere a un riesame e approfondimento di tutte le problematiche e dei temi connessi all'attuazione della riforma, avviando una consultazione che ha coinvolto il mondo della scuola in tutte le sue componenti: studenti, genitori, associazioni professionali, gestori delle scuole non statali, organizzazioni sindacali, articolazioni dell'amministrazione centrale e periferica.

Interviene l'onorevole Alba Sasso (Democratici di sinistra - l'Ulivo), la quale si dichiara insoddisfatta della risposta data dal rappresentante del Governo Stefano Caldoro, in quanto ritiene che la decisione del Governo di ritirare i provvedimenti attuativi della legge sul riordino dei cicli scolastici abbia bloccato una riforma sulla quale nel mondo della scuola si discute ormai da lungo tempo.

Diritto allo studio e parità scolastica

L'interrogazione del sottosegretario Caldoro prosegue con riferimento al disegno di legge della Regione Emilia-Romagna in materia di diritto allo studio e parità scolastica. Il Sottosegretario illustra, anzitutto, la duplice previsione del disegno di legge diretto, da una parte, all'elargizione di borse di studio alle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni di lire annui, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico e, quindi, di sostenere le famiglie a basso reddito e, dall'altra, all'assegnazione di borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima stabilita a sostegno delle spese sostenute, alle famiglie con reddito tra i 30 e i 60 milioni di lire annui. Viene, inoltre, citato il regolamento statale con il quale sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Regioni, per l'individuazione dei beneficiari delle borse di studio e le modalità per la loro fruizione e per l'indicazione del loro uso. Il Sottosegretario chiarisce, infine, come in questa materia, la Regione sia titolare di propria potestà legislativa, nei limiti comunque dei principi fissati dalla normativa statale. In conclusione, il deputato Fabio Garagnani (Forza Italia) replicando, si dichiara abbastanza soddisfatto della risposta del Governo e sottolinea la necessità di fissare principi inderogabili per le Regioni in materia di buoni scuola, al fine di non creare disparità di trattamento tra gli studenti di diverse regioni.

Commissione giustizia

Tratta di esseri umani

La Commissione inizia il 26 luglio, in sede referente, l'esame della proposta di legge in tema di tratta di esseri umani, con l'intervento del sottosegretario di Stato per la Giustizia, Jole Santelli.

La relatrice Anna Maria Finocchiaro (Democratici di sinistra - l'Ulivo), dopo aver ricordato che la proposta di legge in esame ripropone il testo in materia di misure contro il traffico di persone già approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura, osserva che esso ha a oggetto la disciplina di una materia difficilmente riconducibile ai principi del vigente codice penale. Osserva, inoltre, come le modifiche apportate al testo originario rispondano a esigenze già manifestate durante il dibattito nella Commissione giustizia nel corso della precedente legislatura. In particolare, viene precisato che la modifica dell'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù) apportata con l'articolo 1 della proposta di legge risponde a una duplice esigenza. La prima è rappresentata dalla necessità di adeguare il testo codicistico a un orientamento giurisprudenziale della Suprema corte, secondo il

quale è difficile riscontrare nella formulazione attuale del codice gli estremi del reato di riduzione in schiavitù, fuori dalle ipotesi in cui la parte offesa sia un minore, a causa della difficoltà di provare uno stato di assoggettamento analogo alla schiavitù quando la persona mantiene un certo ambito di autodeterminazione. La seconda esigenza è quella di riprodurre nel nostro codice penale una definizione di schiavitù e di servitù coerente con quelle presenti negli atti internazionali, nello sforzo di un'omogeneizzazione di sistema con gli altri Paesi.

Nel corso della seduta la relatrice pone in evidenza che il tema del traffico di persone è oggetto di particolare attenzione anche in sede dell'Organizzazione delle Nazioni unite e dell'Unione europea. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno infatti affermato, in occasione della Conferenza interministeriale tenutasi a L'Aja il 26 aprile 1997, il proprio impegno a massimizzare la cooperazione nella lotta contro il traffico di esseri umani e in particolare contro la tratta delle donne, e hanno concordato le *Linee guida europee per misure efficaci di prevenzione e lotta contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale*. Il Consiglio dell'Unione europea, da parte sua, il 24 febbraio 1997 ha adottato un'azione comune che obbliga fra l'altro gli Stati membri a criminalizzare il traffico e a proteggere adeguatamente i testimoni, nonché ad assistere le vittime della tratta.

Dopo un breve esame della fattispecie introdotta all'articolo 2 della presente proposta di legge, il sottosegretario Jole Santelli preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo in materia. Il presidente Pier Paolo Cento (Verdi - l'Ulivo - Gruppo misto), preso atto della suddetta dichiarazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta del 13 settembre.

In tale sede il rappresentante del Governo Jole Santelli chiarisce che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 agosto 2001, ha approvato uno schema di disegno di legge in materia, sul quale è in corso un ulteriore approfondimento sotto il profilo degli aspetti finanziari e assicura che non appena sarà terminata tale verifica, il disegno di legge verrà presentato alla Camera.

Commissione speciale per la conversione dei decreti legge

Adozioni

La Commissione si riunisce il 21 giugno per procedere alla conversione in legge del decreto legge, 24 aprile 2001, n. 150, recante *Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*, già approvato dalla Camera dei deputati. Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jole Santelli.

Il relatore Andrea Pastore (Forza Italia) espone innanzi tutto le ragioni che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento di urgenza: la nuova disciplina normativa delle adozioni ha assunto come elemento qualificante la presenza del difensore delle parti private nel procedimento giurisdizionale, mentre la contemporanea revisione normativa concernente gli istituti della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio non vi è ancora coordinata. Di conseguenza, il decreto ha l'effetto di prorarre il regime previgente fino alla nuova disciplina di

quegli istituti difensivi anche nei procedimenti in materia di adozione e, comunque non oltre il 30 giugno 2002.

Il relatore rileva, quindi, l'importanza e il contenuto positivo della nuova configurazione data al procedimento in materia di adozioni, sotto l'aspetto della partecipazione delle parti interessate non più tutelate indirettamente dalla funzione del pubblico ministero, come in passato, ma correttamente attraverso la propria difesa tecnica, in ragione di principi fondamentali di diritti della persona, della famiglia e dei minori. Infine, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge. Il sottosegretario di Stato Santelli sottolinea come la nuova disciplina delle adozioni in tema di difesa non è stata coordinata a quella della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, anche a causa della peculiarità della difesa d'ufficio nei procedimenti innanzi al tribunale per i minori. Condivide, dunque, la valutazione del relatore. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di **parere favorevole** avanzata dal relatore. La Commissione, poi, in sede referente conferisce al relatore l'incarico di riferire in Assemblea, con relazione orale, per la conversione in legge del decreto legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Governo italiano

(giugno – settembre 2001)

Resoconto sintetico delle attività in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia, svolte da organi governativi nel periodo indicato.

Consiglio dei ministri

Personale precario scolastico

In data 28 giugno il Consiglio dei ministri approva, su proposta del ministro della Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, Letizia Moratti, un decreto legge relativo al personale della scuola (precari) finalizzato a consentire il regolare avvio dell'anno scolastico. Il decreto mira a salvaguardare il meccanismo degli scaglioni confermando la prima e la seconda fascia e accorpa la terza e la quarta in un'unica fascia. Inoltre, il decreto legge prevede che le integrazioni delle graduatorie successive alla prima, sulla cui base verranno eseguite le immissioni in ruolo e l'assegnazione delle supplenze a partire dall'anno scolastico 2002/2003, siano compiute con cadenza annuale e avvengano "a pettine", ovvero inserendo di volta in volta nella graduatoria permanente coloro che maturano i requisiti.

Organi delle istituzioni scolastiche

In data 2 agosto il Consiglio dei ministri approva su proposta del ministro della Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, Letizia Moratti, un regolamento che, in coerenza con il regime di autonomia delle istituzioni scolastiche e a garanzia del loro funzionamento, stabilisce che le istruzioni generali in materia di gestione amministrativo-contabile (di cui alla legge 59/97) si applicano a decorrere dal 1° settembre 2001.

Tratta di esseri umani

Il 9 agosto il Consiglio dei ministri su proposta dei ministri per le Pari opportunità Stefania Prestigiacomo e della Giustizia Roberto Castelli approva un disegno di legge che prevede adeguate misure di contrasto alla grave forma di criminalità configurata dalla tratta di esseri umani e in particolare dalla tratta delle donne.

Il disegno di legge si propone di risolvere i problemi interpretativi e di tipicità derivanti dall'applicazione della vigente normativa, nonché di configurare la condotta diretta all'organizzazione e all'attuazione della tratta di essere umani come una specifica e autonoma ipotesi di reato, recependo così le indicazioni del protocollo delle Nazioni unite sulla prevenzione, lotta e repressione della tratta di persone, adottato alla Conferenza di Palermo del 12 di-

cembre 2000. Inoltre, sempre anticipando gli obblighi assunti a livello internazionale di legiferare in tale senso, viene assicurata alla persona vittima della tratta, assistenza e protezione, nonché, ove ne sia sprovvista, la documentazione attestante lo *status* di vittima e quella necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.

Ministero per le attività produttive

Carta di credito formativa

Il 29 maggio è stata predisposta e pubblicata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un modello di convenzione finalizzata all'ottenimento di condizioni agevolate per l'utilizzo della carta di credito formativa. Si tratta di uno strumento per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. La carta consentirà l'accesso a un prestito d'onore di 10 milioni di lire, restituibile dopo cinque anni senza interessi, da spendere nell'acquisto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza. La legge finanziaria 2001 ha previsto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipuli apposite convenzioni con le imprese del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni possibili di utilizzo della *Carta 18 anni*.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

Associazionismo giovane

Il 26 giugno l'Ufficio politiche giovanili del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, promuove *Le nuove forme dell'associazionismo giovanile* un programma di sostegno e finanziamento per la creazione di iniziative provenienti dai giovani per i giovani. Il progetto è finanziato con il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga. Si rivolge a giovani e associazioni di tutta Italia che hanno sede nei piccoli comuni rurali e nelle periferie dei grandi centri metropolitani, con particolare attenzione ai residenti nelle seguenti regioni: Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il progetto è, inoltre, diretto ad associazioni e gruppi che vogliono presentare progetti di rete, fra i quali sono ritenuti preferenziali quelli che abbiano almeno un *partner* nelle regioni segnalate. L'obiettivo è quello di creare e promuovere la nascita di forme inedite di aggregazione nel contesto locale, per rispondere ai bisogni e alle aspettative dei giovani, nella convinzione che un territorio ricco di stimoli sia uno strumento prezioso di prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale. Al progetto possono partecipare giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, in gruppi di almeno quattro persone, e organizzazioni o associazioni che svolgono attività con i giovani.

Comitato per i minori stranieri

Minori stranieri non accompagnati

Il Comitato per i minori stranieri del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, nel mese di luglio rende noto l'aggiornamento circa la presenza di immigrati nel nostro Paese. Sono circa 12 mila i minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro Paese e segnalati dalle questure. Degli 11.777 ragazzi, 10.344 sono maschi e appartengono soprattutto alla fascia d'età che va dai 16 ai 18 anni. Molti di loro sono stati individuati in Puglia (2149), poi seguono la Lombardia (1406), la Toscana (1280) e il Lazio (1112). Presenze significative, superiori a 100, ma inferiori al migliaio, sono state registrate anche in Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Campania, Marche, Basilicata e Liguria. I minori arrivano principalmente dall'Albania (7734), seguita a distanza da Marocco (1230), Romania (795) e dai Paesi della ex Jugoslavia (453). Si registrano ingressi anche da Turchia, Bangladesh, Iraq e, in quantità inferiori al centinaio, da Algeria, Moldavia, Cina, Etiopia, Colombia, Ecuador e da altre nazioni africane e dell'Europa dell'Est. Rispetto ai dati aggiornati al 30 aprile, c'è stato un incremento di circa 900 minori in un mese e mezzo, ma sono molti i ragazzi che sfuggono alle rilevazioni e i numeri aumentano quotidianamente. Per loro non c'è il rischio di espulsione: se individuati, li attende il permesso di soggiorno fino alla maggiore età. Il Comitato prevede un rimpatrio assistito dopo aver effettuato indagini familiari per ritrovare genitori e parenti, e progetti per il reinserimento scolastico e di formazione in strutture e centri adeguati. Tuttavia viene espressa preoccupazione per gli affidi a parenti che talvolta avviano i minori al lavoro nero. Inoltre, sostiene il Comitato, bisogna tener conto dei rischi di devianza nei giri dell'accattonaggio, della criminalità, di pedofilia e prostituzione.

Ministero della salute

Alimentazione

In merito alla richiesta da parte del partito dei Verdi circa la sospensione dal commercio del latte artificiale per l'infanzia a base di soia transgenica, il Ministero della salute, in data 3 luglio, emana un comunicato nel quale afferma che è in corso di registrazione e di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* un decreto ministeriale del Ministero dell'industria del 31 maggio scorso che vieta l'uso di organismi geneticamente modificati per la fabbricazione di latte artificiale.

Il Ministero della salute ricorda che in Italia, già a partire dall'aprile del 1999, era stata vietata la presenza di organismi geneticamente modificati nel settore dell'alimentazione per l'infanzia.

Tuttavia, il provvedimento, pur ponendo l'Italia all'avanguardia rispetto alle direttive comunitarie, non comprendeva ancora il latte artificiale o latte di soia. Successivamente, il Ministero (all'epoca Ministero della sanità) ha indicato l'ulteriore divieto riguardante il latte artificiale ispirato unicamente a un principio di precauzione. L'*iter* del nuovo provvedimento si è concluso con il decreto del Ministero dell'industria del 31 maggio scorso.

Altre istituzioni centrali (giugno – settembre 2001)

Resoconto sintetico delle attività in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia svolte da istituzioni centrali nel periodo indicato.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

*Relazione
annuale*

Il 12 luglio, a Roma, il presidente dell'Autorità Enzo Cheli ha presentato la relazione relativa all'anno 2000 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro. Nella relazione viene dedicato un apposito capitolo alla tutela dei minori. In particolare, l'Autorità, dopo aver sottolineato come la protezione dei minori nei diversi settori della comunicazione corrisponda a una delle sue prerogative peculiari, mette in evidenza che oltre all'attività di monitoraggio della programmazione svolta, finalizzata a verificare il rispetto della normativa vigente da parte delle emittenti, sono stati avviati due progetti specifici.

Un primo progetto, che si avvale della collaborazione di quattro centri universitari, riguarda l'analisi della ricezione del messaggio televisivo da parte del minore e prevede il coinvolgimento di diversi gruppi di ricerca in quattro fasi di lavoro. La prima riguarderà la ricerca e l'analisi degli studi realizzati in Europa negli ultimi 10 anni sul consumo televisivo da parte dei bambini, al fine di approfondire e mettere a confronto le teorie sviluppate sui potenziali effetti che la televisione ha sui bambini. La seconda fase, invece, prevede una ricerca empirica attraverso lo strumento dei *focus group*, sulle diverse modalità di ricezione dei programmi televisivi e su come esse vengono influenzate dallo specifico contesto socioculturale e geografico. Un'ulteriore fase della ricerca sarà costituita dall'analisi della programmazione stessa, finalizzata, attraverso l'aiuto di esperti del settore, all'individuazione di indicatori di rischio per i programmi televisivi, che servano anche da guida per le emittenti e per i responsabili dei palinsesti. L'analisi finale porrà a confronto questi momenti di ricerca e dovrebbe offrire un contributo efficace, basato soprattutto su evidenze scientifiche, per la comprensione del rapporto reale tra televisione e minori e per l'individuazione dei contenuti da considerare nocivi. Il progetto prevede inoltre la realizzazione, all'interno del sito Internet dell'Autorità, www.agcom.it, di una pagina web finalizzata a fornire ai cittadini indicazioni utili in materia di tutela dei minori in ambito televisivo.

Il secondo progetto speciale finalizzato alla tutela dei minori è stato invece attivato con l'obiettivo di affrontare la problematica sul piano della prevenzione, della vigilanza e della repressione degli eventuali illeciti. Il minore deve essere tutelato sia come utente, sia come eventuale protagonista della programmazione televisiva. L'Autorità intende fornire un quadro complessivo di tale argomento

nei suoi diversi risvolti, non solo sociologici e pedagogici, ma anche etici, giuridici e tecnologici. Il progetto prevede che il quadro di intervento, visto come modello di investimento sul futuro, abbia come base un'analisi pedagogica delle trasformazioni sociali, con lo scopo di produrre informazione e formazione *in itinere* nei settori destinati a curare l'educazione e l'istruzione dei minori, in particolare la famiglia, la scuola e i mezzi di comunicazione e di informazione.

Nella relazione viene richiamata espressamente anche la delicata questione dei codici di autoregolamentazione tra i quali vengono menzionati la Carta di Treviso denominata *Informazione e minori* del 1990, il relativo *Vademecum* del 1995, il Codice di autodisciplina pubblicitaria del 1996, il Codice di autoregolamentazione convenzionale FRT, cosiddetto "Codice tv e minori" del 1997. L'Autorità pone in evidenza che quelli prodotti in Italia risultano meritevoli nelle intenzioni, ma deludenti sul piano dell'efficacia. Infatti, il rispetto e l'applicazione di ciascun codice sono attualmente affidati a un apposito comitato di controllo che può svolgere sia proprie azioni di indagine, sia intervenire su segnalazioni che provengono da associazioni o da cittadini. In caso di violazioni non sono previste sanzioni amministrative, ma l'emissione da parte del comitato di una motivata e pubblica risoluzione nei confronti dell'azienda inadempiente che si impegna a comunicarla ai suoi utenti in spazi televisivi di alto ascolto e prima delle ore 22.30. L'Autorità ha rilevato, sia l'esigenza di unificare tali codici e di garantire il loro accoglimento da parte di tutti gli operatori del settore, sia di prevedere un raccordo istituzionale tra gli organismi interni preposti alla vigilanza sui codici di autoregolamentazione e la Commissione servizi e prodotti dell'Autorità, al fine di creare una prospettiva concreta sul piano delle sanzioni e delle violazioni più gravi, alla linea legislativa della legge n. 249 del 1997 che conferisce poteri di verifica in tema di tutela dei minori all'Autorità anche con riferimento ai codici di autoregolamentazione.

Nella relazione viene dato cenno anche all'attività svolta dall'Autorità in seno all'European Platform of Regulatory Authorities (Epra), organismo istituito a Malta nel 1995 su iniziativa delle Autorità nazionali di regolamentazione del quale attualmente fanno parte 39 Stati europei, con la Commissione europea e il Consiglio d'Europa quali osservatori permanenti. Con riferimento alla protezione dei minori, l'Autorità italiana ha proposto all'Epra di raggiungere una posizione comune su alcuni principi fondamentali tra i quali la limitazione della pubblicità nella programmazione per bambini.

Pubblicità radiotelevisiva e televendite

La Commissione servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato in data 26 luglio, a maggioranza, su proposta del commissario relatore, Giuseppe Sangiorgi, il regolamento in tema di pubblicità radiotelevisiva e televendite. Il regolamento, che attua la normativa vigente in materia e si applica alla concessionaria pubblica e alle emittenti private, contiene alcune indicazioni riguardanti i programmi televisivi destinati ai minori.

L'Autorità si impegna, infatti, affinché nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l'adozione di un unico segnale riconoscibile su tutte le emittenti nelle trasmissioni dedicate ai minori. I programmi di cartoni animati non pos-

sono, inoltre, essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Questa disposizione non si applica ai cartoni animati destinati a un pubblico adulto, né ai lungometraggi d'animazione.

Garante per la protezione dei dati personali

Minori e diritto di cronaca

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nelle persone di Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) ha adottato il 5 giugno una decisione in seguito alla segnalazione presentata da un personaggio pubblico che si era rivolto all'Autorità dopo aver visto pubblicate su due settimanali le foto in primo piano del figlio minore, all'ingresso di un immobile sede di uno studio medico pediatrico. La decisione dell'Autorità è diretta all'enunciazione di due importanti principi: il diritto dei minori alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di cronaca, anche quando si tratta di figli di personaggi noti. Il secondo principio prevede che la notorietà di determinate persone o l'esercizio di funzioni pubbliche non può comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a familiari e, in particolare, ai minori.

Nell'esaminare la questione, il Garante ha rilevato che le immagini pubblicate sono state riprese senza che ricorressero né il diritto di cronaca né, a maggior ragione, il requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a un fatto di interesse pubblico. Sulla base, poi, delle modalità con le quali le foto sono state scattate, non poteva ritenersi espresso né un consenso da parte dell'interessato né la volontà di rendere noto direttamente un fatto o una circostanza.

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica deve rispettare, ha spiegato il Garante, le prescrizioni della legge sulla *privacy* e del codice deontologico dei giornalisti che prevedono una tutela più rafforzata per il diritto alla riservatezza dei minori. Tale diritto deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, anche quando il minore sia coinvolto in fatti di cronaca o sussista un motivo di rilevante interesse pubblico alla conoscenza di determinate notizie. In questi casi, il giornalista deve comunque «... farsi carico delle responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso». La notorietà del personaggio può giustificare la raccolta di notizie e dati che hanno rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica dell'interessato, ma non consente di raccogliere o diffondere informazioni riguardanti la sua vita privata, specialmente, come nel caso in questione, quando queste informazioni non hanno alcun rilievo sul suo ruolo pubblico.

Relazione annuale

Nel mese di luglio è stata pubblicata la relazione annuale sull'attività svolta dal Garante e lo stato di attuazione della legge 675/96. Con riferimento allo stato di attuazione della legge sulla *privacy* all'ambito del giornalismo, viene dedicato un apposito paragrafo alla tutela dei minori. In linea di principio, il Garante pone in evidenza che ancora oggi i minori restano tra i soggetti più esposti e indifesi rispetto

al rischio di lesione dei propri diritti fondamentali, e in particolare, del diritto alla riservatezza, da parte dei mezzi di informazione. Indebite ingerenze nella vita privata dei minori possono comportare danni irreparabili nella relativa vita di relazione e nello sviluppo della personalità, derivanti a volte dalla tendenza a spettacolarizzare vicende che meriterebbero invece maggiori cautele da parte dei *media*. Per tale ragione, anche nel corso del 2000 il Garante si è visto più volte obbligato a richiamare al rispetto dei precisi limiti alla diffusione dei dati personali sui minori. Come è noto, infatti, al fine di tutelarne la personalità, i giornalisti non devono pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione. Questo nella consapevolezza che la tutela della personalità del minore si estende anche ai fatti che non sono specificamente reati, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti. Inoltre, per espressa previsione normativa, il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Quando, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti di legge, il giornalista decide di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, deve farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti anche dalla cosiddetta Carta di Treviso del 1990 (articolo 7 del codice di deontologia sul trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica).

Privacy e minori

Il 10 settembre, il Garante, in risposta a una prefettura che sollecitava un parere sulla legittima costituzione di un osservatorio sull'infanzia con riferimento alla protezione dei dati personali, ha emanato la seguente decisione: spetta all'amministrazione pubblica, titolare di una banca dati che raccoglie anche informazioni di carattere sanitario e giudiziario sui minori, dotarsi di un regolamento che disciplini i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

La questione è stata sollevata perché alcuni enti pubblici provinciali hanno istituito, nell'ambito del locale Comitato della pubblica amministrazione, un osservatorio con il compito di stabilire un rapporto di maggiore collaborazione in tema di disagio giovanile. Nel protocollo d'intesa, sottoscritto dai vari enti, si prevede la messa in comune dei nominativi dei minori in situazioni di disagio o di svantaggio e dei dati relativi ai loro nuclei familiari, per consentire alle diverse istituzioni di intervenire secondo le loro competenze. Questa raccolta di informazioni, che costituisce una vera e propria nuova banca dati, contiene anche, secondo quanto confermato dalla prefettura, informazioni di natura sensibile e relative a provvedimenti giudiziari.

Il Garante ha ribadito una costante interpretazione dell'articolo 27 della legge 675/96, secondo la quale le modalità di utilizzazione di questo tipo di dati da parte di un'amministrazione pubblica devono essere stabilite da una legge o da un regolamento. Tale interpretazione trova ulteriore sostegno nella delicatezza delle informazioni raccolte e nella minore età degli interessati. Quando, poi, come in questo caso, siano evidenti le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento, è compito delle amministrazioni definire i tipi di

dati che si possono raccogliere e il loro uso, avendo particolare cura nell'individuare solo quelli necessari e pertinenti alle finalità perseguite.

Inps

Assegni di maternità

Il 16 luglio l'Inps emana una circolare con la quale si stabilisce che dal 2 luglio 2000 per ogni figlio o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi, è riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno. L'assegno sarà erogato dall'Inps e sarà di importo pari a 3 milioni di lire, rivalutabili ogni anno a partire dal 2001. In alcune situazioni l'assegno è riconoscibile anche al padre o all'adottante o all'affidatario.

Assegni familiari per nipoti minori a carico degli ascendenti

Il 23 luglio l'Inps emana una circolare con cui si stabilisce che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999 ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati si applicano le tabelle previste per i nuclei familiari con figli.

Per comprendere il tenore di questa circolare è necessario ricordare come con un'altra circolare del 1999, l'Istituto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 180/99, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, aveva riconosciuto il diritto a includere nel nucleo dell'ascendente il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, anche in assenza di un formale provvedimento di affidamento.

A due anni di distanza l'Istituto si chiede quali siano i criteri per l'individuazione della tabella da applicare nei casi in questione. In particolare si chiede se debbano essere applicate le tabelle relative ai nipoti o quelle relative ai figli.

Al riguardo precisa che i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati e ciò per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non includeva tra i soggetti elencati anche i minori dei quali risultasse provata la vivenza a carico degli ascendenti.

Pertanto, ai fini di una corretta corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, l'Istituto ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le tabelle previste per i nuclei familiari con figli. L'Inps precisa, inoltre, che tale equiparazione si estende anche ai casi di nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, che facevano parte del nucleo familiare dell'ascendente anche prima della citata sentenza della Corte costituzionale, in possesso degli stessi requisiti previsti dalla sentenza stessa (minore età e vivenza a carico dell'ascendente). Anche a tali fattispecie, finora considerate nella categoria dei nipoti e quindi escluse dalle particolari maggiorazioni previste solo per i figli ed equiparati ai sensi del citato articolo 38, dovranno essere applicate le tabelle relative ai nuclei con figli.

Regioni

(aprile – settembre 2001)

Attività normativa

Resoconto sintetico dei principali atti normativi in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia, pubblicati sui bollettini ufficiali regionali nel periodo indicato.

Regione Abruzzo

*Servizi educativi
per la prima infanzia*

Con deliberazione della Giunta regionale n. 565, emessa in data 26 giugno 2001, viene approvata la legge regionale, 28 aprile 2000, n. 76, *Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia - Approvazione direttive generali di attuazione*¹. Innanzi tutto vengono definite le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia: essi sono rivolti ai bambini da 0 a 3 anni e vengono distinti in due diverse categorie generali rappresentate dai nidi d'infanzia e dai servizi integrativi ai nidi d'infanzia. Questi ultimi si distinguono ulteriormente in centri dei bambini e dei genitori, centri gioco e servizi domiciliari. Per ogni tipologia d'intervento vengono definite la localizzazione e le caratteristiche funzionali generali, gli spazi interni ed esterni, la ricettività, il calendario e l'orario di apertura, la disciplina delle ammissioni, il gruppo degli operatori e l'elaborazione del progetto educativo, la partecipazione delle famiglie. Inoltre, si prevede la promozione di iniziative di formazione, ricerca e documentazione sulle attività dei servizi per l'infanzia. Viene definito, infine, il regime delle autorizzazioni, con l'individuazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e con l'indicazione della disciplina relativa alla vigilanza sulle strutture autorizzate e alla revoca dell'autorizzazione.

Regione Campania

Servizi sociali

Con la deliberazione n. 1824, emessa nella seduta del 4 maggio 2001, la Giunta regionale, in base a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, giunge alla *Determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali e rete*². Viene sottolineata la necessità di fa-

¹ Pubblicata in Bur del 1 agosto 2001, n. 87.

² Pubblicata in Bur del 29 giugno 2001, numero speciale.

vorire la formazione di aggregati territoriali, nei quali sia assicurata la piena funzionalità operativa; ciò è possibile solo se questi ultimi presentano caratteristiche il più possibile omogenee: ad esempio, deve essere presente una concreta condivisione di bisogni e problematiche, deve esistere la possibilità di utilizzare risorse e servizi territoriali comuni e, infine, debbono emergere pregresse esperienze progettuali integrate. Le aree d'intervento prioritarie riguardano i diritti dei bambini, la genitorialità, gli anziani, le azioni di contrasto alla povertà, l'handicap, le droghe e, infine, gli immigrati. In particolare, viene promossa l'attivazione di interventi di sensibilizzazione e informazione per l'incentivazione dell'affidamento di minori e dell'adozione nazionale e internazionale. Per quanto riguarda l'area dei diritti dei bambini, si prevedono nuovi servizi per la prima infanzia, spazi gioco di libero accesso, attivazione di interventi di "tutoraggio" tra soggetti di diverse fasce d'età e servizi di sostegno per i minori sottoposti ad abuso. Infine, viene promossa la realizzazione di luoghi di ascolto e di percorsi sperimentali di formazione e inserimento lavorativo.

Regione Emilia-Romagna

Servizi educativi per la prima infanzia

La *Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per l'infanzia gestiti da soggetti privati (LR 1/00). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia*³ viene approvata con deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 227. In essa viene innanzi tutto definita la disciplina relativa all'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi già funzionanti o da avviare gestiti da soggetti privati. In particolare, viene indicata la documentazione occorrente per ottenere l'autorizzazione, i tempi per il rilascio, le attività di vigilanza e le sanzioni previste. Le integrazioni alla delibera n. 1390 del Consiglio regionale, emessa in data 28 febbraio 2000, apportano modifiche ai requisiti strutturali, impiantistici e di arredo degli spazi destinati ai servizi educativi per la prima infanzia e ai servizi a questi integrativi.

Servizi educativi per la prima infanzia

Con delibera del Consiglio regionale 26 luglio 2001, n. 238, viene approvato il *Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indirizzi di programmazione per il triennio 2001-2003 (LR 1/00)*⁴. Tra le azioni prioritarie di intervento vi è l'estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni, il consolidamento dei servizi educativi funzionanti, la riqualificazione del personale, la promozione di iniziative di formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali, la predisposizione di progetti migliorativi e la realizzazione di servizi e azioni sperimentali. Le linee di indirizzo e i criteri

³ Pubblicata in Bur del 30 agosto 2001, n. 124.

⁴ Pubblicata in Bur del 30 agosto 2001, n. 124.

generali di programma pongono come obiettivo la progettazione di una serie di interventi integrati che si propongono, da un lato, di sviluppare e consolidare il patrimonio di servizi e di esperienze già maturate e orientate alla promozione del benessere del bambino e, dall'altro, di sollecitare un progressivo superamento degli squilibri territoriali esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, un'attenzione alla qualità delle prestazioni offerte, un'adeguata risposta a una domanda sociale parzialmente inesa che normalmente genera liste d'attesa e, infine, una comunicazione sistematica tra le diverse realtà in grado di sottolineare e sostenere le esperienze più avanzate.

Diritti dei bambini

In applicazione del programma regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della legge 285/97 e delle linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d'intervento in esso previsti (delibera consiliare della Regione Emilia-Romagna del 28 febbraio 2001, n. 156), le Province di Forlì-Cesena, di Modena, di Piacenza e di Ravenna hanno approvato i rispettivi *Accordi di programma per l'adozione del Piano territoriale d'intervento per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ex Legge 285/97. Triennio 2000/2002*⁵. Tali piani, seguendo l'indirizzo indicato dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge, individuano le aree prioritarie d'intervento e i relativi servizi: servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitori-figli, interventi di contrasto della povertà e della violenza, servizi alternativi al ricovero dei minori in istituti educativoassistenziali; innovazione e sperimentazione di servizi socioeducativi per la prima infanzia; realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo libero; azioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per migliorare la qualità della vita di bambini e adolescenti che vivono nelle città e per valorizzare le differenze di genere, culturali e etniche; sostegno economico attraverso servizi specifici a famiglie naturali o affidatarie e con minori disabili.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Piano di intervento per l'assistenza sanitaria

Con deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2001, n. 734 viene approvata la *Legge regionale 41/93, articolo 3, comma 4. Piano di intervento a medio termine (PIMT) per l'assistenza sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria per il triennio 2000-2002 (Piano sanitario regionale 2000-2002)*⁶. In particolare, per quanto riguarda la tutela della salute materno-infantile, viene sottolineata la necessità di una forte integrazione tra le attività territoriali e quelle ospedaliere per consentire la realizzazione di un percorso completo che risponda alle diverse esigenze di prevenzione, di assistenza e di riabilitazione. Inoltre, si prevede che l'assistenza pediatrica primaria debba essere maggiormente integrata e puntare sulla continuità delle cure e sui bambini a maggior rischio. I servizi ospedalieri e quelli

⁵ Pubblicati in Bur del 11 settembre 2001, n. 130.

⁶ Pubblicata in Bur del 6 aprile 2001, n. 7, supplemento straordinario.

territoriali coinvolti dovranno quindi assumere una metodologia di lavoro basata sulla costituzione di una rete di servizi complementari e non alternativi che rispondano ai bisogni delle diverse fasce di popolazione cui si rivolgono.

Regione Lazio

Piano cittadino per l'infanzia e l'adolescenza

Il Comune di Roma, con ordinanza del Commissario straordinario 28 maggio 2001, n. 131, vara l'*Approvazione dell'accordo di programma tra il Comune di Roma, le AA.SS.LL. RMA-B-C-D, il Provveditorato agli studi e il Centro di giustizia minorile e del Secondo piano territoriale cittadino di intervento come da legge n. 285/97*⁷. Gli enti firmatari si propongono di integrare competenze e risorse proprie di ciascun ente, valorizzando e coinvolgendo le diverse risorse del territorio, in particolare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altre associazioni rappresentative della cittadinanza, fra le quali rivestono un ruolo particolare quelle che si fanno portavoce delle esigenze dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie. Inoltre, si evidenzia l'impegno a promuovere lo sviluppo della qualità degli interventi previsti dal Piano cittadino e a realizzare una progettazione integrata a livello locale e settoriale tra uffici ed enti diversamente competenti in materia di infanzia e adolescenza, favorendo l'interazione fra aspetti sociali, educativi, culturali, sanitari e urbanistici. Per assicurare il coordinamento e l'integrazione degli interventi previsti nel Piano cittadino viene prevista l'istituzione di strutture organizzative quali il Comitato di attuazione, il Gruppo interistituzionale di coordinamento e i Tavoli di coordinamento locale. Tra gli obiettivi prioritari del Piano cittadino vi sono interventi per gli adolescenti, e, più in generale, per ampliare le opportunità di autonomia e di autoaffermazione dei giovani, servizi per i minori a maggior rischio di emarginazione e, infine, iniziative di educazione alla salute e di educazione all'ambiente.

Regione Lombardia

Assistenza al parto

Con decreto n. 16072 del 3 luglio 2001, il Dirigente dell'Unità organizzativa qualità e integrazione dei servizi sanitari approva le *Linee guida di assistenza al travaglio e parto fisiologico a domicilio e in Casa di maternità, in attuazione della legge regionale 8 maggio 1987, n. 16*⁸.

Le linee guida sono elaborate e proposte da una commissione di esperti e rappresentano il frutto di una riconsiderazione e di un approfondimento delle procedure di assistenza al travaglio e al parto. Vengono definite nel dettaglio le tecniche da osservare nella progressione del travaglio e le modalità di assistenza alla gestante e al neonato. Infine, si determina il trattamento dell'emergenza e del trasporto della donna e del neonato.

⁷ Pubblicata in Bur del 30 giugno 2001, n. 18.

⁸ Pubblicato in Bur del 9 agosto 2001, n. 32, supplemento straordinario.

Regione Piemonte

Adozioni internazionali

Con deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2001, n. 27-2549, viene approvato il documento relativo alla *legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri". Modalità attuative. Definizione assetto équipes adozioni nazionali ed internazionali, approvazione percorso metodologico e schema di relazione*⁹. In particolare, con l'obiettivo di riorganizzare la rete di servizi territoriali in materia di adozioni e per consentire un'azione integrata fra i diversi soggetti coinvolti nell'applicazione della legge si prevede di istituire 22 équipes sovrazionali operanti sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale. Il documento approvato contiene anche l'indicazione delle diverse competenze delle équipes per le adozioni che si snodano lungo tutto il percorso adottivo e comprendono le prime informazioni, generali e specifiche, date alla coppia, l'acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi necessari per la valutazione dell'idoneità degli stessi all'adozione, l'accompagnamento della coppia nella fase antecedente l'incontro con il bambino e nel post-adozione. Vengono altresì definite le competenze degli enti autorizzati e del tribunale per i minorenni. Infine, per quanto riguarda le équipes per le adozioni, viene sottolineata la necessità di garantire la loro visibilità al fine di facilitare l'accesso al servizio da parte dei cittadini e di garantire una efficace comunicazione, una collaborazione e un coordinamento con la Regione, gli enti autorizzati, il tribunale per i minorenni.

Regione Puglia

Diritto allo studio

Con deliberazione del 10 agosto 2001, n. 1173, la Giunta regionale approva il *Piano regionale per il diritto allo studio* per l'anno 2001¹⁰. Tale piano regionale è previsto dall'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, *Norme organiche per il diritto allo studio* e mira a ripartire i finanziamenti regionali a favore dei Comuni per l'attuazione delle funzioni amministrative a essi attribuite dal DPR 616/77. L'obiettivo del Piano è quello di garantire a tutti gli studenti delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado e agli adulti frequentanti corsi di recupero, il diritto allo studio sancito sia dalla Costituzione che dallo Statuto della Regione Puglia e il diritto al conseguimento di un pieno successo formativo perché sia facilitato l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

⁹ Pubblicata in Bur del 11 aprile 2001, n. 15.

¹⁰ Pubblicata in Bur del 4 settembre 2001, n. 134.

Regione Sicilia

In data 4 aprile 2001 viene emessa la Circolare commissariale n. 3380 dedicata a *Iniziativa di comunicazione e di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata rivolte ai giovani in età scolare*¹¹. Con l'obiettivo di migliorare l'informazione e la comunicazione ambientale e di educare i giovani in età scolare a comportamenti responsabili e attivi verso il comune patrimonio ambientale, viene promosso un concorso regionale annuale denominato *Ricicli-Amo, Crea il tuo manifesto per una campagna pubblicitaria sui rifiuti* riservato agli alunni delle scuole materne ed elementari, pubbliche e private. Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa *Costruiamo il laboratorio del riciclo*, vengono invitate le scuole medie operanti nella regione siciliana a presentare proposte di progetto per la costituzione e il funzionamento di un laboratorio didattico in cui i materiali di scarto diverranno una risorsa per il territorio. La terza e ultima iniziativa promossa dalla Regione e rivolta agli studenti delle scuole medie di secondo grado è dedicata a *Il ciclo del riciclo nella tua città*, e invita alla composizione di elaborati che, con riferimento alla realtà locale, contengano tutte le informazioni sul ciclo dei rifiuti, e sugli impianti per il recupero e il riciclo esistenti, il tutto mirato al miglioramento della raccolta differenziata.

Regione Umbria

Asili nido

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 129 del 24 luglio 2001 viene approvato il *Piano regionale degli asili nido - anno scolastico 2000/2001*¹². Gli obiettivi perseguiti attraverso questo documento sono rappresentati dal sostegno, da parte della Regione e degli enti locali, delle iniziative sperimentali, promozionali e culturali relative ai servizi per la prima infanzia e dalla promozione della formazione permanente degli operatori attraverso interventi della Regione da attuare in più fasi e attraverso l'analisi dei bisogni formativi nei diversi contesti. Vengono quindi promossi lo studio e lo sviluppo di tematiche specifiche riguardanti gli asili nido con il coinvolgimento dei coordinatori e dei responsabili dei servizi per l'infanzia. Si prevede altresì lo sviluppo di attività di ricerca, divulgazione e confronto in sede regionale e nazionale sui temi della condizione infantile in Umbria e sulle esperienze realizzate.

Regione Veneto

Adozioni internazionali

La deliberazione n. 1971 della Giunta regionale datata 27 luglio 2001 contiene l'*Approvazione del Protocollo operativo per gli adempimenti della legge*

¹¹ Pubblicata in Bur del 13 aprile 2001, n. 17.

¹² Pubblicata in Bur del 22 agosto 2001, n. 40.

31 dicembre 1998, n. 476¹³. In attuazione di quanto stabilito dalla legge 476/98, la Regione definisce le diverse competenze in materia di adozione internazionale. Il percorso adottivo viene suddiviso in quattro fasi (informazione e sensibilizzazione della coppia da parte delle *équipes* adozioni; informazione della coppia da parte degli enti autorizzati; studio psicologico e sociale della coppia; arrivo del bambino in famiglia), che coinvolgono l'operato di diversi soggetti: le *équipes* adozioni, gli enti autorizzati e i tribunali per i minorenni. In particolare, i primi due soggetti sono presenti contemporaneamente per tutta la procedura di adozione internazionale e vengono a occuparsi, quindi, seppure da angolazioni e con finalità e obiettivi diversi, dei diversi momenti del percorso: dall'idoneità all'incontro con il minore, al suo trasferimento in Italia, all'affido preadottivo e, infine, al postadozione.

*Piano formativo
regionale*

La deliberazione n. 1446 della Giunta regionale datata 8 giugno 2001 contiene l'*Approvazione del Piano formativo regionale biennale per operatori dell'area infanzia-adolescenza, di cui alla L. 285/97, L. 476/98, L. 269/98, LR 41/97, art. 17*¹⁴. La peculiarità principale del percorso formativo proposto è rappresentata innanzi tutto dalla circolarità del percorso formativo, che parte dagli operatori esperti nelle diverse aree interessate, per coinvolgere la comunità territoriale, le famiglie, gli operatori della scuola e quanti sono a contatto con il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre, viene promossa la valorizzazione delle esperienze innovative e positive che si attuano sul territorio regionale. La formazione viene qui intesa come "processo continuo" dal generale allo specifico e viceversa. Da un punto di vista organizzativo, il percorso formativo si rivolge a un *target* di 2500 operatori e prenderà avvio da un seminario regionale che esplicherà i contenuti e le modalità di lavoro che si realizzeranno con tipologie organizzative e territoriali diversificate che riguarderanno, tra le altre, la promozione della genitorialità affidataria e adottiva, il monitoraggio e la valutazione della legge 285/97 e l'individuazione di interventi precoci nelle situazioni di maltrattamento e abuso sessuale.

¹³ Pubblicata in Bur del 28 agosto 2001, n. 78.

¹⁴ Pubblicata in Bur del 10 luglio 2001, n. 63.

Giurisprudenza

(aprile – settembre 2001)

Resoconto sintetico di alcuni provvedimenti giudiziari in materia d'infanzia, adolescenza e famiglia, pubblicati nel periodo indicato.

Filiazione naturale

La Corte di cassazione (in *Il diritto di famiglia e delle persone*, gennaio-marzo 2001, p. 537), con sentenza 27 ottobre 1999 n. 12077, prende in esame il caso di una bambina, nata dall'unione di una donna italiana e di un uomo di nazionalità tunisina e di religione musulmana, la cui madre si oppone al suo riconoscimento da parte dell'altro genitore. Alla base dell'atto di opposizione al riconoscimento, vi è il timore, da parte della donna, che la bambina, acquistando la cittadinanza tunisina e frequentando il padre, possa subire un danno grave a seguito sia della sua sottoposizione all'ordinamento giuridico tunisino, fondato su di una concezione unitaria della religione e dello Stato e sulla peggiore condizione, sotto ogni aspetto, della donna rispetto all'uomo, sia dall'integralismo religioso e politico dei musulmani. La Suprema corte ritiene, viceversa, che la bambina, conservando, malgrado il riconoscimento, la cittadinanza italiana, può e potrà sempre contare sulla tutela dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento italiano, fermo restando il principio di laicità di cui all'art. 8 Cost., il quale impedisce che ogni confessione religiosa possa essere in sé anteposta o posposta alle altre.

Sottrazione internazionale di minori

Nella sentenza 28 marzo 2000, n. 3701 (in *Famiglia e diritto*, 2000, n. 2, p. 171), la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi sul caso di minore, nato dall'unione di due cittadini statunitensi poi separatisi, l'uno residente negli Stati Uniti d'America, l'altro a Genova. Il bambino era stato inizialmente affidato alla madre, ma successivamente il Tribunale di Genova aveva accolto il ricorso del padre avente a oggetto il ritorno del figlio negli Stati Uniti. La madre presenta a sua volta ricorso avanti la Suprema corte, affermando che l'organo giudiziario di primo grado aveva giudicato in base alla Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 mentre il padre del bambino aveva agito sulla base della Convenzione de L'Aja. Il riferimento a uno specifico strumento internazionale comporta conseguenze particolari: essendo qui invocata la Convenzione de L'Aja, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei requisiti per ritenere illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore alla stregua di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sopra citata, in base al quale occorre che questi siano avvenuti in violazione dei diritti di custodia spettanti in base alla legislazione dello Stato in cui il minore ha

la residenza abituale, e inoltre, che tali diritti siano effettivamente esercitati. Nel caso in esame, la donna teneva con sé il bambino in Italia legittimamente, in virtù di un accordo intervenuto tra i coniugi in sede di provvedimento di divorzio. In conclusione, il Tribunale di Genova ha erroneamente accolto il ricorso del padre.

*Diritto di visita
del genitore
non affidatario*

Nella sentenza del 13 giugno 2000, il Tribunale di Roma (in *Il diritto di famiglia e delle persone*, gennaio-marzo 2001, p. 210) prende in esame il caso di un genitore non affidatario, che vedendosi negato il diritto di visita e di permanenza con il figlio minore, si rivolge all'organo giudiziario per ottenere il risarcimento del danno biologico e morale cagionato a entrambi. Il giudice, in sentenza, ha ritenuto che la condotta del genitore separato e affidatario della prole, il quale impedisca costantemente la possibilità, per il genitore non affidatario, di instaurare e mantenere con i figli il necessario e doveroso rapporto parentale, sia assolutamente illegittima. Tale condotta è altresì idonea ad arrecare al genitore non affidatario danni morali e biologici di permanente, non trascurabile rilevanza, danni che senz'altro danno luogo a un risarcimento. Il Tribunale ritiene, inoltre, che se dalla condotta del genitore affidatario deriva anche al minore un danno certo e non indifferente, il genitore non affidatario non può in ogni caso chiedere, per il proprio figlio, il risarcimento di tale danno poiché non è legittimato ad agire in giudizio in sua vece, essendo la potestà parentale esercitata in modo esclusivo dal coniuge affidatario. In questi casi, gli interessi del minore coinvolto possono essere tutelati unicamente attraverso la nomina di un curatore speciale.

*Affidamento
familiare*

Con il decreto 3 luglio 2000 (in *Il diritto di famiglia e delle persone*, gennaio-marzo 2001, p. 557), la Corte di appello di Torino decide sul caso di un neonato, con SAN da metadone e oppiacei, nato da madre tossicodipendente. La Corte ritiene che un neonato, specie nel suo primo anno di vita, abbia il bisogno fondamentale di instaurare un assiduo e costante rapporto con figure certe e non transeunti di riferimento, genitori o loro idonei sostituti; la permanenza in una comunità per soli minori non può infatti fornire al neonato quegli stimoli evolutivi e quella vicinanza affettiva che solo una figura parentale è in grado di offrirgli. Nel caso specifico, per venire incontro alle esigenze del bambino, è necessario che, in attesa di ulteriori indagini e accertamenti sui genitori e sui parenti entro il quarto grado, il minore venga subito ricoverato, per un breve periodo, in una comunità terapeutica per adulti che lo accolga insieme alla madre; qualora non sia possibile, la Corte ritiene che il bambino debba essere dato in affidamento familiare (cosiddetto affidamento-ponte), restando del tutto escluso, poiché assolutamente inopportuno, il ricovero del neonato in una comunità alloggio per soli minori. La Corte stabilisce, inoltre, che, solo in un secondo tempo, una volta concluse le indagini e gli accertamenti su genitori e parenti entro il quarto grado con una dichiarazione

sull'effettivo stato di abbandono del bambino, si potrà e dovrà farsi luogo alla procedura di adozione.

Il Tribunale penale di Locri, con sentenza del 6 ottobre 2000 (in *Famiglia e diritto*, 2000, n. 4, p. 421), prende in esame il caso di una giovane donna che aveva dato alla luce una bambina con gravi malformazioni fisiche che non le erano state diagnosticate durante la gravidanza. La signora aveva affidato l'incarico di seguire le diverse fasi della gestazione a un medico ecografista, il quale aveva regolarmente svolto tre visite sulla paziente al fine di verificare il regolare decorso della gestazione. Nel corso degli esami, non era emerso nessun elemento di preoccupazione, anzi il medico aveva dichiarato il regolare sviluppo del feto e la mancanza di anomalie. Al termine della gravidanza, veniva alla luce una bimba che presentava gravi malformazioni fisiche, in particolare, era mancante di alcuni arti o parti di arti. In sede di trattazione della causa, era emerso che tali anomalie, per la loro evidenza e gravità, potevano assolutamente essere riscontrate attraverso i consueti esami ecografici, che pure erano stati eseguiti sulla paziente. Il medico non è stato, quindi, in grado di diagnosticare le malformazioni del feto per imperizia e negligenza. In conclusione, il Tribunale dichiara il professionista responsabile del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale causato alla giovane madre.

Stampa quotidiana e periodica (aprile – settembre 2001)

Rassegna delle principali tematiche affrontate dai quotidiani e dalle riviste italiane nel periodo indicato.

Uno sguardo d'insieme

Tutta la stampa conferma una meticolosa attenzione per l'evoluzione della società, della famiglia e delle future generazioni. Notevole è l'approfondimento dei particolari, dei pareri sulle dinamiche socioeconomiche. Non si attenua la cadenza con cui si registra la violenza verso i minori, ma si presta un'attenzione maggiore e diversa anche alla criminalità giovanile. Emergono non solo i complessi rapporti tra figli e genitori, ma anche quelli tra famiglia e società; il fenomeno si propone in particolare a proposito della punibilità dei minori. Molti sono i consigli dedicati alle famiglie e agli educatori, ma scarsi quelli che provengono dal mondo della scuola. Sconvolgenti e puntuali le cronache dedicate ai bambini violentati, venduti, sfruttati come schiavi o come soldati. E non solo in Africa o nel Sud Est asiatico. Prende campo, poi, un nuovo orrore: il traffico delle creature destinate a diventare serbatoi viventi di organi da trapiantare. Il fenomeno ha il suo epicentro nei Paesi più poveri, ma i "beneficiari" non hanno vincoli di nazionalità. Riprendono le polemiche sull'opportunità di abolire la legge sull'aborto. Suscitano scalpore e polemiche anche le più recenti scoperte biogenetiche.

Si delinea un forte allarme sia nei confronti di Internet che di programmi televisivi che "mercificano" l'immagine e le personalità dei minori. Internet ospita siti dedicati ai bambini e alle famiglie, ma anche migliaia di siti pedofili che rivendicano ormai una vera e propria ideologia.

Affidamento familiare

«Ma l'affido serve ancora?» si domanda *Grazia* sul numero del primo giugno. Attualmente più di diecimila bambini vivono in "famiglie a tempo"; altri 15 mila si trovano presso strutture socioresidenziali destinate, per legge, a chiudere. Serve e servirà sempre di più, quindi, è l'opinione di Milena Rosso, del Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di Firenze, ma la condizione essenziale è che si tratti di un vero affido temporaneo, mirato quanto più possibile a far compiere al minore un percorso che lo riporti alla sua famiglia d'origine.

Adozioni

Una circolare dell'Inps (*Italia Oggi*, 4 maggio e *Il Sole 24 ore*, 8 maggio) specifica i particolari della Convenzione de L'Aja in tema di adozioni internazionali. Il Ministero delle finanze rende noto (*il Giornale*, 18 giugno) che è del

50 per cento la deducibilità delle spese sostenute anche se ci si è avvalsi di una agenzia non riconosciuta dal regolamento del novembre 2000.

Gli Enti autorizzati (*Vita*, giugno) denunciano una flessione delle domande che si aggira attorno al 20 per cento (*Avvenire*, *Corriere della Sera*, 24 agosto). Nel frattempo (*Panorama*, 14 giugno) molti Paesi, soprattutto dell'Europa dell'Est, hanno sospeso i permessi per le adozioni anche a causa dello "scandalo dei pagamenti". In luglio, alcuni rappresentanti di una delle associazioni riconosciute sono stati denunciati (*Avvenire*, 22 luglio) per truffa.

A sei mesi dal varo (*Donna Moderna*, 12 settembre) delle nuove leggi sull'adozione, si tenta un bilancio; ma, per gli stranieri, la più vera delle adozioni (*Vita*, 21 settembre) resta quella che consente ai bambini di restare a casa loro.

Famiglia

In base ai nuovi meccanismi legislativi (*Italia Oggi*, 17 aprile) la domanda per gli assegni di maternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del figlio. È imminente il varo del Piano nazionale per il welfare (*Mondo Sociale*, maggio 2001) con uno stanziamento di 3500 miliardi, ma secondo alcuni politici (*Il Secolo d'Italia*, 22 maggio) trascura i nuclei familiari cui destina ancora poco. All'Università di Torino (*l'Unità*, 5 maggio) vengono istituiti corsi per la nuova professione di "consulente" delle interazioni familiari.

Una ricerca dell'Unicef che si occupa dei minori nelle famiglie di tutto il mondo (*Il Tempo*, 17 maggio) classifica felice e armonica l'esistenza dei figli nella famiglia italiana, ma lo psicopedagogo Fulvio Scaparro (*Corriere della Sera*, 17 maggio) avanza qualche dubbio: troppe tensioni e mancanza di dialogo. Psicologi e sociologi (*la Repubblica*, 14 maggio) denunciano il troppo tempo passato dai bimbi lontano dalla famiglia: scuola, mense, palestre, doposcuola dove vengono semplicemente "lasciati" da genitori che spingono nevroticamente al "fare" e non all'"essere" (*la Repubblica*, 29 maggio). D'altra parte sono spesso le mamme a voler forgiare il futuro successo dei figli, sognato (*la Repubblica*, 31 agosto) per lo più sui campi di calcio o sugli schermi televisivi. Si comincia a parlare di fragilità della famiglia: Ernesto Caffo (*La Nazione*, 3 maggio) denuncia che «in questa crisi della famiglia e più in generale della comunità, un grande silenzio ed una grande solitudine circondano l'infanzia». Si diffonde un'ansia di inadeguatezza che secondo gli esperti, ha radici, più che in una mancanza di comunicazione, in una forte carenza della capacità d'attenzione e d'ascolto. Mentre c'è chi (*Avvenire*, 5 maggio) rivendica gli stessi diritti per le coppie anche non sposate, il Papa lancia un vibrato appello: non bisogna aiutare le coppie di fatto (*La Stampa*, 1 giugno). La costruzione di una società deve partire dalle fondamenta, tutelando famiglie e minori (*La Padania*, 13 giugno), mentre gli interventi di legge, fin qui, sono stati solo frammentari. Il tema si fa sempre più dibattuto (*Avvenire*, *Corriere della Sera*, *Il Mattino*, del 22 giugno e *Il Messaggero* del 25): nelle politiche familiari avrebbero prevalso logiche assistenziali, non di investimento.

Gli ultimi dati Istat (*L'Espresso*, 5 luglio) calcolano in un milione e 787 mila i nuclei familiari con la presenza di una solo genitore; l'84,1 per cento di questi

hanno a capo una donna. Questo va ad aggiungersi, però, alle tante altre difficoltà che una donna deve affrontare nella società: non ultima quella di sentirsi colpevolizzata (*Avvenire*, 4 luglio) per lo sforzo che fa per conciliare l'essere madre e l'essere lavoratrice. I figli crescono senza regole. Secondo il rapporto Istat 2000 (*Il Messaggero*, 15 giugno) la parte del leone nelle nuove occupazioni la fanno le donne, ma migliorare i servizi e le infrastrutture (*Avvenire*, 13 giugno) significherebbe tutelarne la possibile maternità. In una classifica da questo punto di vista, l'Italia si trova solo al ventottesimo posto (*Il Tempo*, 9 maggio) e qualsiasi mancato intervento in questa direzione si riflette sulla vita dei bambini.

Secondo uno studio di *Time* (*Il Messaggero*, 31 luglio) in famiglia adesso hanno potere assoluto adolescenti avidi, consumisti e totalmente succubi della pubblicità televisiva. Per la psicologa Anna Oliveiro Ferraris, da noi la situazione è analoga; così si crea una generazione difficile da portare all'indipendenza perché quel che serve per diventare maturi – tempo, attenzione, amore – non è acquistabile. È il momento (*Corriere della Sera*, 20 agosto) di cominciare a “saper dire di no”.

Mezzi di comunicazione di massa

Aumentano del 26 per cento (*Avvenire*, 22 aprile) i computer nelle case italiane. Fruttorii appassionati – secondo le indagini del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza – bambini e adolescenti che ne apprezzano le potenzialità ludiche e informative, con particolare riferimento a Internet. Maria Pia Garavaglia, dell'Associazione italiana ascoltatori radio e telespettatori, esprime la preoccupazione che i più indifesi cadano nel “pozzo senza fondo” di Internet, ma stigmatizza anche l'utilizzazione mercificata della donna e del bambino in televisione. Don Claudio Giuliodori, dell'Ufficio nazionale Cei, sostiene il dovere di creare coscienze critiche. Praticamente lo stesso il problema (*Avvenire*, 6 maggio) per cui alcuni politici chiedono l'istituzione di un apposito Ufficio tutela minori.

Secondo un'indagine neozelandese (*Corriere della Sera*, 20 aprile), l'uso dell'informatica ha contribuito, anche in Italia, a elevare il quoziente di intelligenza dei bambini. Gli esperti italiani, poco persuasi, invitano a non confondere la precocità cognitiva con l'effettiva maturità.

Tra mille polemiche, soprattutto di carattere commerciale, l'Authority delle Comunicazioni ha vietato la trasmissione di spazi pubblicitari nelle trasmissioni di cartoni animati per bambini (*Avvenire* e *la Repubblica*, 15 luglio, *la Repubblica*, 19, 20 luglio, *Italia Oggi*, 21 luglio, *e.Com*, 26 luglio, *Il Messaggero*, 27 luglio) pena multe anche da 300 milioni.

L'Osservatorio sui diritti dei minori (*Corriere della Sera*, *Avvenire*, 7 agosto) protesta contro la “tv spazzatura” (Grande Fratello compreso) e auspica autorevoli iniziative politiche.

Diritti dei minori

Tutti coloro che operano in difesa dei diritti dei bambini hanno a disposizione adesso la nuova Biblioteca degli Innocenti che, oltre a libri e documenti,

dispone di film e postazioni Internet. La struttura (*La Nazione*, 11 e 12 luglio, *Donna Moderna*, 25 luglio, *Salvagente*, 26 luglio) è internazionale e nasce da un progetto di cooperazione dell'Istituto degli Innocenti e del Centro studi (IRC, Innocenti Research Centre) Unicef.

Disagio psicologico

Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità la percentuale di adolescenti depressi è destinata a raddoppiare nei prossimi 20 anni. Il servizio pubblico, quindi, deve essere ben attrezzato per adoperarsi in tempo, mentre, al momento, la maggior parte delle risorse dei piani sanitari, anche regionali, è destinata solo agli adulti. È emerso, in occasione di un convegno organizzato da Telefono azzurro e dal Progetto nazionale salute mentale (*la Repubblica* e *Io donna*, 14 aprile), che uno dei sintomi meno conosciuti del malessere di questi «bimbi con lividi sull'anima» è la dislessia che per lo più è misconosciuta proprio a scuola. Chi ne è affetto viene spesso discriminato e spinto verso una perdita di fiducia tale che il suo stato non può che aggravarsi.

Più sono le ore che i bambini fino ai 6 anni passano lontani dal padre o dalla madre e più si sviluppa una loro aggressività «crudele e litigiosa» (*la Repubblica*, 21 aprile). In Italia mentre alcuni si trovano d'accordo con queste ipotesi, altri - come Piero Bertolini, ordinario di pedagogia all'Università di Bologna - privilegiano una precoce socializzazione alle ristrettezze dell'ambiente familiare. Pure, è proprio in famiglia che si vince il disagio dei giovani (*Il Tempo*, 31 luglio) se gli adulti riescono a superare il muro dei silenzi con i quali essi ci nascondono insicurezze e sofferenze. In una scuola di Portoferraio, d'altra parte, il 40 per cento degli alunni delle elementari e delle medie, rispondendo a un questionario, afferma di sentirsi solo (*Il Tirreno*, 1 luglio).

La tragedia delle Torri gemelle di New York, i commenti e le dirette televisive nonché il successivo conflitto suscitano una serie di preoccupazioni per la ricaduta psicologica sui più piccoli: i kamikaze escono dai *cartoons* per entrare nei veri incubi (*La Stampa*, 26 settembre). Numerosi i consigli di psicologi ed esperti (*Corriere della Sera* e *La Nazione*, 13 settembre, *Il Messaggero*, 15 settembre, *l'Unità*, 18 settembre, *la Repubblica* e *Il Gazzettino*, 20 settembre).

Prostituzione

Nel reportage *Case chiuse, è guerra aperta* si riporta (*Anna*, 1 giugno) la proposta di Livia Turco di allestire luoghi protetti e "dedicati" alla prostituzione. Intervistato, don Oreste Benzi è molto critico con il nostro sistema che rifiuta anche di pensare ad alternative come in Svezia dove le donne sono sempre considerate vittime e i clienti incriminati.

Secondo recenti dati dell'Unicef (*l'Unità*, 15 maggio), in Asia, il traffico delle donne da avviare alla prostituzione si aggira attorno alle 300 mila persone.

Interruzione volontaria di gravidanza

La legge sull'aborto viene nuovamente messa in discussione: chi è per l'abolizione, chi per migliorarla (*Anna, la Repubblica, il manifesto, l'Unità, La Stampa, La Nazione, Il Messaggero*, dal 17 al 21 maggio circa). Diminuisce (*Famiglia Cristiana*, 2 settembre) sempre di più il numero delle interruzioni di gravidanza; nel 2000, rispetto all'anno precedente, c'è stata una flessione del 3,1. Secondo i dati dell'Istituto superiore della sanità, i consultori femminili (*Corriere della Sera*, 13 giugno) costituiscono l'unica prevenzione contro l'aborto, tanto che, dove sono presenti, il tasso degli interventi è diminuito. Il 75 per cento delle interessate, però, si rivolge a strutture private.

Il Papa invita a tutelare i medici contrari all'aborto (*Avvenire*, 19 giugno) perché non siano professionalmente discriminati. Accusati per pratiche illegali (*La Stampa*, 14 luglio), sette tra ginecologi e anestesisti vengono interdetti in Campania per aborti tanto clandestini quanto profumatamente pagati. Situazioni e spese (anche sociali) che si potrebbero evitare (*L'Espresso*, 19 luglio) se i centri e gli ospedali potessero disporre del farmaco Ru 486, in uso nella stragrande maggioranza del mondo da almeno 20 anni (tranne che in Italia e in Irlanda), che consente un aborto farmacologico tutelando le pazienti dai traumi della chirurgia e delle infezioni. Intanto le liste d'attesa per le interruzioni di gravidanza si fanno sempre più lunghe anche per la carenza di personale sanitario che, se di ruolo, opterebbe (*il manifesto*, 28 luglio) per l'obiezione di coscienza pur di evitare un lavoro in più. Il ministro Buttiglione minaccia di lasciare il Governo se la legge sull'aborto non sarà riveduta, mentre gli oppositori chiedono piena libertà decisionale per le donne e un'autentica politica a sostegno della famiglia (*la Repubblica, La Stampa*, 23 agosto, *il Giornale*, 24 agosto). Il Comitato etico dell'Ospedale Sant'Anna di Torino (*Corriere della Sera*, 24 settembre) e altri centri a Roma e in Puglia decidono di sperimentare l'Ru 486.

Sfruttamento minorile

Indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche, in nessuna parte del mondo esistono isole felici. I dati emersi dalla Conferenza europea organizzata da Terre di Mezzo sullo sfruttamento minorile (*il manifesto*, 4 aprile) evidenziano che non è un'esclusiva dei Paesi poveri e che si riscontra anche negli Stati Uniti. Solo in Italia più di 10 mila minori sono coinvolti in attività illecite; molti provengono dall'Africa del Nord o dall'Albania. Occorre dunque una azione interna agli Stati e una, internazionale, di maggior impegno economico riducendo i debiti a favore dell'istruzione. Povertà e ignoranza sono, infatti, le basi di questa vergogna. Unicef, Organizzazione internazionale del lavoro e *Save the Children* nel corso di una conferenza a Dakar (*l'Unità, Il Giorno, Libero, Corriere della Sera, il manifesto*, dal 4 al 18 aprile) riferiscono che, sradicati dalla famiglia già a 4 o 5 anni, in Africa, in Asia e in Sud America, maschi e femmine sono avviati a pesantissimi lavori o alla prostituzione. In Bangladesh (*l'Unità*, 14 aprile) circa 6 milioni sono impiegati in lavori agricoli, e 3 milioni in Brasile. Il 20 per cento dei minatori peruviani ha meno di 18 anni. Nelle cave indiane sono i bambini a spaccare le pietre rischiando cecità e malattie polmonari. In Indonesia lavorano ai forni delle vetrerie senza nessuna protezione. So-

no comunque almeno 250 milioni in tutto il mondo i bambini che vivono un'autentica schiavitù. Nella sola Africa l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che, in mancanza di più decisi impegni internazionali, il traffico di minorenni potrebbe coinvolgere più di 100 milioni di bambini. Nello sfruttamento minorile l'interesse e il potere delle organizzazioni malavitose locali e internazionali è spesso superiore a quello degli Stati coinvolti (*Il Giorno*, 18 aprile e *Avvenire*, il 26). L'Unicef (*il manifesto*, 22 maggio) trasmetterà all'Assemblea speciale dell'Onu un decalogo nel quale si afferma, tra l'altro, che i bambini devono essere messi al primo posto nei programmi dei governi e che non devono essere coinvolti nelle guerre. Il Rapporto globale sui bambini soldato nel 2001, presentato a Londra da Amnesty International (*Il Messaggero*, 13 giugno) riferisce, infatti, di 300 mila bimbi soldato impiegati nei conflitti in Asia e in Africa. Il vero scandalo, però, è che minori dei 18 anni siano arruolati legalmente negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Canada e in Olanda. Le vittime (*La Nazione*, 4 giugno e *Avvenire*, 16 giugno) sono già due milioni.

La Terza conferenza delle Nazioni unite sui Paesi meno sviluppati (*Il Mattino*, 24 maggio) valuta a 300 milioni i bambini che nel mondo soffrono la fame. L'Unicef (*La Stampa*, 14 settembre) dichiara che un fanciullo su 12 muore di povertà entro i 5 anni d'età. Duro atto d'accusa di Christian's Aid e dell'Unicef contro i governi occidentali che (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, 17 maggio) non si occuperebbero a sufficienza dei circa 5 milioni di bambini sieropositivi od orfani per Aids. Nell'articolo però si cita lo storico accordo tra il Governo del Sud Africa e 39 case farmaceutiche che hanno accettato di commercializzare a basso prezzo i farmaci contro l'AIDS. Intanto in Sud Africa (*Avvenire*, 2 giugno) muore, pianto da Mandela, il piccolo Nkosi, sieropositivo e orfano per Aids, che si era battuto con successo per essere riammesso a scuola. Divenuto un simbolo, Mandela l'aveva fatto parlare dal palco dell'Onu.

Una vera e propria «tratta» (*la Repubblica*, 14 aprile) porta molti minori dei Paesi dell'Africa equatoriale nei campi di lavoro agricolo: la paga è per lo più un piatto di zuppa. Si tratta di un traffico illegale anche per i Paesi più interessati dal fenomeno: Benin, Togo, Costa d'Avorio, Gabon, Sierra Leone. Ha fatto scalpore il caso dell'*Etireno* (tutta la stampa senza eccezione, più radio e tv dal 14 al 22 aprile circa) un traghetto che, nel tentativo di sfuggire alle autorità, era scomparso nel Golfo di Guinea. L'allarme per i piccoli a bordo ha fatto temere che per liberarsi delle prove i negrieri li gettassero a mare. Claudio Moffa, docente di storia e di istituzioni dei Paesi afroasiatici (*La Stampa*, 17 aprile) punta l'indice contro un «capitalismo selvaggio» che crea tanta miseria da spingere i genitori a vendere i propri figli. Finalmente il traghetto riprende terra a Cotonou (*Corriere della Sera*, *Avvenire*, *Il Giorno*, dal 17 al 22 aprile circa); un piccolo reduce commenta (*Corriere della Sera*, 19 aprile): «Lavorare nei campi è duro, ma a casa è peggio».

La guida del movimento colombiano *Bambini per la pace*, Caterina Aguilera di 12 anni (*Avvenire*, 24 luglio) è stata uccisa con un solo colpo sparato al-

la testa da un fucile con silenziatore; quasi certamente si tratta dell'opera di un killer (*Il Mattino*, *l'Unità*, *L'Osservatore Romano*, 25 luglio).

Milioni di bambini afgani si trovano nuovamente nel dramma della guerra. L'Osservatorio sui diritti dei minori (*il manifesto* ed *Il Messaggero*, 22 settembre, *Unione Sarda* e *Avvenire*, 27 settembre) ha avanzato all'Unione europea una proposta per creare centri di accoglienza temporanea per i profughi.

Pedofilia e traffico d'organi

Solo nell'ultimo anno in Italia si sono verificati 21 mila casi di abuso sessuale su minori (*La Nazione*, 1 e 3 aprile). La psicoterapeuta Anna Rita Parsi punta il dito sul traffico di materiale sadico e pornografico che ha ormai un imponente giro d'affari: con qualche decina di milioni si può far produrre video sadici e pornopedofili che si concludono con la morte reale della vittima. Alla Conferenza internazionale sui bambini in Europa e in Asia Centrale (*Il popolo*, 17 maggio) l'Unicef ha sostenuto che almeno sei bambini su dieci sono vittime di violenze. Ma sarebbe la Cambogia (*la Repubblica*, 16 maggio) il Paese preferito dai pedofili; circa 2 mila bambini tra i 12 e i 13 anni vengono sfruttati in apposite case che "offrono" anche piccoli dai 7 ai 9 anni. Angoscia però (*La Nazione*, 11 settembre) anche negli Stati Uniti dove circa 400 mila minori sarebbero caduti vittime dei maniaci. Telefono Arcobaleno, l'organizzazione di don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, si distingue in questa battaglia e scopre migliaia di siti compreso un sedicente Fronte per la liberazione pedofila cui seguirà un Fronte per la liberazione del bambino che (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, 21 giugno) ha intenzione di organizzare una sorta di "giornata dell'orgoglio pedofilo". Vengono scoperti continuamente ovunque nuovi episodi. A Roma scoppia lo scandalo in una scuola trasformata in "set" pedopornografico (*La Padania*, *La Gazzetta del Mezzogiorno*, *Corriere della Sera*, *l'Unità*, *La Nazione*, *Liberio*, *Il Messaggero*, *la Repubblica*, 23 e 24). C'è chi comincia a proporre la castrazione chimica per i colpevoli (*Liberio*, *la Repubblica*, *l'Unità*, 25 maggio). Nella capitale, viene scoperta una clinica privata dove un gruppo di insospettabili offriva anche droga ai minori. Coinvolti anche politici, medici e vari professionisti (*la Repubblica*, 29 maggio, *Il Tempo*, 31 maggio). Vengono aboliti gli sconti di pena (*Il Messaggero*, 31 maggio) per questi reati, ma comincia a delinearsi un altro orrore: il traffico d'organi. Il Rapporto 2001 sulla criminalità organizzata elaborato dalla Direzione investigativa antimafia (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, 31 maggio) è drastico: l'internazionale del crimine ha ampliato a dismisura i suoi interessi nel traffico dei bambini, anche neonati, e dei loro organi. Approfondimenti accurati sul fenomeno (*L'Espresso* e *Panorama*, 14 giugno) illuminano d'orrore particolari agghiaccianti. Anche in Italia l'Antimafia ha intercettato telefonate per l'ordinazione, la contrattazione e la vendita di "pezzi di bambini". Lo stesso mercato si svolge su Internet. Con l'articolo *Mattatoio Istanbul*, *L'Espresso* ne riporta i tariffari. Il settimanale *Panorama* punta sulla Romania dove i clienti scelgono le vittime da cataloghi fotografici. Tutti gli eurodeputati (*Il Tempo*, 2 giugno) chiedono pene più severe. Il Centro nazionale delle ricerche (*Liberio*, 9 giugno) calcola che la percentuale

degli italiani favorevoli alla castrazione chimica è dell'82 per cento. Troppo spesso (*La Padania*, 14 giugno) i colpevoli restano impuniti. Don Fortunato Di Noto (*Il Tempo*, 2 giugno) ribadisce l'ipotesi dell'esistenza di una lobby politico-culturale che protegge i malfattori. Ricorda (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, 21 giugno) di aver denunciato 41 mila siti pedopornografici, di aver avuto 183 incontri pubblici senza risultati molto diversi da una generica incredulità. Reclama una maggiore attenzione istituzionale. Su Internet (*Corriere della Sera*, *La Stampa*, *la Repubblica*, *il Giornale*, *Il Messaggero*, 27 agosto) sono stati individuati siti addirittura con immagini di neonati violentati. Di Noto (*La Stampa*, *Il Secolo d'Italia*, 27 agosto) chiede al Governo un Osservatorio permanente sulla pedofilia, da classificare come emergenza sociale (*Avvenire*, 22 settembre e *Panorama*, 5 settembre) nei cui confronti la polizia è troppo lenta. Conclude con la richiesta di dichiararla «crimine contro l'Umanità». A dispetto di alcuni inasprimenti di legge (*Il Gazzettino e il manifesto*, 12 luglio) nei Paesi più coinvolti come la Thailandia e le Filippine, la prostituzione minorile occupa ormai il terzo posto al mondo come giro d'affari. Manifesti ideologici a difesa della pedofilia sono scoperti perfino sul web del Comune di Roma (*Il Tempo*, 8 luglio) e qualcuno ha tentato persino di utilizzare il sito della Camera dei deputati (*Il Tempo*, 8 luglio). Ma la vera infamia resta quella del traffico d'organi (*Il Mattino*, 24 luglio) che si accompagna a quella della scomparsa di bambini. Solo in Italia (*Il Giorno*, *L'Osservatore Romano*, 11 luglio, *La Stampa*, 25 agosto), sono scomparsi 28 bambini; 2409 in tutto il mondo. Si scopre, infine, che per allietare, nei locali notturni, le licenze dei militari Onu di stanza in Eritrea vengono impiegate bambine anche di appena dieci anni (*L'Espresso*, 13 agosto, *La Stampa*, *Corriere della Sera*, *l'Unità*, *la Repubblica*, 24 agosto, *Avvenire* e *la Repubblica*, 25 agosto).

Criminalità minorile

È stata presentata la Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, la cui redazione, su indicazione dell'Osservatorio nazionale, è stata curata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza che ha sede presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze (*La Nazione*, 15 aprile): la criminalità minorile non rappresenterebbe un fenomeno così generalizzato e inquietante come indicherebbero certe cronache. Riportata all'attualità da episodi violentemente eclatanti, la punibilità dei minorenni suscita una serie di interrogativi. Basta con l'impunità garantita (*L'Espresso*, 12 aprile) per alcuni esperti che vorrebbero abbassare ai 16 anni il limite della maggiore età. Contemporaneamente si propone di innalzare l'età per votare, bere, guidare vetture. Ne emerge una visione schizofrenica che mette in discussione non solo i giovani, ma soprattutto gli adulti. È sempre la società di cui sono espressione, insomma (*Gente*, 23 agosto), la responsabile della violenza minorile. Le punizioni per i minorenni che si macchiano di crimini (*Grazia*, 8 maggio) da una parte sono ritenute inutili, dall'altra indispensabili. Autorevoli esperti sottolineano che la punizione è un diritto; corrisponde al riconoscimento di una dignità e di una identità sociale. Il problema è, se mai, come la si in-

tende e a cosa deve condurre. Livia Pomodoro, del Tribunale per i minorenni di Milano, ricorda che l'impunità *tout court* non esiste. Esistono se mai forme alternative al carcere anche per reati gravi come l'omicidio. In ogni caso è sempre necessario un percorso rieducativo e formativo che restituisca il giovane alla comunità e a un suo progetto di responsabile futuro. La violenza minorennile costituisce un problema anche all'estero. In Inghilterra (*il manifesto*, 8 maggio) si introducono poliziotti perfino nelle scuole elementari e si pensa a un inasprimento delle pene. In Francia (*Il Tempo*, *il manifesto*, 23 maggio) una proposta di legge ipotizza il carcere perfino per bambini di dieci anni. Anche in Italia (*Corriere della Sera* e *Il Tempo*, 29 maggio) il Ministero della giustizia studia un nuovo codice penale per i minori di 18 anni. Ferdinando Imposimato (*Il Tempo*, 30 maggio) si dichiara favorevole: anche i minorenni devono pagare. Mentre ancora non si è risolta la vicenda di Erika e di Omar, che hanno ucciso la madre e il fratellino di lei, sempre nuove testimonianze di ragazze minorenni (*La Nazione* e *la Repubblica*, 19 luglio) sostengono di comprenderli perfettamente. Secondo lo psichiatra Vittorino Andreoli (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, 9 luglio e *Il Giorno* 13 luglio) sarebbe bene accantonare, tranne alcuni casi, le teorie per cui chi uccide è comunque un malato di mente. La morte, privata di tutta la sua drammaticità, appare ai giovani come un sistema semplice per togliersi di torno alcune seccature. «Anche il delitto estremo - sostiene - è oggi compatibile con la normalità».

Salute

Il trattamento dell'obesità pediatrica (*L'Arena di Verona*, 3 aprile), è stato inserito nel Piano sanitario nazionale per il triennio 2001-2003. Un po' più di moto e un po' meno di televisione (*Famiglia Cristiana*, 1 luglio e *Il Giorno*, 21 agosto), come suggerisce inoltre uno studio dell'Università di Stanford, rende i bambini anche meno aggressivi.

Anche il famigerato telefonino (*Corriere della sera*, *Il Messaggero*, 21 aprile) viene sconsigliato ai minori in età preadolescenziale da indagini effettuate per conto del Parlamento europeo che, pertanto, è invitato a impedire strategie di marketing mirate ai minori. Negli Stati Uniti (*Corriere della Sera*, 21 aprile) è imminente la commercializzazione di un telefonino per bambini dai tre anni in su. Oggetto che (*Panorama*, 2 agosto) potrebbe presto essere venduto anche in Italia.

Negli Stati Uniti (*la Repubblica*, 6 maggio, *La Stampa*, 1 luglio) una nuova tecnica di manipolazione genetica prenatale consente di modificare un embrione asportando una cellula portatrice di una malattia e sostituendola con una sana: migliaia le coppie che hanno accettato questa nuova pratica. Alcuni esperti (*La Stampa*, 6 maggio) reputano queste pratiche premature, altri (*la Repubblica*, 6 maggio) sostengono che sono già in atto anche in Italia.

Esperti di psichiatria infantile (*La Stampa*, 7 giugno) mettono in guardia i genitori contro le aspettative eccessive che inducono ansia e stress nei più piccoli, sottoposti a impegni sempre più pressanti. È stato autorizzato, intanto, anche in Italia (*Corriere della Sera*, 10 maggio) uno psicofarmaco "per bambini vivaci" e

a rischio di esclusione sociale. Negli Stati Uniti questo farmaco era già stato al centro di molte obiezioni avendo una composizione che sta tra l'amfetamina e la cocaina: ma adesso (*la Repubblica*, 29 agosto) negli Usa se ne registrano ogni anno 20 milioni e 600 mila prescrizioni.

Partendo dalla constatazione che in Italia manca una guardia medica pediatrica nei reparti di pronto soccorso e che la mancanza di posti letto porta spesso i piccoli pazienti nei reparti per adulti, Telefono Azzurro (*Avvenire*, 9 maggio) presenta una proposta per il "Diritto alla salute del cittadino di minore età". Sono infatti (*Il Gazzettino*, 30 luglio) 4 milioni l'anno i minori ricoverati al pronto soccorso.

In Italia i tumori sono la prima causa di mortalità tra il primo e il quindicesimo anno d'età. Al primo posto le leucemie che colpiscono ogni anno tra i 1100 e i 1300 bambini, seguite da tumori del sistema nervoso. L'Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica ha raccolto 360 storie scritte da bambini colpiti da questa minaccia (*L'Espresso*, 5 luglio) e ne ha fatto fare un libro da Romolo Saccomanni. Stimolare la creazione di storie sul trauma della malattia contribuisce a farla accettare, sia pure in un mondo fantastico, valorizzando così tutte quelle risorse interiori che sono una delle armi più efficaci per la guarigione. Esattamente come il ridere, altro farmaco miracoloso, al quale si dedicano ormai (*Panorama*, 5 luglio) numerose associazioni di medici-clowns.

Nuove speranze per l'insufficienza respiratoria dei neonati prematuri (*Famiglia cristiana*, 22 luglio) grazie a una terapia a base di sostanze indispensabili, estratte da polmoni di suini. Speranze anche per il diabete giovanile (*La Stampa*, 11 luglio) dalla coltivazione in vitro (a partire da cellule staminali d'embrione) di organi produttori di insulina.

Presto si potrebbe usare una sola iniezione (*Corriere della Sera*, 18 luglio) per vaccinare ben sei malattie gravi: polio, difterite, tetano, epatite B, emofilo di tipo B e pertosse. A questo prodotto potrebbero aggiungersene presto altri contro la varicella e contro il pneumococco.

Tra la Società europea di chirurgia plastica e l'Unicef è stato raggiunto un accordo (*Il Messaggero*, 18 settembre e *la Repubblica Salute*, 27 settembre) per garantire interventi ai bambini che necessitano di operazioni ricostruttive urgenti nei Paesi in via di sviluppo, i più infestati (*Io donna*, 22 settembre) dalle micidiali mine antiuomo che colpiscono prevalentemente donne e bambini.

È avviata una campagna per ridurre del 50 per cento (*Il Giorno*, 28 settembre) i casi della "morte in culla" - le cui cause sono ancora in buona parte ignote - che colpisce un neonato su mille. Recenti ricerche (*La Nazione*, 8 settembre, *Avvenire*, 18 settembre e *Corriere Sette*, 20 settembre) hanno evidenziato la corresponsabilità dell'abitudine al fumo dei genitori.

I portatori di handicap che desiderino curarsi all'estero (*La Gazzetta del Mezzogiorno*, 19 giugno) nel caso in cui in Italia non esistano le strutture idonee, hanno diritto a un concorso spese pari al 100 per cento se il reddito familiare è inferiore ai 62 milioni; a percentuali minori, in proporzione al reddito.

Consumo di droghe

La diffusione delle droghe (fumo, cannabis, alcool, cocaina, LSD ed ecstasy) è in aumento tra gli adolescenti (*l'Unità*, 1 luglio e *L'Espresso*, 5 luglio) sia nella scuola che sui campi sportivi. Ad aggravare la situazione, i giovani, ben al corrente dei pericoli di queste sostanze, le usano con piena determinazione.

Scuola e integrazione scolastica

La "Rilevazione sulle competenze alfabetiche della popolazione a 18 anni" effettuata dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (*Il Secolo d'Italia*, 4 maggio) evidenzia che un minore su cinque ha cominciato a lavorare prima di concludere la scuola dell'obbligo. Molti non sono in grado di capire il significato di alcune parole elementari né di compilare un bollettino postale.

Congelata la riforma dei cicli dopo i rilievi della Corte dei conti sui decreti attuativi (*Il Sole 24 Ore*, 5 luglio), il nuovo ministro, Letizia Moratti, sottolineando alcuni punti deboli del sistema (*Il Sole 24 Ore*, 22 luglio), dichiara che la nuova riforma partirà l'anno prossimo (*la Repubblica*, *il manifesto*, 19 luglio). Attualmente (*Italia Oggi*, 17 luglio) il nostro Paese, secondo il Rapporto 2000 del Programma delle Nazioni unite sullo sviluppo, è soltanto al ventesimo posto per la scolarizzazione. Nell'anticipare il rinnovo delle basi dell'esame di maturità (*Avvenire*, *La Stampa*, *Corriere della Sera*, 25 agosto) il Ministro ha anche annunciato (*Avvenire*, 27 settembre) la volontà di passare dall'attuale 5 al 20 per cento del bilancio per effettuare investimenti di qualità che integrino pubblico e privato (*Il Sole 24 Ore*, 26 settembre), in modo da rendere l'istruzione un settore produttivo. Secondo diverse ricerche, i bambini italiani (*la Repubblica*, 15 settembre) sono i primi in videogame, ma ultimi per la lettura. I più grandi invece (*Avvenire*, 7 settembre e *La Stampa*, 15 settembre) considerano la scuola fuori dalla loro realtà e lamentano una pessima preparazione.

A domanda (*Italia Oggi*, 10 luglio) saranno versate nuove risorse per l'appoggio a portatori di handicap anche agli istituti scolastici riconosciuti paritari. Sull'attuazione della libera opzione tra scuola pubblica e scuola privata si appunta l'attenzione sia della Comunità europea che dell'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico: il Rapporto 2001 dell'Ocse, infatti, ritiene inconsistenti i fondi riconosciuti all'istruzione privata e invita l'Italia ad aumentare gli stanziamenti. I sindacati, intanto (*Il Sole 24 Ore*, 19 settembre) denunciano la mancanza sia di personale non docente che di insegnanti di sostegno per l'handicap.

Le scuole italiane sono inadempienti non solo per la pratica di attività sportive per disabili (*Italia Oggi*, 17, luglio), ma la Federazione italiana per il superamento dell'handicap (*il manifesto*, 14 settembre) denuncia numerosissime segnalazioni di famiglie per gravi violazioni di legge sia in merito al numero di alunni per classe sia per la loro materiale assistenza.

Una circolare del Ministero dell'interno (*Italia Oggi*, 18, settembre) invita prefetti e questori a far operare costantemente equipaggi di carabinieri e polizia in prossimità delle scuole.

Autentici episodi di razzismo si diffondono (*Corriere della Sera*, 23 maggio) in alcune scuole. A Roma (*Il Messaggero*, 23 maggio) vengono dipinte svastiche sul muro di una scuola e a un 14enne claudicante viene gridato: «Ebreo zoppo, vattene via!».

Un calciatore, reo di essere di colore (*Corriere della Sera*, *Il Messaggero*, *La Stampa*, 4 giugno), trova la solidarietà dei compagni che si tingono la faccia di nero. Il sindaco leghista della città commenta: «Hanno scelto il colore della vergogna». Nel corso di un derby è stata inalberata la scritta «Squadra di negri, curva di ebrei». A Foggia (*il manifesto*, 26 luglio) è un sacerdote che fa sgomberare 32 famiglie nomadi dai dintorni della parrocchia «per non scoraggiare i fedeli e per non deturpare il paesaggio con tende e bivacchi».

C'è anche il rovescio della medaglia, però; in Germania (*La Stampa*, 21 luglio) dove la comunità italiana costituisce l'otto per cento dei residenti di nazionalità non tedesca, i bambini italiani fanno più fatica dei turchi e degli exjugoslavi a integrarsi. E così finiscono spesso in scuole differenziate dove sono accolti bambini con problemi di comunicazione, di integrazione sociale e spesso con forti disturbi psichici.

Statistiche

Le famiglie nel 2000: un cambiamento a più facce

Ciò che era facile prevedere qualche anno fa a proposito di trasformazioni demografiche, sociali ed economiche che stavano avvenendo all'interno delle famiglie italiane, viene adesso confermato dall'Istat con il *Rapporto annuale. La condizione del Paese nel 2000* (Roma, Istat, 2001).

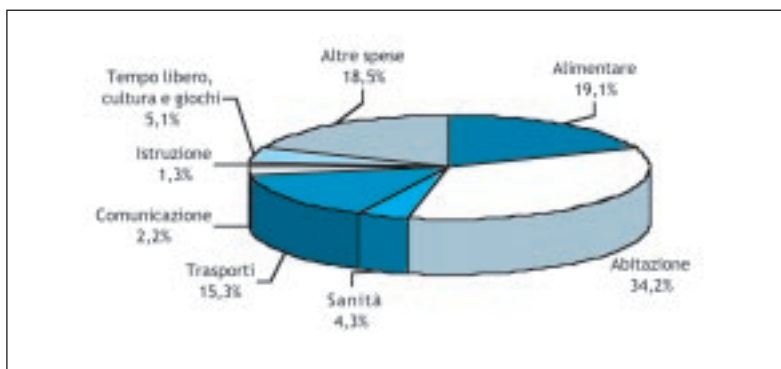
Le famiglie stanno cambiando la loro struttura. È stato più volte detto in altre circostanze, come la denatalità in atto dalla metà degli anni Settanta e l'aumento della vita media abbiano contribuito, dal punto di vista demografico, al cambiamento del volto delle famiglie. A famiglie sempre più piccole e con scarsa presenza di figli (ci sono molte coppie senza figli e tra le coppie con figli esiste una prevalenza della tipologia con figlio unico) si sono aggiunte altre tipologie di famiglie come quella monogenitoriale ovvero formata da un solo genitore più figli.

I fenomeni sopracitati, legati anche alla femminilizzazione del mercato del lavoro, fanno sì che lo stesso Istat arrivi a dichiarare come, a oggi, sia «a repentaglio la tenuta del modello di *welfare* tradizionale». La famiglia non modifica solamente il proprio «aspetto» demografico, ma tutta una serie di caratteristiche legate anche ad aspetti economici e sociali.

Nel 1999 le famiglie italiane hanno speso in media 4 milioni al mese, con differenze sostanziali - anche di un milione al mese - tra Nord e Sud. La parte maggiore della spesa che ricade sul reddito familiare riguarda l'alloggio (affitto, manutenzione, arredamento, ecc.). La composizione della spesa è una variabile legata sia al reddito sia alla tipologia di famiglia: la presenza di figli, ad esempio, è uno dei principali fattori di aumento della spesa delle famiglie e inevitabilmente influisce sui loro comportamenti economici.

Sostanzialmente le differenze di spesa tra le famiglie si registrano alla voce «spesa per servizi». Il 20% delle famiglie con consumi più alti - le così dette famiglie agiate - spendono per questa voce il 33,4% del proprio reddito, mentre il 20% delle famiglie con consumi più bassi - definite famiglie disagiate - non arrivano al 23%.

**Figura 1 – Ripartizione percentuale della spesa media mensile totale.
Anno 1999**



Questa differenza vuol dire che le famiglie agiate possono spendere di più per due tipologie di servizi, che pur non rappresentando percentuali molto alte della spesa complessiva familiare degli italiani (soprattutto perché si tratta di servizi pubblici), raffigurano settori rilevanti del *welfare* tradizionale: la sanità e l'istruzione.

In ambito sanitario, un maggior reddito a disposizione vuol dire, ad esempio, poter usufruire dei servizi alternativi al sistema pubblico sanitario, oppure, poter ricorrere agevolmente ai servizi sanitari ausiliari (infermieri, fisioterapisti, ecc.), ad accertamenti diagnostici e medicine non tradizionali.

Per quanto riguarda l'istruzione, la maggiore disponibilità di reddito vuol dire poter fare ricorso anche ai servizi non pubblici, a lezioni private e corsi a pagamento. Anche se si deve sottolineare che nel 1998 il 90% degli alunni erano iscritti alla scuola pubblica. Inevitabilmente le spese per l'istruzione aumentano in relazione al numero dei figli, tanto che nelle famiglie del Sud troviamo una maggiore incidenza della spesa per l'istruzione sul bilancio familiare rispetto alle famiglie del Centro-nord.

I cambiamenti delle famiglie italiane si ripercuotono anche sulle abitudini delle stesse famiglie. Ad esempio, si mangia sempre meno a casa, soprattutto al Nord, optando sempre più spesso per le mense, i bar e i ristoranti e le quote di reddito destinate a queste voci diventano cifre non più trascurabili nel bilancio degli italiani. Di conseguenza, il mutamento dello stile alimentare è accompagnato da un cambiamento di tipo economico. Da segnalare che le donne, pur anch'esse condizionate dagli orari di lavoro, pranzano più a casa degli uomini.

Tavola 1 – Spesa media mensile effettiva e famiglie che hanno effettuato la spesa per pasti e consumazioni fuori casa, per tipo di servizio e ripartizione territoriale - Anno 1999

Ripartizione territoriale	Tipo di servizi					
	bar, pasticcerie, chioschi ecc.		ristoranti, trattorie, tavole calde ecc.		mense aziendali, scolastiche ecc.	
	spesa	% famiglie	spesa	% famiglie	spesa	% famiglie
Nord-ovest	76.635	57,5	245.642	33,9	72.285	11,1
Nord-est	79.609	60,4	224.678	40,3	65.953	11,5
Centro	66.967	57,5	222.786	31,2	71.609	7,4
Sud	54.770	51,6	184.685	22,2	63.081	3,6
Isole	58.678	48,0	164.555	25,8	47.313	3,9
Italia	69.173	55,7	219.155	31,1	68.212	8,0

Fonte: Istat

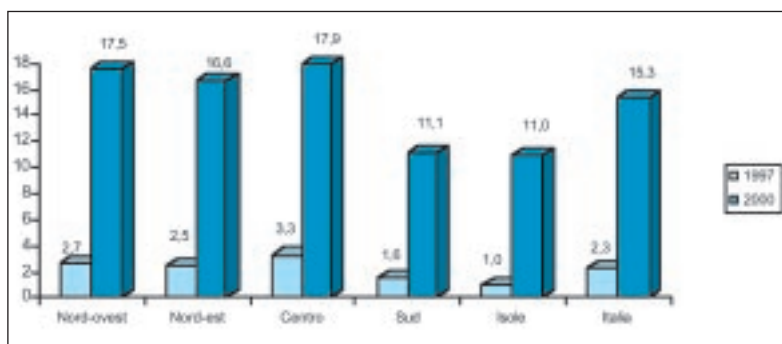
Una delle conseguenze del cambiamento delle abitudini, delle esigenze e delle spese delle famiglie è il rapporto con i bambini. La citata femminilizzazione del mercato del lavoro fa sì che attività tradizionalmente attribuite alle competenze delle donne abbiano sempre più bisogno di essere delegate a servizi esterni, possibilmente di tipo pubblico, anche perché si è verificata nella famiglia moderna la mancanza di supporti interni alla stessa. Il ricorso agli asili nido è uno degli aspetti che meglio identifica questo fenomeno. I bambini con età compresa tra 0 e 2 anni che hanno frequentato asili nido nel 1998 sono stati 140 mila, di questi più di 100 mila (72,1%) avevano la madre lavoratrice. Il fenomeno è solo parzialmente giustificato dai maggiori punteggi attribuiti nelle graduatorie di ammissione alle famiglie con entrambi i genitori occupati, e sottolinea l'Istat, ciò che determina il ricorso a servizi educativi esterni alla famiglia è la mancanza di supporti interni alle stesse. Per la scuola materna non si riscontrano queste differenze in quanto ormai accettata come fase preliminare di approccio alla scuola dell'obbligo.

Un altro degli aspetti di cambiamento più importanti è quello legato alle nuove tecnologie. Come afferma l'Istat, esse «rappresentano uno degli elementi più dirompenti delle società contemporanee e, in progressione rapidissima, stanno entrando a far parte di ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini». L'Istat introduce così gli importanti cambiamenti che intervengono nel nostro modo di vivere - lavoro, relazioni, informazioni - ed entrano di diritto tra le abitudini e le spese delle famiglie. Sono entrati a far parte del nostro scenario quotidiano oggetti e servizi estranei fino a qualche decennio fa, come il personal computer, il telefono cellulare e Internet.

Nel 1997 le famiglie con telefono cellulare erano il 27,3%, nel 2000 raggiungono il 64,9%; nel 1997 le famiglie collegate a Internet erano poco più di

2 ogni 100 famiglie, nel 2000 sono passate a circa 15, anche se con valori molto diversificati in relazione alla ripartizione territoriale. Non solo, nel 1997 il collegamento Internet era prerogativa di famiglie aventi persona di riferimento con un alto *status* sociale, caratteristica che non viene confermata per il 2000. Infatti, mentre nel 1997 per ogni famiglia di operai collegata a Internet ce n'erano 13 con persona di riferimento imprenditore o libero professionista, nel 2000 questo rapporto scende a 4,6.

Figura 2 - Percentuale di famiglie con collegamento Internet nell'abitazione per ripartizione territoriale - Anni 1997-2000



Una curiosità legata alla telefonia: fino a pochi anni fa la copertura del territorio delle famiglie con il telefono veniva spesso usata come un indicatore di ricchezza. Nel 2000, rispetto al 1997, le famiglie con telefono fisso sono diminuite dal 91% all'85,1%. Per poter ancora parlare di indicatore di ricchezza dobbiamo aggiungere, all'anno 2000, le famiglie che possiedono solamente il telefono cellulare. Si ottiene così che, nell'ultimo anno considerato, le famiglie completamente isolate (senza telefono fisso o mobile) passano dal 7,7% del 1997 al 4,9% del 2000.

Ricerche e indagini

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali Comitato per i minori stranieri

I minori stranieri non accompagnati

A poco meno di due anni dall'approvazione del DPCM 535/99, con il quale è stato definito il *Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri*, è possibile proporre un'attendibile valutazione quantitativa del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, e cioè dei minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Infatti, tra i compiti assegnati al Comitato vi è proprio quello riguardante il censimento; recita infatti l'art. 5:

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

In ottemperanza a tale compito, dal luglio 2000 il Comitato, grazie all'attività di un'unità di supporto, ha avviato l'inserimento in banca dati di tutte le segnalazioni a esso indirizzate, permettendo, in questi quattordici mesi di intensa attività, di censire circa 14 mila minori, la metà dei quali oggi sono divenuti maggiorenni e quindi non più di competenza del Comitato.

Per offrire un quadro della realtà italiana, proponiamo due diverse letture. La prima riguarda i primi sei mesi di attività, che sono stati in qualche modo di "aggiustamento" del sistema di censimento; la seconda lettura si riferisce invece ai primi nove mesi del 2001, in cui il ruolo operativo del Comitato è stato maggiormente strutturato.

Nel primo semestre di attività (da luglio a dicembre 2000) il Comitato ha censito 8307 minori, che fanno riferimento a segnalazioni giunte non soltanto nell'anno 2000 ma anche in anni in cui l'attività del Comitato non comprendeva ancora quella riguardante questa specifica tipologia di minori non accompagnati. Si tratta quasi esclusivamente di segnalazioni di provvedimenti di espulsioni o di rientri volontari: 160 prima del 1998, 184 nel 1998 e 123 nel 1999. In molti casi, al minore veniva comunque offerta, una volta rientrato, una proposta di reinserimento positivo. A fronte delle 8307 segnalazioni, coloro che al 31 dicembre 2000 risultavano ancora minorenni erano 5326.

Rispetto all'intero universo (costituito dalle 8307 segnalazioni), i dati più indicativi appaiono i seguenti.

- Circa il 70% di tutte le segnalazioni riguardano minori non accompagnati albanesi, seguiti a notevole distanza da marocchini, romeni e jugoslavi. Complessivamente sono oltre 80 le nazioni da cui provengono i minori non accompagnati, quasi a sottolineare che si tratta di un fenomeno planetario assai articolato. Le interpretazioni appaiono però abbastanza complesse: il gruppo di minori turchi e irakeni, ad esempio, pongono un problema a sé: molto probabilmente potrebbe trattarsi di richiedenti asilo, anche perché sono segnalati prevalentemente da regioni in cui più frequenti sono gli sbarchi di massa, sebbene nella segnalazione non si faccia mai riferimento alla richiesta di asilo eventualmente avanzata dal minore; tuttavia, sebbene i minori richiedenti asilo non rientrino tra le specifiche competenze del Comitato, il rischio che, nel caso di diniego dello *status*, divengano realmente non accompagnati ha fatto sì che alcuni enti locali, questure e tribunali, abbiano preferito comunque segnalare al Comitato i casi di richiedenti asilo (al 31 dicembre 2000 sono stati circa 30, che ovviamente non sono stati conteggiati tra gli 8307 minori).
- La distribuzione sessuale è fortemente a favore dei minori maschi (oltre l'87% delle segnalazioni), che assegnano al fenomeno una particolare connotazione, per molti versi differente da quanto riscontrato nelle presenze migratorie degli adulti. Particolare attenzione è comunque stata posta sugli arrivi delle minorenni per i rischi spesso connessi al traffico legato alla prostituzione: nei primi sei mesi i casi in cui si faceva esplicitamente riferimento a tale fenomeno erano 34, dei quali 3 riguardavano ragazzi maschi.
- Particolarmente significativa è la distribuzione in base all'età. I minori divenuti maggiorenni, cioè coloro che sono stati segnalati al Comitato quando ancora erano minorenni ma che poi hanno raggiunto la maggiore età, sono quasi il 36%, segno evidente che il fenomeno dei minori non accompagnati coinvolge prevalentemente minori che cercano con molta probabilità di giungere in Italia nel tentativo di aggirare le norme riguardanti l'immigrazione. Questo sotterfugio sembra trovare conferma anche nella presenza di un folto gruppo di diciassettenni, che raggiungono quasi il 26%. Quindi, quasi i 2/3 di tutte le segnalazioni riguardano minori ultradiciassettenni. Ciò pone numerosi problemi, sia per ciò che riguarda la

tipologia di accoglienza in Italia, sia per i tempi ristretti che si hanno a disposizione per una corretta analisi della situazione del minore. Una certa preoccupazione destano anche le fasce d'età più piccole, e in particolare i 125 minori non accompagnati con meno di 6 anni e gli oltre 920 minori con età compresa tra i 7 e 14 anni. In alcuni casi le segnalazioni erano estremamente povere di informazioni, tanto da non permettere di individuare né le località di soggiorno in Italia, né l'età o il sesso dei minori.

- La regione da cui sono pervenute il maggior numero di segnalazioni (che si riferiscono a singoli minori) è la Puglia con il 22,4%; va però sottolineato che in molti casi si tratta di segnalazioni inviate dai tribunali per i minorenni o dai centri di prima accoglienza che vengono investiti dagli arrivi via mare, mentre residuali sono quelle effettuate dagli enti locali. È questa una caratteristica abbastanza diffusa nel meridione, che non trova invece riscontro in altre realtà del Paese. L'unica altra regione che al 31 dicembre 2000 risultava aver inviato oltre mille segnalazioni è la Lombardia, sebbene a quella data ancora per 988 segnalazioni non era stato possibile assegnare un mittente.
- I rimpatri assistiti convalidati dal Comitato sono stati 10.

Se ora prendiamo in esame le segnalazioni dei primi nove mesi del 2001, emergono conferme e qualche novità. Va però tenuto conto che, soprattutto a partire dal mese di aprile, il Comitato ha rinforzato i suoi interventi all'estero, ampliando le aree in cui poter effettuare indagini familiari e ha anche assunto un ruolo maggiormente definitivo grazie ad alcune circolari specificatamente dedicate al tema dei minori non accompagnati.

Al 31 settembre 2001 le segnalazioni relative a nuovi casi sono state quasi 6 mila. Complessivamente, sempre stando alle segnalazioni giunte al Comitato, i minori presenti a quella data in Italia erano 7670. Nei primi nove mesi del 2001, quindi, sono divenuti maggiorenni oltre 3500 minori, gran parte dei quali sono i diciassettenni già registrati nella banca dati del 2000, ma non mancano minori appena giunti in Italia che hanno raggiunto la maggiore età poco dopo. Riassumendo: al 31 dicembre 2000 i minori erano 5326. Se a questi aggiungiamo le 6000 nuove segnalazioni, ma sottraiamo gli oltre 3500 ragazzi divenuti intanto maggiorenni, abbiamo un totale, al 31 settembre 2001, di 7670 minori.

Attualmente, oltre il 43% dei minori non accompagnati segnalati sono diciassettenni. E ben il 25% ha sedici anni, a confermare che molto elevata è la componente adolescenziale. Continua a destare particolare preoccupazione anche il 15,7% dei minori con età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Ancor più delicata è la condizione dei circa 200 minori con meno di 6 anni, sui quali il Comitato ha posto una particolare attenzione. Da una recente ricerca effettuata dall'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali per conto del Comitato per i minori stranieri, proprio la fascia con un'età inferiore ai dieci/dodici anni risulta avere caratteristiche significativamente diverse da quella dei minori più grandi: nel primo caso si tratta di situazioni che si avvicinano

sensibilmente al fenomeno dell'abbandono e dell'adozione, mentre nella fascia degli ultraquattordicenni i motivi di emigrazione clandestina rimandano quasi sempre a situazioni legate allo studio e al lavoro.

Vediamo altre caratteristiche che si riferiscono all'universo dei 7670 minori non accompagnati.

I minori albanesi sono ancora al primo posto, ma con percentuali decisamente inferiori rispetto a quelle del 2000. Difficile proporre un'unica tipologia dei minori albanesi non accompagnati. Dalle segnalazioni e dalle indagini familiari emergono almeno quattro realtà, le cui distinzioni non sono mai troppo nette. La prima riguarda i "benestanti", cioè minori di famiglie con standard di vita abbastanza buono in Albania, che "inviano" i minori in Italia un po' come se li mandassero al college. Non tutti giungono con lo scafo, ma utilizzando forme di attraversamento apparentemente regolare del canale d'Otranto. Si tratta di minori che partono sapendo già dove andare a chiedere accoglienza e ben consapevoli dei propri diritti. Un altro gruppo è composto dagli "avventurieri": sono minori per i quali i motivi economici non sono così determinanti per abbandonare il Paese; la loro è più un'esigenza di provare nuove esperienze in un Paese che offre maggiori possibilità consumistiche. Un terzo gruppo sono invece i "minori lavoratori", ragazzi che cercano di inserirsi in Italia per guadagnare soldi anche lavorando. Vi sono infine i "minori trafficati", che vengono in Italia per essere costretti alla prostituzione o all'accattonaggio. In molti casi, in particolare tra i minori appartenenti alle ultime tre tipologie, l'esigenza di guadagnare nel più breve tempo possibile il maggior numero di soldi e di beni (in genere *status symbol* consumistici), li porta ad accettare condizioni di sfruttamento di vario genere, da quello lavorativo a quello sessuale. Non mancano segnalazioni di un *racket* attivo sulla costa albanese che organizza il viaggio del minore e l'accoglienza in Italia all'insaputa dei genitori, i quali vengono contattati e ricattati economicamente una volta che il minore dimostra di essere arrivato in Italia.

Consistente è anche il numero di minori marocchini, che giungono in particolare da due aree (Casablanca e Beni Mellal), che presentano caratteristiche abbastanza differenti e che possiamo schematicamente distinguere in "contesto urbano" e "contesto rurale". In genere giungono in Italia attraversando la frontiera francese (anche se non è ben chiaro come facciano ad attraversare ben due Paesi, Spagna e Francia, senza mai essere fermati!), accompagnati da presunti parenti, che spesso non sono altro che *passeurs*. Ciò è avvalorato dalla conferma, avuta anche di recente, dell'esistenza di organizzazioni che in Marocco gestiscono a fini di lucro proprio il trasferimento illegale di minori in Italia. Una volta giunti in Italia tendono a ricongiungersi con parenti e connazionali (quasi sempre maschi) che però non hanno i requisiti necessari per il ricongiungimento familiare, poiché vivono in condizioni socioeconomiche assai precarie e, comunque, non potrebbero garantire al minore una permanenza idonea a soddisfarne correttamente i bisogni. Anche in questo caso, come per alcune tipologie che abbiamo visto presenti tra i minori albanesi, molto eleva-

to per i minori è il rischio di devianza, che li porta spesso a finire nelle strutture penali minorili (in cui la presenza di minori marocchini non accompagnati è significativa e preoccupante). Grazie all'intervento di mediatori specializzati, sembra possibile confermare che anche in diversi casi in cui il minore dichiara di essere algerino o palestinese, il Paese di origine è in realtà il Marocco; ciò vuol dire che la percentuale da noi proposta relativa alle presenze di minori marocchini andrebbe aumentata di qualche punto. Secondo alcune stime, sarebbero proprio i minori marocchini a sfuggire maggiormente ai servizi sociali e quindi alle segnalazioni che giungono al Comitato. Si potrebbe ipotizzare che attualmente il numero di minori marocchini non accompagnati presenti irregolarmente sul nostro territorio sia almeno il quadruplo di quello censito dal Comitato.

In aumento anche i minori rumeni, che spesso giungono in Italia regolarmente, grazie a un "visto Schengen" rilasciato dalle autorità consolari di diversi Paesi europei. Il loro inserimento è prevalentemente nel contesto dello sfruttamento lavorativo, anche se non mancano tragici episodi di abuso sessuale legati alla prostituzione maschile minorile.

Il dato relativo ai minori della federazione Jugoslava deve essere interpretato tenendo conto di una non indifferente presenza di Rom slavi che in Italia vivono in campi nomadi, per i quali l'identificazione e le indagini familiari comportano diversi problemi.

Discorso a parte va fatto per i cittadini del Bangladesh, nei cui confronti rimane confermata la difficoltà di una reale verifica dell'età anagrafica.

Difficile è anche l'interpretazione riguardante i minori turchi e gli irakeni: se per molti versi tutto lascerebbe supporre che si tratta di minori curdi, nelle segnalazioni al Comitato non viene mai evidenziato che abbiano fatto richiesta d'asilo.

In aumento il numero di minori cinesi non accompagnati. Spesso si tratta di minori fermati in aeroporto mentre tentano di raggiungere illegalmente i propri genitori in altri Paesi (come, ad esempio, gli Stati Uniti).

I dati relativi alle regioni, mostrano alcuni aspetti interessanti. La regione Puglia conserva la prima posizione con il 17,9%, ma la Lombardia sale al 16,4%, seguita dal Lazio con il 13,2%, l'Emilia-Romagna con il 10,4% e la Toscana con il 10,2%.

Grande preoccupazione desta il dato relativo ai minori non più reperibili, che rappresentano oltre il 20% del totale. È questo un problema non indifferente di cui andrebbero individuate con maggiore esattezza le cause, anche perché rientrano in questa categoria sia i minori che si allontanano dalle strutture, sia coloro che, pur presentandosi ai servizi sociali o in questura, non possono essere accolti perché non vi sono più posti a disposizione e di loro si perde poi traccia.

Ciò pone almeno due problemi. Il primo è di ordine statistico: sembrerebbe infatti che il numero di minori non accompagnati che possono essere accol-

ti nelle strutture sia quantificabile intorno ai 6000 posti; è questa la disponibilità che risponde a ragioni di ordine organizzativo ma anche economico (mediamente l'accoglienza di un minore impone costi che si aggirano intorno alle 100 mila lire pro die/pro capite, con grandi differenze regionali). Il secondo ordine di problemi è duplice, e riguarda l'aspetto normativo: in passato la possibilità di espulsione garantiva di fatto un non indifferente *turn over*, che invece la nuova normativa restringe notevolmente. Il rischio è che comunque, per differenti motivi, permanga una sorta di "sistema espulsivo" di difficile controllo, messo in atto a livello territoriale. Infine, l'alto numero di allontanamenti dalle strutture dovrebbe far riflettere sull'idoneità di molte strutture a essere "luoghi adatti" alla gestione di un fenomeno così complesso.

Per quanto riguarda i dati relativi ai rimpatri assistiti, nel 2001 sono stati emessi circa 60 provvedimenti di rimpatrio assistito e altrettanti sono stati quelli di non luogo a provvedere al rimpatrio per motivi connessi alla storia personale del minore.

Ministero della sanità

Relazione 2001 sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza, articolo 16, legge 22 maggio 1978, n. 194

Il Ministro della sanità presenta al Parlamento la relazione annuale, corredata di dati statistici, sull'attuazione della legge 194/78 sulle norme per la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Nella Relazione del 2 agosto 2001 vengono presentati i dati preliminari per l'anno 2000 nonché i dati definitivi relativi all'anno 1999: un panorama esaustivo di informazioni che consente di inquadrare il fenomeno nella sua interezza e di coglierne le peculiarità.

Sulla base dei dati a tutt'oggi disponibili, il valore di IVG per il 2000 è in termini assoluti pari a 134.828 interventi, con un decremento del 3,1% rispetto al 1999, anno in cui ne erano stati invece registrati 139.213 (tavola 1). Allo stesso modo anche il tasso di abortività (ovvero il numero di IVG per 1000 donne in età feconda 15-49 anni, indicatore della tendenza al ricorso all'IVG), risulta in leggero calo (propriamente del 3,0%) essendo pari al 9,6‰ contro il 9,9‰ rilevato nell'anno precedente. Infine, sulla stessa linea si presenta il rapporto di abortività (dato dal numero di IVG su 1000 nati vivi) visto che anch'esso ha subito una riduzione rispetto al 1999, precisamente del 5,9%, essendo pari a 250,1‰.

Dal confronto, poi, con i dati del 1982, anno in cui si è registrato il valore massimo di interruzioni volontarie di gravidanza (precisamente 234.801 interventi), i termini della diminuzione raggiunta appaiono ancora più evidenti: rispetto al ricorso all'IVG la riduzione è del 42,6%, rispetto al tasso di abortività è del 44,2%, mentre al rapporto di abortività è del 34,2%.

Nella valutazione complessiva bisogna comunque considerare anche la quota di interruzioni volontarie di gravidanza praticate da donne di nazionalità straniera, che peraltro incide in maniera sempre più consistente. Infatti, rifacendosi ai dati definitivi (poiché i preliminari del 2000 non sono disaggregati secondo le caratteristiche sociodemografiche) nel 1999 i 18.806 interventi effettuati da donne straniere corrispondono al 13,7% del totale di IVG e costituiscono un ammontare decisamente superiore a quello degli anni precedenti (essendo stati 8967 nel 1995, 9850 nel 1996, 11.978 nel 1997 e 13.826 nel 1998). Circoscrivendo il discorso alle sole donne italiane, il dato relativo al 1999 sarebbe dunque uguale a 120.407 interventi. La serie storica dei dati, inoltre, parrebbe quasi mostrare che a una costante riduzione delle IVG effettuate dalle donne italiane faccia eco una crescita di IVG delle donne straniere sempre più significativa.

Infine, anche dalla stima dell'aborto clandestino, che per il 1999 conta 22.850 casi, si rileva una riduzione consistente - del 15,4% rispetto al 1998 e perfino del 77,2% rispetto al 1983 - che non fa che confermare la linea discendente del fenomeno.

Allo stato attuale, il fenomeno nel suo complesso è pertanto tangibilmente in flessione e addirittura, come afferma lo stesso Ministro, «considerando sia gli aborti notificati che quelli ancora clandestini, si può calcolare che nel 1999 vi sono stati circa duecentomila casi in meno rispetto al valore stimato prima dell'approvazione della legge 194/78 e al valore massimo osservato nel 1982/83».

Al contrario, per quanto riguarda le interruzioni volontarie di gravidanza praticate dalle minorenni, la linea discendente delineatasi ormai da diversi anni subisce al momento un'improvvisa interruzione: con i 3841 interventi notificati nel 1999 (tavola 2) si assiste infatti a una leggera risalita. In termini assoluti l'incremento è di 262 unità. Allo stesso modo segnala una crescita anche il tasso di abortività (numero di IVG delle minorenni per 1000 donne di età compresa fra i 15 e i 17 anni) che risulta pari al 4,2‰, mentre l'anno precedente ammontava al 3,9‰.

Benché la quota di minorenni con un'età inferiore ai 15 anni che ricorrono all'IVG sia anche nell'anno in esame abbastanza contenuta, ovvero pari al 6,5% del totale delle minorenni, si rivela comunque superiore al valore di quelle determinate negli ultimi anni che, di fatto, si ponevano per lo più al di sotto del 5%.

Le interruzioni volontarie di gravidanza delle minorenni rappresentano il 2,8% del totale complessivo. I valori più elevati, superiori tra l'altro al valore na-

zionale, si registrano in Sardegna (dove per l'ennesima volta si ha la punta massima, pari al 4,3%), nella Provincia autonoma di Bolzano (4,2%), in Molise (4,0%), in Sicilia (3,6%) e in Puglia (3,4%); gli altri valori regionali, variamente distribuiti, sono tutti inferiori al 3%. Il tasso più basso in assoluto è quello della Valle d'Aosta (pari all'1,3%) che rispetto all'anno precedente è più che dimezzato. A livello di macro-aree è la insulare quella che, al confronto con le altre, registra il tasso più alto, ovvero il 3,8%.

L'elemento più significativo a proposito delle interruzioni volontarie di gravidanza delle minorenni è il tipo di assenso dato a esse per praticare l'intervento. L'assenso può essere dei genitori oppure - in loro mancanza, nel caso di un loro rifiuto o per espressa volontà delle minorenni stesse che preferiscono evitare il coinvolgimento genitoriale - rilasciato dal giudice.

Dato che le altre possibilità, vale a dire l'urgenza a procedere all'IVG e il superamento dei 90 giorni di gestazione, sono assensi di natura diversa, e probabilmente da non assumere come dei veri e propri assensi, l'attenzione nel contesto può essere circoscritta all'assenso dei genitori e a quello del giudice. Peraltro, esse costituiscono, come negli anni precedenti, entità alquanto esigue: 20 casi la prima e 11 la seconda (tavola 3).

Nell'insieme su 3129 casi di interruzione volontarie di gravidanza di minorenni per le quali è indicato il tipo di assenso, 2173 (ovvero il 69,4%) hanno l'assenso dei genitori e 956 casi (il 30,6%) del giudice. Ciò significa che per ogni assenso del giudice si hanno più di due assensi dei genitori.

A livello territoriale la situazione non è però omogenea (figura 1). La quota maggiore di assenso dei genitori, superiore oltretutto a quella nazionale, si riscontra al Nord (pari al 73,7%), dove in assoluto spicca la Valle d'Aosta con il 100% dei casi, seguita poi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Friuli-Venezia Giulia, entrambe con valori superiori al 90%. L'area territoriale che si distingue invece per maggiore equilibrio tra le due fattispecie è il Centro dove si ha un rapporto del 59,9% di assenso dei genitori contro il 40,1% di assenso del giudice; una situazione per certi aspetti condizionata per lo più dalla realtà del Lazio dove al contrario predomina ancora una volta l'assenso del giudice (essendo pari al 54,4%). Come nell'anno precedente, e circa nei medesimi termini, al Lazio si affianca, poi, unicamente il Molise.

Sulla base di quanto complessivamente considerato, il quadro che emerge nell'anno in esame relativo alle interruzioni volontarie di gravidanza vissute dalle donne di età compresa fra i 15 e i 17 anni si tinge dunque di tonalità un po' più grigie o per lo meno offre spunti di riflessione diversi. Stabilire se la crescita delle IVG delle minorenni sia l'inizio di un nuovo *trend* o si tratti piuttosto di un dato del tutto estemporaneo è ovviamente prematuro e gli elementi a disposizione non sono certo sufficienti; ciononostante la questione non può essere comunque sottovalutata, nonostante la significatività statistica appaia limitata.

Tavola 1 – ivg e tassi di abortività per regione - Anni 1999-2000

Regioni	IVG		Tassi di abortività per 1000 donne 15-49 anni	
	2000	1999	2000	1999
Piemonte	10.995	11.161	11,1	11,1
Valle d'Aosta	295	306	10,3	10,6
Lombardia	22.063	21.978	10,0	9,9
Bolzano	467	497	4,1	4,4
Trento	1.120	1.104	9,8	9,7
Veneto	6.348	6.387	5,8	5,8
Friuli-Venezia Giulia	2.180	2.317	8,1	8,5
Liguria	3.790	3.860	10,8	10,9
Emilia-Romagna	11.067	10.996	12,1	12,0
Toscana	8.557	8.854	10,6	10,9
Umbria	2.430	2.353	12,7	12,3
Marche	2.527	2.655	7,5	7,8
Lazio	15.206	15.934	11,6	12,1
Abruzzo	2.893	2.857	9,4	9,3
Molise	863	920	11,1	11,8
Campania	12.583	13.860	8,4	9,3
Puglia	14.376	15.014	13,7	14,3
Basilicata	659	861	4,4	5,7
Calabria	3.885	4.059	7,6	7,8
Sicilia	9.972	10.513	7,9	8,3
Sardegna	2.552	2.727	5,9	6,3
Italia	134.828	139.213	9,6	9,9

Fonte: Ministero della sanità

**Tavola 2 – IVG di donne minorenni e tassi di abortività in donne 15-17 anni*.
Anno 1999**

Regioni	< 15 anni	15-17 anni	Totale < 18 anni	Tassi di abortività
Piemonte	37	268	305	5,6
Valle d'Aosta	0	4	4	2,8
Lombardia	29	612	641	5,2
Bolzano	1	20	21	2,7
Trento	1	32	33	4,9
Veneto	12	161	173	2,8
Friuli-Venezia Giulia	3	61	64	4,6
Liguria	2	90	92	5,3
Emilia-Romagna	16	230	246	5,5
Toscana	10	153	163	3,7
Umbria	3	50	53	4,6
Marche	0	51	51	2,5
Lazio	22	411	433	5,4
Abruzzo	3	66	69	3,3
Molise	0	37	37	6,5
Campania	22	309	331	2,7
Puglia	37	475	512	6,3
Basilicata	0	12	12	1,0
Calabria	6	95	101	2,4
Sicilia	39	343	382	3,8
Sardegna	6	112	118	3,8
Italia	249	3.592	3.841	4,2

* IVG delle minorenni per 1000 donne di 15-17 anni

Fonte: Ministero della sanità

Tavola 3 – Interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni secondo il tipo di assenso per regione* - Anno 1999

Regioni	Tipo di assenso				Dato non indicato o non analizzabile	Totale*
	genitori	giudice	urgenza	>90 giorni		
Piemonte	195	83	6	2	19	305
Valle d'Aosta	2	0	0	0	0	2
Lombardia	437	189	9	8	0	643
Bolzano	20	1	0	0	0	21
Trento	24	9	0	0	0	33
Veneto	137	22	0	0	13	172
Friuli-Venezia Giulia	51	5	0	0	8	64
Liguria	52	35	0	0	5	92
Emilia-Romagna	188	51	1	0	0	240
Toscana	107	28	0	0	16	151
Umbria	26	18	0	0	9	53
Marche	44	7	0	0	0	51
Lazio	125	149	4	0	150	428
Abruzzo	34	25	0	0	10	69
Molise	15	18	0	0	4	37
Campania	110	60	0	0	161	331
Puglia	260	123	0	1	89	473
Basilicata	10	2	0	0	0	12
Calabria	67	29	0	0	0	96
Sicilia	203	84	0	0	75	362
Sardegna	66	18	0	0	32	116
Italia	2.173	956	20	11	591	3.751

* Il totale degli assensi per alcune regioni non corrisponde al numero di minorenni in quanto alcune non avevano necessità perché coniugate

Fonte: Ministero della sanità

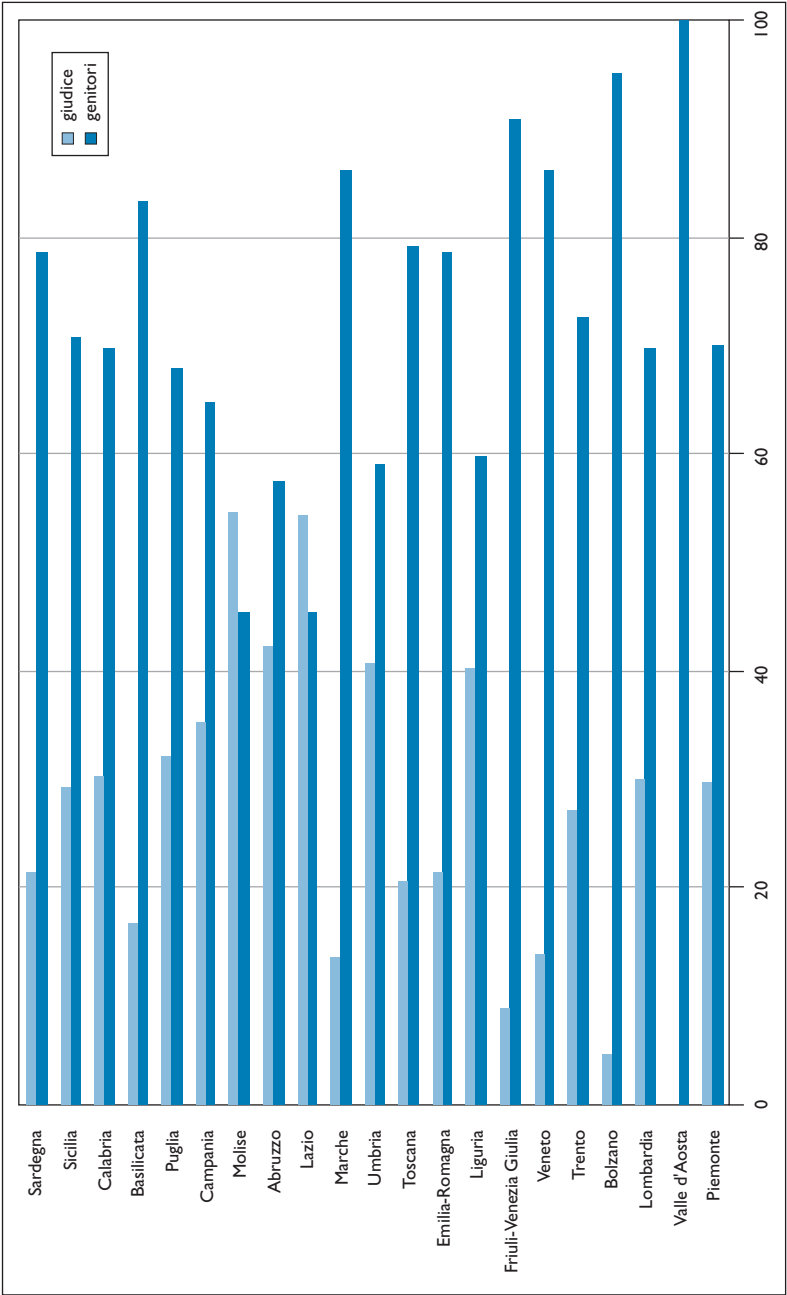
Tavola 4 – Interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni secondo il tipo di assenso per regione. Composizione percentuale* - Anno 1999

Regioni	Tipo di assenso				Totale*
	genitori	giudice	urgenza	>90 giorni	
Piemonte	68,2	29,0	2,1	0,7	100,0
Valle d'Aosta	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Lombardia	68,0	29,4	1,4	1,2	100,0
Bolzano	95,2	4,8	0,0	0,0	100,0
Trento	72,7	27,3	0,0	0,0	100,0
Veneto	86,2	13,8	0,0	0,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	91,1	8,9	0,0	0,0	100,0
Liguria	59,8	40,2	0,0	0,0	100,0
Emilia-Romagna	78,3	21,3	0,4	0,0	100,0
Toscana	79,3	20,7	0,0	0,0	100,0
Umbria	59,1	40,9	0,0	0,0	100,0
Marche	86,3	13,7	0,0	0,0	100,0
Lazio	45,0	53,6	1,4	0,0	100,0
Abruzzo	57,6	42,4	0,0	0,0	100,0
Molise	45,5	54,5	0,0	0,0	100,0
Campania	64,7	35,3	0,0	0,0	100,0
Puglia	67,7	32,0	0,0	0,3	100,0
Basilicata	83,3	16,7	0,0	0,0	100,0
Calabria	69,8	30,2	0,0	0,0	100,0
Sicilia	70,7	29,3	0,0	0,0	100,0
Sardegna	78,6	21,4	0,0	0,0	100,0
Italia	68,8	30,3	0,6	0,3	100,0

* Composizione percentuale calcolata sulle prime 4 colonne della tavola 3

Fonte: Ministero della sanità

**Figura 1 – Iva delle minorenni secondo il tipo di assenso per regione.
Anno 1999**



DOCUMENTI

Analisi comparata delle legislazioni e di altri dati in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali

*Lo studio, aggiornato
al 30 settembre 2001,
è stato curato da
Isabella Menichini
Ministero
degli affari esteri
Joseph Moyersoen
Terre des hommes Italia*

Introduzione

Ogni anno nel mondo diversi milioni di bambine e di bambini vengono sfruttati per fini pornografici, venduti per diventare schiavi del turismo sessuale e avviati al mercato della prostituzione locale. Questi bambini vengono schiacciati da un vero e proprio mercato del sesso che incassa annualmente milioni di dollari, mentre i loro diritti fondamentali vengono barbaramente violati.

All'indomani dell'impegno assunto dai rappresentanti dei 118 Paesi presenti al primo Congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, che si è svolto a Stoccolma nell'agosto del 1996, attraverso la Dichiarazione e il Piano d'azione volti a contrastare con nuove strategie ed efficaci misure ogni forma di sfruttamento sessuale di minori per fini commerciali, i Governi di molti Stati - non solo europei - hanno avviato una profonda riflessione sul tema, per individuare gli strumenti più idonei a dare concreti seguiti alle indicazioni contenute nella Dichiarazione.

In molti Paesi è stato varato un piano d'azione nazionale con gli interventi da realizzare a livello di amministrazioni centrali e locali, con l'apporto di istituzioni e organismi non governativi impegnati da tempo nel settore della tutela dei minori.

In molti casi si è proceduto a una incisiva riforma della legislazione concernente i reati sessuali contro i minori: sono state inasprite le pene previste per gli autori di tali reati, sono state meglio specificate e ampliate le fattispecie criminose. Così, ad esempio, nell'ordinamento di molti Stati europei il cosiddetto "turismo sessuale" è stato riconosciuto come reato: chiunque organizza, pubblicizza ed effettua viaggi all'estero con fini di sfruttamento sessuale di minori, potrà essere perseguito. Sulla scia di quanto affermato a Stoccolma, molti Paesi (fra cui Italia, Francia, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna, Danimarca) hanno finalmente introdotto nelle loro legislazioni il principio dell'extraterritorialità per tale reato e quindi la possibilità di perseguirne l'autore anche quando il fatto è stato commesso all'estero. Altri Paesi, come la Francia, hanno poi introdotto il trattamento medico-psicosociale nei confronti degli autori di reati a sfondo sessuale.

Un'attenzione particolare è stata riservata dalle istituzioni di alcuni Paesi a tutti i fenomeni connessi con la distribuzione di materiale pornografico minorile. Anche in questo settore alcuni Paesi hanno adottato una specifica normativa per contrastare il crescente utilizzo di minori nella produzione di materiale pornografico, in spettacoli pubblici, o comunque in altre forme di distribuzione di immagini pornografiche. Così, alcune legislazioni prevedono non soltanto la punibilità di chi produce, distribuisce, pubblicizza materiale pornografico

realizzato con minori, ma anche di chi lo detiene per uso personale (Italia, Gran Bretagna, Germania, Portogallo). Un impegno sempre crescente è stato rivolto in alcuni Paesi alla preoccupante diffusione di immagini pornografiche di minori via Internet. In alcuni casi – ad esempio in Italia – sono state create, in seno agli organi di polizia giudiziaria, strutture operative altamente specializzate in grado di individuare le reti di distribuzione. In altri casi (per esempio in Gran Bretagna) sono stati istituiti dai medesimi *providers*, organismi *ad hoc* per il monitoraggio, il controllo e la raccolta di dati in relazione a tali fenomeni.

Sul piano istituzionale sono state create strutture specifiche per operare sulle problematiche connesse con lo sfruttamento sessuale dei minori. Le forze dell'ordine di molti Paesi hanno costituito centri operativi per la realizzazione di banche dati, per favorire il miglior trasferimento di informazioni, per il monitoraggio del fenomeno ecc. Un notevole impegno è stato profuso per rafforzare la collaborazione sul piano internazionale, così da assicurare una più tempestiva ed efficace trasmissione di informazione e anche, quando necessario, l'intervento delle competenti autorità del Paese interessato. È importante, ad esempio, il ruolo affidato a Europol a seguito delle decisioni intervenute a livello europeo di estenderne le competenze anche alla tratta degli esseri umani, con particolare riguardo allo sfruttamento dei minori a fini commerciali e degli impegni assunti dai *partners*, a partire dal Vertice di Tampere, per assicurare a questo organismo una maggiore capacità operativa. Tampere, peraltro, è stato un passaggio nodale per il consolidarsi nell'Unione europea della determinazione di mettere a punto strategie operative di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata transnazionale, con particolare attenzione ad alcuni settori tra cui quello del traffico di esseri umani, soprattutto di donne e minori, a fini di sfruttamento.

Nei settori giudiziario, sanitario, scolastico, socioassistenziale, molti Governi hanno avviato importanti programmi per una migliore tutela dei minori vittime di sfruttamento e per la realizzazione di campagne di formazione e di informazione per una efficace prevenzione.

Sforzi apprezzabili sono stati realizzati, inoltre, dai Paesi emergenti che maggiormente risultano toccati da tale aberrante piaga: il governo filippino come quello thailandese hanno avviato profonde riforme per un rafforzamento della lotta allo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali e hanno, inoltre, intrapreso forme di collaborazione con i Governi di alcuni Paesi europei dai quali, purtroppo, prendono le mosse le più agguerrite iniziative nel settore dello sfruttamento dei minori.

Ancora molta strada rimane da fare: il ricorso sempre più massiccio alla “merce-bambini” nel “fiorente” mercato del sesso rappresenta una nuova forma di riduzione in schiavitù, così come risulta dalla collocazione delle fattispecie di reato introdotte dalla legge n. 269 del 3 agosto 1998 approvata dal Parlamento italiano sulle *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù*, fenomeno di questo ultimo decennio in preoccupante ascesa: le sue dimensioni e le sue modalità di attuazione sono ancora parzialmente scon-

sciute; la sua precipua caratteristica di “globalizzazione” e la flessibilità di adeguarsi rapidamente alle mutevoli condizioni in cui può realizzarsi, ne aumentano la vischiosità e rendono estremamente difficoltoso metterne a fuoco i contorni.

La migliore conoscenza del fenomeno è certamente il primo passo per l'avvio di una più stringente lotta. Così come la conoscenza approfondita delle azioni che ogni singolo Paese ha deciso di intraprendere per la tutela dei minori – calibrate, quindi, sulle specifiche realtà locali – non può che contribuire all'individuazione dei migliori strumenti per una lotta vincente.

Il presente studio nasce come *follow up* della Commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale di minori, in particolare della strategia di contrasto n. 4 elaborata dalla Commissione e relativa alle intese a livello nazionale e internazionale per la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. Si è proceduto alla raccolta delle informazioni necessarie per realizzare questa analisi comparata, tramite le Ambasciate italiane all'estero, proponendosi proprio di illustrare lo stato delle legislazioni nazionali di alcuni Paesi industrializzati (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna) e di alcuni Paesi emergenti (Albania, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Cuba, India, Kazakistan, Myanmar, Nigeria, Romania, Sri Lanka, Thailandia, Ucraina), attraverso la ricognizione delle fattispecie criminosi e delle sanzioni previste per gli autori di reati sessuali a danno di soggetti di minore età, dei dati raccolti e delle iniziative adottate per prevenire e reprimere il fenomeno. Il confronto aperto e diretto con le realtà nazionali non può che favorire una più fattiva riflessione sul tanto che ancora rimane da fare per l'eliminazione di una delle più odiose piaghe che affliggono l'universo dei minori, riconosciuti dalle convenzioni internazionali soggetti portatori di diritti, “patrimonio di ogni Paese”, ma nei fatti spesso vittime inconsapevoli delle drammatiche vicende che investono la comunità internazionale: i minori-soldato, i minori rifugiati, i minori vittime degli odi razziali, delle malattie, della fame. Il Rapporto Unicef 2001 ancora una volta conferma che nonostante gli impegni che i Governi si sono assunti, nonostante la costante e incisiva azione degli organismi internazionali, assicurare condizioni di vita dignitose a un minore è un obiettivo ancora lontano da raggiungere. Il prossimo appuntamento di Yokohama (17-20 dicembre 2001), a 5 anni dalla Conferenza di Stoccolma, sarà l'occasione per fare il punto della situazione e procedere alla verifica degli obiettivi raggiunti. Si tratta di un momento importante: non più le solenni dichiarazioni di impegno sottoscritte dai Governi a Stoccolma, ma un'analisi – auspicabilmente più sincera possibile – della realizzazione concreta di tale impegno.

Un positivo contributo potrebbe derivare anche dall'“assimilazione” delle normative che gli Stati hanno emanato in questa materia: la rassegna contenuta nella presente pubblicazione vuole costituire un'utile base di confronto dei vari testi legislativi.

Albania

Abuso sessuale

Ai sensi dell'articolo 100 del codice penale (cp) albanese, chiunque ha rapporti sessuali con una ragazza di età inferiore ai 14 anni o che non ha ancora raggiunto l'età della pubertà, viene punito con una pena detentiva da 5 a 15 anni. Sono considerate circostanze aggravanti, e la pena prevista è quella della reclusione da 10 a 20 anni, il fatto che l'autore del reato commetta violenza sessuale ovvero provochi alla persona offesa un grave danno fisico. Se dal fatto deriva, invece, la morte o il suicidio della persona offesa, la pena detentiva non può essere inferiore a 20 anni.

L'articolo 101 cp prevede che chiunque ha rapporti sessuali con una ragazza di età compresa tra i 14 e i 18 anni o che ha già raggiunto l'età della pubertà, viene punito con una pena detentiva da 5 a 10 anni. Costituisce una circostanza aggravante il fatto che l'autore di reato commetta violenza sessuale o provochi alla persona offesa un grave danno fisico; in questo caso è prevista una pena detentiva da 10 a 15 anni. Se dal fatto deriva la morte o il suicidio della persona offesa, la pena detentiva varia da 10 a 20 anni.

L'articolo 103 cp, inoltre, dispone che chiunque ha rapporti sessuali illegali con una persona di sesso femminile, che ha raggiunto l'età di 14 anni o della pubertà, approfittando del suo stato di incapacità fisica o mentale a cui è soggetta, viene punito con una pena detentiva da 5 a 10 anni. Costituisce circostanza aggravante il fatto che l'autore del reato provochi alla persona offesa un grave danno fisico; ed è prevista la pena detentiva da 5 a 15 anni. Se dal fatto deriva la morte o il suicidio della persona offesa, la pena detentiva varia da 10 a 20 anni.

Chiunque compie atti palesemente osceni con o di fronte a un minore dell'uno o dell'altro sesso e di età inferiore ai 14 anni, è punito, ai sensi dell'articolo 108 cp, con una pena detentiva fino a 5 anni.

L'articolo 116 cp dispone che i rapporti omosessuali, qualora siano commessi con violenza e con minori o con persone vulnerabili, vengono puniti con una pena detentiva fino a 5 anni.

Infine l'articolo 106 cp punisce con una pena detentiva fino a 5 anni i rapporti sessuali illegali fra genitore e figlio minore, fratello e sorella, ovvero con una persona avente un rapporto di discendenza diretta o di custodia o di adozione con l'autore del reato.

Prostituzione minorile

La richiesta, l'intermediazione e l'illecito guadagno di danaro connesso all'esercizio della prostituzione vengono puniti, ai sensi dell'articolo 114 cp, con una pena detentiva fino a 5 anni. Costituisce circostanza aggravante il fatto di coinvolgere nella prostituzione una minore ovvero l'uso di violenza nei suoi confronti. Tale comportamento è punito con una pena detentiva da 5 a 10 anni.

In materia di prostituzione si rileva che la legge albanese condanna sia colei che la esercita, sia la persona che la induce e/o la sfrutta: la prima con una pena detentiva fino a 3 anni, mentre pene detentive tra i 5 e i 20 anni sono previste per la seconda.

Stando ai dati riportati dalle autorità albanesi, sono pochi i casi di sfruttamento della prostituzione che vengono denunciati e perseguiti dalla magistratura locale. Significativo è il raffronto con i dati raccolti in Italia, in cui 2/3 dei casi denunciati di sfruttamento della prostituzione, vengono imputati a cittadini albanesi.

Pornografia minorile

La realizzazione, distribuzione, pubblicità, importazione, vendita e pubblicazione di materiale pornografico nell'ambiente del minore, costituisce un illecito penale punibile, ai sensi dell'articolo 117 cp, con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire nessuna informazione in merito.

Altri dati

Nel mese di luglio 1998 si è svolta a Tirana una Conferenza internazionale sul traffico delle donne e dei minori, alla quale hanno partecipato esperti, membri delle forze di polizia e della missione italiana *Interforze*.

Secondo un studio del Censis del luglio 1998, le prostitute albanesi in Italia sono circa 10 mila, di cui 900 minorenni. Tuttavia non esistono a tutt'oggi dati ufficiali sul fenomeno dello sfruttamento sessuale a fini commerciali, se non relativi allo specifico fenomeno del traffico di donne e minori a fini di sfruttamento, dall'Albania verso i Paesi europei, in particolare verso l'Italia. Secondo una buona percentuale di operatori di strada intervistati (Pacse - Project Against Child Sexual Exploitation, *Tratta e sfruttamento sessuale: l'indagine presso gli operatori in Italia*, Roma, Censis, 2000), nell'ambito di un'indagine volta ad approfondire la conoscenza della tratta attraverso l'esperienza degli operatori sociali, l'incidenza delle minorenni sul totale delle prostitute straniere presenti in Italia va dal 16 a 30%; ciò riguarda in particolare le albanesi. Sempre secondo il parere degli operatori, le minorenni vengono preferite dal cliente non tanto perché bambine acerbe, ma perché ritenute più sane, meno "vissute" e quindi considerate, spesso erroneamente, meno colpite da malattie infettive. Infine, secondo il rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) presentato nel marzo 1998, la maggior parte delle ragazze straniere in Italia coinvolte nel traffico a fine di sfruttamento proviene dall'Albania ed è di minore età (14-18 anni). Di norma una ragazza albanese viene venduta per 20-25 milioni di lire e la maggior parte delle ragazze non arrivano in Italia con la consapevolezza delle condizioni di aggressivo e violento sfruttamento a cui saranno sottoposte. Queste ragazze vengono sfruttate in condizioni di vera e propria schiavitù e costantemente minacciate, anche di ritorsioni nei confronti delle loro famiglie.

Secondo il rapporto dell'Oim, le vie del "traffico" dall'Albania e i metodi di trasferimento sono quelli solitamente utilizzati per il traffico di clandestini. Sono le organizzazioni criminali a realizzare i viaggi con l'uso di pescherecci o gommoni, gli stessi che raccolgono gli stranieri al prezzo stimato di 2800-5000

dollari, con la finalità di portarli sulle coste italiane, attraverso il canale di Otranto. Le vie del “traffico” terrestre passano illegalmente attraverso le frontiere di Trieste e Bolzano per scendere lungo la costa adriatica.

I lenoni albanesi sono di norma giovani criminali attratti dai facili profitti e sembrano avere conoscenza diretta delle ragazze, spesso provenienti dal loro stesso villaggio o città, se non addirittura loro amiche o compagne di scuola. Gli organizzatori di queste attività illecite, fino a oggi non ancora collegati alla criminalità organizzata internazionale, si stanno sempre più rafforzando in Italia ed estendono la loro operatività ad altre attività illecite, come per esempio il traffico di stupefacenti.

Belgio

Abuso sessuale

Con la legge del 4 luglio 1989 i reati di offesa al pudore e di violenza, fino ad allora considerati come crimini contro l'ordine familiare e la moralità pubblica, sono stati ricompresi nella fattispecie di offesa all'integrità sessuale della persona.

L'articolo 375 cp dispone che qualunque penetrazione anche “con il consenso” del minore di età inferiore ai 14 anni, è punita come violenza sessuale (*viol.*). Qualora ci sia il consenso del minore di età maggiore ai 14 anni, l'atto non è più punibile come violenza sessuale, bensì come offesa al pudore. Infine per il compimento di qualunque altro atto sessuale, l'età minima è fissata a 16 anni.

La violenza sessuale è punita con i lavori forzati da 15 a 20 anni se la persona offesa ha un'età inferiore ai 14 anni, da 10 a 15 anni se la persona offesa (*victim*e) ha un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, mentre la pena detentiva è dei lavori forzati a vita se la persona offesa ha un'età inferiore ai 10 anni. Vengono considerate circostanze aggravanti specifiche la morte, la tortura fisica o il sequestro della persona offesa, se il fatto è stato commesso su persona particolarmente vulnerabile in ragione del suo stato di gravidanza, di malattia, di infermità o di deficienza fisica o mentale, sotto la minaccia di un'arma o di un oggetto che gli assomiglia; così come se il colpevole è l'ascendente della persona offesa, se è una persona che ha un'autorità sulla persona offesa, se ha abusato dell'autorità o delle facilitazioni conferitegli dalle sue funzioni, se è un medico, chirurgo, ostetrico o infermiere e la persona offesa è stata affidata alle sue cure, o se vi è stato concorso di persona nel reato.

Prostituzione minorile

L'articolo 379 cp punisce con la pena detentiva dei lavori forzati da 10 a 15 anni e con una pena pecuniaria da 500 a 50 mila franchi belgi chiunque abbia violato le norme del buon costume esercitando, favorendo o facilitando, per soddisfare i piaceri altrui (*passion d'autrui*), il vizio (*debauche*), la corruzione o la prostituzione di un minore di età inferiore ai 16 anni.

L'articolo 380 *bis* dispone la stessa pena detentiva e una pena pecuniaria da 1000 a 100 mila franchi belgi per:

- chiunque abbia, per soddisfare i piaceri altrui, assunto, avviato, sviato o trattenuto, sia direttamente che tramite un intermediario, un minore di età inferiore ai 16 anni, anche con il suo consenso, per fini di prostituzione;
- chiunque abbia gestito, sia direttamente sia tramite un intermediario, un luogo di piacere o di prostituzione ove minori sono indotti alla prostituzione o al soddisfacimento del piacere altrui;
- chiunque abbia venduto, affittato, o messo a disposizione di un minore, ai fini del soddisfacimento del piacere altrui o per prostituzione, delle camere o qualunque altro locale con lo scopo di realizzare un profitto “insolito” (*anormal*);
- chiunque abbia sfruttato, in qualunque modo, il soddisfacimento di vizi o la prostituzione di un minore di età inferiore ai 16 anni.

Sono previste circostanze aggravanti specifiche: se il reato è commesso ai danni di un minore di età inferiore ai 10 anni, se il reato è costituito da atti di partecipazione all'attività di un'associazione e se il colpevole abbia o meno la qualità di dirigente.

Pornografia minorile

La riforma del 1995 ha introdotto norme che riguardano la pornografia minorile e il principio di extraterritorialità.

In particolare l'articolo 383 *bis* prevede che chiunque abbia esposto, venduto, affittato, distribuito o ceduto emblemi, oggetti, film, foto, diapositive o altri supporti visivi che rappresentano posizioni o atti sessuali a carattere pornografico, impicanti o rappresentanti dei minori di età inferiore ai 16 anni o li abbia, a fine di commercio o di distribuzione, realizzati o detenuti o fatti importare, ceduti a un agente di trasporto o di distribuzione, è punito con una pena detentiva e una pena pecuniaria da 500 a 10 mila franchi belgi. Chiunque abbia coscientemente posseduto gli emblemi, oggetti, film, foto, diapositive o altri supporti visivi sopra elencati, è punito con una pena detentiva da un mese a un anno e una pena pecuniaria da 100 a 1000 franchi belgi. Il reato può comportare la pena ai lavori forzati da 10 anni a 15 anni e una pena pecuniaria da 500 a 50 mila franchi belgi se il fatto è costituito da un atto di partecipazione all'attività di un'associazione e indipendentemente dalla circostanza che il reo abbia o meno la qualità di capo.

Il dibattito emerso in fase di approvazione della legge è stato incentrato, fra l'altro, sul problema della fascia di età da considerare protetta. Infatti, mentre la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo protegge i minori fino ai 18 anni, la norma nazionale solo fino ai 16 anni. Tale scelta è stata giustificata con la circostanza che il Belgio è considerato più un Paese di distribuzione che non di produzione di materiale di pornografia minorile.

Turismo sessuale a danno di minori

L'articolo 10 *ter* del codice d'istruttoria criminale, ha soppresso la condizione di “denuncia-querela” preliminare, ma non ha esplicitato l'esigenza della

doppia incriminazione. Un cittadino belga o uno straniero che si trovi in Belgio potrà essere perseguito davanti ai tribunali nazionali, con una sorta di “competenza universale”.

Altri dati

Il Governo ha promosso un progetto di revisione legislativa che è tutt'oggi allo studio. Alcuni punti risultano particolarmente significativi: il turismo sessuale sarà punito più severamente grazie all'abolizione dell'obbligo della doppia incriminazione (il fatto costituisce reato sia per lo Stato in cui è stato commesso, sia per il Paese di origine dell'autore del fatto stesso) e l'estensione del reato a fatti commessi sui minori di età inferiore ai 18 anni. Anche per la pornografia minore si prevede una tutela per tutti i minori coinvolti di qualunque età.

È oggetto di particolare attenzione la deroga all'obbligo del segreto professionale per tutti coloro che, nello svolgimento delle loro attività, vengono a conoscenza di reati contro l'integrità fisica e sessuale di minori.

Brasile

Abuso sessuale

Il codice penale brasiliano è stato riformato con la legge 9281 del 4 giugno 1996. L'articolo 213 definisce il reato di stupro (*estupro*), stabilendo che chiunque costringe una donna alla congiunzione carnale (*conjunção carnal*) con l'uso di violenza o minaccia grave, è punito con la pena della reclusione da 6 a 10 anni.

Con la stessa pena l'articolo 214 cp punisce chiunque costringe, mediante violenza o minaccia grave una persona a compiere – ovvero consente che altri compiano con la stessa – atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale.

L'articolo 215 cp punisce la congiunzione carnale con una donna “onesta”, ottenuta mediante dolo (*fraude*), con la reclusione da 1 a 3 anni. Qualora la persona offesa sia vergine e abbia un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, la pena è aumentata da 2 a 6 anni.

Con l'articolo 216 cp è punito con la reclusione da 1 a 2 anni chiunque induce dolosamente una donna “onesta” a compiere – o consente che con essa si compiano – atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale. Anche in questo caso, se la persona offesa ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, la pena è aumentata da 2 a 4 anni.

L'articolo 217 cp prevede che la seduzione di una donna vergine, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e il congiungimento carnale con quest'ultima, approfittando della sua inesperienza o ingiustificata fiducia, è punita con una pena da 2 a 4 anni di reclusione.

La corruzione di minori è prevista dall'articolo 218 cp, che punisce con la pena da 1 a 4 anni, chiunque corrompe o favorisce la corruzione di un minore di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni, al fine di compiere atti di libidine o inducendo a compiere o ad assistere al compimento di tali atti.

L'articolo 224 cp, infine, dispone che il ricorso alla violenza nel compimento dei reati sopra descritti è presunto, qualora la persona offesa abbia un'età inferiore ai 14 anni, in quanto ritenuta incapace di esercitare l'autodifesa.

Prostituzione minorile

La riforma del codice penale non ha introdotto molte disposizioni specifiche a tutela dei minori vittime della prostituzione, pertanto si fa riferimento alle norme che puniscono qualunque coinvolgimento di persone (sia adulti che minori) in attività di prostituzione.

Il nuovo articolo 227 cp punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l'induzione a soddisfare la perversione altrui. Qualora la persona offesa abbia un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, ovvero l'imputato sia un suo ascendente, discendente, marito, fratello, tutore o curatore o persona con cui si è instaurato un rapporto di fiducia per motivi di educazione, custodia o cura, la pena prevista va dai 2 ai 5 anni di reclusione. Se inoltre il reato è commesso con l'uso di violenza, minaccia grave o dolo, la pena è aumentata da 2 a 8 anni. Infine, se il reato è commesso ai fini di lucro, si applica anche la pena della multa.

Con l'articolo 228 cp si punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque induce o persuade (*atrair*) altri a prostituirsi; la stessa pena detentiva è comminata, ai sensi dell'articolo 229 cp, accompagnata da multa, a chiunque, per conto proprio o per conto di un terzo, gestisce una casa di prostituzione o un luogo destinato a incontri per l'esercizio della prostituzione.

Va segnalato, infine, l'articolo 231 cp che condanna la tratta delle donne, disponendo che chiunque promuove o favorisce l'entrata di una donna nel territorio nazionale ai fini dell'esercizio della prostituzione, è condannato alla pena della reclusione da 3 a 8 anni. Costituiscono circostanze aggravanti quelle previste dall'articolo 227 cp.

Pornografia minorile

Il codice penale brasiliano contiene disposizioni contro la pornografia in generale. L'articolo 234 cp, riformato dalla legge 9281/96, punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni o con una multa, chiunque realizza, importa, esporta o acquista film commerciali, di distribuzione o di esposizione pubblica, scritti, disegni, dipinti, stampa o qualunque oggetto osceno. Alla stessa pena è soggetto chiunque:

- vende, distribuisce o espone, ai fini di vendita o per il pubblico, uno degli oggetti sopra descritti;
- realizza, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, rappresentazioni teatrali, o esibizioni cinematografiche di carattere osceno, o qualunque altro spettacolo che abbia lo stesso carattere;
- realizza in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o per mezzo di sistemi radio o audiovisivi, rappresentazioni a carattere osceno.

In tema di coinvolgimento di minori nella realizzazione di materiale osceno lo Statuto del bambino e dell'adolescente brasiliano prevede - all'articolo 240 - che chiunque produce o dirige una rappresentazione teatrale, un filmato televi-

sivo o cinematografico in cui si faccia uso di bambini o adolescenti con scene di sesso esplicito o di pornografia, è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con una multa.

L'articolo 241 dello stesso Statuto prevede che alla stessa pena soggiace chiunque realizza fotografie o commette in pubblico una scena di sesso esplicito o di pornografia che coinvolge un bambino o un adolescente.

Turismo sessuale a danno di minori

Non esiste una normativa specifica in materia di turismo sessuale a danno di minori.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Cina

Abuso sessuale

Un nuovo regime normativo è stato introdotto con il *Criminal Law of China*, entrato in vigore il 1° ottobre 1997. Quest'ultimo punisce la violenza sessuale (*forcible coitus*) ai danni di una donna, o altri atti comunque compiuti contro la sua volontà, con la reclusione da 3 a 10 anni. La medesima legge dispone inoltre che la congiunzione carnale (*carnal knowledge*) con una minore, di età inferiore ai 14 anni, è considerata come violenza sessuale, punita con una pena della reclusione superiore alla precedente.

Sono considerate circostanze aggravanti che comportano la pena della reclusione, da 10 anni all'ergastolo, compresa la pena di morte:

- stupro (*rape*) commesso con violenza ai danni di una donna o di un/una minore;
- stupro commesso nei confronti di più donne o minori;
- stupro commesso nei confronti di una donna in pubblico;
- stupro commesso da più di due persone;
- stupro da cui derivano morte o lesioni gravi della persona offesa.

La legge cinese prevede la punibilità di altre forme di abusi sessuali, con il riferimento esplicito alla minore età della persona offesa, solo per alcune di esse. In particolare gli atti di libidine violenti (*indecent assault*) sono puniti con la reclusione fino a 5 anni o con la pena dei lavori forzati. Colui che aggredisce o insulta donne in pubblico è punito con la reclusione superiore a 5 anni.

Gli atti di libidine (*fingering*) e di sodomia ai danni di minori di età inferiore ai 14 anni, sono puniti con la reclusione fino a 5 anni o con i lavori forzati. Qualora tali reati siano commessi in pubblico, la pena prevista è della reclusione non inferiore a 5 anni.

Prostituzione minorile

Gli atti di promiscuità (*promiscuity*) sono puniti dalla legge penale cinese con la reclusione fino a 5 anni o con la pena ai lavori forzati. L'induzione di soggetti di minore età alla commissione di atti di promiscuità è considerata una circostanza aggravante.

Disporre, costringere, indurre o dare accoglienza (*habouring*) a una minore di età inferiore ai 14 anni per fini di prostituzione, comporta la pena della reclusione da 5 a 10 anni e di una multa o confisca dei beni.

I rei riconosciuti come pericolosi (*serious offenders*) sono condannati alla pena dell'ergastolo o alla pena di morte e alla confisca dei beni.

La legge penale cinese considera la prostituzione esercitata da donne di età inferiore ai 24 anni un reato, e punisce queste ultime con la pena a 5 anni di reclusione e con una multa.

Pornografia minorile

La produzione, la vendita e la distribuzione di materiale pornografico vengono punite con 3 anni di reclusione ovvero con la pena ai lavori forzati ovvero alla libertà vigilata e a una multa.

Gli autori di tali reati considerati pericolosi, sono puniti con una pena da 3 a 10 anni e con una multa. Quelli considerati gravemente pericolosi, sono puniti con una pena da 10 anni all'ergastolo, con una multa o con la confisca dei beni.

La diffusione di materiale pornografico (testi, video, film o immagini) è punita con 2 anni di reclusione o di pene alternative, quale la libertà vigilata.

La diffusione di materiale pornografico con minori di età inferiore ai 18 anni è considerata una circostanza aggravante.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Colombia

Abuso sessuale

Il codice penale colombiano è stato riformato con la legge n. 599 del 5 luglio 2000. Il nuovo articolo 208 cp punisce con la reclusione da 3 a 5 anni, chiunque si congiunge carnalmente (*acceda carnalmente*) con una persona di età inferiore ai 14 anni. Ai sensi dell'articolo 209 cp, soggiace alla stessa pena chiunque compie atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale con una persona di età inferiore ai 14 anni, ovvero li compie in sua presenza o la induce a pratiche sessuali (*prácticas sexuales*).

Il reato è aggravato, con aumento di un terzo della pena, se il fatto è commesso in concorso con terzi; se l'autore si trova in posizione di autorità rispetto alla persona offesa; se la persona offesa è in stato di gravidanza, ha contratto una malattia venerea o ha un'età inferiore ai 12 anni.

Ai sensi dell'articolo 212 è definita congiunzione carnale, la penetrazione del membro virile per via anale, vaginale o orale, così come la penetrazione anale, vaginale o orale compiuta con qualunque altra parte del corpo umano o altro oggetto.

Prostituzione minorile

Il nuovo articolo 213 cp prevede che chiunque, con fini di lucro o per soddisfare i desideri altrui, induce al commercio carnale o alla prostituzione una terza persona, è punito con una pena detentiva da 2 a 4 anni e con una pena pecuniaria da 50 a 500 volte il salario mensile minimo legale vigente.

L'articolo 214 cp dispone che chiunque, con fini di lucro o per soddisfare i desideri altrui, costringe una terza persona al commercio carnale o alla prostituzione, è punito con una pena detentiva da 5 a 9 anni e con una pena pecuniaria da 50 a 500 volte il salario mensile minimo legale vigente.

L'articolo 215 cp ha introdotto il reato di tratta di esseri umani ai fini di prostituzione, punendo con una pena detentiva da 4 a 6 anni e con una pena pecuniaria da 75 a 750 volte il salario mensile minimo legale vigente, chiunque promuove, induce, costringe o favorisce l'entrata o l'uscita dal Paese di una persona per fini di prostituzione.

Le pene previste dagli articoli menzionati, sono aumentate in misura, da un terzo a metà, se:

- la persona offesa ha un'età inferiore ai 14 anni;
- il reato è commesso al fine di portare la persona offesa all'estero;
- l'imputato è un parente della persona offesa.

L'articolo 217 cp si riferisce in maniera specifica all'ipotesi di prostituzione di minori punendo chiunque adibisce, affitta (*arriende*), mantiene, amministra o finanzia una casa o una struttura (*establecimiento*) per la pratica di atti sessuali a cui partecipano minori, con una pena detentiva da 6 a 8 anni e con una pena pecuniaria da 100 a 1000 volte il salario mensile minimo legale vigente. La pena è aumentata da un terzo alla metà qualora l'imputato sia un parente della persona offesa.

Pornografia minorile

Con il nuovo articolo 218 cp chiunque fotografa, filma, vende, esibisce o in qualunque modo fa commercio di materiale pornografico che coinvolge minori, è punito con una pena detentiva da 6 a 8 anni e una pena pecuniaria da 100 a 1000 volte il salario mensile minimo legale vigente. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'imputato è un parente della persona offesa.

Turismo sessuale a danno di minori

Il nuovo articolo 219 cp ha introdotto in Colombia il reato di turismo sessuale. Chiunque dirige, organizza o promuove attività turistiche con finalità di carattere

sessuale in danno di minori è punito con la pena della reclusione da 3 a 8 anni. Se la persona offesa ha un'età inferiore ai 12 anni, la pena è aumentata della metà.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Corea del Sud

Abuso sessuale

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Prostituzione minorile

La legge penale coreana punisce i reati di sfruttamento sessuale dei minori quali fattispecie aggravanti dei reati di incitazione e sfruttamento della prostituzione, con pene detentive da 5 a 10 anni.

Pornografia minorile

Il *Child Welfare Act* del 1981 ha istituito organi centrali e decentrati preposti alla tutela dei minori. L'articolo 18 di tale legge indica i comportamenti penalmente sanzionati che hanno come persona offesa il minore, come l'utilizzo di quest'ultimo per atti osceni o per pubblicazioni o spettacoli, film, libri e pubblicità, mentre l'articolo 34 prevede che tali comportamenti siano punibili con pene detentive da 6 mesi a 3 anni e pene pecuniarie.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non risultano disponibili statistiche relative allo sfruttamento sessuale dei minori presso organi ufficiali. È altrettanto difficoltoso estrapolare dalle statistiche nazionali sulla criminalità dati specifici sul coinvolgimento di minori in atti di sfruttamento sessuale.

Cuba

Abuso sessuale

Il codice penale di Cuba riformato, nel 1999 con la legge n. 87, disciplina nel capitolo II, titolo XI, i delitti contro il normale sviluppo delle relazioni sessuali e contro la famiglia, l'infanzia e la gioventù.

L'articolo 298 dispone che la congiunzione carnale (*acceso carnal*) con una donna è punita con una pena detentiva (*privación de libertad*) da 4 a 10 anni, in presenza di almeno una delle seguenti circostanze:

- l'uso della forza o della minaccia (*intimidación*) sufficiente per raggiungere tale scopo;
- profittando dello stato di infermità mentale (*enajenación mental*) o incapacità momentanea (*trastorno mental transitorio*) della persona offesa, ovvero privando quest'ultima della capacità di intendere e di volere per qualunque motivo o rendendola incapace di opporre resistenza (*resistir*), o privandola della capacità di comprendere la gravità (*alcance*) delle sue azioni o di dominare (*dirigir*) la propria condotta.

Fra le circostanze aggravanti si prevede la pena della reclusione da 7 a 15 anni, se la vittima ha un'età compresa tra i 12 e i 14 anni.

Inoltre, si prevede la pena della reclusione da 15 a 30 anni o la pena di morte, se la vittima ha un'età inferiore ai 12 anni.

L'articolo 299 cp prevede che chiunque compie atti di pederastia attiva usando violenza o minaccia, o approfittando del fatto che la vittima è stata privata della capacità di intendere e di volere o è incapace di opporre resistenza, è punito con la pena della reclusione da 7 a 15 anni. La pena è aumentata da 15 a 30 anni o trasformata in pena di morte, tra l'altro, se la vittima è minore di 14 anni, anche in assenza degli elementi costitutivi della fattispecie del reato base sopra descritta.

L'articolo 304 definisce incesto l'ipotesi in cui un ascendente abbia rapporti sessuali con un discendente, e prevede la sanzione della detenzione da 2 a 5 anni per l'ascendente e da 6 mesi a 2 anni per il discendente. I fratelli che abbiano rapporti sessuali tra loro sono assoggettati alla pena della detenzione da 3 mesi a un anno.

È previsto altresì il reato di stupro (*estupro*): l'articolo 305 punisce con la pena della reclusione da 3 mesi a un anno chiunque abbia relazioni sessuali con una donna nubile di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ricorrendo all'abuso dell'autorità o all'inganno.

È necessaria la denuncia del rappresentante legale della vittima per poter procedere contro gli autori dei reati di incesto e stupro.

Prostituzione minorile

Occorre premettere che non sussistono previsioni specifiche relative alla prostituzione minorile, pertanto qui di seguito vengono indicate le disposizioni del codice penale in materia di prostituzione e traffico di persone ai fini di prostituzione.

L'articolo 302 cp, modificato dalla legge 87/99, prevede la pena della reclusione da 4 a 10 anni, per chiunque:

- induce un terzo, o in qualunque modo favorisce (*promueva*) o contribuisce a che un terzo eserciti la prostituzione o il commercio carnale (*comercio carnal*), definito dallo stesso articolo come qualunque azione di stimolo o di sfruttamento di relazioni sessuali come attività lucrative;
- direttamente o a mezzo di terzi, possiede, dirige, amministra, fa funzionare o finanzia in modo totale o parziale un locale, struttura o abitazione (*vivienda*) o parte di essi, in cui si esercita la prostituzione o qualunque altra forma di commercio carnale;

- in qualunque modo ottiene benefici dall'esercizio della prostituzione da parte di un terzo, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

La pena è aumentata da 10 a 20 anni qualora sussista una delle seguenti circostanze aggravanti:

- se per le funzioni che esercita, l'imputato partecipa ad attività connesse, in qualunque modo, con la protezione della salute pubblica, il mantenimento dell'ordine pubblico, l'educazione, il turismo, la direzione della gioventù o la lotta contro la prostituzione o contro altre forme di commercio carnale;
- se nella commissione del fatto si fa uso di minaccia, ricatto (*chantaje*), forza (*coacción*) o abuso di autorità, sempre che il ricorso di taluna di queste circostanze non configuri un reato più grave;
- se la vittima del reato è un incapace che è stato per qualunque motivo affidato alle cure (*cuidado*) dell'imputato.

La pena è infine aumentata da 20 a 30 anni qualora sussista una delle seguenti circostanze aggravanti:

- quando il fatto consiste nel promuovere, organizzare o incitare l'ingresso o l'uscita dal Paese di persone con lo scopo di fargli esercitare la prostituzione o qualunque altra forma di commercio carnale;
- quando l'imputato è già stato condannato per il reato di cui al presente articolo;
- quando l'imputato realizza abitualmente i fatti previsti dal presente articolo.

Ai casi previsti dall'articolo 302 cp si può applicare altresì la pena accessoria della confisca dei beni.

L'articolo 310 cp prevede il reato di corruzione di minori e punisce con la pena della reclusione da 7 a 15 anni chiunque utilizza una persona di età minore di 16 anni, dell'uno o dell'altro sesso, nell'esercizio della prostituzione o nella pratica di atti di corruzione, pornografici, eterosessuali o omosessuali, o in altre condotte disoneste previste dal codice penale.

Si applica la pena della reclusione da 20 a 30 anni o la pena di morte nei seguenti casi:

- se l'imputato usa violenza o minaccia per raggiungere i suoi fini;
- se dal fatto derivano lesioni o infermità al minore;
- se si utilizza più di un minore per la realizzazione degli atti sopra descritti;
- se tali atti vengono commessi da chi ha la potestà, custodia (*guarda*) o cura del minore;
- se la vittima ha un'età inferiore ai 12 anni o si trova in stato di infermità mentale o di incapacità transitoria o è privata per qualunque motivo della capacità di intendere o di volere o resa incapace di opporre resistenza;
- quando il fatto è commesso da due o più persone.

Integra lo stesso reato, anche l'induzione di un minore a partecipare agli atti di corruzione sopra descritti, che è punito con la pena della privazione di libertà da 3 a 8 anni.

L'articolo 311 cp prevede, poi, che chiunque compie atti sessuali in presenza di un minore di età inferiore ai 16 anni oppure offre, vende, somministra o mostra a minori, libri, pubblicazioni, stampe, fotografie, film o altri oggetti di carattere osceno o pornografico, è punito con la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

L'articolo 314 punisce con la reclusione da 2 a 5 anni, a titolo di negligenza o trascuratezza (*descuido*), la persona che ha la potestà o la custodia o la cura di un minore che fa uso o consumo di droga, o esercita la prostituzione o il commercio carnale, eterosessuale o omosessuale, o realizza atti pornografici o corruttori.

L'articolo 316 cp è stato introdotto dalla legge 87/99 e disciplina il reato di vendita e tratta di minori. Chiunque vende o trasferisce a un terzo, al fine di adozione, in cambio di una ricompensa o di un compenso economico o di altro genere, un minore di età inferiore a 17 anni, è punito con una pena detentiva da 2 a 5 anni o con una multa da 300 a 1000 *cuotas* o con entrambe.

La pena è da 3 a 8 anni di reclusione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- se si commettono atti fraudolenti al fine di ingannare le autorità;
- se il fatto è commesso dal responsabile dell'istituzione che ha il minore sotto la propria cura o custodia;
- se il fine è trasferire il minore al di fuori dal territorio nazionale.

Infine la pena è aumentata da 7 a 15 anni, quando il fine è quello di utilizzare il minore in qualunque forma di traffico internazionale, in relazione con l'esercizio di atti di corruzione, atti pornografici, l'esercizio della prostituzione, il commercio di organi, i lavori forzati, attività vincolate al narcotraffico o al consumo illecito di droga.

Pornografia minorile

I reati in materia di pornografia minorile sono stati esaminati nel paragrafo precedente in quanto previsti dalle stesse disposizioni che disciplinano la prostituzione.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Egitto

Abuso sessuale

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Prostituzione minorile

La legge n. 10 del 1961 dedicata alla lotta contro la prostituzione, dispone all'articolo 1 che chiunque incita una persona di sesso maschile o femminile a

commettere il reato di immoralità di prostituzione (*crime of immorality of prostitution*), ovvero chi favorisce o fa sì che tale attività sia posta in essere, così come chiunque utilizza, persuade, adesci un'altra persona con l'intento di commettere un atto di immoralità o prostituzione, è punito con la pena della reclusione non inferiore a 1 anno e una multa non superiore a 300 *pounds*. Se tuttavia la vittima è una persona di età inferiore ai 21 anni, tale pena detentiva è compresa tra 1 e 5 anni e sarà accompagnata da una multa tra 100 e 500 *pounds*.

La medesima pena è comminata a chiunque utilizza, favorisce, persuade una persona di sesso maschile o femminile con il ricorso all'inganno, alla forza o minaccia, all'abuso di potere o comunque ad altro strumento di coercizione, a commettere un atto immorale ovvero un atto di prostituzione. Analogamente è sottoposto alle medesime sanzioni chiunque trattiene una persona contro la sua volontà, attraverso il ricorso agli strumenti sopra indicati, in una condizione di immoralità o di prostituzione.

È altresì punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 100 a 500 *pounds*, chiunque incita una persona di età inferiore ai 21 anni a lasciare il Paese o ne facilita la partenza o lo accompagna all'estero affinché sia coinvolto in attività immorali o di prostituzione. Sono previste circostanze aggravanti con pene detentive fino a 7 anni qualora vittime di tali reati siano 2 o più persone. In tutti i casi qui sopra indicati, l'aggravante da 3 a 7 anni è prevista altresì qualora la vittima sia una persona di età inferiore a 16 anni ovvero qualora l'autore di reato sia un familiare o tutore, custode o abbia in cura la vittima.

Con una pena detentiva da 3 a 5 anni e con una multa da 100 a 500 lire egiziane, è punito chiunque aiuta o favorisce l'ingresso di una persona nella Repubblica araba d'Egitto con l'intento di commettere atti di immoralità o di prostituzione. È condannato ai sensi dell'articolo 6 a una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni, chiunque favorisce o sfrutta, attraverso qualunque strumento, la pratica della prostituzione.

La pena è aumentata da 1 a 5 anni se la vittima è una persona di età inferiore a 16 anni, ovvero l'autore è tutore, custode o ha in cura la vittima.

Il gestore di un pubblico luogo di intrattenimento che favorisce l'attività immorale o di prostituzione, è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 200 lire egiziane. Rappresenta circostanza aggravante se la persona è un familiare o tutore, custode o ha in cura la vittima, ed è punita con la reclusione da 2 a 4 anni e la multa da 200 a 400 lire egiziane.

Infine è prevista la chiusura del locale per un periodo non superiore a 3 mesi, che diviene definitiva in caso di precedenti condanne.

Una pena non superiore a 3 anni e una multa non superiore a 100 lire egiziane, è prevista per chiunque pubblica attraverso ogni mezzo, pubblicità finalizzate all'adescamento di persone per la realizzazione di attività immorali.

Pornografia minorile

Il codice penale del 1937 punisce con la pena della reclusione fino a 2 anni in alternativa o in aggiunta a una multa da 20 a 500 lire egiziane, la produzione o la detenzione di materiale pornografico al fine di commercio o diffusione che viola

la moralità pubblica. Le medesime pene sono previste nei confronti di chiunque importi o esporti detto materiale, ovvero esponga o pubblicizzi per la vendita o l'affitto di detto materiale, lo distribuisca o lo detenga ai fini di distribuzione.

La recente riforma denominata *Child law*, ed entrata in vigore nel 1996 (legge n. 12/96), stabilisce che è proibito pubblicare, esibire, esporre o far circolare materiale che coinvolge minori, che stimola i loro istinti interiori o loro comportamenti negativi, contrari ai valori della società, o che li incoraggia alla delinquenza. Salvo pene più severe previste da altre leggi, la pena prevista per tali attività, è una multa compresa tra 100 lire egiziane e 100 *pounds*.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Federazione russa

Abuso sessuale

In base all'articolo 131, capitolo 18 del codice penale, lo stupro (definito come il compimento di rapporti sessuali con il ricorso alla forza o minaccia nei confronti della vittima o di un terzo o profittando dello stato di vulnerabilità della vittima) è punito con la pena della reclusione da 3 a 6 anni. Qualora la vittima sia un soggetto di minore età (inferiore a 18 anni), la pena è aumentata da 4 a 6 anni, mentre se è riconosciuta come soggetto di età inferiore ai 14 anni la pena è aumentata da 8 a 15 anni.

Secondo l'articolo 132, atti sessuali di carattere omosessuale o altri atti sessuali realizzati attraverso l'uso della forza e di minacce nei confronti della vittima (maschio o femmina) o profittando dello stato di vulnerabilità della vittima sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 6 anni. Tuttavia se tali atti sono posti in essere ai danni di una persona minore (maschio o femmina) la pena della reclusione è aumentata da 4 a 10 anni. Qualora la vittima del reato appena descritto sia di età inferiore ai 14 anni, la pena della reclusione è aumentata da 8 a 15 anni.

Sono previsti come reato e quindi puniti con misure limitative della libertà personale fino a 3 anni o con la reclusione fino a 4 anni, i rapporti sessuali, anche di carattere omosessuale, posti in essere da una persona che ha raggiunto la maggiore età con un minore di età inferiore ai 16 anni.

La realizzazione di atti osceni senza l'uso della forza nei confronti di una persona di età inferiore ai 14 anni, è punibile con una multa di importo da 300 a 500 volte il valore minimo salariale, ovvero di un importo pari al salario o di altre entrate del condannato, per un periodo da 3 a 5 mesi, o nella limitazione della libertà per un periodo fino a 2 anni, o infine con la pena della reclusione fino a 3 anni.

Prostituzione minorile

La normativa della Federazione russa non contiene disposizioni specifiche per il perseguimento dei reati di prostituzione minorile.

Chiunque costringe una persona a compiere rapporti o altri atti sessuali, anche omosessuali, con il ricorso al ricatto, alla minaccia di distruzione o danneggiamento di cose appartenenti alla vittima, è punito con una multa di importo da 200 a 300 volte il valore minimo salariale, ovvero di un importo pari al salario o di altre entrate del condannato per un periodo da 2 a 3 mesi, o con il lavoro correttivo per un periodo fino a 2 anni o con la reclusione fino a 1 anno.

Pornografia minorile

La normativa della Federazione russa non contiene disposizioni specifiche per il perseguimento dei reati di pornografia minorile.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Filippine

Abuso sessuale

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Prostituzione minorile

Le fattispecie attinenti allo sfruttamento, abuso e altre discriminazioni dell'infanzia sono regolate dalla sezione 5 del *Republic Act n. 7610 (Act for Stronger Deterrents and Special Protection against Child Abuse, Exploitation and Discrimination, Providing Penalties for its violation and for Other Purposes)*, e sono sanzionate penalmente in caso di violazione. Il minore sfruttato nella prostituzione e vittima di altri abusi sessuali viene definito, da tale documento, come qualunque minore, sia maschio sia femmina, che «per denaro, profitto o altro valore, o a causa della coercizione o dell'influenza di un adulto, organizzazione o gruppo, è coinvolto in relazioni sessuali o condotte lascive».

Per l'autore delle ipotesi di reato di seguito riportate, è prevista la pena della reclusione temporanea da un periodo medio fino alla reclusione a vita: assumere o promuovere, facilitare o indurre un minore alla prostituzione, incluso il fornire prostitute minorenni; indurre una persona a essere cliente di un minore prostituito, compreso l'acquistare vantaggi o influenza o rapporto di relazione al fine di procurare un minore prostituito; dare danaro, beni o altro beneficio economico a un minore prostituito; intrattenere rapporti sessuali o condotte lascive (*lascivious conduct*) con un minore sfruttato nella prostituzione o soggetto ad altri abu-

si sessuali; in particolare è previsto che quando la vittima ha un'età inferiore ai 12 anni, l'agente deve essere perseguito ai sensi dell'articolo 335 come modificato dal *Revised Penal Code*, per stupro o condotta lasciva; e così anche colui che trae profitto o vantaggio da tali atti, quale manager o proprietario di una struttura (*establishment*) in cui la prostituzione si svolge o di una sauna, discoteca, bar, luogo di incontri (*entertainment*) o di struttura che serve da copertura o che recluta nella prostituzione in aggiunta ad altre attività per le quali è stata concessa la licenza.

Pornografia minorile

L'articolo V della sezione 9 del *Republic Act* n. 7610, stabilisce che per pubblicazioni oscene e spettacoli indecenti si intende il fatto di chi assume (*hire*), impiega (*employ*), utilizza, persuade o costringe un minore a recitare in un'esibizione oscena e in spettacoli indecenti, sia dal vivo sia in video, o a posare per pubblicazioni oscene o materiale pornografico, o a vendere o distribuire tale materiale: la pena è la reclusione per un periodo medio. Se il minore utilizzato ha un'età inferiore ai 12 anni, la pena deve essere applicata nella misura massima.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Francia

Abuso sessuale

L'articolo 222-22 del codice penale francese stabilisce che costituisce un'aggressione sessuale qualunque atto sessuale commesso con violenza, costrizione, minaccia o inganno (*surprise*).

Sussiste violenza sessuale (*viol*) qualora il consenso della persona offesa sia estorto con violenza, con costrizione, minaccia o inganno. La violenza comporta minacce fisiche esercitate su una persona al fine di ottenere da questa un determinato comportamento sessuale. La violenza inflitta alla persona offesa è un mezzo per fare a meno del suo consenso, quando è tale da impedire alla persona di contrapporre qualsiasi resistenza. La costrizione può essere fisica o morale: si tratta di giungere al risultato voluto esercitando minacce fisiche.

La minaccia annulla il consenso e determina l'aggressione. Deve essere suscettibile di ispirare alla persona offesa il serio e immediato timore di esporre la propria persona o quella dei suoi prossimi a un pericolo considerevole e immediato.

Infine, l'inganno consiste nell'appagamento dei propri desideri sessuali nascondendo alla persona offesa la situazione reale o abusando della sua difficoltà di valutare tale situazione.

L'articolo 222-23 del nuovo codice penale considera come violenza sessuale qualunque atto di penetrazione sessuale, di qualunque natura esso sia, commesso su un terzo con violenza, costrizione, minaccia o inganno, ed è punita con una pena detentiva di 15 anni. La nozione di violenza sessuale comprende varie situazioni (il rapporto sessuale normale, la *fellatio*, la sodomia, l'introduzione di dita o oggetti nella vagina o nell'ano della persona offesa). La violenza sessuale non si verifica se non nella misura in cui l'autore è cosciente d'imporre alla persona offesa rapporti sessuali non voluti da quest'ultima.

La violenza sessuale è punibile con una pena detentiva di 20 anni quando sussiste una delle seguenti circostanze aggravanti:

- se ha comportato una mutilazione o un'infermità permanente;
- se è stata commessa su un minore di età inferiore a 15 anni;
- se è stato commesso su una persona la cui particolare vulnerabilità, dovuta alla sua età, a una malattia, a un'infermità, a una deficienza fisica o psichica o a uno stato di gravidanza, è apparente o conosciuta all'autore;
- se è commesso da un ascendente legittimo, naturale o adottivo, o da altra persona avente un'autorità sulla persona offesa;
- se è stato commesso da una persona che abusa dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni;
- se è commesso da più persone che agiscono in qualità di autori o di complici;
- se è commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma.

Ai sensi dell'articolo 222-25 cp la violenza sessuale è punita con una pena detentiva di 30 anni se ha causato la morte della persona offesa.

L'articolo 222-26 cp prevede la pena detentiva a vita se la violenza sessuale è preceduta, accompagnata o seguita da tortura o da atti di barbarie.

Il codice, poi, punisce all'articolo 222-27 le forme di aggressione sessuale diverse dalla violenza sessuale con una pena detentiva di 5 anni, e con una pena detentiva di 7 anni e 70 mila franchi francesi se la persona offesa è un minore di età inferiore a 15 anni.

Prostituzione minorile

Lo sfruttamento della prostituzione (*proxénétisme*) viene definito dall'articolo 225-5 come il fatto di aiutare, assistere o proteggere la prostituzione altrui; di trarre profitto dalla prostituzione altrui, di condividere i prodotti o di ricevere compensi da una persona che si concede liberamente alla prostituzione; d'iniziare, indurre o deviare una persona verso la prostituzione o di far pressioni su di lei affinché si prostituisca o continui a farlo. In tutte queste ipotesi lo sfruttamento della prostituzione altrui è punito con una pena detentiva di 5 anni e una pena pecuniaria di 1 milione di franchi francesi.

Ai sensi dell'articolo 225-7 lo sfruttamento della prostituzione commesso ai danni di minore costituisce una circostanza aggravante punita e la pena è quella di 10 anni di detenzione e di 10 milioni di franchi francesi.

Pornografia minorile

Il fatto di riprendere, trasmettere o diffondere l'immagine di un minore, qualora tale immagine presenti un carattere pornografico, è punito dall'articolo 227-23 del nuovo codice penale con una pena detentiva di un anno e con una pena pecuniaria di 300 mila franchi francesi.

Costituisce circostanza aggravante il fatto che si tratti di un minore di età inferiore a 15 anni e la pena è quella detentiva di un anno e pecuniaria di 500 mila franchi francesi.

A tutt'oggi il possesso di materiale pornografico che ha per oggetto minori non costituisce un reato specifico. Tuttavia tale comportamento viene ricompreso da alcuni tribunali nel reato di ricettazione previsto dall'articolo 321-1 cp.

Il problema relativo all'assenza di una fattispecie criminosa specifica per il possesso di materiale pornografico, comporta difficoltà applicative poiché se il reato principale non è ben individuato e risulta quindi carente dei suoi elementi costitutivi, il reato di ricettazione cade a sua volta e non può essere perseguito.

Turismo sessuale a danno di minori

Il codice penale consente di combattere il fenomeno del turismo sessuale che cittadini francesi praticano all'estero. L'articolo 113-6 dispone che la legge francese è applicabile a qualunque reato commesso da un cittadino francese fuori dal territorio della Repubblica francese.

Il turismo sessuale, se riguarda minori di età inferiore a 15 anni e se viene commesso senza violenza, costrizione, minaccia o inganno è un reato ai sensi dell'articolo 227-5 cp. Un cittadino francese che ha praticato il turismo sessuale in danno di minori, potrà dunque essere perseguito al suo rientro in Francia.

Esistono tuttavia due condizioni restrittive per l'applicazione delle norme francesi a un cittadino francese che ha commesso tali reati all'estero:

- il fatto deve essere ritenuto reato anche dalla legge dello Stato in cui è stato commesso (articolo 113-6);
- il reato può essere perseguito solo su richiesta del pubblico ministero, che deve essere a sua volta preceduta da una querela della persona offesa o dei suoi aventi diritto ovvero da una denuncia ufficiale dello Stato in cui il fatto è stato commesso (articolo 113-8).

Queste due condizioni restrittive sono state superate per quanto riguarda il turismo sessuale, con l'entrata in vigore della legge del 1 febbraio 1994 (n. 94-89, titolo IV, articolo 15). Così, ora, una molestia sessuale commessa all'estero senza violenza, costrizione, minaccia o inganno da una persona di età superiore a 18 anni in danno di un minore di età inferiore a 15 anni, è soggetta alla legge penale francese allorquando:

- è accompagnata dal pagamento di una somma di denaro (circostanza aggravante);
- anche se il fatto non è punito dalla legislazione dello Stato in cui è commesso;

- anche se la persona offesa o i suoi aventi diritto non hanno presentato querela (nello Stato in questione), o se l'autorità di questo Stato non ha sporto una denuncia.

La pena massima è di 10 anni di reclusione e di un milione di franchi francesi di multa (articolo 227-26), ma a tutt'oggi tale disposizione non è stata ancora applicata.

Va richiamata, infine, la recente legge volta a rafforzare la prevenzione e la repressione delle molestie sessuali ai danni di minori (legge 98-468 del 17 giugno 1998), che fa seguito al *Piano d'Azione* del congresso di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. Tale legge è imperniata su tre aspetti sostanziali: il primo relativo all'applicazione di una pena accessoria costituita da cure medicosociali nei confronti degli autori di reati sessuali; il secondo relativo a una protezione più accentuata nei confronti dei minori contro la pornografia, e il terzo relativo al rafforzamento delle misure che consentono di combattere il turismo sessuale.

Altri dati

Le statistiche elaborate dal Ministero dell'interno francese sono soprattutto legate al maltrattamento e alla violenza sessuale in danno di minori.

Nel 1996 con un totale di 6602 casi denunciati (reati di incesto, violenza sessuale, altre molestie sessuali), risulta un incremento del 25% rispetto all'anno precedente solo per quanto riguarda le altre molestie sessuali.

Secondo i dati forniti dallo Snatem (Servizio nazionale di consulenza telefonica per l'infanzia maltrattata, organismo finanziato direttamente dallo Stato e dalle Regioni, che gestisce un numero verde nazionale con l'obiettivo di prevenire i maltrattamenti e di proteggere i minori maltrattati), il 67% degli autori di reati sessuali è un parente stretto (per esempio genitori, fratelli, zii, nonni), il 9,92% un parente non stretto, il 3,17% un amico di famiglia, il 2,76% un compagno, il 2,30% un vicino, il 3,08% un soggetto che lavora nel mondo dell'infanzia e lo 0,37% un custode.

Germania

Abuso sessuale

Il 1° aprile 1998 sono entrate in vigore nuove e più severe norme contro gli autori di abusi sessuali sui minori e per la repressione della distribuzione di pubblicazioni pornografiche con minori.

Ai sensi dell'articolo 176 cp tedesco chiunque compie atti sessuali su un minore di età inferiore ai 14 anni o fa compiere a un minore atti sessuali su se stesso, viene punito con una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni o, nei casi meno gravi, fino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

Pene analoghe sono comminate a chiunque induce un minore a commettere atti sessuali con una terza persona o consente a una terza persona di commettere tali atti con un minore.

La pena detentiva da 1 a 10 anni viene comminata in alcuni casi particolari: qualora l'autore abbia rapporti sessuali con un minore, o qualora nel compimento del fatto procuri gravi danni al minore. Infine, qualora l'autore causi la morte del minore, la pena detentiva inflittagli non potrà essere inferiore a 5 anni.

È comminata la pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria a chiunque compie atti sessuali di fronte a un minore di età inferiore a 14 anni, lo induce a compiere atti sessuali davanti a sé o a una terza persona, oppure utilizza in presenza dello stesso minore illustrazioni, rappresentazioni, discorsi o audiocassette a contenuto pornografico al fine di eccitare sessualmente se stesso, il minore o un terzo.

Inoltre il codice penale tedesco prevede una pena detentiva fino a 5 anni o una pena pecuniaria per chiunque, maggiore di 18 anni, approfittando di uno stato di necessità oppure dietro compenso di denaro, compie atti sessuali sul minore o fa compiere atti sessuali al minore di 16 anni su se stesso ovvero, sfruttando uno stato di necessità, induce il minore a compiere atti sessuali su una terza persona o permette al terzo di compiere atti sessuali su di lui. Per le stesse ipotesi è prevista una pena detentiva fino a 3 anni o una pena pecuniaria per l'autore maggiore di 21 anni che ha profittato dell'incapacità della persona offesa di poter consapevolmente effettuare scelte legate alla sfera sessuale.

L'articolo 175 cp punisce con una pena detentiva fino a 5 anni o una pena pecuniaria, chiunque di sesso maschile, maggiore di 18 anni, compie atti sessuali con una persona di sesso maschile minore di 18 anni oppure li fa compiere al minore su di sé. Costituiscono circostanze attenuanti il fatto che l'autore abbia un'età inferiore ai 21 anni e che il fatto sia di lieve entità.

Infine l'articolo 174 cp punisce con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria, chiunque compie atti sessuali su un minore di età inferiore a 16 anni che gli sia stato affidato a fini di educazione, istruzione o assistenza, o su un minore di 18 anni che gli sia stato affidato per lo stesso scopo o che si trovi nei suoi confronti in posizione subordinata nell'ambito di un rapporto di servizio o di lavoro, oppure sul proprio figlio o su quello adottivo di età inferiore ai 18 anni o chiunque fa compiere su se stesso atti sessuali da parte del soggetto sottoposto a protezione.

Prostituzione minorile

L'articolo 180 cp punisce con una pena detentiva fino a 3 anni o con pena pecuniaria, chi procura alloggio o domicilio a un minore di 18 anni per l'esercizio della prostituzione, ovvero chi procura alloggio o domicilio a una persona costringendola a prostituirsi o sfruttandola.

Ai sensi dell'articolo 170 cp è altresì punito con una pena detentiva fino a 3 anni o con una pena pecuniaria chi, violando l'obbligo di assistenza ed educazione nei confronti di un minore di età inferiore a 16 anni, lo danneggia gravemente esponendolo alla prostituzione.

Pornografia minorile

Nel 1997 è entrata in vigore una riforma in materia di pornografia minorile che persegue ogni forma di comunicazione che sfrutti a fini sessuali immagini

con minori. È stata anche regolamentata la problematica relativa alla responsabilità dei *service providers* per la circolazione sul sistema telematico di materiale pornografico minorile di cui essi sono in qualche modo a conoscenza o la cui circolazione poteva essere evitata.

L'articolo 184 cp prevede una pena detentiva fino a 1 anno o una pena pecuniaria per chiunque offre, procura, mette a disposizione di un minore di 18 anni scritti pornografici, oppure espone, affigge, presenta o mette a disposizione in un luogo accessibile o visibile a minori di 18 anni tali scritti, oppure offre, annuncia, reclamizza pubblicamente o in un luogo accessibile o visibile a minori di 18 anni tali scritti, oppure li mette in mostra durante una pubblica proiezione cinematografica, a fronte di un corrispettivo.

Alla stessa pena soggiace chiunque diffonde una rappresentazione a mezzo radiotelevisivo.

Chiunque, con riferimento a scritti pornografici che abbiano a oggetto atti di violenza, abusi sessuali nei confronti di minori o atti sessuali tra esseri umani e animali, li diffonde, li espone pubblicamente, li affigge, li mette a disposizione, li tiene a disposizione, li annuncia, li reclamizza, li importa o li esporta, è punito con una pena detentiva fino a 1 anno o con una pena pecuniaria, mentre la pena detentiva è da 3 mesi a 5 anni se si è in presenza di abusi nei confronti di minori.

Costituisce circostanza aggravante il fatto di aver agito professionalmente o come membro di una struttura organizzata.

Chiunque possiede, procura per sé o per altri, scritti che abbiano a oggetto abusi sessuali su minori è punito con una pena detentiva fino a 1 anno o con una pena pecuniaria.

Turismo sessuale a danno di minori

Con una riforma del 1993 è stato introdotto *ex novo* nel codice penale il principio di extraterritorialità nei confronti di persone residenti in Germania che abbiano commesso atti sessuali all'estero con minori di età inferiore a 14 anni. Ciò ha consentito la perseguibilità di tali fatti nonostante fossero stati commessi all'estero. Queste norme hanno quindi introdotto il principio dell'extraterritorialità per i reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori e particolarmente per i fenomeni di turismo sessuale. Sono state inoltre rafforzate le disposizioni contro il rapimento e il traffico illegale di minori, prevedendo anche particolari forme di protezione a favore dei testimoni a carico.

Altri dati

Le autorità tedesche hanno adottato un Piano d'azione teso soprattutto a sensibilizzare scuole, istituti e famiglie sulla gravità dei fenomeni connessi allo sfruttamento sessuale dei minori. L'azione di prevenzione si articola, fra l'altro, in campagne di informazione, nella realizzazione di progetti pilota e nella promozione di un Centro nazionale di documentazione e informazione in materia.

Una legge contro i reati sessuali adottata dalle autorità tedesche nel gennaio 1998, ha disposto tra l'altro che il reo recidivo, condannato almeno due volte a una pena detentiva non inferiore a 2 anni o almeno una volta a una pena de-

tentiva non inferiore a 3 anni, può essere sottoposto a una misura di sicurezza. Tale legge ha altresì esteso il ricorso a strumenti terapeutici sia durante l'esecuzione della pena sia successivamente e, in mancanza di trattamento terapeutico, la sottoposizione a misura di sicurezza. Alcune disposizioni erano state già introdotte sin dal 1969 e riguardavano, principalmente, la castrazione chimica applicata temporaneamente per curare soggetti condannati per reati sessuali di età superiore ai 25 anni, affetti da gravi turbe di origine sessuale e purché tale intervento non presentasse alcun rischio di danno fisico o psichico.

Sono inoltre allo studio delle competenti autorità tedesche forme di collaborazione con alcuni Paesi quali Thailandia, Filippine, Brasile, maggiormente toccati dal fenomeno del turismo sessuale. Allo scopo di favorire un efficace scambio di informazioni con le polizie di tutto il mondo, il *BundesKriminalamt* mantiene 47 uffici di collegamento in 32 diversi Paesi.

Infine, già dalla metà degli anni Novanta, associazioni umanitarie hanno elaborato dei codici di condotta dell'industria turistica, finalizzati a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo.

India

Abuso sessuale

L'articolo 377 cp prevede che chiunque volontariamente ha un rapporto carnale contro «l'ordine della natura» con qualunque uomo, donna o animale, viene punito con la pena detentiva dell'ergastolo o con una pena detentiva fino a 10 anni e una pena pecuniaria. La penetrazione è sufficiente a costituire un rapporto carnale così come descritto nella norma penale. Avere rapporti sessuali con una persona di sesso femminile di età inferiore ai 15 anni è considerato come stupro (*rape*), anche se si tratta della propria sposa.

L'articolo 9 del *The Immoral Traffic Prevention Act* del 1986, prevede che chiunque ha la custodia, l'affidamento o la cura ovvero si trova in posizione di autorità verso una persona e ne provoca, favorisce, istiga la seduzione ai fini della prostituzione, viene punito con una pena detentiva non inferiore a 7 anni.

Non esiste una previsione specifica nel codice penale indiano in tema di abusi sessuali di minori compiuti da genitori o insegnanti. Questi atti ricadono sotto la previsione generale relativa all'abuso sessuale di minori compiuto da persone che hanno la loro custodia.

Prostituzione minorile

La normativa indiana in materia di sfruttamento sessuale dei minori è contenuta in *The Immoral Traffic Prevention Act* e in altre norme sparse nel codice penale indiano.

Gli articoli 366a e 366b cp sono dirette a punire il trasferimento da e verso il territorio indiano di ragazze ai fini della prostituzione. In base al primo articolo, chiunque induce una ragazza di età inferiore ai 18 anni a trasferirsi da un

luogo ad altro e la costringe o istiga ad avere rapporti illeciti con una terza persona, viene punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria. Il secondo articolo considera come reato il trasferimento verso l'India da qualunque altro Stato, di ragazze di età inferiore ai 21 anni allo scopo di costringerle o istigarle ad avere rapporti illeciti con un'altra persona. Il fatto è punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria.

L'articolo 372 cp prevede inoltre che chiunque vende, concede in affitto, o dispone in qualunque modo di una persona di età inferiore ai 18 anni con l'intento di utilizzarla o impiegarla ai fini della prostituzione o per avere rapporti illeciti con terzi, o per qualunque fine illecito e immorale, viene punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria.

L'articolo 373 cp prevede che l'acquisto, l'affitto o altrimenti il possesso di qualunque persona di età inferiore ai 18 anni, con l'intento di utilizzarla o impiegarla a fini di prostituzione o di rapporti illeciti con terzi o per qualunque altro fine illecito e immorale, viene punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria.

Va inoltre ricordata la riforma introdotta da *The Immoral Traffic Prevention Act* del 1986. Nell'articolo 5 viene punito chiunque favorisce, induce o riceve una persona ai fini della prostituzione, con una pena detentiva compresa tra 7 e 14 anni se la persona offesa è una persona di minore età (*minor*), mentre la pena detentiva massima è estesa all'ergastolo se la persona offesa è un bambino (*child*).

L'articolo 6 del medesimo provvedimento, infine, condanna qualunque forma di sfruttamento della prostituzione nei bordelli, in particolare quando la persona offesa è un minore o un bambino.

Pornografia minorile

L'articolo 293 cp dispone che chiunque vende, cede in affitto, distribuisce, esibisce, diffonde a una persona di età inferiore ai 20 anni, qualunque oggetto osceno descritto nell'articolo 292 cp, nonché chiunque cede a titolo gratuito tale materiale o tenta di farlo, viene punito con una pena detentiva fino a 3 anni e con una pena pecuniaria fino a 2 mila *rupees*, mentre in caso di recidiva è prevista la pena detentiva fino a 7 anni e una pena pecuniaria fino a 5 mila *rupees*.

Non vi è, invece, una disposizione specifica che punisce la produzione, distribuzione, vendita, cessione e possesso di materiale di pornografia minorile: infatti tali comportamenti vengono di per sé puniti con riferimento al generico concetto di materiale osceno, così come viene descritto dall'articolo 292 cp.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Gli organismi governativi competenti in materia sono: Department of Women and Child Development del Ministero per lo sviluppo delle risorse umane e il Central Advisory Committee sulla prostituzione minorile.

I dati statistici ufficiali sono, in questo campo, assai carenti e spesso tendono a sottostimare le reali dimensioni del fenomeno. In un rapporto pubblicato nel 1994 dal Central Advisory Committee sulla prostituzione minorile si stimava in circa 350-400 mila il numero dei minori dediti alla prostituzione. Secondo il rapporto Unicef del 1995 la cifra sarebbe intorno ai 500 mila, quindi la metà di quel milione di minori che, secondo le stime del medesimo rapporto, sono dediti alla prostituzione nell'intero continente asiatico.

Il fenomeno assume dimensioni di rilievo nei grandi centri urbani (Bombay, Calcutta, Delhi, Bangalore) dove esistono quartieri a luci rosse di grandi dimensioni. Sul totale delle persone dedite alla prostituzione in queste aree, le organizzazioni non governative indiane e la Commissione nazionale per la donna calcolano che circa il 20-25% siano minori.

Nel 1996 la Commissione nazionale per la donna ha promosso un programma di recupero di minori dediti alla prostituzione a Bombay. A conclusione del programma erano stati sottratti al mercato della prostituzione soltanto 487 minori. Di questi, 400 sono risultati sieropositivi ai test per l'HIV.

Le condizioni sociosanitarie del Paese sono tali che la prostituzione, e non soltanto minorile, attecchisce soltanto all'interno. Non si registrano quindi significativi fenomeni di turismo sessuale dall'estero. Soltanto Goa viene indicata dalle organizzazioni non governative come centro in crescita di episodi di turismo sessuale. Qui, infatti, è stata comminata la prima condanna a un cittadino straniero per pedofilia e abuso sessuale di minori.

Italia

Abuso sessuale

La materia dei reati sessuali a danno dei minori ha subito in Italia modifiche sostanziali con le leggi 66/96, *Norme contro la violenza sessuale* e 269/98, che hanno disciplinato la materia ridefinendo le fattispecie di reato esistenti e introducendone di nuove.

La legge 66/96 ha collocato il reato di violenza sessuale tra i delitti contro la libertà personale e non più contro la moralità pubblica.

L'articolo 609 *bis* cp punisce con una pena detentiva da 5 a 10 anni chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Rispetto alla precedente normativa non si fa più distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti.

L'articolo 609 *ter* cp riguarda le circostanze aggravanti. L'autore del reato viene punito con una pena detentiva da 6 a 12 anni qualora commetta il fatto:

- nei confronti di minore di età inferiore a 14 anni ovvero di minore di età inferiore a 16 anni del quale l'autore sia l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore;
- con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa;

- essendo persona “travisata” o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- nei confronti di persona sottoposta a limitazioni di libertà personale.

Infine costituisce ulteriore circostanza aggravante il fatto che la persona offesa non abbia compiuto i 10 anni.

L'articolo 609 *quater* cp punisce in modo specifico la commissione di atti sessuali con una persona di età inferiore ai 14 anni, o con una persona di età inferiore ai 16 anni quando l'autore è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, custodia, educazione, vigilanza, istruzione oppure che abbia con il minore una relazione di convivenza.

L'articolo 609 *quinquies* cp disciplina la figura della corruzione di minorenni e punisce con una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni chiunque compie atti sessuali in presenza di una persona di età inferiore a 14 anni con lo scopo di farla assistere a tale esibizione.

L'autore del fatto che costituisce reato di violenza sessuale su minore di età inferiore ai 14 anni, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa.

L'articolo 609 *octies* cp disciplina, infine, la violenza sessuale di gruppo, consistente nella partecipazione da parte di più persone riunite agli atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 *bis* cp.

Prostituzione minorile

L'articolo 600 *bis* cp disciplina il reato di prostituzione minorile: in virtù di tale disposizione viene punito con una pena detentiva da 6 a 12 anni e una pena pecuniaria da 30 a 300 milioni non solo chiunque induce, favorisce, sfrutta la prostituzione di un minore di età inferiore ai 18 anni, ma anche chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni. In questo caso la pena può essere da 6 mesi a 3 anni ovvero una pena pecuniaria da un minimo di 10 milioni.

La limitazione di età della persona offesa (14-16 anni), prevista nell'ipotesi di compimento di atti sessuali con minori, è dovuta al fatto che la legge si inquadra nella normativa vigente in materia di violenza sessuale e pertanto per i minori di età inferiore ai 14 anni la tutela penale era già garantita dall'articolo 609 *quater*.

Pornografia minorile

L'importanza di colpire non solo chiunque sfrutta per realizzare e produrre materiale di pornografia minorile, ma anche chi commercia (pena detentiva da 6 a 12 anni e pena pecuniaria da 50 a 500 milioni), distribuisce, divulga o pubblicizza tale materiale (pena detentiva da 1 a 5 anni o pena pecuniaria da 5 a 100 milioni), e chiunque cede o detiene tale materiale (pena detentiva fino a 3 anni o pena pecuniaria da un minimo di 3 milioni) – così come disposto dagli articoli 600 *ter* e 600 *quater* cp – è evidenziata dal fatto che tale materiale è di per sé corpo di reato, dato il suo contenuto penalmente rilevante (come nell'ipotesi di violenza sessuale cui all'articolo 609 *quater* cp) e viene spesso utilizza-

to sia come mezzo di comunicazione e di scambio fra i pedofili, sia come strumento iniziatico nei confronti dei minori. Il materiale di pornografia pedofila contenuto per esempio in videocassette, viene a volte utilizzato come esca dai pedofili, i quali mostrano al minore il filmato contenente rapporti sessuali fra adulti e bambini con l'obiettivo di trasmettergli il messaggio di "pseudonormalità", dimostrando che altri compiono tali atti, poiché il bambino ripreso nel filmato sembra contento perché costretto a fornire tale sensazione. Inoltre, la pornografia pedofila può essere di tipo commerciale o *home made*, cioè destinata a essere collezionata e scambiata privatamente. Può contenere non solo scene di violenza sessuale e fisica, ma anche in casi estremi la morte del bambino (trattasi dei video *snuff*, termine inglese che significa spegnere, soffocare).

Turismo sessuale a danno di minori

L'articolo 600 *quinques* ha introdotto il reato connesso con il turismo sessuale: non soltanto nei confronti di coloro che organizzano o propagandano viaggi verso l'estero per fruire di attività di prostituzione minorile (pena detentiva da 6 a 12 anni e pena pecuniaria da 30 a 300 milioni), ma anche nei confronti dei "clienti". È stato infatti sancito il principio di extraterritorialità che consente di perseguire l'autore di uno dei reati sopra descritti anche se commessi all'estero.

L'articolo 600 - *sexies* ha introdotto le seguenti ipotesi che costituiscono circostanze aggravanti per le quali è previsto un aumento della pena:

- se il fatto è commesso in danno di un minore di età inferiore ai 14 anni;
- se il fatto è commesso da un soggetto avente un rapporto di parentela con il minore, dal tutore, da colui al quale il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni;
- se il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
- se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Altri dati

Sono da ricordare, infine, una serie di norme procedurali che riguardano ad esempio l'attività di coordinamento e di contrasto del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori soprattutto relativamente alla fase investigativa.

La legge 269/98, tuttavia, appare carente dal punto di vista della prevenzione. L'impianto normativo sembra guardare, infatti, più agli aspetti repressivi: forse se il dibattito parlamentare, già molto acceso sulle scelte operate dalla legge, si fosse esteso a quest'ultima sfera, i tempi di approvazione del testo si sarebbero allungati notevolmente.

Un importante contributo al dibattito sugli aspetti della prevenzione è venuto dalla Commissione nazionale in materia di abusi, maltrattamenti e sfruttamento sessuale dei minori, che ha presentato nel 1998 le linee guida rivolte alle amministrazioni pubbliche competenti, per la realizzazione di interventi mi-

rati in materia (*Proposte di intervento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del maltrattamento*). È indispensabile, ai fini della messa a punto di strategie di lotta a questi fenomeni, coinvolgere tutti gli attori implicati nella formazione dei minori e attivarli in modo coordinato e responsabile in un processo completo di prevenzione.

Kazakistan

Abuso sessuale

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Prostituzione minorile

Una riforma del 1997 ha introdotto nel codice penale una serie di reati contro i minori, tra cui quelli legati alla sfera sessuale. Così l'articolo 132 cp punisce, oggi, il coinvolgimento nella prostituzione, e lo sanziona con la pena dei lavori socialmente utili da 180 a 240 ore, lavori riabilitativi da 1 a 2 anni, l'arresto per 6 mesi o una pena detentiva fino a 3 anni. Qualora tale reato venga commesso da un genitore, da un insegnante o da un tutore, o venga commesso con violenza e minaccia, ciò costituisce una circostanza aggravante e nella prima ipotesi si può applicare anche la decadenza da cariche pubbliche e la sospensione dell'attività professionale fino a 3 anni.

Con la menzionata riforma sono stati inoltre riconosciuti come reato il traffico e il commercio di minori per attività illecite, anche connesse allo sfruttamento sessuale. Per tali reati è prevista una pena detentiva da 3 a 10 anni, nonché l'eventuale confisca dei beni. L'articolo 133 considera la morte o le gravi lesioni provocate dai fatti qui sopra descritti come una circostanza aggravante.

Pornografia minorile

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

È stato istituito un organismo *ad hoc* per la tutela dei minori, dei loro diritti, interessi e libertà. Si tratta di un organo di polizia amministrativa in cui sono rappresentati tra l'altro il Dipartimento del lavoro minorile del Ministero dell'interno, il Reparto per il lavoro minorile del Dipartimento degli affari interni urbani, il Dipartimento degli affari interni delle regioni, il Dipartimento degli affari interni dei trasporti e altri. Tali uffici sono nati in ossequio alle disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e in applicazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Kenia

Abuso sessuale

L'articolo 139 del codice penale keniota, capitolo 139, definisce come stupro la situazione in cui una persona ha avuto illecitamente rapporti carnali con una donna o ragazza, senza il suo consenso o nel caso in cui il consenso è stato ottenuto con il ricorso alla forza, minaccia o intimidazione ovvero incutendo timore di una violenza fisica, o anche attraverso la simulazione dell'atto o, ancora, in caso di donna coniugata, fingendosi il coniuge. La pena prevista per tale reato sono i lavori forzati a vita, con o senza punizioni corporali. La stessa pena è prevista anche nell'ipotesi di tentato stupro.

Nel caso di reato perpetrato in danno di donna o ragazza minorenni non potrà essere invocata l'ignoranza dell'età della vittima.

Il sequestro di una donna di qualunque età a scopo di matrimonio o di congiunzione carnale contro la sua volontà, è punito con la reclusione di 7 anni.

Chiunque sottrae illecitamente una minore di età inferiore ai 16 anni alla custodia dei propri genitori o di chi esercita la potestà, contro la loro volontà, è punibile.

Chiunque aggredisce una donna o una ragazza, è punito con i lavori forzati per 5 anni con o senza punizioni corporali. In caso di aggressione di una minore di età inferiore ai 14 anni, l'imputato non potrà mai invocare il consenso della vittima. L'accusato può invocare come causa di giustificazione del reato il fatto che riteneva o aveva motivo di ritenere che la vittima avesse un'età superiore ai 14 anni o che fosse la propria coniuge.

Chiunque ha avuto illecitamente rapporti carnali con una minore di età inferiore ai 14 anni, è punito con i lavori forzati per un periodo di 14 anni e una pena corporale.

È condannato ai lavori forzati a 5 anni con o senza punizioni corporali, chiunque tenti di avere rapporti carnali con una minore di età inferiore ai 14 anni. L'accusato può invocare come causa di giustificazione del reato il fatto che riteneva o aveva motivo di ritenere che la vittima avesse un'età superiore ai 14 anni o che fosse la propria coniuge.

Chiunque trattiene una donna o una ragazza contro la propria volontà, o in un luogo con l'intento di farle subire rapporti carnali illeciti con terzi, è punibile.

Ai sensi dell'art. 164 del codice penale, capitolo 63, chiunque aggredisce illecitamente e indecentemente un minore di età inferiore ai 14 anni, è punito con la reclusione a 7 anni con o senza punizioni corporali.

Ai sensi dell'art. 166, è punito con la reclusione a 5 anni, chiunque compie un incesto ai danni di sorella, madre o nipote. Mentre è prevista la reclusione a vita qualora la vittima sia una minore di età inferiore ai 13 anni. Risulta irrilevante in tale ipotesi di reato, l'eventuale consenso della vittima. È altresì considerato reato l'ipotesi di tentativo di tale fattispecie criminosa.

Nell'ipotesi di reato appena citato, perpetrato da un uomo in danno di una donna di età inferiore ai 21 anni, è nel potere della corte disporre la decadenza della potestà genitoriale o della custodia.

Il reato di incesto posto in essere da una donna maggiore di 16 anni che consente al nonno, padre, fratello o figlio di avere rapporti carnali con lei, è punita con 5 anni di reclusione.

Prostituzione minorile

È ritenuto colpevole di tale reato chiunque procuri o tenti di procurare una donna di età inferiore a 21 anni per compiere rapporti carnali con terzi, sia in Kenia sia altrove, ovvero la induca all'esercizio della prostituzione ovvero a lasciare il Paese con lo scopo di lavorare altrove in un bordello; il colpevole è punito a discrezione della corte e, in aggiunta a una pena detentiva, con una pena corporale.

Per la condanna al reato citato, è necessaria la testimonianza di almeno due persone, salvo che la singola testimonianza non sia accompagnata da ulteriori prove nei confronti dell'accusato.

Il proprietario o il gestore di un locale che induce una minore di età inferiore ai 13 anni a compiere rapporti carnali illeciti con terzi in tale locale, è punito con 5 anni di reclusione. L'accusato può invocare come causa di giustificazione il fatto che riteneva o aveva motivo di ritenere che la vittima avesse un'età superiore ai 13 anni.

È ritenuto ugualmente colpevole chiunque compia tali atti ai danni di ragazze minori di età compresa tra i 13 e i 16 anni.

Ogni uomo che vive in parte o interamente con i guadagni provenienti dalla prostituzione ovvero in luoghi pubblici adescia ripetutamente o importuna con intenti immorali, è ritenuto colpevole e in caso di recidiva, in aggiunta a una condanna a pena detentiva, può essere comminata anche una pena corporale.

Pornografia minorile

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Myanmar (Birmania)

Abuso sessuale

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Prostituzione minorile

In questo ambito deve essere menzionata *The Child Law* n. 9 del 1993 concernente lo sfruttamento e la vendita di minori. Per essa, chiunque, avendo la cura e la custodia di un minore di età inferiore ai 16 anni, consente che questi

si prostituisca è punito con una pena detentiva fino a due anni e, in alternativa o congiuntamente, con una pena pecuniaria.

Il testo in esame tutela il diritto del minore all'adozione nei termini di legge, reprimendo ogni forma di rapimento verso uno Stato terzo, nonché lo sfruttamento, il traffico, la vendita, il maltrattamento che potrebbero eventualmente verificarsi in seguito all'adozione.

The Suppression of Prostitution Act del 1949 sancisce l'illiceità della prostituzione e dell'adescamento.

Il codice penale, del 1860, contiene varie disposizioni in materia di tutela di minori e di contrasto e repressione dei fenomeni di traffico e vendita di donne e minori a scopo di prostituzione. Chiunque vende o comunque sfrutta un minore di 18 anni per fini di prostituzione o comunque per rapporti illeciti è punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria. Allo stesso modo è punito anche il cliente: è considerato tale colui che acquista, affitta o comunque ottiene il possesso di qualunque persona di età inferiore ai 18 anni, con l'intento di utilizzarla a fini di prostituzione o per rapporti illeciti.

Il trasferimento illegale di un minore di età inferiore ai 14 anni se maschio e ai 16 anni se femmina, fuori dal territorio dello Stato di Myanmar, è considerato rapimento di persona e come tale punito con una pena detentiva fino a 7 anni e con una pena pecuniaria.

Chiunque coinvolge una minore di età inferiore ai 18 anni nel traffico ai fini della prostituzione o in altri rapporti illeciti, è punito con una pena detentiva fino a 10 anni e con una pena pecuniaria. Con la medesima pena è punito chiunque introduce nel territorio dello Stato di Myanmar una minore di età inferiore ai 21 anni per forzarla a rapporti illeciti.

In maniera più estesa sono perseguiti i reati connessi con la riduzione in schiavitù, il rapimento e il traffico di esseri umani.

La pena detentiva fino a 3 mesi comminata per reati connessi alla produzione, distribuzione, possesso, vendita e pubblica esibizione di materiale pornografico è aumentata fino a 6 mesi quando il destinatario è un minore di età inferiore a 20 anni.

Pornografia minorile

In materia di pornografia minorile è punito con la pena detentiva fino a 2 anni o con una pena pecuniaria, chiunque utilizza il minore in foto, video, film pornografici.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Secondo le informazioni raccolte dall'Unicef i minori vengono avviati alla prostituzione all'età di 12 anni circa e sono reclutati tra gli *street children* dalle loro stesse famiglie come strumento di miglioramento delle condizioni economiche.

Con l'aumento del fenomeno del turismo sessuale nei Paesi limitrofi si è sviluppato il traffico illegale a fini di prostituzione. Intorno al 1995 il numero di donne birmane coinvolte in case di prostituzione thailandesi si è attestato tra 20 mila e 30 mila con un ricambio di 10 mila l'anno, per lo più di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Secondo una ONG locale, una media di sette giovani donne quotidianamente viene fatta passare clandestinamente attraverso il punto di frontiera con la Thailandia Mae Sai per essere utilizzate nel mercato della prostituzione.

Poiché secondo la legge locale soltanto i bambini appartenenti ad alcune classi sociali hanno diritto a ereditare, gli esclusi da tali benefici, soprattutto se nati in famiglie povere, vengono ceduti affinché possano essere affidati alle cure di famiglie più abbienti.

Si ritiene, sulla base di indagini condotte da associazioni locali nel 1994, che oltre il 22% delle bambine e dei bambini di strada abbia subito abusi intrafamiliari, motivo che li ha condotti ad abbandonare il nucleo familiare; mentre il 20% delle bambine di strada di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, ha già subito abusi sessuali.

Secondo i dati acquisiti, i minori, soprattutto nella capitale birmana, possono essere avviati alla prostituzione già all'età di 12 anni, molti tra loro sono forzati a ciò dalle famiglie soprattutto per motivi economici.

Alta è la percentuale delle giovani donne affette da malattie sessualmente trasmissibili, incluso anche la positività all'HIV, per il quale il rischio risulta pericolosamente in aumento.

Namibia

Abuso sessuale

Diversi interventi normativi hanno disciplinato la materia dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori, fra questi ricordiamo l'*Immorality Act* 23 del 1957 poi sostituito dal *Sexual Offences Act* nel 1988, nonché il *Combating of Immoral Practices Act* del 1980.

È definito stupro il fatto che un uomo abbia o tenti di avere rapporti sessuali con una donna senza il suo consenso. In proposito, la legge penale della Namibia prevede che non vi sia mai consenso se la persona offesa è di sesso femminile di età inferiore ai 12 anni e in tale caso il rapporto sessuale è sempre punito come stupro. Se la persona offesa è di sesso maschile, il limite minimo è abbassato a 7 anni.

Per le persone offese e consenzienti, di sesso femminile e di età compresa tra i 12 e i 16 anni, che hanno rapporti sessuali, l'accusa non sarà di stupro ma di atti contrari alla morale. Il limite di età è innalzato a 19 anni qualora la persona offesa sia di sesso maschile.

L'*Immoral Practices Act* definisce i reati di offesa sessuale commessi da un uomo ai danni di una persona di sesso femminile di età inferiore ai 16 anni. Pertanto, chiunque ha o tenta di avere rapporti carnali, ovvero compie o tenta di com-

piere atti immorali o indecenti, ovvero costringe la vittima a compiere tali atti, è punito con la pena della reclusione fino a 6 anni, con o senza una pena pecuniaria.

Ricorrono tuttavia cause di giustificazione del reato:

- se al momento del fatto la persona offesa si prostituiva, l'imputato non aveva compiuto i 21 anni e non era recidivo;
- se al momento del fatto l'imputato non aveva compiuto i 16 anni;
- se la vittima ha ingannato l'imputato sulla propria età al momento del fatto (superiore e non inferiore ai 16 anni).

La legge namibiana riconosce altresì l'illiceità penale degli atti di libidine violenti e anche il mero tentativo di realizzarli, tenendo sempre in considerazione l'età della vittima.

Prostituzione minorile

L'avviamento alla prostituzione (*procuration*) viene definito come qualunque atto con il quale un uomo induce una donna a prostituirsi. Tra gli atti idonei ai sensi della normativa, troviamo il convincimento, l'inganno, la frode e la coercizione. Viene altresì punito chiunque gestisce un locale ai fini di prostituzione.

Pornografia minorile

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Nigeria

Abuso sessuale

Il codice penale della *Sharia*, codice di matrice islamica, disciplina i reati connessi all'abuso nei confronti delle donne con alcune previsioni esplicite nei confronti di ragazze di minore età.

Ai sensi degli articoli 128 e 129, un uomo è condannato per stupro quando ha rapporti sessuali con una donna:

- contro la volontà di quest'ultima o senza il suo consenso;
- se il consenso esiste, ma è stato estorto con minaccia di morte o lesioni;
- se l'imputato ha tratto in inganno la vittima facendole credere di esserne il coniuge;
- se la vittima ha un'età inferiore ai 15 anni o risulta inferma di mente, con o senza il suo consenso.

I casi sopra descritti sono puniti con la condanna a 100 frustate ed eventualmente alla reclusione di 1 anno se l'imputato è celibe. Mentre se l'imputato è coniugato, è condannato con la lapidazione fino alla morte. È possibile inoltre che l'imputato sia condannato al risarcimento di un importo pari alla sua dote.

La legge nigeriana della *Sharia*, agli articoli 132 e 133 prevede che nel caso di incesto sono egualmente puniti sia l'uomo che ha rapporti sessuali con una donna con la quale intercorre un rapporto di parentela (figlia, nipote, madre, sorella, ascendente o discendente), sia la donna che volontariamente acconsente a tali rapporti sessuali. In caso di condanna, la pena comminata sarà di 100 frustate ed eventualmente la reclusione di 1 anno.

I rapporti di sodomia sono ugualmente puniti dagli articoli 130 e 131, indipendentemente dal sesso della persona offesa. Non verrà processato chiunque avrà subito atti di sodomia contro la propria volontà o con l'uso di violenza o minaccia. La pena comminata sarà di 100 frustate ed eventualmente la reclusione di 1 anno.

Ai sensi degli articoli 134 e 135 sono puniti altresì con la pena corporale di 50 frustate ed eventualmente con la reclusione fino a 6 mesi, le donne che hanno rapporti sessuali con persone del proprio sesso.

Ai sensi dell'articolo 138 è punito chiunque commette atti di grave indecenza (*gross indecency*) contro la volontà della vittima o che costringe con l'uso della violenza o della minaccia un terzo a commettere con quest'ultimo tali reati, la pena è di 40 frustate eventualmente con la reclusione di 1 anno e la pena pecuniaria della multa. Nel caso di minori di età inferiore a 15 anni è irrilevante l'eventuale consenso da costoro prestato se l'autore sia il tutore o una persona incaricata della loro custodia.

Prostituzione minorile

Non risultano disposizioni specifiche in materia di prostituzione minorile, bensì disposizioni generali applicabili pertanto ai minori di età.

L'articolo 234 dispone che chiunque, per qualunque ragione, induce una donna o una ragazza a trasferirsi in un altro luogo al fine di costringerla o indurla a compiere atti illeciti con sé o con terzi, è punito con la reclusione fino a 2 anni ed eventualmente con la pena corporale fino a 50 frustate.

Alla stessa pena soggiace chiunque favorisce l'ingresso in Nigeria di una donna o una ragazza al fine di costringerla o indurla a compiere atti illeciti con sé o con terzi.

Ai sensi dell'articolo 237 chiunque acquista, vende, affitta od ottiene il possesso o la disponibilità di una persona di età inferiore ai 15 anni o inferma di mente, ai fini di prostituzione o comunque per fini illeciti e immorali, è punito con la reclusione fino a 10 anni ed eventualmente con una multa.

Chiunque è a conoscenza di un caso di sottrazione o rapimento ai sensi degli articoli sopra descritti, soggiace alle medesime pene comminate agli autori di tali reati.

L'articolo 239 punisce, inoltre, chiunque procura, costringe, trasferisce (*leads away*), anche con il suo consenso, una donna o una ragazza al fine di sod-

disfare il piacere di un terzo; la sanzione è la reclusione fino a 2 anni, eventualmente con una pena corporale fino a 50 frustate.

È punito inoltre ai sensi dell'articolo 370 chiunque compie atti osceni o indecenti in pubblico o in privato per il piacere di terzi, o si veste o si comporta in modo contrario alla morale: la sanzione è la pena corporale fino a 40 frustate.

Infine, ai sensi dell'articolo 371 chiunque gestisce un bordello o un luogo destinato alla prostituzione o comunque affitta o consente o è a conoscenza dell'utilizzo di locali ai fini di prostituzione, è punito con la reclusione fino a 1 anno ed eventualmente con la pena corporale fino a 70 frustate.

Pornografia minorile

Non risultano disposizioni specifiche in materia di pornografia minorile, bensì disposizioni generali applicabili pertanto ai minori di età.

Per l'articolo 373 chiunque vende, distribuisce, importa, stampa, espone o produce ai fini di vendita, affitta o tenta di offrire materiale osceno o articoli simili (libri, *brochures*, immagini, disegni, figure ecc.), è punito con la reclusione fino a 1 anno o con una multa o con una pena corporale fino a 20 frustate.

È punito, inoltre, chiunque gestisce il materiale sopra descritto o teatri o comunque luoghi in cui si svolgono spettacolo osceni, con la reclusione fino a 1 anno o con una pena corporale fino a 20 frustate.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Paesi Bassi

Abuso sessuale

La protezione dei minori dagli abusi e maltrattamenti è garantita dalle norme contenute nel titolo XIV del codice penale, dedicato alle violenze sessuali. Con una riforma del 1991, la legislazione in materia è stata rafforzata e aggiornata.

Chiunque induce un minore di età compresa tra i 12 e i 16 anni alla commissione di atti osceni con un terza persona è punito con una pena detentiva fino a 6 anni o a una pena pecuniaria.

Chiunque induce un minore a rapporti sessuali con una terza persona è punito con una pena detentiva fino a 4 anni o a una pena pecuniaria.

Prostituzione minorile

È all'esame delle istituzioni olandesi una proposta di riforma delle disposizioni concernenti lo sfruttamento della prostituzione, in special modo quella minorile. Si vorrebbe un inasprimento della pena detentiva per tali reati (da 1 a

6 anni), nonché l'introduzione della denuncia d'ufficio per il reato di sfruttamento della prostituzione di minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Pornografia minorile

Con la riforma del 1996, l'articolo 240b è stato radicalmente modificato al fine di rafforzare le misure di contrasto della pornografia minorile. Chiunque produce, pubblica, distribuisce, importa, esporta, trasporta materiale pornografico che coinvolge un minore di età inferiore a 16 anni, commette reato ed è punito con una pena detentiva da 4 a 6 anni o con una pena pecuniaria. Obiettivo della legge è combattere proprio lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali.

Una sentenza della Corte suprema del 21 aprile 1998 ha stabilito, inoltre, che il mero possesso per uso personale di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di un minore, ricade nella previsione del menzionato articolo 240b.

È infine allo studio una legge per la repressione dei fenomeni di pornografia minorile via Internet o lanciata attraverso altri canali mediatici.

Turismo sessuale a danno di minori

La legge olandese prevede, poi, la possibilità di perseguire un proprio cittadino che abbia commesso reati connessi con lo sfruttamento sessuale dei minori anche fuori dal territorio nazionale, purché il fatto sia considerato reato anche secondo la legislazione del Paese ove è stato commesso (principio limitativo della doppia incriminazione).

Altri dati

Il National Criminal Intelligence Service (CRI) è responsabile dal 1987 del coordinamento delle informazioni sulla pornografia minorile e sul traffico di donne a fini di sfruttamento sessuale.

Dal 1995 il CRI è stato incaricato di sviluppare un sistema già in atto in altri Paesi, quali Stati Uniti d'America e Canada, denominato *Violent Crime Linkage Analysis System* (VICLAS). Il sistema può registrare il *modus operandi* degli autori di violenze sessuali e di omicidi a sfondo sessuale, tra cui sono contemplati anche i reati di violenza sessuale contro i minori, esclusi quelli intrafamiliari.

Il CRI sta inoltre realizzando un archivio digitale sulla pornografia minorile al fine di favorire l'identificazione degli autori e delle vittime di tali reati.

Le autorità olandesi sono particolarmente attente al tema del turismo sessuale e hanno avviato una stretta collaborazione con le competenti autorità di alcuni tra i Paesi maggiormente toccati dal fenomeno quali le Filippine e la Thailandia. Il governo, inoltre, sostiene l'attività degli organismi non governativi attivi in questo settore e, insieme a loro, sono state avviate campagne di sensibilizzazione, per esempio nei confronti di *tour operators* e agenzie di viaggio.

È stato istituito un *Central Point* per la raccolta delle segnalazioni relative alla pornografia minorile via Internet. Chiunque può far pervenire una segnalazione. Il mittente viene inizialmente invitato a rimuovere le immagini. Qualora egli non dovesse accogliere la richiesta, la segnalazione viene trasmessa direttamente alla polizia.

Portogallo

Abuso sessuale

È la sezione II del codice penale che disciplina i reati contro l'autodeterminazione sessuale. La tutela dei minori parti offese in reati di violenza sessuale è regolata da una legge di riforma del 1995.

L'articolo 172 cp punisce con una pena detentiva da 1 a 8 anni chiunque compie atti sessuali con un minore di età inferiore a 14 anni o induce quest'ultimo a compierli con una terza persona. La pena detentiva è da 3 a 10 anni qualora vi sia penetrazione da parte dell'autore nei confronti di un minore di età inferiore a 14 anni.

Inoltre, l'articolo 174 cp punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, abusando della sua inesperienza. La pena detentiva prevista è fino a 2 anni o, in alternativa, è prevista una pena pecuniaria pari al corrispettivo di un massimo di 240 giorni di carcere.

Infine l'articolo 175 cp punisce con la stessa pena qualunque persona di età superiore ai 18 anni e di sesso maschile che compie atti sessuali con un minore di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 16 anni o lo induce a compierli con terzi.

Prostituzione minorile

I reati di istigazione e favoreggiamento della prostituzione di un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, nonché la pratica di atti sessuali, vengono puniti dall'articolo 176 cp con una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni.

Nei casi in cui l'autore usi violenza o inganno, ovvero agisca a fini di lucro, ovvero approfitti dell'incapacità psichica della persona offesa, oppure se quest'ultima è un minore di età inferiore a 14 anni, saranno applicate le relative circostanze aggravanti e la sanzione è la pena detentiva da 2 a 10 anni.

Pornografia minorile

Ai sensi dell'articolo 172 cp, chiunque mette in scena spettacoli di natura pornografica o utilizza fotografie e film pornografici con minori di età inferiore a 14 anni, o li mostra a minori di età inferiore a 14 anni, è punito con una pena detentiva fino a 3 anni.

La pena è attenuata se si tratta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Turismo sessuale a danno di minori

Non risulta al momento in vigore il principio di extraterritorialità per i reati qui esaminati commessi all'estero.

Altri dati

Costituiscono circostanze aggravanti per tutti i reati sopra descritti - per i quali è previsto un aumento di un terzo della pena comminata - le seguenti ipotesi:

- se l'autore del reato è un ascendente, discendente, adottante, tutore o parente fino al secondo grado del minore;

- se il minore è legato all'autore da un rapporto di dipendenza o di gerarchia in ambito lavorativo o di altro genere;
- se l'autore è portatore di una malattia sessualmente trasmissibile;
- se la parte offesa ha un'età inferiore ai 14 anni.

Mentre si ha l'aumento della pena fino alla metà, qualora all'atto consegua la trasmissione dell'AIDS, la gravidanza, il suicidio o la morte della parte offesa.

Regno Unito

Occorre premettere che i Paesi del continente europeo (detti di *civil law*) si differenziano dai Paesi di lingua inglese come Regno Unito e Stati Uniti d'America (detti di *Common law*) perché questi ultimi non fondano le basi del diritto solo su norme codicistiche (*statute law*) ma anche sui cosiddetti precedenti giurisprudenziali (*precedent*) che costituiscono la *common law*. Nel caso di conflitto tra *statute law* e *common law*, sarà il primo gruppo di norme a prevalere per il principio di supremazia del parlamento.

Abuso sessuale

The Protection of Children Act del 1978 rappresenta il testo normativo di riferimento in materia di sfruttamento sessuale dei minori, seguito da *The Children Act* del 1989. L'ultima riforma risale al 1997 con l'approvazione del *Sex Offenders Act*.

Dal 1993 è stata abolita la presunzione legale di incapacità a intrattenere rapporti sessuali da parte di minori maschi di età inferiore ai 14 anni.

I reati sessuali a danno di minori sono puniti con pene diversificate a seconda dell'età della persona offesa: se il minore ha un'età inferiore ai 13 anni, l'autore del reato è punito con la detenzione a vita, mentre se il minore ha un'età compresa tra i 13 e i 16 anni l'autore del reato è punito con una pena detentiva non superiore a 2 anni, oppure con la detenzione a vita in caso di sodomia.

Viene considerata violenza sessuale anche l'ipotesi in cui l'autore abbia un rapporto sessuale con una minore di età inferiore a 12 anni, indipendentemente dal consenso di quest'ultima.

Infine, va ricordato che sussiste il divieto di avere rapporti sessuali con ragazze di età inferiore a 16 anni, mentre per i ragazzi il divieto sussiste solo qualora i rapporti sessuali siano perpetrati a danno di minori di età inferiore a 14 anni.

Prostituzione minorile

Viene punito con una pena detentiva fino a 2 anni chiunque sfrutta la prostituzione di ragazze di età inferiore ai 21 anni, anche nell'ipotesi di procacciamento di ragazze per rapporti con terzi di qualunque parte del mondo e di ragazzi di età inferiore ai 18 anni per rapporti omosessuali.

Viene altresì punita, con una pena detentiva non superiore a 2 anni, l'induzione alla prostituzione, alla sottomissione a rapporti sessuali o a violenza sessuale di minori di età inferiore a 16 anni

Lo sfruttamento della prostituzione viene punito con una pena detentiva non superiore a 7 anni nelle ipotesi più gravi, come quelle che coinvolgono minori.

Esiste, infine, una previsione normativa che colpisce chiunque agevoli la disponibilità di strutture e locali per la realizzazione di rapporti sessuali con minori.

Pornografia minorile

Commette reato chiunque realizzi o consenta di realizzare materiale pornografico rappresentante minori, lo distribuisca o lo mostri, lo possieda al fine di distribuirlo o mostrarlo, personalmente o mediante terzi, lo divulghi direttamente o dia luogo a divulgazione di messaggi pubblicitari tali da essere recepiti come diretti a distribuire o mostrare tale materiale; questi comportamenti vengono puniti con una pena detentiva fino a 3 anni o/e una pena pecuniaria per le ipotesi più gravi.

Turismo sessuale a danno di minori

Con la riforma del 1996, è stato introdotto nel Regno Unito il principio di extraterritorialità per la cospirazione e istigazione volta alla commissione di atti sessuali fuori dal Regno Unito. Elementi costitutivi della fattispecie criminosa sono:

- l'accordo avente per oggetto la condotta di reato deve riguardare un atto che abbia luogo in un territorio non appartenente al Regno Unito;
- l'accordo deve riguardare la commissione di un atto sessuale perseguibile in Inghilterra o nel Galles;
- la condotta deve essere collegata ad atti preliminari o ad azioni commesse in Inghilterra o nel Galles;
- il principio della doppia incriminazione, ossia il fatto deve costituire reato secondo la legge del luogo in cui è commesso.

Altri dati

Secondo i dati pubblicati da organizzazioni private, tra il 1989 e il 1996 sono stati segnalati 4495 casi di minori coinvolti in attività di prostituzione; nello stesso periodo, però, soltanto 6 adulti sono stati condannati per sfruttamento di minori a fini di prostituzione.

In tema di pornografia minorile le statistiche ufficiali riportano un incremento notevole di casi di persone processate e condannate per reati connessi con la produzione, pubblicazione e distribuzione di materiale pornografico: dai 46 processi e 44 condannati nel 1992 ai, rispettivamente, 80 e 69 del 1996.

Non esistono statistiche ufficiali riguardo alla pornografia minorile trasmessa via Internet. Tuttavia l'*Internet Watch Foundation*, organismo creato dalla stessa società Internet per monitorare e raccogliere le segnalazioni concernenti la produzione di pornografia minorile lanciata via Internet, ha pubblicato il primo rapporto annuale contenente dati raccolti tra il dicembre 1996 e il novem-

bre 1997: 4300 segnalazioni pervenute all'IWF, di cui 781 concluse con processo. Dei casi segnalati, l'85% riguarda episodi di pornografia minorile; il 63% apparentemente proviene dagli Usa, il 19% dal Giappone, l'11% dall'Europa.

Repubblica dominicana

Abuso sessuale

La materia è regolata, in particolare, da due leggi: l'*Offences against the Person Act*, che all'articolo 49 punisce l'autore del reato di stupro con la pena della reclusione di 10 anni; e il *Sexual offences Act*, che disciplina alcune fattispecie criminose con minori quali vittime. L'articolo 3 di quest'ultima legge punisce con la reclusione fino all'ergastolo chiunque ha rapporti illeciti e carnali con una minore di età inferiore ai 14 anni. Per l'ipotesi di tentativo è prevista la reclusione per 7 anni. Se l'imputato ha un'età non superiore ai 16 anni, potrà non essere soggetto alla pena prevista della reclusione bensì alle pene corporali (*whipped*) previste dal *Juvenile Offenders Punishment Act*.

È punito con la reclusione per 7 anni, chiunque ha o tenta di avere rapporti illeciti e carnali con una minore di età compresa tra 14 e 16 anni o con una donna ritenuta inferma di mente o incapace di intendere e di volere.

Chiunque trattiene una donna o una ragazza in qualunque luogo, anche in un bordello (*brothel*), con l'intenzione di farla congiungere carnalmente con altri uomini, è punito con la reclusione di 2 anni.

Qualunque uomo che consapevolmente ha rapporti carnali con una donna che risulta essere sua nipote, figlia, sorella o madre, viene punito con la reclusione di 7 anni. Qualora durante il dibattimento del processo risulti che la ragazza ha un'età inferiore ai 14 anni, si applica il già menzionato articolo 3 del *Sexual Offences Act* che prevede la pena dell'ergastolo.

Il consenso della vittima è irrilevante, inoltre il tentativo di commettere tali reati è punito con la pena della reclusione di 2 anni.

Tuttavia l'articolo 15 prevede la pena della reclusione di 7 anni per le donne di età uguale o maggiore a 16 anni che acconsentono a che il nonno, padre, fratello o figlio abbiano rapporti carnali.

L'articolo 50 dell'*Offences against the Person Act* prevede che chiunque è accusato di atti di libidine violenta (*indecent assault*) nei confronti di una donna può essere condannato alla pena della reclusione per 7 anni.

Il successivo articolo 51 dispone che chiunque sequestra una donna di età inferiore ai 18 anni per motivi di lucro, per costringerla contro la sua volontà al matrimonio o a rapporti carnali con lo stesso o con una terza persona, è punito con la reclusione per 2 anni.

In linea più generale l'*Offences against the Person Act* condanna alla pena della reclusione di 5 anni chiunque trattiene una donna di qualsiasi età con la forza o contro la sua volontà, allo scopo di contrarre matrimonio o di farle avere rapporti carnali con sé o con terzi.

La pena è diminuita a 2 anni se una persona illecitamente sottrae una minore nubile di un'età inferiore ai 16 anni contro la sua volontà, alla potestà dei genitori o di chi ne ha la custodia.

Prostituzione minorile

La Repubblica dominicana non ha disposizioni specifiche in merito alla prostituzione minorile, pertanto occorre riferirsi alle disposizioni generali in materia di prostituzione.

L'articolo 2 del *Sexual Offences Act* dispone la pena della reclusione fino a 2 anni per chiunque:

- costringe o tenta di costringere con minaccia o intimidazione una donna o ragazza a congiungersi carnalmente in modo illecito;
- con l'inganno (*false pretences*) o sotto false spoglie (*false representations*) induce una donna o una ragazza, che non è una prostituta né è conosciuta come persona dalla condotta immorale, a congiungersi carnalmente in modo illecito;
- offre, somministra o costringe ad assumere droga o altre sostanze stupefacenti una donna o una ragazza al fine ottenere la congiunzione carnale, approfittando della loro incapacità.

Pornografia minorile

La Repubblica dominicana non ha disposizioni specifiche in merito alla pornografia minorile.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

In uno studio di Onaplan e Unicef del 1994, è stato stimato in 25.255 il numero di bambine, bambini e adolescenti coinvolti nella prostituzione minorile a livello nazionale. Secondo tale studio una quantità considerevole di questi minori risulta frequentare i luoghi di centri turistici: per questo motivo è stata costituita la Commissione interistituzionale per la prevenzione e l'attenzione sulle bambine e adolescenti vittime della prostituzione minorile nei centri turistici.

Molte iniziative sono allo studio e sono state recentemente attivate per contrastare il fenomeno (fra queste la creazione di una rete di individuazione, indagini e denuncia dei casi di abuso) nonché per prevenirlo (campagne di informazione preventiva negli stabilimenti a rischio, inclusi i centri turistici).

Romania

Abuso sessuale

L'articolo 197 cp prevede che chiunque ha rapporti sessuali con una persona di sesso femminile, costringendola o approfittando della sua impossibilità di

difendersi o di esprimere la propria volontà, viene punito con una pena detentiva da 3 a 10 anni.

Costituiscono circostanze aggravanti (una pena detentiva da 5 a 15 anni) le seguenti ipotesi:

- se la persona offesa non ha raggiunto l'età di 14 anni;
- se la persona offesa si trovava sotto la cura, protezione, educazione o custodia dell'autore;
- se è stato causato un danno grave all'integrità fisica o alla salute della persona offesa.

Inoltre si applica una pena detentiva da 10 a 20 anni se la persona offesa ha meno di 14 anni, e da 15 a 20 anni se al fatto è seguita la morte o il suicidio della persona offesa.

Alcune delle ipotesi sopra descritte possono risolversi senza una condanna se, prima dell'emissione della sentenza, venga concluso il matrimonio tra l'autore e la persona offesa.

L'articolo 198 cp dispone che il rapporto sessuale con una persona di sesso femminile che non ha raggiunto l'età di 14 anni, viene punito con una pena detentiva da 1 a 15 anni. Alla stessa pena è soggetto colui che ha un rapporto sessuale con una persona di sesso femminile di età compresa tra i 14 e i 18 anni, se si tratta del tutore o del curatore, del custode, del domestico, del medico curante, dell'insegnante o dell'educatore che sfrutti tale propria qualifica. A questa ipotesi si applicano le medesime circostanze aggravanti previste dall'articolo 197 cp e sopra ricordate.

Viene punito ai sensi dell'articolo 199 cp l'adulto che, con promessa di matrimonio, induce una persona di sesso femminile di età inferiore ai 18 anni ad avere un rapporto sessuale (pena detentiva da 1 a 5 anni).

Vengono altresì punite, dall'articolo 200 cp, con una pena detentiva da 1 a 5 anni, le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso, compiute in pubblico o qualora provochino un pubblico scandalo. Il fatto che una persona di età superiore ai 18 anni abbia relazioni sessuali con una persona di età inferiore ai 18 anni dello stesso sesso, è punibile con una pena detentiva da 2 a 7 anni e con l'interdizione da alcuni diritti.

L'articolo 202 cp punisce qualunque atto di carattere osceno commesso su una persona di età inferiore ai 18 anni o alla presenza di quest'ultimo, con una pena detentiva da 3 mesi a 2 anni o con una pena pecuniaria.

Infine il rapporto sessuale tra persone in rapporto di parentela in linea diretta o tra fratelli e sorelle, è punito dall'articolo 203 cp con una pena detentiva da 2 a 7 anni.

Prostituzione minorile

L'articolo 328 cp prevede che chiunque si procura i mezzi di sussistenza o i principali mezzi di sopravvivenza praticando a questo scopo rapporti sessuali con diverse persone, è punito con una pena detentiva da 3 mesi a 3 anni.

L'articolo 329 cp dispone, poi, che chiunque induce, costringe, favorisce la pratica della prostituzione od ottiene profitti da tale pratica, così come chi re-

cluta una persona ai fini della prostituzione o traffica le persone a questo scopo, viene punito con una pena detentiva da 2 a 7 anni e con l'interdizione di alcuni diritti. Ricorre una circostanza aggravante se il fatto è commesso ai danni di un minore o presenta un carattere di particolare gravità (pena da 3 a 10 anni e interdizione da alcuni diritti).

È altresì prevista la confisca del denaro, valori o qualunque altro bene servito o destinato a servire, direttamente o indirettamente, alla commissione dei reati o che costituisce il provento dei reati sopra riportati. Qualora i beni non possano essere ritrovati, l'autore è tenuto al pagamento del loro equivalente in denaro.

Pornografia minorile

Non risultano in vigore disposizioni specifiche contro la pornografia minorile. L'articolo 325 cp punisce la vendita, la diffusione, la produzione, la detenzione ai fini della diffusione di oggetti, disegni, scritture o altri materiali a carattere osceno, con una pena detentiva da 3 mesi a 2 anni o con una pena pecuniaria.

Turismo sessuale a danno di minori

Nessuna informazione è pervenuta in merito all'applicabilità del principio di extraterritorialità in materia.

Altri dati

Risulta attualmente allo studio una riforma legislativa in materia di tutela dei minori, al fine di consentire un'armonizzazione della legislazione nazionale con le disposizioni previste dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

Spagna

Abuso sessuale

Il titolo VIII del codice penale spagnolo, riformato dalla legge organica 10 del 23 novembre 1995, tratta dei «reati contro la libertà ed integrità sessuale» e ha elevato l'età minima della vittima protetta dai 12 ai 13 anni.

Innanzitutto l'articolo 178 cp punisce con una pena detentiva da 1 a 4 anni, chiunque si rende colpevole del reato di aggressione sessuale, ossia di un attentato contro la libertà sessuale altrui, con violenza o minaccia. L'articolo 179 cp, poi, punisce con una pena da 6 a 12 anni l'aggressione sessuale quando consiste nella congiunzione carnale (*acceso carnal*) per via vaginale, anale o orale, o nell'introduzione di oggetti per via vaginale o anale. Tra le circostanze aggravanti previste per gli articoli 178 (pena da 4 a 10 anni) e 179 (pena da 12 a 15 anni), ricorre l'ipotesi in cui la persona offesa sia particolarmente vulnerabile per ragioni di età, infermità o situazione e, comunque, qualora la persona offesa abbia un'età inferiore a 13 anni.

L'articolo 181 cp tratta gli abusi sessuali che si consumano senza violenza o minaccia (*intimidación*) e senza consenso della vittima e punisce con una pena

detentiva da 1 a 3 anni o con una pena pecuniaria da 18 a 24 mensilità, chiunque realizza atti contro la libertà e l'integrità sessuale altrui. Si considerano abusi sessuali senza consenso, gli atti sopra descritti se commessi ai danni di un minore di età inferiore a 13 anni o di una persona che sia stata privata della capacità di intendere o in stato di infermità mentale transitoria, della quale si è abusato. Infine, si applica la stessa pena, se il consenso è ottenuto dall'imputato approfittando (*prevaliéndose*) di una situazione di superiorità che comprime (*co-arte*) la libertà della vittima.

Inoltre, per l'ipotesi in cui chiunque attraverso l'inganno abbia commesso abusi sessuali con una persona offesa che ha un'età compresa tra i 13 e i 16 anni, l'articolo 183 cp prevede la condanna alla reclusione da 1 a 2 anni o la multa da 12 a 24 mensilità.

Va segnalato, tra gli altri, l'articolo 192 cp che prevede una circostanza aggravante con aumento di più della metà della pena base nei confronti degli ascendenti, tutori, curatori, guardiani, insegnanti o qualunque altra persona incaricata di fatto o di diritto del minore o dell'incapace, che intervenga in qualità di autore di reati o concorra ai reati del presente titolo.

Prostituzione minorile

L'articolo 187 cp punisce con una pena detentiva da 1 a 4 anni e una pena pecuniaria da 12 a 24 mensilità, chiunque induce, favorisce o facilita la prostituzione o la corruzione di un minore di 18 anni o di un incapace. Sarà soggetto a un aumento di pena di più della metà e all'interdizione assoluta (*inhabilitación absoluta*) da 6 a 12 anni, chiunque realizza tali fatti nell'esercizio di autorità o pubblica funzione. Un aumento di pena è altresì disposto se l'imputato appartiene a un'organizzazione o associazione, anche di carattere transitorio, dedicata a tali attività.

Infine, l'articolo 188 cp punisce l'esercizio coatto della prostituzione di persona maggiorenne o il mantenimento nella stessa mediante inganno o con abuso di una situazione di necessità o di superiorità.

Pornografia minorile

Chiunque compie o fa compiere ad altri, atti di esibizioni oscene di fronte a persone di minore età o incapaci, viene punito ai sensi dell'articolo 185 cp con la pena della reclusione da 6 mesi a 1 anno o con una multa da 6 a 12 mensilità. Viene altresì punito, ai sensi dell'articolo 186 cp, con la stessa pena chiunque con qualunque mezzo diretto diffonde, vende o esibisce materiale pornografico tra minori di 18 anni o incapaci.

Inoltre viene punito con la pena da 1 a 3 anni ai sensi dell'articolo 189 cp:

- chiunque utilizza minori di età o incapaci, per o in spettacoli esibizionisti o pornografici, sia in pubblico sia in privato, o per realizzare (*elaborar*) qualunque tipo di materiale pornografico o per finanziare una qualunque delle attività qui descritte;
- chiunque produce, vende, distribuisce, esibisce o favorisce la produzione, vendita, distribuzione o esibizione attraverso qualunque mezzo, di

materiale pornografico nella cui realizzazione siano stati utilizzati minori di età o incapaci, anche qualora tale materiale provenga dall'estero o sia stato sconosciuto.

La pena è ridotta alla metà nei confronti di chiunque viene trovato in possesso di tale materiale per la realizzazione di una delle condotte descritte, mentre è aumentata se l'imputato appartiene a una organizzazione o associazione, anche se a carattere transitorio, dedita alla realizzazione di tali attività. Se, invece, una persona fa partecipare un minore di età o un incapace a un comportamento (*comportamiento*) di carattere sessuale che pregiudichi l'evoluzione o lo sviluppo della personalità di quest'ultimo, sarà punita con la pena della detenzione da 6 mesi a 1 anno o con la multa da 6 a 12 mensilità, mentre se una persona avendo sotto la sua potestà, tutela, cura o affido (*acogimiento*) un minore di età o un incapace e, conoscendo il suo stato di prostituzione o corruzione, non ha fatto il possibile per impedire la prosecuzione di tale stato o non ha avviso l'autorità competente a tale scopo, sarà sottoposta alla multa da 6 a 12 mensilità.

Turismo sessuale a danno di minori

L'unica previsione normativa individuata come inerente alla materia è definita dall'articolo 190 cp secondo cui la condanna di un giudice o tribunale straniero imposta per reati compresi nel capitolo V relativo alla prostituzione e alla corruzione di minori, sarà equiparata alla sentenza di un giudice o tribunale spagnolo solo in caso di applicazione della circostanza aggravante della recidiva (*reincidencia*).

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Sri Lanka

Abuso sessuale

L'articolo 365A dell'emendamento del 1995 al codice penale, ha previsto la punibilità con una pena detentiva da 10 a 20 anni e con una pena pecuniaria di chiunque, di età superiore ai 18 anni, compie atti di palese oscenità o è partecipe alla commissione di tali atti con terzi, ai danni di una persona di età inferiore ai 16 anni. Il reo è tenuto a versare una somma, determinata nel *quantum* dal tribunale, per il risarcimento del danno causato alla persona offesa.

È altresì considerato reato, l'abuso sessuale grave commesso ai danni di una persona di età inferiore ai 18 anni, ed è punito con una pena detentiva da 10 a 20 anni e con il pagamento di una somma determinata nel *quantum* dal tribunale per il risarcimento del danno causato alla persona offesa.

Analoghe pene sono infine previste per chiunque commette il reato di incesto o il reato di rapporto sessuale con un minore con il quale l'autore ha un rapporto di parentela.

Prostituzione minorile

Nell'emendamento al codice penale del 1995 è stata potenziata la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, punito con una pena detentiva da 5 a 20 anni e con una pena pecuniaria. È stata anche introdotta la punibilità del traffico dei minori di 18 anni con lo scopo di avviarli alla prostituzione.

Pornografia minorile

In materia di produzione, distribuzione, e detenzione di materiale pornografico compreso foto, film, video nonché di esibizioni e spettacoli pornografici, l'emendamento del 1995 ha previsto la punibilità per l'impiego, in tali attività illecite, di minori di 18 anni, con pene detentive da 2 a 10 anni e con una pena pecuniaria.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

In materia di protezione dei diritti dell'infanzia, è stato istituito il Department of Probation and Child Care Service presso il Ministero degli affari sociali, nonché il National Monitoring Committee on the Children's Charter coadiuvato da 8 comitati provinciali con il compito di monitorare l'applicazione dei trattati internazionali in materia di minori, in Sri Lanka.

Il fenomeno della prostituzione minorile, secondo dati recenti, dovrebbe coinvolgere circa 33 mila bambini a fronte di circa 3 mila bambine. Si ricorda a titolo di informazione il caso del pedofilo di nazionalità svizzera arrestato in Sri Lanka con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con 1500 minori, ed estradato nel suo Paese d'origine nel gennaio 1997.

Sono ancora rari tuttavia i casi di arresto da parte delle autorità locali di cittadini di origine europea dediti allo sfruttamento sessuale dei minori. Nella maggior parte dei casi sono unicamente condannati a lievi pene detentive se non al solo pagamento di pene pecuniarie. Ancor meno si registrano casi di arresto di cittadini dello Sri Lanka.

È recente il caso di due orfanotrofi chiusi dalla locale magistratura dopo aver scoperto che i responsabili delle due strutture obbligavano gli orfani di ambo i sessi a prostituirsi.

Stati Uniti d'America

Abuso sessuale

Il codice federale al capitolo 109 A, definisce in maniera specifica l'atto e il contatto sessuale.

Chiunque compie coscientemente atti sessuali con una terza persona ricorrendo all'uso di forza o minaccia o ponendo la vittima in una condizione di ti-

more per la proprio incolumità fisica, anche attraverso la minaccia di morte, di violenza fisica o sequestro o tenta di compiere tutto ciò, è punito con una multa in alternativa o in aggiunta alla reclusione anche a vita.

Chiunque mette una persona nello stato di incoscienza e in tale stato compie atti sessuali con costei o le somministra droghe o altre sostanze stupefacenti con l'uso di forza o minaccia, e così facendo causa la riduzione delle capacità di valutare e controllare la propria condotta e in tal modo compie o tenta di compiere con la persona atti sessuali, è punito con una multa in alternativa o in aggiunta alla reclusione anche a vita.

In relazione alle fattispecie di reato perpetrate in danno di minori di età inferiore a 12 anni, la legge federale dispone, al paragrafo 2241, che chiunque compie atti sessuali con una persona di età inferiore ai 18 anni nelle ipotesi di reato sopra indicate – anche nei confronti di una persona di età compresa tra i 12 e i 16 anni e di almeno 4 anni di età inferiore all'imputato – o tenta di compiere tali atti, è punito con una multa in alternativa o in aggiunta alla reclusione anche a vita. Tuttavia se l'imputato è già stato precedentemente condannato per gli stessi reati ai sensi della legge federale o della legge dello Stato, a meno che non sia prevista la pena di morte, verrà condannato alla pena dell'ergastolo.

In merito al contatto, la legge federale prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il contatto sessuale con pene *ad hoc* nell'ipotesi in cui tale contatto si concretizzi con l'atto sessuale vero e proprio.

Nelle ipotesi di reato sopra descritte, qualora l'imputato causi la morte della vittima, lo stesso potrà essere condannato alla pena capitale o alla pena dell'ergastolo.

Prostituzione minorile

Chiunque coscientemente persuade, induce, costringe o adescia una persona a viaggiare attraverso gli Stati o nei territori o possedimenti degli Usa con lo scopo di prostituzione o ogni altra attività sessuale per la quale la persona può essere penalmente perseguita, è punito con una multa in alternativa o in aggiunta a una pena della reclusione fino a 5 anni.

Qualora tali reati siano perpetrati nei confronti di minori di età inferiore ai 18 anni o anche a livello di tentativo, l'autore è punito con una multa in alternativa o in aggiunta a una pena della reclusione fino 10 anni.

Si applica la medesima pena a chiunque trasporti, trasferisca attraverso gli Stati o nei territori o possedimenti degli Usa una persona di età inferiore ai 18 anni per il coinvolgimento nella prostituzione o in altre attività di carattere sessuale.

Pornografia minorile

Il capitolo 110, paragrafo 2256 della legge federale dedicato allo sfruttamento sessuale e ad altri abusi ai danni di minori, definisce come *sexually explicit conduct* qualsiasi atto vero o simulato implicante l'uso o l'esibizione di organi sessuali o qualunque rapporto sessuale posto in essere anche con modalità di tipo sadico o masochistico o con il coinvolgimento di animali.

Chiunque impiega, utilizza, persuade, induce, costringe o adesci un minore per la realizzazione degli atti sopra descritti al fine di produrre immagini, è punito con una multa in alternativa o in aggiunta a una pena detentiva da 10 a 20 anni.

Tuttavia qualora l'autore del reato sia stato già una volta in precedenza condannato per reati connessi all'abuso e sfruttamento sessuale di minori, è prevista la pena della reclusione da 15 a 30 anni. Se invece l'autore di reato è stato in precedenza condannato almeno 2 volte, la pena della reclusione prevista è da 30 anni all'ergastolo. La pena capitale o la reclusione fino all'ergastolo, sono comminate a chiunque nel compimento dei reati qui riportati, procuri la morte della vittima. Alle stesse pene sono assoggettati i familiari, i legali rappresentanti, ovvero coloro che hanno la custodia del minore, qualora consentano il coinvolgimento del minore stesso in tali attività, o assistano terzi a tale coinvolgimento con il fine della produzione di immagini, e qualora tali persone ritengano o abbiano ragione di ritenere che le immagini saranno o sono state trasferite o inviate per posta nel territorio degli Stati.

Le medesime pene sono comminate a coloro che producono, stampano o pubblicano o favoriscono la produzione, stampa o pubblicazione di avvisi o pubblicità volti alla richiesta o all'offerta:

- di ricevere, scambiare, acquistare, produrre, esporre, distribuire o di riprodurre ogni immagine che coinvolge l'uso di un minore in *sexually explicit conduct*;
- di partecipare in ogni atto di *sexually explicit conduct* posto in essere da o con un minore, con l'intento di produrre immagini di tali atti.

La norma si riferisce ad avvisi o pubblicità che verranno trasferiti attraverso ogni canale tra cui il computer e la posta.

La vendita o il trasferimento di custodia o controllo di un minore al fine di produrre immagini di *sexually explicit conduct* da parte di parenti, rappresentanti legali, tutori o chiunque abbia custodia o controllo del minore sono puniti con la reclusione da 20 anni fino all'ergastolo.

È comminata una pena non superiore a 15 anni in alternativa o in aggiunta alla multa, per chiunque detiene, vende o produce immagini che coinvolgono un minore in *sexually explicit conduct*, in particolare con riferimento alla detenzione di 3 o più libri, riviste, periodici, film, videocassette o altro materiale contenenti tali immagini. La pena è aumentata nel caso in cui il condannato è recidivo per un periodo da 5 a 30 anni.

Sono altresì previste pene non superiori a 15 anni, o in caso di recidiva da 5 a 30 anni, per chiunque riceve o distribuisce o riproduce materiale pornografico che coinvolga un minore in *sexually explicit conduct*.

La legge federale statunitense punisce, inoltre, una persona che al di fuori degli Usa impiega, utilizza, persuade, induce, adesci o costringe un minore per la produzioni di immagini relative a *sexually explicit conduct*, con l'intento di introdurre nel territorio del Paese ivi comprese le acque territoriali entro 12 miglia dalla costa.

È altresì punita la persona che, fuori dal territorio degli Usa, riceve, trasporta anche via mare, distribuisce, vende, ovvero detiene con il fine di trasportare

anche via mare, vendere o distribuire immagini di un minore coinvolto in *sexually explicit conduct* con l'intento che tali immagini saranno introdotte nel territorio del Paese ivi comprese le acque territoriali entro 12 miglia dalla costa.

Entrambe le ultime due fattispecie di reato, sono punite con una multa in alternativa o in aggiunta alla pena della reclusione non superiore a 10 anni. La pena della reclusione potrà essere aumentata fino a 20 anni nel caso in cui il condannato sia recidivo.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Thailandia

Abuso sessuale

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Prostituzione minorile

I testi base sono *The Prostitution, Prevention and Suppression Act* del 1996 e *The Measures in Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act* del 1997, nei quali si punisce chi procura e chi profitta dei minori vittime della prostituzione e si estende la protezione anche ai minori maschi.

L'articolo 8 della riforma del 1996 dispone che chiunque, al fine di soddisfare un desiderio sessuale proprio o altrui, ha un rapporto sessuale o qualunque altro atto con una persona di età compresa tra i 15 e i 18 anni, con o senza il suo consenso, in un luogo di prostituzione, viene punito con una pena detentiva da 1 a 3 anni e con una pena pecuniaria da 20 mila a 60 mila *baht*. Qualora tali atti siano commessi con un minore di età inferiore ai 15 anni, le pene sono raddoppiate.

L'articolo 9 della stessa riforma prevede, poi, che chiunque sfrutta, favorisce, induce una persona a esercitare la prostituzione, anche col consenso della persona offesa, se quest'ultima ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni viene punito con una pena detentiva da 5 a 15 anni e con una pena pecuniaria da 100 mila a 300 mila *baht*. Se tali atti sono commessi con un minore di età inferiore ai 15 anni, le pene sono raddoppiate nel minimo e aumentate di un terzo nel massimo.

L'articolo 10 dispone che il padre, la madre, il custode di una persona di età inferiore ai 18 anni, se consapevoli della commissione di un reato di cui all'articolo 9 ai danni della persona sotto la loro custodia, concorrono con l'autore del reato e vengono puniti con una pena detentiva da 4 a 20 anni e con una pena pecuniaria da 80 mila a 400 mila *baht*.

Infine, l'articolo 11 prevede che il lenone, lo sfruttatore, il gestore del mercato della prostituzione o di un luogo di prostituzione, o il controllore

delle prostitute nel luogo di prostituzione sono puniti con una pena detentiva da 3 a 15 anni e con una pena pecuniaria da 60 mila a 300 mila *baht*. Ma se nel mercato della prostituzione è coinvolta una persona di età inferiore ai 18 anni, le pene sono aumentate nel minimo di due terzi, mentre sono raddoppiate rispetto alla precedente ipotesi qualora sia coinvolta una persona di età inferiore ai 15 anni.

Vengono, infine, anche adottate alcune misure di protezione: la custodia della persona offesa per un periodo non superiore a 10 giorni, in luogo appropriato che non sia il carcere o altro luogo simile; il collocamento della persona offesa in un istituto di accoglienza per donne e minori vittime della prostituzione o in un istituto di accoglienza per minori.

Pornografia minorile

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Nel corso del 1998 si è svolto un corso di formazione per le autorità di polizia e altre autorità locali competenti, realizzato dalla Polizia di Northumbria.

Una ricerca dell'Università Mahidol di Bangkok del 1990, ha stimato l'ingresso nel Paese di 80 mila fra donne e bambini, provenienti per la maggior parte dalla Birmania, dal Laos e dalla provincia cinese dello Yunnan; su 16.423 prostitute straniere in Thailandia, il 30% è di età inferiore ai 18 anni. Oltre allo sfruttamento della prostituzione minorile, in netta crescita è lo sfruttamento dei minori per l'accattonaggio.

Turchia

Abuso sessuale

La legge turca punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, chiunque ha rapporti sessuali con una persona di età inferiore a 18 anni. Ogni ulteriore atto di violenza innalza la pena a 7 anni. Tuttavia chiunque ha rapporti con un minore di età inferiore a 15 anni è punito con la reclusione non inferiore ai 5 anni.

I rapporti sessuali con i minori sono considerati reato e presumono la violenza come elemento costitutivo del reato.

Qualora l'autore di reato sia un familiare ovvero chi esercita l'autorità sul minore vittima, prevedono un aumento di pena di almeno la metà.

Prostituzione minorile

Ai sensi della legge turca, la prostituzione esercitata da persone di età inferiore agli anni 21 è punita.

Pornografia minorile

Non sembra risultare che la legge turca preveda specifiche disposizioni in materia di pornografia minorile. Tuttavia è punito chiunque esibisce materiale osceno (libri, giornali, opuscoli, riviste, documenti, articoli, pubblicità, immagini illustrazioni, fotografie, film) o anche lo espone in teatri, cinema o pubblici esercizi, ovvero lo distribuisce o vende o lo produce o riproduce, importa, esporta o trasporta, lo commercia o lo pubblicizza: la pena prevede la reclusione da 1 mese a 2 anni e una multa da 15 a 500 lire turche. Tali pene vengono applicate anche a chiunque scrive articoli o altri documenti osceni o esercita una responsabilità amministrativa in giornali o riviste contenenti tali materiali. Il materiale così prodotto deve essere confiscato e distrutto.

Infine, chiunque pubblicamente canta brani osceni o recita in filmati pornografici sarà punito con la reclusione da 1 a 6 mesi e con una multa da 3 a 30 lire turche.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Ucraina

Abuso sessuale

Ai sensi del codice penale ucraino capitolo III, parte 3, articolo 117, lo stupro di un minore di età inferiore ai 18 anni è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. La pena è aggravata da 8 a 15 anni qualora il minore sia di età inferiore ai 14 anni.

L'uso della violenza, della minaccia o il profittare della condizione di inferiorità della persona offesa di minore età e di sesso femminile, al fine di avere rapporti sessuali con quest'ultima, inclusi quelli orali e anali, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni.

L'articolo 122 cp punisce, invece, chiunque ha rapporti sessuali anali con minori di sesso maschile con l'uso della violenza, della minaccia o profittando della condizione di inferiorità della persona offesa: è prevista la reclusione fino a 8 anni.

L'articolo 120 cp punisce con la reclusione fino a 8 anni, chiunque compie atti sessuali con un persona che non ha ancora raggiunto la pubertà.

Infine, l'articolo 121 cp punisce la corruzione (*depravation*) di minori, ossia chiunque compie azioni di corruzione nei confronti di una persona che non ha ancora raggiunto l'età di 16 anni, punendolo con la reclusione fino a 2 anni.

Prostituzione minorile

Il coinvolgimento di minori in attività criminose, quali il bere, il mendicare e la prostituzione, è punito ai sensi dell'articolo 208 cp con la pena della reclusione fino a 5 anni.

Pornografia minorile

Non esiste una disposizione specifica contro la pornografia minorile, tuttavia chiunque produce, distribuisce o vende materiale pornografico viene punito ai sensi dell'articolo 211 cp con la reclusione da 2 a 10 anni o la multa.

Turismo sessuale a danno di minori

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Altri dati

Non è stato possibile reperire informazioni in merito.

Unione europea

Consiglio dell'Unione europea

Raccomandazione del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti¹

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo², considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 3, lettera p), del trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(2) In conformità dell'articolo 152 del trattato, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

(3) L'educazione e l'informazione in materia sanitaria sono espressamente menzionate all'articolo 152 del trattato, e costituiscono una priorità per l'azione della Comunità nel campo della sanità pubblica.

(4) La risoluzione sull'abuso di alcool, adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 29 maggio 1986³, rileva che l'incremento del consumo di alcool causa serie preoccupazioni sul piano della sanità pubblica e del benessere sociale, che la produzione, la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche è un

fattore importante nell'economia della maggior parte degli Stati membri, che, a livello europeo, è auspicabile un'iniziativa congiunta nel campo della prevenzione dell'abuso di alcool e che la Commissione, soppesando attentamente gli interessi in causa, svolge una politica equilibrata a tal fine e, ove necessario, sottopone proposte al Consiglio.

(5) Nella comunicazione della Commissione sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità e nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione nel campo della sanità pubblica (2001-2006) l'alcool è uno dei settori menzionati in cui possono essere adottate misure ed azioni particolari⁴.

(6) La presente raccomandazione costituisce il primo passo di uno sviluppo orientato a un approccio più generale in tutta la Comunità, [come previsto nelle conclusioni del Consiglio, del 5 giugno 2001, relative a una strategia comunitaria intesa a ridurre i pericoli connessi con l'alcool].

(7) Uno degli obiettivi del Programma di azione comunitaria concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.645/96/CE)⁵, è la promozione dell'esame, della valutazione e dello scambio di esperienze, nonché il sostegno ad azioni

¹ Risoluzione 2001/458/CE, pubblicata in GUCE L 161 del 16 giugno 2001.

² Parere formulato il 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

³ GU C 184 del 23 luglio 1986, pag. 3.

⁴ GU C 337 E del 28 novembre 2001, pag. 122.

⁵ GU L 95 del 16 aprile 1996, pag. 1.

volte a prevenire l'abuso di alcool e le sue conseguenze sociosanitarie. Il programma offre così una base per il follow-up e il monitoraggio delle misure proposte.

(8) Nell'ambito del Programma di azione comunitaria in materia di monitoraggio sanitario, (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.1400/97/CE)⁶, uno dei settori nei quali possono essere definiti indicatori sanitari è quello del consumo di alcool. Ciò può essere particolarmente utile a sostegno dell'attuazione delle misure proposte.

(9) Nel quadro del Programma di azione comunitaria per la prevenzione delle lesioni, (decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.372/1999/CE)⁷, le lesioni connesse con l'abuso di bevande alcoliche rientrano nelle azioni intraprese. Ciò potrà essere utile ai fini della raccolta di dati necessari per l'attuazione delle misure proposte.

(10) Nella comunicazione della Commissione «Priorità nella sicurezza stradale UE»⁸, il problema della guida sotto l'effetto dell'alcool viene identificato come una priorità dove un'azione concertata potrebbe ridurre il rilevante tributo di decessi sulle strade comunitarie. Il Consiglio nelle conclusioni del 5 aprile 2001 ha preso atto della raccomandazione della Commissione riguardante il tenore massimo consentito di alcool nel sangue per conducenti di veicoli a motore che identifica specificamente il problema per i giovani automobilisti e motociclisti, ed ha esortato gli Stati membri ad esaminare attentamente tutte le misure proposte.

(11) La direttiva 2000/13/CE⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la

presentazione e la pubblicità di prodotti alimentari prevede la definizione ulteriore di norme in materia di elencazione degli ingredienti sulle etichette delle bevande alcoliche. Detta misura è proposta dalla Commissione con la giustificazione tra l'altro che negli ultimi anni è stato immesso sul mercato un numero sempre crescente di bevande alcoliche la cui composizione e presentazione sono orientate alla vendita ad un pubblico giovanile. È importante che i giovani siano in grado di sapere quello che stanno bevendo sulla base delle informazioni indicate sul prodotto. Inoltre, una legislazione comune in materia di bevande alcoliche è essenziale per l'espansione e la preservazione del mercato interno riguardo a questi prodotti.

(12) In conformità dell'articolo 15 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 97/36/CE¹⁰ la pubblicità televisiva e la televendita di bevande alcoliche avvengono nel rispetto di una serie di criteri, con un riferimento specifico alla protezione dei minorenni.

(13) Nell'attuare le misure raccomandate va ricordato che le restrizioni ai servizi di comunicazione commerciale transfrontaliera devono essere compatibili con l'articolo 49 del trattato e devono perciò essere proporzionati agli obiettivi di interesse generale che perseguono, tra cui la protezione della sanità pubblica e dei consumatori.

(14) Giova notare che qualunque decisione di ritiro di prodotti illeciti emanata da un altro Stato membro è soggetta alla decisione n. 3052/95/CE¹¹ che istituisce una procedura per lo scambio di informazioni

⁶ GU L 193 del 22 luglio 1997, pag. 1.

⁷ GU L 46 del 20 febbraio 1999, pag. 1.

⁸ GU L 43 del 14 febbraio 2001, pag. 31.

⁹ GU L 109 del 6 maggio 2000, pag. 29.

¹⁰ GU L 202 del 30 luglio 1997, pag. 60.

¹¹ GU L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 1.

relative a misure nazionali che derogano al principio della libera circolazione delle merci nella Comunità. Essa deve essere notificata e la sua proporzionalità giustificata alla Commissione, come richiesto dalla decisione stessa.

(15) Fatte salve le legislazioni o disposizioni nazionali, i produttori e i dettaglianti dovrebbero essere sollecitati a stabilire o a rafforzare controlli improntati all'autoregolamentazione e a concordare norme per tutte le forme di promozione, commercializzazione e vendita al dettaglio delle bevande alcoliche, indipendentemente dai mezzi utilizzati, nell'ambito dei codici di condotta.

(16) L'autoregolamentazione della pubblicità per bevande alcoliche, che riscuote il sostegno delle parti interessate, quali produttori, utenti di pubblicità e media e che è già in funzione in alcuni Stati membri, spesso in stretta cooperazione con le organizzazioni governative e con le organizzazioni non governative, può svolgere un ruolo importante riguardo alla protezione dei bambini e degli adolescenti dai pericoli connessi con l'alcool. Anche le organizzazioni giovanili potrebbero dare un importante contributo in questo contesto.

(17) In alcuni Stati membri esistono riscontri statistici dei mutamenti delle abitudini riguardo al bere tra gli adolescenti che suscitano particolare preoccupazione, segnatamente: diffusione dell'assunzione di alcool in occasione di feste e forte consumo di alcool tra minorenni, una tendenza verso un consumo significativo, incontrollato di alcool al di fuori dell'ambiente familiare, in uno stadio precoce, un crescente consumo da parte di ragazze in taluni Stati membri, nonché una tendenza a consumare bevande alcoliche insieme a sostanze stupefacenti. Le informazioni disponibili debbono tuttavia essere ulteriormente sviluppate.

(18) Nella Comunità vi è una chiara esigenza di migliorare la ricerca riguardo alle cause, alla natura e alla dimensione dei problemi, connessi con l'abuso di alcool

da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti, tra l'altro attraverso una raccolta di dati più estesa e coerente.

(19) In conformità dell'articolo 5 del trattato l'impegno per conseguire gli obiettivi di un contributo della Comunità inteso a garantire un livello elevato di protezione della salute deve essere intrapreso nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'osservanza del principio che l'azione delle Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. Le misure raccomandate devono pertanto tener conto delle misure passate e attuali attuate negli Stati membri ed essere proporzionate al loro obiettivo di sanità pubblica.

(20) Dovrebbe essere effettuata una costante valutazione delle misure adottate con particolare attenzione alla loro efficacia e ai loro risultati sia a livello nazionale che comunitario.

RACCOMANDA

Articolo I

Nel formulare strategie, elaborare normative o intraprendere azioni adeguate alle varie situazioni presenti sul piano nazionale, nel quadro di un'impostazione congiunta a livello comunitario riguardante i giovani e l'alcool, con particolare riferimento a bambini e adolescenti, gli Stati membri, avvalendosi ove necessario del sostegno della Commissione, dovrebbero:

1) promuovere la ricerca in ordine a tutti i vari aspetti dei problemi legati al consumo di alcool da parte dei giovani ed in particolare dei bambini e degli adolescenti al fine di individuare e valutare meglio le misure atte ad affrontarli;

2) assicurare che lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione di adeguate politiche e programmi integrati di promozione della salute rivolti ai bambini, agli adolescenti, ai genitori, agli insegnanti e a quanti si occupano dei giovani a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, includano opportu-

namente la questione del consumo dell'alcool, con particolare attenzione per ambienti quali le organizzazioni giovanili, le organizzazioni sportive e le scuole, tenendo conto delle esperienze acquisite, come la «scuola di promozione della salute»;

3) elaborare informazioni probanti riguardo ai fattori che motivano i giovani, in particolare bambini e adolescenti, ad iniziare a bere e diffonderle agli interessati;

4) favorire un approccio multisettoriale per educare i giovani in relazione all'alcool onde contribuire ad evitare le conseguenze negative del suo consumo, con la partecipazione, ove opportuno, dei servizi che si occupano di istruzione, sanità e gioventù, degli organi di polizia, delle pertinenti organizzazioni non governative e dei mezzi di comunicazione;

5) sostenere misure di sensibilizzazione sugli effetti del consumo di alcool, in particolare sui bambini e sugli adolescenti, e sulle conseguenze che ne derivano per gli individui e per la società;

6) aumentare il coinvolgimento dei giovani nelle politiche e nelle azioni che trattano della salute, utilizzando appieno i contributi che essi possono dare, particolarmente nel settore dell'informazione, e favorire attività specifiche avviate, progettate, realizzate e valutate dai giovani;

7) incoraggiare la produzione di materiale di orientamento per i genitori per aiutarli a discutere i problemi dell'alcool con i loro figli e promuovere la sua diffusione tramite reti locali, quali scuole, servizi sanitari, biblioteche, centri comunitari e anche via Internet;

8) sviluppare ulteriormente iniziative specifiche rivolte ai giovani riguardo ai pericoli della guida in stato di ebbrezza, con particolare riferimento a determinati ambienti quali centri di svago e divertimento, scuole e scuole guida;

9) adottare in via prioritaria misure contro la vendita illegale di alcool a consumatori minorenni e, se del caso, esigere un documento per comprovare l'età;

10) sostenere segnatamente l'elaborazione di strategie specifiche per la rilevazione precoce e gli interventi a titolo preventivo volti ad impedire ai giovani di diventare alcolisti.

Articolo II

Tenuto conto dei diversi quadri giuridici, normativi o in materia di autoregolamentazione gli Stati membri dovrebbero, ove necessario:

1) favorire, in cooperazione con i produttori e i dettaglianti di bevande alcoliche e le organizzazioni non governative pertinenti la creazione di meccanismi efficaci nei settori della promozione, commercializzazione e vendita al dettaglio per:

a) assicurare che i produttori non elaborino prodotti alcolici specificatamente destinati a bambini e a adolescenti;

b) garantire che le bevande alcoliche non siano concepite o promosse in modo da costituire un richiamo per i bambini e per gli adolescenti, prestando particolare attenzione, tra l'altro ai seguenti elementi:

- l'impiego di stili (quali grafici, motivi o colori) associati alla cultura giovanile,
- rappresentazione nelle campagne promozionali di bambini, adolescenti, o altri modelli, di aspetto giovanile,
- allusioni al consumatore di droga e a altre sostanze nocive quali il tabacco, o immagini correlate,
- riferimenti a comportamenti violenti o asociali,
- allusioni implicite al successo sul piano sociale, sessuale o sportivo,
- incoraggiamento dei bambini e degli adolescenti al consumo di bevande alcoliche, compresa la vendita a basso prezzo di tali bevande ad adolescenti,
- pubblicità o sponsorizzazioni in occasione di eventi sportivi, musicali o altri eventi speciali in cui un gran numero di bambini e adolescenti partecipa in qualità di attori o spettatori,
- pubblicità sui mezzi di comunicazione mirata a bambini e adolescenti o

rivolta a un vasto numero di bambini e adolescenti,

— distribuzione gratuita di bevande alcoliche a bambini e adolescenti, come pure vendita o distribuzione gratuita di prodotti per la promozione di bevande alcoliche e che possono costituire un richiamo soprattutto per bambini e adolescenti;

c) sviluppare, ove opportuno, una formazione specifica del personale di servizio e vendita in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti, tenendo conto delle restrizioni riguardanti l'autorizzazione per la vendita di bevande alcoliche ai giovani;

d) consentire ai produttori di ottenere una consulenza prima della commercializzazione di un prodotto o di investire in un prodotto, nonché la possibilità di ottenere una consulenza sulle campagne di commercializzazione prima del loro avvio effettivo;

e) garantire che le denunce contro prodotti che non siano promossi, commercializzati o venduti al minuto conformemente ai principi di cui alle lettere a) e b) possano essere effettivamente trattate e che, ove necessario, tali prodotti possano essere ritirati dalla vendita e che si ponga fine alle relative prassi promozionali o commerciali inappropriate;

2) sollecitare le organizzazioni rappresentative della produzione e del commercio di bevande alcoliche a impegnarsi a rispettare i principi summenzionati.

Articolo III

Gli Stati membri al fine di contribuire alla continuità della presente raccomandazione a livello comunitario e intervenendo opportunamente, nel contesto del programma d'azione nel campo della sanità

pubblica, dovrebbero trasmettere, ove richiesto, relazioni alla Commissione sull'applicazione delle misure raccomandate,

INVITA LA COMMISSIONE IN COLLABORAZIONE CON GLI STATI MEMBRI A

1. sostenere gli Stati membri nel loro impegno di attuare le presenti raccomandazioni, segnatamente tramite la raccolta e la trasmissione di dati comparabili pertinenti e la promozione dello scambio di informazioni e di buone prassi;

2. promuovere l'ulteriore ricerca a livello comunitario sui comportamenti e sulle motivazioni dei giovani, in particolare bambini e adolescenti, per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche e sorvegliare gli sviluppi in corso;

3. seguire, valutare e monitorare gli sviluppi e le misure adottate negli Stati membri e a livello comunitario e garantire in questo contesto un dialogo permanente, costruttivo e strutturato con tutte le parti interessate;

4. riferire riguardo all'attuazione delle misure proposte sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, entro la fine del quarto anno dalla data di adozione della presente raccomandazione, e in seguito regolarmente, verificare in quale misura le misure proposte sono risultate efficaci e prendere in esame la necessità di una revisione o di ulteriori azioni;

5. avvalersi pienamente di tutte le politiche comunitarie, segnatamente del programma d'azione nel campo della sanità pubblica, al fine di far fronte ai problemi di cui alla presente raccomandazione.

Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II)¹

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), vista la proposta della Commissione², visto il parere del Parlamento europeo³, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e che tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo in particolare la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere esortano ad agire contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

(3) La natura delle questioni affrontate rende indispensabile un approccio coordinato e multidisciplinare che coinvolga i diversi responsabili della lotta contro i suddetti reati a livello dell'Unione europea e, a tal fine, l'istituzione di un quadro di riferimento per i programmi di formazione, d'informazione, di studio e di scambi, destinati alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le forme, può consentire di prevenire e di combattere questi fenomeni più efficacemente.

(4) In considerazione della dimensione internazionale della tratta degli esseri umani

e dello sfruttamento sessuale dei bambini, è necessario affrontare il fenomeno ad ogni anello della sua catena che coinvolge reclutatori, trasportatori, sfruttatori ed altri intermediari, oltre che i clienti.

(5) Il programma Stop, istituito con l'azione comune 96/700/GAI del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini⁴, ha contribuito ad una maggiore sensibilizzazione nell'Unione europea e a un rafforzamento della cooperazione tra le persone incaricate negli Stati membri di combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

(6) Il programma Stop ha anche dimostrato che gli obiettivi dell'Unione europea in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini vengono raggiunti più efficacemente a livello europeo che da parte dei singoli Stati membri, a motivo dello scambio di esperienze, delle economie di scala e degli effetti cumulativi delle azioni condotte.

(7) Il rinnovo del programma, previsto espressamente dall'azione comune 96/700/GAI e richiesto espressamente dal Parlamento europeo nella risoluzione del 19 maggio 2000 intitolata «Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne», consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione.

(8) È auspicabile garantire la continuità delle azioni sostenute dal programma

¹ Decisione 2001/514/GAI, pubblicata in GUCE L 186 del 7 luglio 2001.

² GU C 96 E del 27 marzo 2001, pag. 342.

³ Parere espresso il 5 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁴ GU L 322 del 12 dicembre 1996, pag. 7.

Stop, rinnovandolo per una seconda fase della durata di due anni.

(9) È necessario coordinare le azioni del programma con quelle condotte nell'ambito del programma Daphne destinato a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

(10) Occorre intervenire a livello comunitario per garantire il coordinamento delle azioni ed agevolare il lavoro in rete tra organizzatori nel rispetto del principio di sussidiarietà.

(11) Il programma Stop deve essere aperto in misura maggiore ai paesi candidati all'adesione, al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi ai progetti sostenuti dal programma.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo le procedure di cui alla presente decisione.

(13) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato CE, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁵

DECIDE

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce una seconda fase del programma Stop di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, istituito con l'azione comune 96/700/GAI.

2. Il programma è rinnovato per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale contesto, esso è destinato a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini, compresa la pornografia infantile e le violenze che vi sono legate, nonché ad assistere le vittime di tali attività criminali. Il programma intende in particolare:

- a) sviluppare, attuare e valutare una politica europea in questo settore;
- b) promuovere e rafforzare il lavoro in rete e le forme di cooperazione pratica, quali lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e di buone prassi e il miglioramento e l'adeguamento della formazione, nonché della ricerca scientifica e tecnica;
- c) prestare particolare attenzione alla partecipazione, alle azioni condotte nell'ambito di questo programma, di organismi pubblici o privati, istituzioni o associazioni interessate dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
- d) incoraggiare il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni regionali e internazionali.

2. I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti, onde familiarizzare con l'acquis dell'Unione in questo settore e prepararsi all'adesione. Possono partecipare al programma anche altri paesi terzi, qualora ciò sia nell'interesse dei progetti.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma cofinanzia i progetti presentati da organismi pubblici o privati, da istituzioni o associazioni degli Stati membri dell'Unione europea impegnati nell'assistenza alle vittime, nonché nella pre-

⁵ GU C 172 del 18 giugno 1999, pag. 1.

venzione e nella lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

2. Il programma è destinato alle persone incaricate dell'assistenza alle vittime, della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, quali i giudici, i magistrati delle procure, le autorità preposte all'applicazione della legge, gli enti pubblici responsabili in materia d'immigrazione e i servizi sociali, i ricercatori o i responsabili di organizzazioni di solidarietà sociale.

3. Per essere ammessi al cofinanziamento, i progetti devono prevedere la partecipazione di almeno tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato e perseguire uno degli obiettivi indicati nell'articolo 2.

4. Il programma può altresì finanziare:

- a) azioni specifiche organizzate da Stati membri che presentino un interesse particolare con riferimento alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione;
- b) misure complementari, organizzate da Stati membri, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulgazione delle informazioni acquisite nell'ambito del programma.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

- a) formazione;
- b) scambi e tirocini;
- c) studi e ricerche;
- d) riunioni e seminari;
- e) divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma.

Articolo 5

Finanziamento del programma

- 1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma è di 4 milioni di EURO per il periodo 2001-2002.
- 2. Gli stanziamenti annuali sono autoriz-

zati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

4. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono soggette al controllo finanziario della Commissione, nonché alle verifiche da parte della Corte dei conti.

5. L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare il 70% del costo complessivo del progetto.

6. Tuttavia, le azioni specifiche e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, possono essere finanziate al 100%, fino ad un massimo del 10% della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per le azioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e al 5% per le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b).

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione:

- a) elabora un programma di lavoro annuale che definisce obiettivi specifici, priorità tematiche e eventualmente un elenco di azioni specifiche e di misure complementari;
- b) valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori di cui all'articolo 3.

4. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 7 i progetti relativi alle misure da adottare per l'esecuzione del

programma con sufficiente anticipo per consentire agli Stati membri di esaminarli. L'esame dei progetti presentati dagli organizzatori avviene secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma annuale di lavoro, le azioni specifiche e le misure complementari sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le pertinenti politiche, secondo i criteri seguenti:

- a) la conformità con gli obiettivi del programma;
- b) la dimensione europea e il margine di apertura alla partecipazione dei paesi candidati;
- c) la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nel quadro delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di giustizia e affari interni, con particolare riferimento alla priorità relativa alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;
- d) la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro;
- e) la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto;
- f) il carattere multidisciplinare dell'azione proposta;
- g) l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti;
- h) l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti;
- i) l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma.

Il grado di priorità di questi criteri sarà fissato nel programma di lavoro annuale.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato Stop II», composto di rappresentanti degli Stati

membri dell'Unione europea e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Tale comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 9

Procedura di gestione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che

il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, che istituisce le Comunità europee per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisio-

ne diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

Valutazione

1. La Commissione procede ogni anno ad una valutazione delle azioni svolte per l'esecuzione del programma dell'anno precedente. I risultati della valutazione sono trasmessi al Comitato.

2. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 31 luglio 2002.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2002.

Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2001, sulla posizione dell'Unione europea alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite¹

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'infanzia, in particolare quelle 17 dicembre 1998 sui soldati minorenni², del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell'infanzia³ e del 17 maggio 2001 sulla tratta dei bambini in Africa⁴,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata da 191 paesi,
- vista la risoluzione sui diritti dell'infanzia, promossa dall'Unione europea e approvata dalla Commissione per i diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite il 25 aprile 2001 (risoluzione UNCHR 2001/75),
- vista la sessione speciale sui diritti dell'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista per settembre 2001 a New York,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata il 7 dicembre 2000 dal Consiglio europeo di Nizza, e in particolare l'articolo 24, che rappresenta un importante passo avanti per i diritti dell'infanzia nell'UE,

A. considerando che al Vertice mondiale sull'infanzia del 1990 i leader internazionali hanno approvato un piano d'azione per conto dei bambini di tutto il mondo, che includeva obiettivi ambiziosi per il miglioramento della salute e dello sviluppo dei bambini, tra cui la riduzione del tasso di mortalità e della malnutrizione, nonché un migliore accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici,

B. considerando che sono stati adottati nuovi strumenti e norme internazionali volti a rafforzare la tutela dell'infanzia, quali il trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine, lo statuto di Roma sul Tribunale penale internazionale, i protocolli facoltativi alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, riguardanti 1) il coinvolgimento di minori nei conflitti armati e 2) la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia, nonché la Convenzione 182 dell'OIL sul divieto e le azioni immediate per l'abolizione delle peggiori forme di lavoro infantile,

C. considerando che, benché quasi universalmente ratificata, la Convenzione sui diritti dell'infanzia lascia notevolmente a desiderare,

D. considerando che le mutazioni demografiche, sociologiche, tecnologiche e scientifiche creano problemi che riguardano lo sviluppo sociale e umano, come la povertà, l'esclusione sociale e l'indebolimento dell'ambiente familiare, di cui i bambini sono sempre le prime vittime,

E. considerando che, nonostante la convenzione internazionale, la situazione dell'infanzia continua a peggiorare in numerosi paesi, ivi inclusa l'Unione europea,

F. considerando che ogni anno muoiono 10 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni a causa di malattie prevenibili e di malnutrizione, mentre milioni di altri, segnatamente ragazze adolescenti, so-

¹ Risoluzione non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

² GU C 98 del 9 aprile 1999, pag. 297.

³ GU C 128 del 7 maggio 1999, pag. 79.

⁴ "Testi approvati" in tale data, punto 16.

no vittime di malattie sessualmente trasmissibili, tra cui l'HIV,

G. considerando che oltre 110 milioni di bambini in età scolare, perlopiù di sesso femminile, non vanno a scuola, milioni di altri sono istruiti da personale docente sprovvisto della dovuta formazione e sottopagato in istituti scolastici sovraffollati, insalubri e senza le necessarie attrezzature e un terzo di tutti i bambini non termina neppure il primo quinquennio di scuola,

H. considerando che milioni di bambine sono vittime di mutilazioni genitali,

I. considerando che secondo le stime dell'UNICEF ogni anno 200.000 bambini vengono venduti in Africa occidentale e centrale e successivamente utilizzati come manodopera non retribuita per svolgere lavori domestici o nelle piantagioni di cacao e di cotone oppure nell'industria del sesso,

J. profondamente preoccupato dalla crescita dello sfruttamento sessuale dei minori, della prostituzione infantile e della pedopornografia,

K. considerando che il 25 maggio 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato un protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati,

L. considerando che il nuovo protocollo fissa a diciotto anni l'età minima per la partecipazione di minori nei conflitti armati, per il reclutamento coatto e per qualsiasi altro reclutamento o impiego a fini bellici da parte di gruppi armati,

M. considerando che, benché finora abbiano firmato il protocollo opzionale 79 paesi, tra cui tutti e 15 gli Stati membri dell'Unione europea, soltanto quattro paesi (Andorra, il Bangladesh, il Canada e lo Sri Lanka) lo hanno ratificato; considerando che il protocollo non può entrare in vigore fin tanto che non sia stato ratificato da dieci paesi,

N. ricordando i numerosi casi di bambini scomparsi nel mondo e l'angoscia dei lo-

ro genitori che restano senza sufficienti informazioni, in particolare il caso di Simon Riquelo, catturato contemporaneamente alla madre Sara Mendez nel giugno 1976 in Uruguay,

O. considerando che negli ultimi dieci anni milioni di bambini hanno perso la vita a causa della guerra e che decine di migliaia di bambini continuano a essere coinvolti nei conflitti armati,

P. considerando che la sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si svolgerà a New York nel settembre 2001, rappresenta un'occasione ideale per individuare soluzioni e meccanismi ai fini dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia,

Q. considerando che molti diritti dell'infanzia - tra cui i diritti e le libertà civili, il diritto ad essere protetti dai maltrattamenti, dallo sfruttamento economico e sessuale e dalla violenza - sono stati ampiamente riconosciuti e dovrebbero trovare attuazione nel piano d'azione della sessione speciale,

1. invita l'Unione Europea e i suoi Stati membri a collaborare intensamente affinché l'esito della sessione speciale:

- rafforzi la Convenzione sui diritti dell'infanzia e ne acceleri la piena attuazione, ponendo i bambini e le famiglie al centro dei processi decisionali, in particolare per quanto riguarda le politiche concernenti l'istruzione, la sanità, gli affari sociali e la giustizia;
- appoggi la ratifica e l'attuazione universale dei nuovi trattati chiave elaborati durante l'ultimo decennio, volti a migliorare la tutela dei diritti dell'infanzia;
- rifletta nei propri obiettivi l'importanza del diritto fondamentale dei bambini ad essere tutelati dalla violenza, dallo sfruttamento e dai maltrattamenti, nonché il diritto alla salute, all'istruzione e alla nutrizione;
- assicuri la messa a punto di meccanismi efficaci per vigilare sugli obblighi

e sugli impegni dei governi, il che implicava altresì la partecipazione significativa delle organizzazioni non governative e della società civile;

2. sostiene il parere secondo il quale la famiglia rappresenta l'unità fondamentale della società ed ha la responsabilità principale della tutela, dell'educazione e dello sviluppo dei bambini, come dichiarato nel progetto di documento definitivo dell'UNICEF in preparazione per la Sessione speciale;
3. suggerisce pertanto che un Mondo adatto ai bambini, titolo della Sessione speciale, deve essere contemporaneamente un mondo adatto alla famiglia, in linea col principio della sussidiarietà; ciò fa sì che le politiche governative debbano essere pertanto concepite in modo da giungere al migliore ambiente umano e sociale per i bambini e da fornire a coloro che mancano della tutela e dell'appoggio della famiglia naturale il miglior sostituto possibile della famiglia a livello sociale;
4. esprime il proprio sostegno alla proposta di adottare una strategia comune sui diritti dell'infanzia e invita il Consiglio a lavorare in via prioritaria a tale strategia comune;
5. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad insistere affinché il documento finale proponga misure volte a proteggere i paesi in via di sviluppo dagli effetti negativi della globalizzazione, ivi inclusa la definizione di norme commerciali internazionali di cui possano beneficiare tutti i bambini, e a incentivare una maggiore responsabilità sociale delle multinazionali nei confronti dell'infanzia;
6. invita gli Stati membri dell'Unione europea a fare dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, della ratifica e dell'attuazione dei nuovi trattati chiave elaborati durante l'ultimo decennio e volti a rafforzare la tutela dei diritti dell'infanzia, nonché dell'attuazione di impegni concordati durante la sessione speciale del 2001 una priorità nazionale ed europea, in virtù dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali;
7. esorta il Consiglio e gli Stati membri ad assicurare la messa a punto di meccanismi efficaci per verificare gli obblighi e gli impegni assunti durante la sessione speciale;
8. invita il Consiglio a designare un inviato speciale dell'Unione europea, incaricato di coordinare le attività dell'Unione nel campo dei diritti dell'infanzia e di assicurare l'assoluto rispetto e la piena attuazione di una futura strategia comunitaria in materia di diritti dell'infanzia;
9. chiede agli Stati membri dell'Unione europea di istituire un organo indipendente per verificare l'attuazione del documento finale della sessione speciale e di adottare un piano d'azione nazionale a tutto campo, con obiettivi specifici e misurabili legati a precise scadenze;
10. invita il Consiglio a considerare la ratifica dei nuovi trattati da parte di paesi terzi una priorità nell'ambito del dialogo politico con tali paesi e a fare della ratifica e dell'attuazione di tali trattati un elemento di rilievo nei negoziati con i paesi candidati all'adesione;
11. invita la Commissione ad assicurare che le politiche e i programmi dell'Unione europea contemplino l'aspetto dei diritti e della tutela dell'infanzia e siano soggetti ad analisi volte a verificarne le possibili conseguenze per i bambini;
12. invita gli Stati membri, nell'ambito della prossima conferenza intergovernativa, ad includere una base giuridica nel trattato UE volta a promuovere una dimensione dell'infanzia e ad assicurare l'osservanza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;
13. chiede al Consiglio e alla Commissione di garantire che i diritti dell'infanzia siano presi in considerazione nell'ambito del processo negoziale sui diritti del-

l'uomo conformemente ai criteri di Copenaghen per l'adesione e invita la Commissione a includere nelle relazioni annuali intermedie una valutazione di tutti i paesi candidati sotto il profilo dei diritti dell'infanzia;

14. invita la Presidenza del Consiglio a riferire al Parlamento europeo in merito agli sforzi e alle priorità dell'Unione in vista della sessione speciale del 2001, come dichiarato in sede di commissione preparatoria per la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

15. chiede alle istanze e ai governi interessati di fare tutto il possibile per far luce sui casi di bambini scomparsi;

16. invita gli Stati membri e gli altri paesi a fare tutto il possibile per accelerare la ratifica universale del Protocollo opzionale sulla partecipazione dei bambini ai

conflitti armati, in modo che alla Sessione speciale delle Nazioni Unite sull'infanzia sia possibile comunicare che sono stati fatti progressi sostanziali in merito ad una rapida entrata in vigore del Protocollo opzionale che getta le basi per un divieto universale al ricorso ai soldati bambini;

17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea paritaria ACP-UE, ai presidenti delle sue delegazioni interparlamentari, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al segretariato della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'UNICEF, nonché alle delegazioni nazionali presso la sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Risoluzione 1247 (2001)¹, Mutilazioni genitali femminili

(traduzione non ufficiale)

1. L'Assemblea ricorda e riafferma i termini della sua risoluzione 1018 (1994) e della sua raccomandazione 1229 (1994) relative all'eguaglianza di diritti tra gli uomini e le donne e la dichiarazione sull'eguaglianza tra le donne e gli uomini adottata dal Comitato dei ministri il 16 novembre 1988. L'Assemblea ricorda anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996), STE n° 160, così come la Raccomandazione 1371 (1998), che proibisce i maltrattamenti inflitti ai bambini.

2. L'Assemblea si riferisce anche agli articoli 2 e 3 della Convenzione europea sui diritti umani, all'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all'articolo 12.1 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e all'articolo 16 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

3. L'Assemblea fa ugualmente sua la posizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, dell'Unicef, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della Commissione dei diritti umani dell'Onu che definiscono le mutilazioni genitali femminili una forma di tortura e ne richiedono la proibizione, come pure domandano che coloro che la praticano siano perseguiti, conformemente ai testi adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite del Cairo del 1994 e di Beijing del 1995.

4. L'Assemblea dichiara che i principi

universali del rispetto per gli individui e del loro diritto inalienabile all'integrità fisica, così come la completa eguaglianza tra uomini e donne, devono prevalere su costumi e tradizioni.

5. Ogni anno, due milioni di donne al termine della gravidanza corrono rischi a causa delle mutilazioni genitali che hanno subito. Inoltre la pratica appare essere sempre più comune negli Stati membri del Consiglio d'Europa, principalmente nelle comunità di emigrati.

6. Di conseguenza diventa urgente fare una distinzione tra il bisogno di tollerare e proteggere le minoranze culturali e il chiudere un occhio di fronte a costumi che equivalgono a forme di tortura e a trattamenti disumani e barbari che il Consiglio d'Europa intende eliminare.

7. Le mutilazioni genitali femminili devono essere considerate un trattamento disumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani, anche quando sono praticate in buone condizioni igieniche e da parte di un personale competente.

8. L'Assemblea sottolinea le gravi conseguenze per le vittime, particolarmente gli effetti diretti sulla loro salute fisica, delle infezioni provocate dalla mancanza d'igiene che portano a malattie come l'Aids e a complicazioni psicologiche gravi.

9. L'Assemblea condanna l'aumento del numero di matrimoni forzati che rendo-

¹ Testo adottato dalla Commissione permanente, per conto dell'Assemblea, il 22 maggio 2001. (vedi Doc. 9076, rapporto della Commissione sulle pari opportunità tra donne e uomini, relatrice: sig.ra Vermot-Mangold).

no le ragazze ancora più vulnerabili, così come i test di verginità.

10. In questo contesto le organizzazioni non governative (ONG) avranno un ruolo cruciale da giocare nella lotta contro le mutilazioni genitali, aiutando le ragazze e le giovani donne a essere coinvolte nelle comunità locali e collaborando nell'elaborazione di programmi di prevenzione e d'informazione che abbiano come scopo l'eliminazione di queste pratiche.

11. L'Assemblea invita i governi degli Stati membri:

- i. a introdurre una legislazione specifica che proibisca le mutilazioni genitali e le dichiari una violazione dei diritti della persona e della sua integrità fisica;
- ii. a prendere misure volte a informare, sulla legislazione che vieta queste pratiche, tutte le persone prima del loro ingresso in uno Stato membro del Consiglio d'Europa;
- iii. a adottare misure più flessibili per accordare il diritto d'asilo alle madri e ai loro figli che temano di subire questo genere di pratiche;
- iv. a adottare specifici limiti di tempo per l'azione giudiziaria che permettano alle vittime di ricorrere in giudizio quando raggiungono la maggiore età e a conferire alle organizzazioni il diritto di agire;
- v. a perseguire gli autori e i complici, compreso i membri della famiglia e il personale sanitario, sulla base di un'incrimi-

nazione per violenza che comporta una mutilazione, incluso i casi in cui le mutilazioni sono commesse all'estero;

- vi. a condurre campagne d'informazione e di sensibilizzazione pubblica per informare il personale sanitario, i gruppi di rifugiati e tutti i gruppi coinvolti da questa questione sulle conseguenze pericolose delle mutilazioni genitali per la salute, il benessere fisico e la dignità delle donne coinvolte, sul loro diritto alla realizzazione personale e sui costumi e le tradizioni che contrastano con i diritti umani;
- vii. a introdurre corsi di educazione sessuale nelle scuole e in tutti i gruppi pertinenti al fine di informare i giovani circa le conseguenze delle mutilazioni genitali;
- viii. a vigilare affinché tutti i matrimoni che coinvolgono giovani ragazze che non abbiano ancora raggiunto l'età del matrimonio siano preceduti da un colloquio tra la giovane e un'autorità amministrativa o giudiziaria per verificare il suo pieno consenso al matrimonio;
- ix. a dare priorità alla ratifica delle convenzioni internazionali rilevanti al fine di armonizzare la legislazione sui diritti della donna, in particolare le Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna vigilando affinché sia evitata l'apposizione di riserve.

Raccomandazione 1526 (2001)¹, Una campagna contro la tratta di minori per fermare la rotta est-europea: il caso della Moldavia

(traduzione non ufficiale)

1. La tratta di minori e di giovani adulti è un fenomeno sempre più comune al quale è difficile opporsi; sebbene si tratti innanzitutto di un crimine da combattere, la tratta ha anche implicazioni per le politiche migratorie, il diritto di asilo, la libertà di movimento, le politiche economiche e sociali ecc.

2. La tratta è controllata da violente e potenti reti criminali internazionali che usano le moderne metodologie tecnologiche; si tratta di un mercato estremamente redditizio che mette in gioco somme astronomiche di denaro e che prepara la strada alla corruzione, persino nei paesi industrializzati europei.

3. La tratta sta divenendo un fenomeno complesso in quanto non mira più soltanto allo sfruttamento sessuale; oltre allo sviluppo di reti pedofile, soprattutto attraverso Internet, un probabile traffico di organi di bambini viene regolarmente denunciato, la procreazione diviene un'attività commerciale e a seguito di maternità più o meno involontarie, i nuovi nati vanno ad approvvigionare il mercato illegale delle adozioni.

4. Il numero delle vittime, in particolare delle vittime minori, è chiaramente sconosciuto. Il numero delle sparizioni di bambini dagli istituti non viene registrato e il numero dei bambini di strada non è conosciuto con esattezza. Tutti gli osservatori coinvolti, incluso le organizzazioni non governative che lavorano sul campo, riportano che tra le vittime della prostituzione provenienti dall'Europa dell'Est i minori sono sempre più numerosi e sempre più giovani.

5. Questi minori e giovani adulti provengono principalmente dai paesi dell'Euro-

pa centrale e orientale. L'origine e l'ampiezza di questi flussi migratori si modificano in base all'apertura e all'impoverimento delle nuove democrazie a causa della difficile transizione verso un'economia di mercato. La violenza è molto diffusa; le vittime sono spesso ingannate e soggette a coercizione e non è più raro che siano violentate e picchiate, rinchiusi o private dei documenti d'identità e ridotte in uno stato di semi-schiavitù.

6. Il Consiglio d'Europa è lo spazio che riunisce tutti gli stati coinvolti: i paesi di origine delle vittime, i paesi di transito e di destinazione. Esso è pertanto una delle organizzazioni internazionali più capaci di partecipare alla lotta contro questo tipo di traffico. Se esiste una genuina volontà politica di affrontare il problema della tratta di minori, il Consiglio deve battersi per assicurare che la questione non venga trattata in maniera superficiale; al contrario devono essere intraprese azioni concertate a livello europeo per sradicare il fenomeno. Ma gli Stati europei devono anche cooperare nell'affrontare le cause della tratta, vale a dire nella lotta contro la miseria, l'esclusione sociale e l'emigrazione per motivi economici, così come nella lotta contro la domanda che sta dietro la tratta, compreso l'industria del sesso, il turismo sessuale e la tratta attraverso Internet.

7. Il caso della Moldavia è un esempio significativo a questo riguardo, anche se non è l'unico. Membro del Consiglio d'Europa solo dal 1995, dimenticata dai principali fornitori dell'aiuto economico e finanziario internazionale, il paese s'impoverisce e, in mancanza di un livello di

¹ Testo adottato dall'Assemblea il 27 giugno 2001 (21° sessione) (vedi doc. 9112, rapporto della Commissione sulle questioni sociali, della salute e della famiglia, relatore: sig.ra Pozza Tasca).

vita decente, vede emigrare una larga parte della sua gioventù che andrà spesso a ritrovarsi sui marciapiedi e i luoghi di prostituzione di tutta Europa.

8. L'Assemblea invita, quindi, il Comitato dei Ministri e gli stati membri ad arginare il processo di impoverimento e di disintegrazione economica e sociale che ha colpito la Moldavia:

- i. attraverso un aiuto immediato per la realizzazione del censimento della popolazione;
- ii. attraverso un'assistenza soprattutto di tipo finanziario – per mezzo, *inter alia*, di interventi della Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa – che abbia come obiettivo prioritario lo sviluppo di opportunità educative, di formazione e d'impiego dei giovani, particolarmente delle giovani donne;
- iii. attraverso una cooperazione rafforzata al fine di aiutare:
 - a. a reintrodurre l'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti i bambini;
 - b. a prevenire l'abbandono dei bambini, in particolare attraverso aiuti alle famiglie al fine di favorire l'adozione dei bambini abbandonati dalle famiglie moldave e il reinserimento nelle famiglie naturali dei bambini posti in istituto;
 - c. a istituire un tutore pubblico per l'infanzia, indipendente e dotato delle competenze necessarie per condurre un'azione efficace;
 - d. a mettere in piedi un sistema che fornisca un livello minimo di protezione sanitaria e sociale in grado di assicurare alla popolazione, e particolarmente alle famiglie, l'accesso alle cure mediche e a un reddito minimo.

9. L'Assemblea raccomanda inoltre al Comitato dei Ministri di accrescere il sostegno alle organizzazioni non governative della Moldavia nei loro sforzi di sviluppare le proprie potenzialità e di informare i giovani moldavi dei rischi della tratta, in vista della sua prevenzione.

10. L'Assemblea invita il Comitato dei Ministri a inserire regolarmente la questione della tratta di minori nel suo ordine del giorno e a incaricare uno dei suoi membri, per esempio l'attuale relatore sull'eguaglianza tra le donne e gli uomini che si occupa anche della questione della tratta delle donne, di relazionare periodicamente all'Assemblea su questa questione.

11. L'Assemblea richiede al Comitato dei Ministri di affrontare sistematicamente e regolarmente la questione della tratta di minori nei suoi incontri con i leader e i dirigenti politici dei paesi coinvolti, in particolare la Moldavia.

12. L'Assemblea richiede al Comitato dei Ministri di raccomandare agli Stati membri, compreso alla Moldavia:

- i. di fare della tratta di minori un crimine imprescrittibile, punito come tale, passibile di azione giudiziaria indipendentemente da una denuncia dell'interessato, e di elaborare una legislazione penale che costituisca un reale deterrente;
- ii. di creare una polizia formata in maniera specifica alla protezione dei minori;
- iii. di sviluppare misure concertate al fine di ridurre la domanda che sta dietro alla tratta di bambini e giovani adulti;
- iv. d'istituire, a livello nazionale, un difensore delle vittime della tratta, sia per dare visibilità all'impegno preso nella lotta contro questo flagello che per permettere alle vittime e alle loro famiglie di poter fare ricorso a un interlocutore;
- v. di promuovere l'idea di una rete europea di difensori nazionali per migliorare il coordinamento delle attività e condividere informazioni e esperienze al fine di determinare i modi migliori di lottare contro questo problema;
- vi. di dare, per legge e a certe condizioni, alle vittime della tratta uno statuto speciale che riconosca loro un diritto di soggiorno legale e che offra loro opportunità di formazione professionale in vista di un reinserimento nei paesi d'origine;

vii. di compilare una lista nazionale di minori e giovani adulti scomparsi e istituire un registro centralizzato e computerizzato per tutta l'Europa al fine di aiutare la polizia e le famiglie nelle loro ricerche.

13. Infine l'Assemblea invita il Comitato dei Ministri:

i. a richiamare gli Stati membri ad accrescere sia gli sforzi condotti dalla *task force* contro la tratta degli esseri umani nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est che il loro sostegno fi-

nanziario alle diverse organizzazioni, quali l'Organizzazione internazionale per le Migrazioni e l'Unicef, al fine di rafforzare le azioni concertate di prevenzione, di rimpatrio e di reinserimento delle vittime;

ii. a rispondere all'appello del Parlamento europeo a lanciare delle campagne periodiche di informazione sulla tratta, in collaborazione con l'Unione europea, le organizzazioni non governative dei diversi paesi europei e i giornalisti della stampa scritta e degli altri media.

Legislazione italiana

Decreto del Presidente della Repubblica, del 3 maggio 2001, Approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003¹ (estratto)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed in particolare l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del Piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere u) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi;

Acquisiti i pareri delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati espresso nella seduta del 28 marzo 2001, mentre la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

DECRETA

È approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il biennio 2001-2003.

Allegato A **PIANO NAZIONALE** **DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI** **SOCIALI 2001-2003** **LIBERTÀ, RESPONSABILITÀ** **E SOLIDARIETÀ NELL'ITALIA** **DELLE AUTONOMIE**

Premessa

Il primo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 viene predisposto in tempi assai più ristretti rispetto a quelli previsti dalla legge n. 328/2000 (art. 18, comma 4), in risposta all'esigenza dell'intero sistema di definire tempestivamente obiettivi strategici e indirizzi generali, indispensabili affinché tutti i soggetti chiamati a concorrere alla programmazione

¹ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2001, n. 181, Supplemento Ordinario n. 204. Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 18, L. 8 novembre 2000, n. 328.

ne e alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali possano impegnarsi nell'attuazione della legge quadro sull'assistenza. Il rispetto delle scadenze previste dalla legge n. 328/2000, ma anche il diffuso slancio riformatore proprio di questo particolare momento storico, impongono - da un lato - e consentono - dall'altro - la prosecuzione del percorso intrapreso, attraverso la predisposizione dei documenti di maggiore rilevanza previsti dalla legge quadro.

La scelta a favore della tempestività impone una metodologia e uno stile programmatico essenziale e selettivo, che rinunci (in parte) alle analisi e alle argomentazioni per concentrarsi sugli orientamenti e gli indirizzi di carattere generale. D'altro canto, il pluralismo istituzionale e sociale e il principio di sussidiarietà, sanciti dalla legge quadro, richiedono che il Piano assuma la logica e le metodologie proprie della programmazione strategica e partecipata, di seguito declinate nei termini che i ricordati vincoli temporali consentono.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali non può che realizzarsi con il concorso di una pluralità di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilità, competenze e risorse. In tale contesto, il Piano nazionale ha la funzione principale di orientare e mobilitare i diversi soggetti affinché ciascuno «faccia la propria parte» e affinché nel loro insieme si integrino, attivando una rete progettuale (prima) e gestionale (poi).

La programmazione sociale va infatti intesa come processo a più attori, collocati a più livelli, che apportano competenze, idee e risorse ad una progettazione che esigenze tanto ideali quanto di efficacia vogliono partecipata. La ricerca e costruzione in itinere del consenso a tutti i livelli e fra tutti i soggetti è infatti la più forte assicurazione perché il Piano non rimanga un messaggio scritto, ma si traduca, pur gradualmente, in cambiamento effettivo della realtà, grazie all'azione convergente delle politiche e degli interventi sociali.

Il primo Piano sociale, a partire dal richiamo degli elementi fondanti le nuove politiche sociali (parte I), intende evidenziare gli obiettivi prioritari (parte II) ed elaborare indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (parte III), in un orizzonte temporale che, proprio per le caratteristiche di orientamento e di promozione che il Piano assume, si estende (anche) oltre il triennio 2001-2003. Il Piano delinea inoltre le modalità e gli strumenti per il suo monitoraggio e per la verifica dei processi in atto e dei risultati via via conseguiti, al fine di permettere agli organi di governo (ai diversi livelli) di effettuare le necessarie valutazioni e di introdurre, se del caso, gli opportuni correttivi.

Attraverso questi passaggi il Piano si sforza di indicare tanto le linee e gli elementi unificanti le diverse esperienze regionali e locali, quanto gli spazi di possibile loro articolazione, differenziazione e sperimentazione nelle modalità organizzative e operative adeguate ai diversi contesti locali.

Omissis

PARTE II – OBIETTIVI DI PRIORITÀ SOCIALE

Premessa

Il Piano Nazionale Sociale 2001-2003 ha come obiettivo la promozione del benessere sociale della popolazione.

La realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali è lo strumento attraverso il quale le politiche sociali perseguono gli obiettivi di benessere sociale.

Il primo Piano Nazionale Sociale individua i seguenti obiettivi prioritari:

1. valorizzare e sostenere le responsabilità familiari,
2. rafforzare i diritti dei minori,
3. potenziare gli interventi a contrasto della povertà,

4. sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare le persone anziane e le disabilità gravi).

Oltre a tali quattro obiettivi, il Piano indica un quinto obiettivo riferito a una serie di interventi che per la loro rilevanza, e in coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore, meritano specifico rilievo: l'inserimento degli immigrati, la prevenzione delle droghe, l'attenzione agli adolescenti. Gli obiettivi non esauriscono, nel complesso, i bisogni di benessere sociale della popolazione. Altri bisogni, non espressamente considerati nel Piano, potranno essere assunti dagli enti locali e dalle Regioni sulla base di specifiche scelte di priorità sociale, tenuto conto dei bisogni della popolazione di riferimento.

Le Regioni, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, adottano i Piani Regionali ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge n. 328/2000 e secondo le modalità previste nell'articolo 3 della legge n. 328/2000.

Obiettivo 1 **Valorizzare e sostenere** **le responsabilità familiari**

Con l'obiettivo 1 il Piano Nazionale Sociale 2001-2003 si propone di:

- promuovere e sostenere la libera assunzione di responsabilità,
- sostenere e valorizzare le capacità genitoriali,
- sostenere le pari opportunità e la condivisione delle responsabilità tra uomini e donne,
- promuovere una visione positiva della persona anziana.

1.1. Promuovere e sostenere la libera assunzione di responsabilità

La libera assunzione di responsabilità da parte degli individui nei confronti dei più piccoli, dei più anziani, dei non autosufficienti è non solo eticamente, ma anche

socialmente, un fatto positivo. Le politiche nazionali e locali devono agevolare tali atti di libertà, correggendo o eliminando tutti quei fattori che li rendono troppo gravosi o inconciliabili con altre esigenze (in particolare, anche se non esclusivamente, con quelle delle donne con carichi familiari).

Le politiche sociali devono sostenere attivamente le scelte relative all'avere uno o più figli e quelle relative all'assunzione di responsabilità verso persone parzialmente autosufficienti nella propria rete familiare.

In tutti questi campi esistono forti diversificazioni nelle politiche locali che potrebbero utilmente essere messe a confronto anche per avviare processi di apprendimento reciproco e di verifica delle «buone pratiche», pur nella consapevolezza delle specificità locali.

Da questa diversità dei punti di partenza deriva anche la necessità di definire obiettivi di breve periodo diversificati per regione. Essi andranno chiaramente identificati nei piani regionali, sia in termini di copertura (percentuali di soggetti il cui bisogno si mira a soddisfare nell'arco del triennio, tasso di variazione rispetto alla situazione di partenza), sia in termini di strumenti da attivare (tipi di servizi e interventi).

1.2. Sostenere e valorizzare le capacità genitoriali

Il peso delle responsabilità genitoriali e, soprattutto, le difficoltà a conciliare lavoro e famiglia condizionano in modo significativo sia le scelte della coppia circa l'avere uno o più figli, sia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Alcuni comuni hanno iniziato a fornire un sostegno economico vuoi per coprire le spese implicate dalla nascita di un figlio, vuoi per consentire ai genitori, specie a reddito medio-basso, di poter fruire effettivamente del congedo opzionale in presenza di figli piccoli. Si tratta di misure importanti, ma che non possono essere con-

siderate alternative all'offerta di servizi di cura ed educazione di qualità e a prezzo contenuto. Tali servizi, infatti, da un lato consentono con maggior agio ad entrambi i genitori, e soprattutto all'eventuale unico genitore presente, di avere un lavoro remunerato (ovvero di assicurare nel tempo la sicurezza economica a sé e ai propri figli); dall'altro costituiscono una risorsa aggiuntiva per i bambini e per i loro genitori: come spazi di socializzazione, di esposizione a esperienze e stimoli diversificati, di confronto e arricchimento personale. Possono inoltre costituire importanti strumenti di prevenzione e ascolto del disagio.

Per quanto riguarda la presenza, nei comuni, di asili nido e di servizi per minori in età prescolare e scolare, l'indagine Istat del 1997 rivela una situazione particolarmente grave. Nei piccoli comuni (meno di 5.000 abitanti), l'asilo nido è ancora molto raro (solo il 10% dei comuni del nord dispone di un asilo nido, 9% al centro e 1,9% al sud). Nei comuni medi la situazione è estremamente diversificata (si va dal 71,5% del nord al 28% del sud), mentre nei comuni più grandi il divario tra nord e sud è minore, ma ancora considerevole (92,7% al nord contro 64,8% al sud).

In tale contesto, è fondamentale il ricorso alla rete di aiuti informali, oltre che dei servizi a pagamento. Le famiglie con bimbi sono quelle che ricorrono più frequentemente agli aiuti informali, in particolare dei nonni; le famiglie con bimbi in cui la donna lavora sono quelle che ricorrono più frequentemente sia ai servizi privati sia alla rete informale (si veda in proposito l'Allegato statistico). Ciò può produrre sia elementi di costrizione e sovraccarico sulle famiglie e le loro reti informali, sia forti disuguaglianze tra famiglie e anche tra bambini a seconda della possibilità di ricorrere ad aiuti informali o a pagamento. Alla luce della situazione descritta, peraltro in maniera ancora parziale, dalle statistiche sulle responsabilità e i carichi di lavoro delle famiglie con figli, le politiche

sociali devono proporsi almeno i seguenti obiettivi di carattere generale:

- a) riconoscere il costo economico legato alla presenza di uno o più figli;
- b) facilitare la conciliazione delle responsabilità genitoriali con la partecipazione al lavoro remunerato delle madri e dei padri, in un'ottica di pari opportunità e di prevenzione della vulnerabilità economica;
- c) sostenere, valorizzare e integrare le capacità genitoriali, fornendo strumenti per affrontare le normali fasi di cambiamento e i momenti di crisi, in un'ottica di prevenzione.

Tali obiettivi coinvolgono, in primo luogo, le politiche nazionali, in particolare quelle fiscali e di regolazione dei rapporti di lavoro e, in secondo luogo, le politiche locali, in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda l'offerta di servizi e l'armonizzazione dei tempi delle città.

Con riguardo agli obiettivi di sostegno e potenziamento della libera assunzione di responsabilità familiari e genitoriali, e in stretto collegamento con le azioni previste per l'obiettivo 2, i piani di zona dovranno prevedere misure e servizi in ognuno dei seguenti campi:

- a) interventi a sostegno della conciliazione tra responsabilità familiare e partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le madri (ad esempio, servizi scolastici integrati, incentivi e cooperazione con le imprese per l'adozione di orari amichevoli), anche in collegamento con la legge 8 marzo 2000;
- b) servizi di cura per i bambini, sviluppando le opportunità e la logica della legge n. 285/1997;
- c) agevolazioni e misure di sostegno economico a favore delle famiglie con figli (ad esempio, nelle politiche tariffarie o abitative);
- d) forme di agevolazione e sostegno delle famiglie con figli minori che presentano particolari carichi di cura (ad esempio,

- famiglie con un solo genitore o con un minore con handicap grave);
- e) strumenti di incentivazione dell'affidamento familiare nei confronti di minori in situazione di forte disagio familiare e per i quali è impossibile, anche solo temporaneamente, rimanere presso la propria famiglia;
- f) misure di sostegno alle responsabilità genitoriali (ad esempio, centri per le famiglie e consultori pedagogici, entrambi aperti anche ai gruppi di auto e mutuo aiuto).

All'interno delle politiche di sostegno alle responsabilità familiari, specifica attenzione deve essere dedicata alle famiglie che, di fronte alle responsabilità genitoriali, si trovano in condizioni di particolare difficoltà; ciò attraverso sia lo sviluppo di servizi (anche domiciliari) che sostengano le competenze genitoriali sia (quando queste misure non sono sufficienti a garantire la sicurezza e lo sviluppo dei minori) il ricorso temporaneo all'affido.

I piani di zona devono indicare gli obiettivi di breve e medio periodo, e gli strumenti adottati per la realizzazione degli obiettivi.

1.3. Sostenere le pari opportunità e la condivisione delle responsabilità tra uomini e donne

La responsabilità di una famiglia comporta un rilevante carico di lavoro sulla donna: il 48% delle donne occupate lavora più di 60 ore a settimana, tra lavoro domestico e extradomestico (contro il 20% degli occupati). Il carico di lavoro è maggiore per le donne lavoratrici con bimbi piccoli. Fra le 637 mila coppie con bimbi piccoli (da 0 a 2 anni) in cui la donna lavora, ben il 64% delle donne lavora più di 60 ore a settimana. E fra quelle in cui il bimbo più piccolo ha tra i 3 e i 13 anni e la madre lavora (oltre 1 milione di famiglie), il 58% delle donne lavora più di 60 ore a settimana (Allegato statistico).

Le responsabilità familiari sono la principale causa di abbandono dell'attività la-

vorativa da parte delle donne: tra quelle con due figli, una su cinque ha abbandonato il lavoro in occasione della nascita di un bimbo, addirittura una su quattro se in età compresa tra 25 e 34 anni (Allegato statistico). Inoltre, nonostante la normativa a tutela della maternità, una percentuale significativa di donne interrompe il rapporto di lavoro nel periodo di maternità protetta (circa il 10% in media e oltre il 15% in alcune regioni come il Veneto, la Lombardia, il Trentino Alto Adige) (si veda l'Allegato statistico).

Nel rispetto delle libertà di scelta individuale, e nella consapevolezza che esistono diversi modelli culturali e valoriali di famiglia, il Piano nazionale Sociale 2001-2003 propone che le Regioni e gli enti locali nel progettare il sistema integrato di interventi e servizi affrontino esplicitamente (anche tramite l'ampliamento dell'offerta dei servizi di cura, la piena attuazione della legge 8 marzo 2000, la collaborazione con i comitati pari opportunità nazionale e locali) il problema relativo all'abbandono del lavoro da parte delle donne: a) nel periodo di maternità protetta e b) in occasione della nascita di un figlio. Le statistiche disponibili (vedi allegato statistico) consentono alle diverse regioni di conoscere la propria posizione di partenza e il divario rispetto alla media nazionale e rispetto alle regioni con le posizioni più favorevoli (verso le quali le regioni e i comuni devono puntare).

Omissis

Obiettivo 2 Rafforzare i diritti dei minori

Con l'obiettivo 2, il Piano Nazionale Sociale 2001-2003 si propone di consolidare le risposte per l'infanzia e per l'adolescenza, in una logica di rafforzamento dei diritti dei minori, compresi gli immigrati.

2.1. Consolidare e rafforzare le risposte per l'infanzia e l'adolescenza

La diminuzione della natalità, il progressivo invecchiamento della popolazione, l'aumento del tasso di occupazione della donna, talvolta la crisi dei rapporti coniugali, stanno introducendo rapidi mutamenti nella struttura familiare e nella condizione dei minori. Oggi i bambini ed i ragazzi, soprattutto nel nord del paese, hanno raramente molti fratelli e cugini mentre dispongono di un maggior numero di nonni e bisnonni con i quali passano molto tempo e dai quali vengono spesso accuditi. In questo quadro, la condizione e i bisogni dei minori sono in rapido cambiamento; stanno anche emergendo nuove fragilità e disagi evolutivi che, in molti casi, a causa del progressivo aumento delle condizioni di povertà, sfociano in difficoltà conclamate.

La legge n. 328/2000 precisa (art. 22, comma 1, lettera c) che gli interventi per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché gli interventi a sostegno dei minori in situazione di disagio rientrano nel «livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi». La legge precisa inoltre che gli interventi del sistema integrato sono realizzati secondo le finalità della legge n. 285/1997 (diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza). Si tratta di una precisazione importante, perché volta a recepire la legge n. 285/1997 che nelle sue finalità, si ispira alla convenzione dell'Onu sui diritti del fanciullo.

Gli interventi per infanzia ed adolescenza vanno pertanto inquadrati in una logica di esigibilità dei diritti e di costruzione di opportunità. Le politiche si rivolgono tanto a situazioni di disagio conclamato e di disadattamento, quanto al cosiddetto «disagio evolutivo». Nella progettazione degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza è importante passare dalla progettazione di singoli servizi alla progettazione di politiche pubbliche di territorio, organiche e

di comunità, che tengano conto delle esigenze delle nuove generazioni in una logica - al contempo - promozionale, preventiva (primaria e secondaria) e curativa, nella prospettiva di sostenere ed accompagnare i minori verso uno sviluppo evolutivo sano. Le politiche sociali per infanzia e adolescenza si propongono inoltre, con iniziative di sostegno alla genitorialità, di formare ed accompagnare gli adulti più vicini ai bambini ed ai ragazzi.

Lo strumento strategico per la costruzione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per il loro consolidamento e la loro qualificazione è il Piano territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza (L. n. 285/1997, art. 2, comma 2).

Il Piano territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza si propone infatti di:

- dare compiuta attuazione al Piano d'Azione nazionale elaborato dall'Osservatorio Nazionale sull'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- consolidare e dare più organicità agli interventi preesistenti rivolti a bambini e ragazzi, valutando costantemente la loro appropriatezza e adeguatezza;
- evidenziare sul territorio nuovi bisogni e nuove attese delle giovani generazioni, promuovere interventi innovativi che rispondano a tali bisogni e attese;
- promuovere idee ed iniziative sperimentali per conoscere nuovi bisogni e aprire nuovi fronti di soddisfazione delle esigenze delle nuove generazioni.

Alla costruzione del Piano territoriale partecipano, nel medesimo territorio, tutti gli attori istituzionali e della società civile coinvolti nell'erogazione delle politiche per i minori.

Il Piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza è costruito in stretta connessione con gli altri strumenti strategici di programmazione locale, previsti dalla legge n. 328/2000 (in particolare, il Piano di zona e la Carta dei servizi sociali). È importante che l'ente locale (comune capofila o

associazione di Comuni) si ponga in un'ottica di regia di tale processo progettuale, investendo energie e risorse.

È altrettanto importante che gli altri livelli di governo (Province, Regioni, Dipartimento per gli Affari Sociali) sostengano questo processo con adeguati accompagnamenti ed interventi di promozione, assistenza tecnica e formazione, che rappresentano condizione essenziale per utilizzare a pieno gli strumenti e le opportunità di sviluppo, anche culturale, delle politiche italiane per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare si propone la prosecuzione e l'implementazione dei positivi rapporti tra regioni, enti locali ed il Centro Nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 451/1997.

In stretto collegamento con quanto indicato per il sostegno alle responsabilità familiari e la conciliazione tra responsabilità familiari e lavorative, le politiche sociali devono proporsi almeno i seguenti obiettivi, da realizzare nel triennio 2001-2003:

1. attivazione di forme di partecipazione degli adolescenti alla vita della loro comunità locale,
2. creazione di spazi di socializzazione e per il tempo libero «protetti», anche in collaborazione con gli istituti scolastici,
3. rafforzamento ed estensione dell'affidamento familiare come modalità di risposta al disagio familiare, in alternativa alla istituzionalizzazione,
4. programmazione di campagne informative e di consulenza sulle dipendenze e sulle possibilità di affrancamento da esse, in particolare mediante gruppi di auto-mutuo aiuto,
5. realizzazione di almeno una struttura di accoglienza per minori a carattere familiare (art. 22, comma 2, lett. c) per ciascun ambito territoriale definito dalla Regione,
6. attivazione di servizi quali educatori di strada e simili.

Ogni regione, sulla base degli obiettivi che precedono, provvederà ad istituire un osservatorio generale, in collaborazione con le province, dello stato dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, a seguito del quale, entro il primo anno di vigenza del Piano nazionale, individuerà con gli enti locali le priorità di istituzione dei servizi, modulate sulle caratteristiche demografiche, territoriali, socio-culturali.

Il Piano regionale ed i piani di zona stabiliranno gli obiettivi concretamente raggiungibili per ciascun anno di vigenza del Piano.

Con riguardo all'obiettivo di consolidare le risposte per l'infanzia e l'adolescenza, e in stretto collegamento con quanto delineato per l'obiettivo 1, i piani di zona dovranno prevedere lo sviluppo di misure e servizi in ognuno dei seguenti campi:

- servizi di tipo prescolastico, a completamento della rete di scuole per l'infanzia, gestiti con la partecipazione dei genitori;
- realizzazione di servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi che consentano una risposta qualificata e flessibile a bisogni sociali ed educativi diversificati;
- offerta di spazi di gioco di libero accesso per i bambini da 0 a 3 anni, con genitori, nonni, ecc., anche con la presenza di operatori di supporto alle funzioni genitoriali;
- luoghi di gioco «guidato», accessibili anche ai bambini residenti in zone ad alta dispersione, mirato a favorire la socializzazione, la tolleranza, il rispetto e un rapporto positivo con se stessi e con il mondo circostante;
- sostegno psicologico e sociale per nuclei famigliari a rischio di comportamenti violenti e maltrattamenti, attraverso interventi di prevenzione primaria e a forte integrazione sociosanitaria;
- servizi di cura e recupero psico-sociale di minori vittime di maltrattamenti e

violenze, anche sessuali, attraverso interventi con caratteristiche di forte integrazione tra i settori sociale, sanitario, giudiziario e scolastico;

- servizi di sostegno per i minori sottoposti ad abusi;
- servizi di supporto per gli studenti con difficoltà di apprendimento, anche come aiuto alla famiglia nel seguire il percorso scolastico del figlio;
- offerta di spazi e stimoli ad attività di particolare interesse da parte degli adolescenti, con la presenza di persone di altre generazioni, con o senza la presenza di operatori qualificati, per assicurare l'inclusione sociale, le pari opportunità, nonché lo sviluppo di capacità di autogestione degli spazi e delle attività;
- percorsi sperimentali di formazione ed inserimento lavorativo che assecondino le capacità, la creatività, le positive aspirazioni dei giovani, soprattutto di quelli a rischio di devianza, riducendo il divario di opportunità rispetto ai co-

etanei inseriti in contesti sociali più favorevoli;

- luoghi di ascolto immediatamente accessibili, al di fuori dei consueti spazi istituzionali e preferibilmente interni o attigui ai luoghi abitualmente frequentati, che permettano ai giovani di conoscere, instaurando rapporti di fiducia ed amicali, operatori esperti cui esprimere la proprie difficoltà;
- gruppi appartamento per adolescenti, anche non ancora maggiorenni, previo nullaosta del Tribunale dei Minori, privi di validi supporti familiari, eventualmente accompagnati da operatori esperti nel percorso di autonomizzazione.

I servizi sopra indicati dovranno fare riferimento alle esperienze già avviate nell'applicazione della L. n. 285/1997, consolidandone gli obiettivi e la metodologia, e perfezionando la qualità degli interventi, anche attraverso la conoscenza e la valutazione delle sperimentazioni effettuate.

Omissis

Governo italiano

Presidenza del consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, del 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328¹

Il Presidente del consiglio dei ministri

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni disciplinino, sulla base degli indirizzi del Governo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge quadro sul Volontariato”;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381: “Disciplina delle cooperative sociali”;

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327: “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata,

di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell'8 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

DECRETA

Art. 1.

Ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione progettazione e gestione dei servizi alla persona

1. Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Le regioni, sulla base del presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per:

a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e

¹ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2001, n. 188.

- il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela;
- b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
 - c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore;
 - d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
 - e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.
3. I comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.

Art. 2.

I soggetti del terzo settore

1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Art. 3.

Le organizzazioni di volontariato

1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai ser-

vizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.

Art. 4.

Selezione dei soggetti del terzo settore

1. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi:
- a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
 - b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:
- a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
 - b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
 - c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
 - d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.
3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.

Art. 5.

Acquisto di servizi e prestazioni

1. I comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali ga-

rantandone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore.

2. Le regioni disciplinano le modalità per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

- a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;
- b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
- c) i criteri per l'eventuale selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4.

3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997.

4. I comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'art. 17 della legge n. 328 del 2000.

Art. 6.

Affidamento della gestione dei servizi

1. Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica

amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato.

3. I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4.

4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 7.

Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore

1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indicazione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

Art. 8.

Promozione e qualificazione del terzo settore

1. Le regioni e i comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai fondi europei, avvalendosi anche delle realtà e delle competenze da loro espresse.

Art. 9.*Norme finali e transitorie*

1. In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime e le modalità per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i soggetti del terzo settore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonché ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse.

3. Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari sociali

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale, del 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente: "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziali, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"¹

Il Ministro per la Solidarietà sociale

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lett. c) e 11, comma 1 della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lett. f) della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le Regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentiti i Ministri della sanità e per gli affari regionali;

Udito il parere della sezione consultiva

¹ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 2001, n. 174.

per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del ...;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. ... del ..., a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOPTA

il seguente regolamento

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le Regioni, recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.

Art. 2

(Strutture e servizi soggetti ai requisiti minimi per l'autorizzazione)

1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000 che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:

- a. minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- b. disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c. anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d. persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua, e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e. persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

2. Per le strutture che erogano prestazioni socio sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), è rilasciata comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-ter dello stesso legislativo.

3. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.

Art. 3

(Strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività)

1. Le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei utenti, anziani, disabili, minori o adolescenti, adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Per le Comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati

alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni.

2. Salva diversa disposizione regionale, le Comunità di cui al comma 1 non sono soggette ad autorizzazione all'esercizio ma ad obbligo di comunicazione di avvio di attività da presentare al Comune dove hanno sede. La comunicazione è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei Comuni, in particolare sulla adeguatezza della assistenza erogata, anche sulla base dei requisiti di qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lett. h), della legge n. 328 del 2000.

3. Salva diversa disposizione regionale, sono altresì soggette a comunicazione di avvio di attività di cui al comma 2, le strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora o per adulti con esigenze abitative e di accoglienza connesse a difficoltà sociali. I requisiti organizzativi specifici di tali strutture e le modalità di integrazione delle persone ospitate nella rete sociale e sanitaria sono definiti dalla regioni.

Art. 4

(Soggetti e procedure)

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale, e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, i Comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al presente decreto.

Art. 5

(Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della legge n. 328 del 2000:

- a. ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
- b. dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- c. presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla Regione;
- d. presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- e. adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;
- f. organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- g. adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

Art. 6

(Requisiti comuni ai servizi)

1. Fermo restando l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore di servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative, che costituiscono requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della medesima legge:
- a. presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servi-

- zio erogato, secondo standard definiti dalle Regioni;
- b. presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- c. adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000 comprendente la pubblicazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese;
- d. adozione di un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza.

Art. 7

(Requisiti specifici delle strutture)

1. Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano:
 1. strutture a carattere comunitario;
 2. strutture a prevalente accoglienza alberghiera;
 3. strutture protette;
 4. strutture a ciclo diurno.
2. Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
3. Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accoglie-

re anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

4. Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente.
5. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e possono trovare collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.
6. Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A al presente decreto quale parte integrante.

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al presente decreto, fino all'adozione di ulteriori disposizioni regionali, continuano ad applicarsi le norme regionali relative ai procedimenti di autorizzazione emanate prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 2000.
2. Le strutture per anziani già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con capacità ricettiva superiore a quella fissata nell'allegato A al presente provvedimento e con camere fino ad un massimo di quattro posti letto, non possono in nessun caso aumentare la capacità ricettiva e devono comunque organizzare la propria attività per nuclei funzionali fino a 30 ospiti.

Enti e associazioni

Il contributo dei ragazzi italiani per la Sessione speciale delle Nazioni unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Sintesi dei punti strategici e delle priorità elaborate dai ragazzi, nel corso del seminario Yes for Children tenutosi a Firenze il 3-4 settembre 2001, in relazione ai temi in discussione all'Ungass di New York

1. Sensibilizzare al valore dell'istruzione

È necessario investire in una scuola che assicuri un futuro a chi la frequenta.

Deve esistere un'istruzione di base, obbligatoria, di almeno 5 anni. Deve essere accessibile a tutti e in particolare vanno rimosse le ragioni che impediscono la partecipazione delle bambine e i problemi economici delle famiglie che determinano l'impiego dei figli in altre mansioni; in questo caso gli Stati devono assicurare sostegno alle famiglie, in modo da garantire questo diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere orientata verso la cultura generale di base (leggere, scrivere, ecc.), verso il riconoscimento del valore della "comunità", verso la risoluzione dei conflitti attraverso il riconoscimento dei diritti umani e la costruzione di una coscienza critica. Particolare attenzione va posta al tema del lavoro, che deve essere trattato anche a scuola, in maniera graduale e nel corso degli anni scolastici. Il tema del lavoro non deve togliere spazio al resto delle tematiche, ma portare gradualmente ad affrontare questa importante questione, indicare soluzioni e tecniche e dare strumenti per il futuro, anche prevedendo momenti successivi al periodo obbligatorio, che siano professionalizzanti.

Il diritto all'istruzione deve essere perseguito universalmente, attraverso l'adozione di Piani locali di sviluppo che gradualmente portino a pieno compimento la sua realizzazione.

2. Il lavoro non sia sfruttamento

Esistono Paesi nel mondo dove non è possibile, in un colpo solo, portare a zero il lavoro minorile. Se questo tipo di lavoro è necessario ad alcuni bambini per vivere (loro e le loro famiglie), esso deve essere regolato, in modo che non si trasformi in sfruttamento e che consenta loro di studiare.

3. Il guadagno deve essere "rispettoso"

L'economia deve essere rispettosa dei diritti umani. Bisogna stimolare e potenziare azioni come il commercio equo e solidale, il consumo critico (soprattutto nei paesi "ricchi"), le campagne di boicottaggio o comunque tutte quelle forme di pressione sulle multinazionali che possano contribuire a migliorare le condizioni dei bambini, anche con forme di coordinamento fra le azioni "nostre" e quelle dei gruppi di bambini e ragazzi coinvolti là.

4. Diritti dei bambini e immigrazione

In casi di immigrazione e di migrazione fra Paesi, i bambini vanno prima di tutto considerati tali (con i diritti loro garantiti dalla Convenzione Internazionale) e la loro condizione di "immigrati" non è rilevante.

5. Dare voce ai ragazzi e alle ragazze

I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze devono avere voce in capitolo, ovunque, su tutte le questioni che interes-

sano loro (non solo su quelle che sono considerate dagli adulti "di loro pertinenza"). Ad esempio, in Italia l'AIDS non è un'emergenza come in altre parti del mondo, ma ciò non significa che non se ne debba parlare.

6. "Scambi" culturali fra bambini/ ragazzi di diverse parti del mondo

È necessario avviare, sostenere e potenziare scambi culturali e contatti fra gruppi di ragazzi e bambini di diversi Paesi, non solo con incontri ma anche attraverso lo studio delle culture, la conoscenza reciproca anche a distanza, ecc. Ad esempio contatti di questo tipo sono importanti nei casi di azioni di pressione verso le multinazionali, in modo da coordinare sforzi e interventi con i diretti interessati.

7. Distribuzione delle risorse nei Paesi poveri

La distribuzione di risorse e fondi dai Paesi ricchi a quelli poveri non deve passare solo attraverso i rapporti fra i Governi. Ci sono altre azioni che possono essere stimulate e potenziate, come ad esempio le azioni di finanziamento dirette allo sviluppo agricolo, le Banche etiche, il commercio equo-solidale (da sostenere anche nei nostri Paesi, acquistando i prodotti che costano di più ma che sono ri-

spettosi dei diritti dei lavoratori anche in altri Paesi), l'azione delle organizzazioni non governative, la cooperazione decentrata, ecc.

Inoltre è necessario verificare che le risorse distribuite siano correttamente utilizzate (anche con monitoraggi e osservatori), soprattutto investendo sui servizi di base per i cittadini che ogni Stato deve garantire (potenziando l'assistenza sanitaria, l'istruzione, ecc.).

Tra le azioni che si ritengono utili e necessarie si sottolineano le campagne per la prevenzione dell'HIV/AIDS (anche attraverso la facilitazione all'accesso a servizi sanitari e di contraccezione, agendo ad esempio sul prezzo, sulla distribuzione e sull'informazione).

Per maggiori informazioni

PIDIDA

Coordinamento nazionale

Segreteria organizzativa

AGESCI, ARCIRAGAZZI, LEGAMBIENTE, UNICEF-Italia

c/o Segretariato PIDIDA

UNICEF-Italia

via Vittorio Emanuele Orlando 83

00185 Roma

tel. 06 47809212/287

fax 06 47809270

e-mail: pidida@unicef.it

sito web: www.unicef.it

CONTESTI E ATTIVITÀ

Bambini e adolescenti nel mondo

I movimenti di bambini e adolescenti lavoratori

I movimenti di Nats (niños y adolescentes trabajadores) ossia di bambini e adolescenti lavoratori, per usare un'espressione tipica dell'America Latina, sono organizzazioni autogestite dalle stesse ragazze e ragazzi che le compongono e sono basate sull'organizzazione e rappresentazione democratica: i bambini stessi si riuniscono ed eleggono i propri delegati.

Si tratta di organizzazioni a più livelli, uniche nel loro genere, nelle quali i bambini, supportati e accompagnati da educatori adulti con una funzione di facilitatori (individuati più propriamente con il termine di "collaboratori" per sottolineare proprio la funzione di accompagnamento), operano direttamente in difesa dei propri diritti.

L'esperienza è nata in Perù, a Lima, nel 1976 e successivamente si è estesa a quasi tutti i Paesi del Centro e Sud America, in diversi Paesi dell'Africa e in India. L'America Latina rappresenta, però, il contesto nel quale i movimenti sono più radicati e il Perù può essere individuato come ambito esemplare, sia perché è da questa realtà che hanno avuto origine i primi movimenti Nats, sia perché ha raggiunto un livello di articolazione e diffusione capillare in tutto il territorio nazionale.

La situazione peruviana, quindi, può essere di aiuto nel comprendere l'articolazione e la strutturazione di questi movimenti in un continente storicamente caratterizzato dalla presenza dei movimenti di base, a carattere popolare e operaio.

Il primo movimento costituito a Lima nel 1976, il Manthoc (Movimiento adolescentes y niños trabajadores hijos de obreros cristianos), ha ottenuto, in 25 anni di lotta a favore dei diritti dei bambini e adolescenti lavoratori, tanti e importantissimi risultati tra i quali la nascita di un movimento nazionale che raccoglie oggi, solo in Perù, circa 11 mila bambini e adolescenti lavoratori. Sono gli stessi Nats che hanno dato vita a questo movimento e ne hanno deciso il nome, sintetizzando in esso le principali caratteristiche (MNNATSOP, Movimento nacional niños y adolescentes trabajadores organizados de Perù).

Il movimento nazionale si basa su coordinamenti regionali ed è composto da 16 delegati nazionali eletti ogni due anni dall'Assemblea nazionale dei Nats (diversi dai delegati regionali). In ogni regione ci sono parecchi movimenti Nats, con sedi nelle varie città; ogni regione ha 12 delegati e un collaboratore adulto che segue i Nats nei loro lavori.

Sono cinque le principali linee d'azione che guidano l'impegno del movimento nazionale peruviano.

- **Educazione:** mira all'applicazione di programmi educativi per i Nats all'interno dei Centri educativi presenti in varie città, per favorire l'integrazione degli studi con l'attività lavorativa.
- **Lavoro in condizioni dignitose:** mira al miglioramento delle condizioni di lavoro dei Nats. Un esempio è il progetto *Jardineritos de mi ciudad* sostenuto dalla Municipalità di Lima, che vede dal 1998 cento Nats lavorare nei giardini della città. Le organizzazioni stanno continuando a stabilire accordi con diversi municipi distrettuali, imprese e istituzioni private, dando ai Nats opportunità di lavoro in condizioni dignitose (lavorano 4 ore, con un salario mensile di 300 soles, hanno il vincolo di andare a scuola e in alcuni casi è fornito un pasto).
- **Salute:** dal 1996 è iniziato un percorso con l'Istituto peruviano di sicurezza sociale per avere l'assicurazione sociale per i Nats come previsto dal Codice peruviano dei bambini e adolescenti e attualmente per avere accordi locali e regionali con ospedali e postazioni mediche al fine di avere l'assistenza gratuita o dietro un pagamento minimo delle prestazioni.
- **Ricreazione e cultura:** mira alla promozione e incentivazione dello sport nelle sue varie discipline insieme all'arte e alla cultura.
- **Organizzazione:** promuove la diffusione dei movimenti cercando di arrivare ai bambini lavoratori non organizzati che necessitano di migliorare la loro qualità di vita, con priorità per i minori di 12 anni, che negli ultimi anni sono molto aumentati nelle strade delle città.

A supporto dei movimenti dei Nats ci sono associazioni, organizzazioni non governative o altri soggetti che semplicemente appoggiano le decisioni dei bambini aiutandoli a trovare i mezzi per realizzare ciò che loro vogliono raggiungere (ad esempio fornendo locali dove trovarsi, raccogliendo i finanziamenti necessari per l'organizzazione delle loro attività ecc.). È importante cogliere la distinzione tra il ruolo che queste organizzazioni di adulti possono avere e le organizzazioni dei bambini: gli adulti appoggiano e accompagnano, ma sono i bambini e i ragazzi che discutono e decidono gli obiettivi della loro organizzazione.

Partendo dall'idea originaria dei movimenti Nats peruviani, molte altre realtà significative sono fiorite in Paraguay, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Cile, Guatemala, Colombia portando avanti ognuna la propria peculiare esperienza.

In America Latina tutte queste esperienze sono collegate in rete attraverso un organismo denominato Movimenti e organizzazioni latinoamericane e del Caribe di bambini e adolescenti lavoratori, che raggruppa a livello continentale i movimenti e le organizzazioni di Nats presenti nei vari Paesi ispanofoni.

Già a partire dalla fine degli anni Ottanta vari incontri subcontinentali hanno segnato la storia di questo coordinamento, fornendo occasioni di confronto tra le varie esperienze e momenti di pianificazione di strategie e obiettivi da perseguire nel comune intento di valorizzare l'esperienza dei bambini lavoratori per renderli coscienti dei loro diritti e agire contro le varie forme di sfruttamento (Lima 1988, Buenos Aires 1990, Città del Guatemala 1992, Santa Cruz de Bolivia 1995, Lima 1997, Paraguay 2001).

Paraguay agosto 2001**VI Encuentro latinoamericano y caribe**

Dal 12 al 18 agosto 2001 si è svolto in Paraguay il VI Incontro dei movimenti di bambini e adolescenti lavoratori latinoamericani e del Caribe.

Oltre a un momento importante di confronto e di scambio di informazioni, l'incontro era volto a discutere gli appuntamenti internazionali e delineare il nuovo piano d'azione per il triennio 2001-2004.

I Nats hanno lavorato in diverse direzioni: dal confronto sul significato dell'essere protagonisti a un bilancio critico sulla situazione dei bambini lavoratori e dei movimenti nei vari Paesi latinoamericani; dall'analisi del documento predisposto per l'Ungass (Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'infanzia) – accompagnato dalle testimonianze delle due delegate peruviane che hanno partecipato ai lavori preparatori e del delegato del movimento africano (MAEJT) che ha seguito tutti i vari passaggi e che sarà a New York per la stesura finale – alla riorganizzazione del Movimento latinoamericano e del Caribe. In questo sono stati inclusi non solo i coordinamenti nazionali, ma anche i singoli movimenti e le organizzazioni di supporto, lasciando però potestà decisionale ai soli coordinamenti.

Essendo presente un rappresentante del MAEJT (Movimento africano dei bambini e giovani lavoratori) sono state inoltre discusse le linee d'azione per migliorare il coordinamento tra i movimenti dei diversi continenti e deciso di promuoverne maggiormente la comunicazione affidando il segretariato al MAEJT. È stata anche sottolineata la necessità di incentivare i momenti di scambio fra le diverse organizzazioni dei bambini lavoratori, poiché riconosciuti come altamente formativi, anche se difficilmente realizzabili data la scarsità di risorse economiche.

Oltre a una nuova organizzazione è stato approvato un nuovo statuto del Movimento latinoamericano e del Caribe e sono stati eletti i nuovi delegati.

Accanto agli storici movimenti latinoamericani, sono nati, a partire dagli anni Novanta, organizzazioni simili in alcuni Paesi africani e in India.

In particolare, risulta molto attivo il MAEJT (Movimento africano dei bambini e adolescenti lavoratori – Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs) al quale aderiscono gruppi e associazioni di bambini e adolescenti lavoratori di circa 16 Paesi del Centro Africa (Senegal, Costa d'Avorio, Mali, Angola, Benin ecc.). Il movimento africano ha organizzato nell'autunno del 2000 un incontro al quale hanno partecipato 250 delegati.

Diversa l'esperienza del movimento indiano costituito dalla federazione di due organizzazioni, Bhima Sangha (nello Stato meridionale di Karnataka) e Balmaz Dur Sangha (nello Stato di Delhi). Non si tratta di veri e propri movimenti di bambini lavoratori in quanto al loro interno il ruolo svolto dagli adulti e dalle due organizzazioni menzionate tende a essere predominante. È comunque un'esperienza molto interessante che si rifà, in linea di massima, ai principi dei movimenti dei bambini latinoamericani dai quali si discosta poiché inserita in un contesto sociale e culturale non sovrapponibile ad altri.

Nel corso degli ultimi anni, i singoli movimenti continentali hanno cercato di collegarsi a livello internazionale: diversi incontri svoltisi a partire dal 1996 rappresentano il tentativo dei Nats dell'America Latina, degli EJT (enfants et jeunes travailleurs) africani e dei rappresentanti dei movimenti indiani di far valere le proprie posizioni e di far ascoltare la propria voce di diretti protagonisti del fenomeno.

L'elaborazione di dichiarazioni e documenti congiunti (come quello di Kundapur del 1996), lo scambio di conoscenze sulla situazione e sulle modalità di organizzazione dei movimenti in diversi Paesi, consentono alla proposta di questi giovani lavoratrici e lavoratori di avere un respiro globale, soprattutto nei confronti dei rappresentanti degli organismi internazionali che maggiormente si occupano e decidono sulla questione del lavoro minorile.

La difesa dei diritti dei bambini e la lotta contro le forme di sfruttamento del loro lavoro, così come contro le condizioni non dignitose di lavoro degli adulti, per un riconoscimento di condizioni di vita migliori per tutti, rimangono gli obiettivi e la meta di questi movimenti che cercano una maggiore visibilità e un ascolto sia da parte delle grandi organizzazioni di tutto il mondo – che decidono in merito alle politiche sul lavoro minorile senza la loro consultazione e che portano avanti interventi che possono rivelarsi, a volte, più lesivi che di tutela dei diritti dei bambini – sia da parte di ogni singolo cittadino.

Valorizzazione critica del lavoro: una diversa visione dell'infanzia

L'approccio dei movimenti di bambini e adolescenti lavoratori è contrario all'abolizione indifferenziata e generica del lavoro minorile.

I bambini e adolescenti lavoratori si impegnano a regolamentare e tutelare tutti quei lavori che non sono negativi in sé per il solo fatto di essere compiuti da minori, ma che, se non interferiscono con lo sviluppo psicofisico e se svolti in maniera compatibile con i percorsi educativi e di socializzazione, possono fornire anche un'identità positiva a chi li pratica.

Partendo dall'analisi del contesto mondiale, nel quale si inserisce il fenomeno del lavoro dei minori, i Nats operano una critica sostanziale ai meccanismi di squilibrio e di ingiustizia sociale che giocano a favore dello sfruttamento e del dominio sulla vita delle persone, ma, pur mantenendo la rigorosa denuncia di tali meccanismi di sfruttamento del lavoro e di violenza, vogliono individuare e dare valore agli aspetti positivi della loro condizione di lavoratori.

Sono consapevoli che il sistema economico capitalista globale, gli aggiustamenti strutturali liberisti imposti dagli organismi economici internazionali, lo squilibrio di risorse e possibilità tra Nord e Sud del mondo determinano, nella maggioranza delle società, la necessità del contributo lavorativo di tutti i membri della famiglia per garantire la sopravvivenza e, in questo scenario, anche le bambine e i bambini sono elementi fondamentali di funzionamento del sistema economico e di sostentamento del contesto sociale in cui vivono.

Quello che per i Nats è necessario fare, è lottare per il rispetto dei propri diritti e contemporaneamente valorizzare gli aspetti di autonomia, assunzione di

responsabilità, partecipazione attiva alla vita della famiglia e della comunità che il lavoro può fornire, quando svolto in condizioni di diritto e dignità. Il lavoro è dunque inteso non solo come guadagno, ma anche come possibile esperienza educativa che permette di essere attivi e partecipare, come esseri umani, alla vita della società. Tale posizione si scontra con quella sostenuta da vari organismi internazionali, secondo i quali è prioritario attivare politiche e azioni per l'abolizione del lavoro minorile.

Pilastri dei movimenti sono il protagonismo, la partecipazione, la responsabilità, la solidarietà, l'identità sociale.

Le attività proposte dai movimenti vertono sulla presa di coscienza dei propri diritti, sulla difesa e rivendicazione di essi attraverso la pratica collettiva ed esperienze cooperative e di solidarietà. Sono organizzati servizi di sostegno per i bambini che lavorano (mense, biblioteche, scuole con orari flessibili e metodologie educative alternative che consentano di praticare l'alternanza tra scuola e lavoro, case di accoglienza, servizi di sanità di base ecc.) e laboratori che forniscono un'alternativa di lavoro dignitoso a quei bambini che cercano di uscire da una situazione di sfruttamento lavorativo.

I bambini stessi si riuniscono ed eleggono i propri delegati a livello di gruppo, di territorio, di città, di regione, fino al livello nazionale e successivamente continentale, per poter ampliare la loro attività con una prospettiva di raccordo e collaborazione internazionale insieme ai rappresentanti dei movimenti di altri Paesi.

Secondo la prospettiva dei movimenti, se guardiamo al minore che lavora solo con sguardo compassionevole e paternalista, definendolo come incapace e indifeso, che subisce un'esperienza interpretata esclusivamente come marginale e impoverente, considereremo quella bambina o quel bambino soltanto come una vittima, una persona che vive passivamente una situazione di illegalità di cui vergognarsi e non parlare. Contribuiremo dunque a costruirne un'identità in negativo e ripeteremo su di lui la pratica di politiche assistenzialistiche che non aiutano a promuovere l'individuo ma lo rendono ancora più dipendente.

Attraverso l'esperienza dei movimenti è invece possibile non sentirsi più individui isolati, ma cercare con i coetanei e con il supporto degli adulti, alternative alla propria condizione di vita per diventare forza sociale e difendere i propri diritti trovando riconoscimento reciproco nella comunicazione e nello scambio delle proprie esperienze di lavoro e di vita.

Le esperienze educative con i bambini lavoratori peruviani testimoniano questo processo. «Quando iniziammo un lavoro educativo in un mercato della periferia di Lima, i bambini lavoratori erano soltanto una sommatoria di casi individuali senza alcuna identità collettiva e senza alcuna capacità di azione unitaria. Oggi in questo mercato i bambini hanno un programma educativo autogestito, una mensa, un servizio di salute e di prestito per il lavoro. Per attivare tutto questo è stato necessario un processo», scrive un collaboratore del Manthoc.

L'esperienza dei movimenti Nats mostra una cultura differente di infanzia che non coincide con la visione privatizzata e protezionista dei minori tipica dei Paesi industrializzati del Nord del mondo, una condizione, quest'ultima, che è

creduta giusta e necessaria a priori per qualsiasi bambina o bambino, in qualunque tempo e luogo.

Si abbandona una visione assistenzialista per promuovere un'idea forte e partecipativa di cittadinanza che vale per tutte le età e che considera i bambini e gli adolescenti risorse attive della società e li riconosce non solo soggetti di diritti, secondo il giusto spirito della Convenzione Onu per i diritti del fanciullo del 1989, ma veri e propri soggetti sociali, capaci di partecipare attivamente, in prima persona, alle lotte contro i meccanismi dell'ingiustizia sociale.

Si tratta, d'altra parte, di un processo di rivendicazione sociale e di partecipazione "dal basso" che ha storicamente contraddistinto anche le lotte di altri movimenti popolari, come quello operaio, quello delle donne, degli indigeni. L'organizzazione dei bambini lavoratori è una risposta alternativa al modello occidentale e propone la necessità di assumere valori comunitari per uno sviluppo che non sia basato solo sulla crescita economica, ma anche sul rafforzamento della partecipazione e della cittadinanza, cioè uno sviluppo democratico.

Nel 1996, a Kundapur in India, 34 delegati dei movimenti dei bambini e degli adolescenti lavoratori, rappresentanti di 33 Paesi di America Latina, Africa e Asia hanno tenuto uno dei più importanti incontri svoltosi a livello internazionale. Il confronto e l'analisi delle loro esperienze hanno portato alla stesura di dieci punti riconosciuti come base per il protagonismo e la solidarietà dei bambini e degli adolescenti lavoratori.

Dichiarazione di Kundapur

- Noi vogliamo che vengano riconosciuti i nostri problemi, le nostre iniziative, le nostre proposte e i nostri processi di organizzazione.
- Noi siamo contro il boicottaggio dei prodotti fabbricati dai bambini.
- Noi vogliamo rispetto e sicurezza per il nostro lavoro.
- Noi vogliamo un'educazione con una metodologia adatta alla nostra situazione.
- Noi vogliamo una formazione professionale idonea al nostro contesto.
- Noi vogliamo avere accesso a buone condizioni sanitarie.
- Noi vogliamo essere consultati per ogni decisione che ci riguarda, locale, nazionale ed internazionale.
- Noi vogliamo che sia scatenata una lotta contro le ragioni che sono all'origine della nostra situazione e in primo luogo la povertà.
- Noi vogliamo che ci siano attività più numerose nelle zone rurali, per far sì che i bambini non siano obbligati ad andare in città
- Noi siamo contro lo sfruttamento del nostro lavoro, ma siamo favorevoli al lavoro dignitoso e con orari adatti alla nostra educazione ed al nostro svago.

Per le conferenze che si terranno d'ora in poi, noi vogliamo essere presenti allo stesso titolo degli altri partecipanti (se ci sono 20 ministri, che ci siano 20 Nats).

Per informazioni:

Associazione Nats

Via Duccio da Boninsegna 2 - 40133 Bologna

e-mail: associazionenats@libero.it

Convegni e seminari (giugno 2001 – aprile 2002)

Si segnalano di seguito i convegni e i seminari dei quali è stata data comunicazione al Centro nazionale nel periodo indicato.

Viareggio 1-3 giugno 2001

Le nuove frontiere dello sport

Convegno internazionale

Organizzato da: Regione Toscana, Provincia di Lucca – Settore sviluppo economico servizio turismo e sport

In collaborazione con: Commissione europea DG educazione e cultura unità sport, Ministero dei beni culturali

Per informazioni: Dott. Anne Storz, tel. +39 3484927675, fax +39 058445758

Verona, 2 giugno 2001

Adozione e affidamento: la nuova legge vista dai protagonisti

Dibattito pubblico

Organizzato da: Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Movimento gruppi famiglia

Per informazioni: ANFAA, tel. 011/8122327, fax 011/8122595,

e-mail: segreteria@anfaa.it, Movimento gruppi famiglia, tel./fax 045/8008570

Milano, 7 giugno 2001

La legge 328/00: quale innovazione e quale qualità per i servizi alla persona?

Seminario di studio

Organizzato da: Università cattolica del S. Cuore Dipartimento di sociologia, Centro di documentazione sui servizi sociali G.M. Cornaggia Medici

Per informazioni: Centro di documentazione sui servizi sociali G.M. Cornaggia Medici, tel. 02/72342387, fax 02/72342552, e-mail: cedoc@mi.unicatt.it

Torino, 7 giugno 2001

L'affidamento. Le esperienze delle famiglie, il ruolo dei servizi e della magistratura minorile

Convegno

Organizzato da: Associazione Giuliano Accomazzi, Associazione Gruppi volontari per l'affidamento e l'adozione, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Ufficio famiglia della Diocesi di Torino

Con il patrocinio di: Provincia e Comune di Torino *Per informazioni:* ANFAA, tel. 011/8122327, fax 011/8122595, e-mail: segreteria@anfaa.it

Firenze, 8-9 giugno 2001

Vicino ai cittadini. Il nuovo ruolo dei Comuni nella Sanità

Convegno

Organizzato da: Conferenza dei sindaci, Area sanitaria 10 Firenze, Comune di Firenze Assessorato alle politiche sociosanitarie, ANCI Toscana Federsanità

Per informazioni: Assessorato alle politiche sociosanitarie, tel. 055/2768582/3, fax 055/2768265, e-mail: assicsoc@comune.fi.it

Roma, 14-15 giugno 2001

Occupazione nei servizi alla famiglia nell'unione europea

Seminario

Organizzato da: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, CNEL Roma

Per informazioni: tel. 00/353/1/2043126, fax 00/353/1/2826456, e-mail: ter@eurofond.ie, sito web: www.eurofound.ie

Sarmeola di Rubano (Pd), 15 giugno 2001

Nella famiglia e nei servizi

Convegno

Organizzato da: Regione Veneto Assessorato alle politiche sociali, Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza

In collaborazione con: Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Per informazioni: Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, tel. 0424/526134, fax 0424/526142, sito web: www.minori.veneto.it

Milano, 15 giugno 2001

Silenziose sofferenze: timidezza, solitudine e ritiro sociale in adolescenza

Convegno

Organizzato da: Centro interuniversitario per la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali, Fondazione Cristina Mazzotti

Con il patrocinio di: Comune di Milano

Per informazioni: Camillo Regalia e Elena Marta Dipartimento di psicologia Università Cattolica del S. Cuore, tel. 02/72342347, fax 02/72343602

Verona, 23 giugno 2001

Tempo libero adolescenti territorio eventi rete

Convegno di chiusura del progetto di animazione territoriale per l'autorganizzazione degli adolescenti nell'ambito del tempo libero

Organizzato da: Comune di Verona Assessorato alle politiche giovanili e decentramento, Assessorato ai servizi sociali, ULSS 20 Sert 2, Ministero di grazia e giustizia - Ufficio minori

Per informazioni: Centro studi comunità dei giovani, tel. 045/8348420, fax 045/912854, e-mail: cgges@tin.it

Padova, 28 giugno 2001

Tempi di vita, tempi di lavoro. Azioni positive per le lavoratrici madri e i lavoratori padri

Seminario

Organizzato da: Regione Veneto Assessorato alle politiche sociali, Direzione regionale per i servizi sociali

Per informazioni: Direzione politiche sociali, tel. 041/2791415, e-mail: Alessandra.coro@regione.veneto.it

Milano, 30 giugno 2001

Bambini e adolescenti a Milano: istituzione di una Banca Dati Infanzia Progetto Legge 285/97

Giornata seminariale

Organizzata da: Comune di Milano Settore statistica, Sistema informativo infanzia adolescenza

Per informazioni: Comune di Milano Settore statistica, tel. 02/88452713, fax 02/88452708, e-mail: statistica.documentazione@comune.milano.it

Firenze, 2-4 luglio 2001

Colmare le lacune conoscitive: un programma di ricerca sull'impatto dei conflitti armati sui bambini

Seminario internazionale:

Organizzato da: Ufficio del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni unite per i bambini e i conflitti armati, Social Science Research Council, Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, Governo Italiano.

Per informazioni: Istituto degli Innocenti di Firenze, tel. 055/2037343-395, fax 055/2037344, e-mail: cnda@minori.it

Passo della Mendola, 14-15 luglio 2001

Definizione e ruolo del non profit nei servizi alla persona e alla comunità

Seminario per dirigenti dei servizi sociali nell'area del non profit

Organizzato da: Università Cattolica del Sacro Cuore Servizio formazione permanente Centro ricerche sanitario-ospedaliero, Caritas ambrosiana e pastorale della sanità, Diocesi di Milano

Con il patrocinio di: Fondazione Luigi Moneta, Credito Artigiano

Per informazioni: Università Cattolica del Sacro Cuore Servizio formazione permanente, tel. 02/72345701, fax 02/72345706, e-mail: formperm@mi.unicatt.it

Vallombrosa (Fi), 3-5 settembre 2001

Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali: uno spazio per la convivenza solidale in una società multiculturale e multireligiosa

Convegno

Organizzato da: Abbazia di Vallombrosa, Facoltà di scienze politiche, Centro interuniversitario per la storia del cambiamento sociale e dell'innovazione

Con il patrocinio di: Presidenza del consiglio dei ministri, Presidenza Giunta regionale Toscana

Con il contributo di: Monte dei Paschi di Siena

Per informazioni: Roberto De Vita, Berti Fabio, tel. 0577/235281, fax 0577/235292, e-mail: devita@unisi.it bertif@unisi.it

Montichiari (Bs), 6-7-8 settembre 2001

L'impresa sociale, passione che unisce

Convention 2001

Organizzato da: Consorzio Gino Mattarella, Credito Cooperativo, Confcooperative Federsolidarietà

Con il patrocinio di: Cisqcert, Camera di commercio di Brescia, Centro Fiera del Garda, Fiat

Per informazioni: CGM Sede di Brescia Ghetti Claudia, tel. 030/2893411, fax 030/2893425, e-mail: claudia.ghetti@consorzioicgm.it

Levico Terme (Tn), 27-30 settembre 2001

Il bambino e il giusto processo

XX convegno nazionale

Organizzato da: Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

Per informazioni: Nordlinea Congressi, tel. 0461/981068, fax 0461/983273,

e-mail: nordlineacongressi@tin.it

Sangemini (Tr), 6-7 ottobre 2001

Luci e ombre nell'età evolutiva

Convegno nazionale

Organizzata da: CISO (Centro italiano storia sanitaria ospitaliera)

Con il patrocinio di: Ministero della sanità, Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Sangemini, Società italiana di pediatria

Per informazioni: Castellani Maria Graziella CISO, tel. 0522/284252, fax 0522/296319

Bertinoro (Fo), 20-21 ottobre 2001

L'attivazione e la conduzione dei gruppi di aiuto per famiglie affidatarie

Seminario

Organizzato da: Associazione comunità Papa Giovanni XXIII

Per informazioni: Associazione comunità Papa Giovanni XXIII, tel. e fax 0172/31326,

e-mail: martiniapg23@libero.it

Milano, 26 ottobre 2001

Salute mentale: modelli di sviluppo dell'impresa sociale e sistemi di valutazione

Convegno

Organizzato da: CGM Consorzio nazionale della cooperazione sociale "Gino Matterelli"

Con il patrocinio di: Ministero della sanità, Regione Lombardia, Fondazione Cariato

Per informazioni: Progetto psichiatria CGM, tel. 030/2893411, fax 030/2893425,

e-mail: psichiatria@consorzioicgm.it

Bologna, 6 novembre 2001

I diritti dei bambini e dei loro genitori: percorsi di mediazione in Emilia-Romagna

Convegno regionale

Organizzato da: Regione Emilia-Romagna, Assessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale

Per informazioni: Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza - Paola Conto, tel. 051/283458, Alessandro Finelli, tel. 051/283332,

e-mail: infanzia@regione.emilia-romagna.it

Roma, 8 9-10 novembre 2001

IDD 2001

7° Convegno nazionale informatica, didattica, disabilità

Organizzato da: Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Psicologia

Con il patrocinio di: Ministero per la pubblica istruzione Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica

Per informazioni: Sandra Tondo CNR, tel. 055/422 3861, fax 055/422 3783,

e-mail: idd@fi.cnr.it Enic, tel. 055 /2608941, e-mail: tessa@enic.it

Savona, 10 novembre 2001

La nascita della famiglia adottiva

Seminari di studio su: Famiglia: legami, nodi, strappi...

Organizzato da: Azienda sanitaria locale 2 Dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione, Unità operativa Assistenza consultoriale

In collaborazione con: Provincia di Savona Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro

Per informazioni: Rosella Griggio, Pietro Li Calzi, Wanda Spanu, tel. 019/8405743-752, fax 019/8405703, e-mail: ass-res@asl2.sv.it

Ferrara, 25 novembre 2001

A partire dai movimenti dei bambini lavoratori per ripensare gli interventi per l'infanzia e l'adolescenza

Seminario di studio

Organizzato da: Associazione Italia Nats, via Brighi 21, 22063 Cantù (Co)

Per informazioni: Associazione Ferrara Terzo Mondo, Marcella Ferretti, tel. 0532/205472 e 339/8667586, e-mail: marci.ila@tiscalinet.it

Savona, 27 novembre 2001

Maltrattamento e abuso nell'infanzia: quali azioni protettive?

Seminari di studio su: Famiglia: legami, nodi, strappi...

Organizzato da: Azienda sanitaria locale 2 Dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione, Unità operativa Assistenza consultoriale

In collaborazione con: Provincia di Savona Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro

Per informazioni: Rosella Griggio, Pietro Li Calzi, Wanda Spanu, tel. 019/8405743-752, fax 019/8405703, e-mail: ass-res@asl2.sv.it

Firenze, 30 novembre 2001

Tutela dei diritti dei minori: bilanci e prospettive

Convegno

Organizzato da: Fondazione Il Forteto - Onlus, Regione Toscana, Asl di Firenze

Per informazioni: Fondazione Il Forteto - Onlus, tel. 055/8448376, fax 055/8387589, e-mail: fondazione@forteto.it

Bertinoro (Fo), 15-16 dicembre 2001

L'inserimento dei neonati in famiglie accoglienti

Seminario

Organizzato da: Associazione comunità Papa Giovanni XXIII

Per informazioni: Associazione comunità Papa Giovanni XXIII, tel. e fax 0172/31326, e-mail: martiniapg23@libero.it

Roma, 18 dicembre 2001

Minori migranti non accompagnati: il caso dell'Albania.

Analisi del fenomeno e strategie di intervento.

Convegno Internazionale

Organizzato da: VIS Volontariato Internazionale per lo sviluppo

Con il contributo di: Dipartimento per gli Affari Sociali

Per informazioni: VIS via Appia Antica 126 - 00179 ROMA, tel. 06/516291, fax 06/51629299, e-mail: vis@volint.it, sito web: www.volint.it

Savona, 26 gennaio 2002

Crisi di coppia nella separazione e nel divorzio: la mediazione familiare

Seminari di studio su: Famiglia: legami, nodi, strappi...

Organizzato da: Azienda sanitaria locale 2 Dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione Unità operativa Assistenza consultoriale

In collaborazione con: Provincia di Savona Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro

Per informazioni: Rosella Griggio, Pietro Li Calzi, Wanda Spanu,
tel. 019/8405743-752, fax 019/8405703, e-mail: ass-res@asl2.sv.it

Savona, 1 febbraio 2002

Coppia e sessualità

Seminari di studio su: Famiglia: legami, nodi, strappi...

Organizzato da: Azienda sanitaria locale 2 Dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione Unità operativa Assistenza consultoriale

In collaborazione con: Provincia di Savona Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro

Per informazioni: Rosella Griggio, Pietro Li Calzi, Wanda Spanu,
tel. 019/8405743-752, fax 019/8405703, e-mail: ass-res@asl2.sv.it

Savona, 2 marzo 2002

Genitorialità: aspetti tonico-emozionali della relazione precoce

Seminari di studio su: Famiglia: legami, nodi, strappi...

Organizzato da: Azienda sanitaria locale 2 Dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione Unità operativa Assistenza consultoriale

In collaborazione con: Provincia di Savona Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro

Per informazioni: Rosella Griggio, Pietro Li Calzi, Wanda Spanu,
tel. 019/8405743-752, fax 019/8405703, e-mail: ass-res@asl2.sv.it

Savona, 9 marzo 2002

Disagio emozionale del bambino: depressione infantile

Seminari di studio su: Famiglia: legami, nodi, strappi...

Organizzato da: Azienda sanitaria locale 2 Dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione Unità operativa Assistenza consultoriale

In collaborazione con: Provincia di Savona Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro

Per informazioni: Rosella Griggio, Pietro Li Calzi, Wanda Spanu,
tel. 019/8405743-752, fax 019/8405703, e-mail: ass-res@asl2.sv.it

Savona, 13 aprile 2002

Adolescenza: identità e corporeità

Seminari di studio su: Famiglia: legami, nodi, strappi...

Organizzato da: Azienda sanitaria locale 2 Dipartimento assistenza socio-sanitaria e riabilitazione Unità operativa Assistenza consultoriale

In collaborazione con: Provincia di Savona Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro

Per informazioni: Rosella Griggio, Pietro Li Calzi, Wanda Spanu,
tel. 019/8405743-752, fax 019/8405703, e-mail: ass-res@asl2.sv.it

Le altre pubblicazioni del Centro nazionale disponibili anche sul sito www.minori.it



Quaderni

- n. 1 *Violenze sessuali sulle bambine e sui bambini*, marzo 1998
- n. 2 *Dossier di documentazione*, maggio 1998
- n. 3 *Infanzia e adolescenza: rassegna delle leggi regionali aggiornata al 31 dicembre 1997*, giugno 1998
- n. 4 *Figli di famiglie separate e ricostituite*, luglio 1998
- n. 5 *I "numeri" dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, edizione 1998*, settembre 1998
- n. 6 *Dossier di documentazione*, dicembre 1998
- n. 7 *Minori e lavoro in Italia: questioni aperte*, febbraio 1999
- n. 8 *Dossier di documentazione*, aprile 1999
- n. 9 *I bambini e gli adolescenti "fuori dalla famiglia"*, ottobre 1999
- n. 10 *Infanzia e adolescenza: aggiornamento annuale della raccolta delle leggi regionali*, settembre 1999
- n. 11 *Dossier di documentazione*, novembre 1999
- n. 12 *In strada con bambini e ragazzi*, dicembre 1999
- n. 13 *Indicatori europei dell'infanzia e dell'adolescenza*, gennaio 2000
- n. 14 *Quindici città "in gioco" con la legge 285/97*, febbraio 2000
- n. 15 *Tras-formazioni: legge 285/97 e percorsi formativi*, marzo 2000
- n. 16 *Adozioni internazionali*, maggio 2000
- n. 17 *I numeri italiani*, dicembre 2000
- n. 18 *I progetti nel 2000*, gennaio 2001
- n. 19 *Le violenze sessuali sui bambini*, febbraio 2001
- n. 20 *Tras-formazioni in corso*, gennaio 2002
- n. 21 *I servizi educativi per la prima infanzia*, aprile 2002



Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza

Trimestrale di segnalazioni bibliografiche (monografie, articoli, documentazione internazionale) realizzato dal Centro nazionale in collaborazione con il Centro di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti.



biblio7

Settimanale bibliografico della documentazione acquisita dall'Istituto degli Innocenti, promosso dal Centro nazionale in collaborazione con il Centro di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana.



Non solo sfruttati o violenti. Relazione 2000 sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

giugno 2001

Il Centro nazionale propone periodicamente studi e versioni preliminari di rapporti e relazioni sull'attuazione delle politiche a tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Paese. Anche la Relazione 2000 riflette su questioni aperte e problematiche emergenti, sottolineando risorse e positività delle giovani generazioni, nella prospettiva di miglioramento della vita dei "cittadini in crescita".



Infanzia e adolescenza: diritti e opportunità

aprile 1998

Il manuale di orientamento alla progettazione degli interventi previsti nella legge 285/97 *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, individua gli obiettivi e le modalità di attuazione della legge, le aree di intervento e gli strumenti per la progettazione. È disponibile su Cd-Rom.



Il calamaio e l'arcobaleno

luglio 2000

La nuova pubblicazione, in continuità con il primo "manuale", si propone di contribuire a sostenere e diffondere la logica della progettazione e della programmazione di un piano di intervento destinato all'infanzia e all'adolescenza pensato per il territorio. Le fasi di progettazione del piano territoriale sono arricchite da approfondimenti tematici e da un'esauritiva bibliografia.

www.minori.it

*Finito di stampare nel mese di maggio 2002
presso la tipografia Biemmegraf - Piediripa di Macerata (MC)*

